



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI FORMATIVI

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE UMANE – XXIII CICLO

**LE DONNE NEL VAL DI NOTO:
STRATEGIE PATRIMONIALI E FAMILIARI
NEI SECOLI XIV E XV**

STEFANIA SINARDO

TUTOR: PROF.SSA C. URSO

COORDINATORE: PROF. F. CONIGLIONE

2007/2010

Stefania Sinardo

**Le donne nel Val di Noto: strategie patrimoniali e familiari
nei secoli XIV e XV**

<i>Redazione e impaginazione:</i>	Dott.ssa Stefania Sinardo
<i>Revisione linguistica:</i>	Dott.ssa Rosaria Di Tommasi Ing. Gian Pietro Antonio Libertino
<i>Revisione bibliografica:</i>	Dott. Nicolò Mirabella
<i>Copertina:</i>	Ing. Gian Pietro Antonio Libertino

Per le citazioni delle fonti, per le riproduzioni varie inserite in questo progetto di ricerca, nonché per gli eventuali non volute omissioni nei riferimenti o nelle attribuzioni all'interno del corpo, l'autrice è a disposizione degli accertati aventi esclusivo diritto. Il copyright delle iconografie registrate nel testo, utilizzati ai soli fini scientifici e accademici, sono utilizzati a titoli esemplificativo e sono dei rispettivi proprietari e inseriti nei limiti della vigente normativa per le opere a carattere di divulgazione scientifica.

© 2010 - Stefania Sinardo

stefania.sinardo@yahoo.it - Italia

È vietata la riproduzione, anche parziale, a uso interno o accademico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata dall'autrice. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% e secondo quanto disposto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge n. 633/1941. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere scientifico, accademico o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere realizzate a seguito di una specifica autorizzazione da parte dell'autrice.

*La storia non si snoda
 come una catena
 di anelli ininterrotta.
 In ogni caso
 molti anelli non tengono.
 La storia non contiene
 il prima e il dopo,
 nulla che in lei borbotti
 a lento fuoco.
 La storia non è prodotta
 da chi la pensa e neppure
 da chi l'ignora. La storia
 non si fa strada, si ostina,
 detesta il poco a poco, non procede
 né recede, si sposta di binario
 e la sua direzione
 non è nell'orario.
 La storia non giustifica
 e non deplora,
 la storia non è intrinseca
 perché è fuori.
 La storia non somministra carezze o colpi di frusta.
 La storia non è magistra
 di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve
 a farla più vera e più giusta.*

*La storia non è poi
 la devastante ruspa che si dice.
 Lascia sottopassaggi, cripte, buche
 e nascondigli. C'è chi sopravvive.
 La storia è anche benevola: distrugge
 quanto più può: se esagerasse, certo
 sarebbe meglio, ma la storia è a corto
 di notizie, non compie tutte le sue vendette.*

*La storia gratta il fondo
 come una rete a strascico
 con qualche strappo e più di un pesce sfugge.
 Qualche volta s'incontra l'ectoplasma
 d'uno scampato e non sembra particolarmente felice.
 Ignora di essere fuori, nessuno glie n'ha parlato.
 Gli altri, nel sacco, si credono
 più liberi di lui.*

– Eugenio Montale –

INDICE

Introduzione	7
1. La scelta delle fonti documentarie nel Val di Noto tra XIV e XV secolo	13
2. La dote tra scelte di vita matrimoniale e tutela del patrimonio	33
3. Proprietà o possesso? L'istituzione della famiglia nella trasmissione dei beni	62
4. L'eredità delle donne: equilibri di potere e strategie di conservazione	87
5. L'indagine storiografica	111
5.1 Un (necessario) riferimento al movimento femminista	112
5.2 La storiografia femminista e il Medioevo	122
5.3 La storiografia medievista riguardo la storia delle donne in Italia	126
Conclusioni	133
Bibliografia	138
Appendice	158
I Cronologia	159
II <i>In terre Placee</i> (1313-1348)	
II.1 Tabelle di corrispondenza – Documenti	165
II.2 Tabella di corrispondenza – Giudici, notai e testimoni	168
II.3 Nota descrittiva	169
II.4 Documenti	
1 1313, agosto 5, indizione XI	176
2 [1321], novembre 7, indizione IV	178
3 [1322], novembre 24, indizione V	179
4 1329, luglio 8, indizione XII	181

5	[1337], ottobre 22, indizione V	183
6	[1340], dicembre 14, indizione VIII	185
7	[1344], ottobre 8, indizione XII	187
8	1346, marzo 12, indizione XIV	189
9	[1347], febbraio 24, indizione XV	192
10	1347, luglio 26, indizione XV	194
11	1348, marzo 28, indizione I	197
12	1313, luglio 22, indizione XI	200
13	1335, maggio 16, indizione III	202
14	1341, aprile 15, indizione IX	203
15	[1342], settembre 29, indizione X	206
16	[1339], ottobre 22, indizione VII	208
17	1341, febbraio 14, indizione IX	209
18	[1328], marzo 6, indizione IX	211
19	1338, gennaio 14, indizione II	214
20	[1328], settembre 5, indizione XI	216

III Medioevo femminile nei periodici 219

Tavole	228
1	230
2	231
3	232
4	233
5	234
6	235
7	236
8	237
9	238
10	239
11	240
12	241
13	242
14	243
15	244

INTRODUZIONE

*Non vi è un'armonia prestabilita
tra i problemi e le discipline,
cosicché l'invasione di campo finisce
per rivelarsi una necessità scientifica.*
– Carlo Ginzburg –

La ricerca su “Le donne nel Val di Noto: strategie patrimoniali e familiari nei secoli XIV e XV”, analizza il tema dei diritti di proprietà femminili e l'accesso alla trasmissione dei beni, delle responsabilità e degli affetti nel tempo. Diritti che trovano, spesso, ostacoli sia nelle norme sia nella pratica sociale ma che costituiscono l'ambito entro cui l'identità femminile si definisce e si proietta attraverso i legami costruiti in vita. Nelle questioni patrimoniali l'azione delle donne si dispiega in una molteplicità di forme tale da determinare modelli di riferimento precisi e focalizzare l'attenzione su fisionomie, di categorie e individuali ¹.

Valutare le dinamiche femminili in merito alla gestione del patrimonio significa sottolineare un condizionamento secondo linee di genere che mette a disposizione risorse economiche e relazionali profondamente differenziate dal punto di vista sociale. Le donne non sono individuate solo in base allo stato civile e alla posizione occupata all'interno della famiglia, ma sono prese in esame nelle fasi ‘tipiche’ del corso della loro vita, dallo stadio di figlia a quello di moglie, di madre e di vedova, pur nella consapevolezza che la vita non è necessariamente vissuta o significativa nel ‘tipico’, ma nelle variazioni operate entro il potenziale delle possibilità che si aprono in ognuno di questi stadi ².

Si guarda ai rapporti di sesso tra uomo e donna nella misura in cui sono più evidentemente e quotidianamente messi in gioco, ossia nella divisione dei compiti e delle responsabilità che esprimono le finalità e le speranze della cellula familiare e della parentela, evitando di giustapporre in una galleria di ritratti, le molteplici figure che le donne hanno assunto nella scacchiera sociale e si cerca piuttosto di situarle nella cornice che ha voluto

¹ G. Zarri, *La memoria di Lei. Storia delle donne, storia di genere*, Torino 1996, pp. 73-185; J.W. Scott, *Gender: a useful category of historical analysis*, in «American Historical Review», 91 (1986), pp. 1053-1075.

² Come è spiegato in S.J. Gould, *Full house: the spread of excellence from Plato to Darwin*, New York 1996.

l'affermazione delle stesse come soggetti dotati di piena personalità giuridica, morale ed economica ³.

Questa specificità va al di là delle asserzioni come «la donna, pur essendo capace di diritti, è giuridicamente incapace di agire», ovvero «la donna è piuttosto oggetto che soggetto di diritto» ⁴. Perfino disposizioni di portata generale relative al controllo della proprietà o della persona fisica ammettono eccezioni e sono suscettibili di adattamenti a situazioni particolari. Le donne delle quali ci occupiamo possono sia perseguire, e di fatto perseguirono, strategie ispirate da interessi che sono allo stesso tempo personali e familiari, senza per questo essere in cerca di potere ⁵, sia nutrire aspettative e ricoprire ruoli, che variano con l'età e con lo stato sociale ed economico, lì dove è possibile o necessario avanzare una qualche sostanza di diritti, di capacità legali e di singolarità come rilevanza pratica ⁶.

Prevalentemente, lo studio della figura femminile si trova relazionato all'unione coniugale, e la cooperazione appunto tra i coniugi appare centrale nella direzione della vita familiare, nelle relazioni sociali e nella gestione del patrimonio «con riflessi concreti nel diritto esercitato sui beni ereditati e su quelli acquisiti, onde evitarne la dispersione» ⁷. Senza assolutizzare la realtà quotidiana individuata, emerge, in modo evidente, che la forte presenza femminile è l'elemento condizionante per il *ménage* familiare in determinate scelte, e impegna una posizione di rilievo ed autonomia decisionale nell'amministrazione dei beni della famiglia, da rimettere, forse, in discussione il grado di subordinazione tramandato negli anni ⁸.

Porre al centro dei rapporti di proprietà la coppia coniugale significa sia affidare i beni femminili alla gestione del coniuge e allontanare, soprattutto in età bassomedievale, le influenze parentali, sia correggere i rapporti di potere e i conflitti istituendo la mediazione dell'autorità giudiziaria. Potersi rivolgere a un giudice per ridiscutere e correggere gli assetti dati alle regole sulla comunione dei beni, ad esempio, è un modo per moltiplicare le possibilità di negoziazione tra uomini e donne, ma anche di frammentare le differenze tra identità maschile e femminile. La possibilità di muoversi tra autorità maritale e giudiziaria può permettere, infatti, una maggiore capacità di contratto e di controllo sui propri beni,

³ C. Klapisch-Zuber, *La donna e la famiglia*, in *L'uomo medievale*, a cura di J. Le Goff, Bari 1987, p. 319.

⁴ P.M. Arcari, *La donna*, in *Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterali della condizione femminile*, a cura di M.C. De Matteis, Bologna 1981, p. 72.

⁵ D. Cohen, *Law, sexuality and society: the enforcement of morals in classical Athens*, Cambridge 1991, p. 149.

⁶ Si veda l'introduzione di J. Dubisch, *Gender and power in rural Greece*, Princeton 1986, pp. 3-41.

⁷ G. Tabacco, *Il tema della famiglia e del suo funzionamento nella società medievale*, in «Quaderni storici», 33 (1976), p. 899.

⁸ A. Patrone Nada, *La donna*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle nove giornate normanno-sveve* (Bari, 17-20 ottobre 1985), a cura di G. Musca, Bari 1989, p. 106.

oltre che sulle possibilità e sui modi di partecipare alle attività produttive e finanziarie. In questa prospettiva gli studi sulle proprietà giocano un ruolo importante per la costruzione delle identità personali, e si complicano se si guarda ai patrimoni femminili ⁹.

La distribuzione delle ricchezze è spesso ineguale e le capacità giuridiche nell'amministrazione patrimoniale dei beni fanno risaltare le incoerenze e le contraddizioni dei sistemi normativi in differenti aree della Sicilia. La possibilità di smantellare un patrimonio attraverso la restituzione della dote o i tentativi di riequilibrare fortune e gerarchie familiari grazie alle decisioni testamentarie hanno permesso di indagare non solo gli spazi di manovra consentiti dalle stesse norme, ma anche le flessibilità nelle gerarchie di potere. Una proprietà è non tanto definita dal titolo di possesso, quanto caratterizzata dalla disponibilità concreta di un bene e dalle pratiche legate alla sua gestione. I sistemi normativi separano la relazione tra la proprietà di un bene e la possibilità e la capacità di amministrarlo direttamente. Si pensi alla dote per cui è necessario attendere un ciclo di vita, ma anche un ciclo di vita economico, prima di poterne venire, anche se formalmente, in possesso diretto. Il concetto di identità proprietaria diventa più complesso e incide sulle valutazioni circa i significati della ricchezza, il ruolo degli investimenti e la capacità di un bene di produrre altri beni ¹⁰.

È necessario ricostruire le scelte e gli spazi di manovra consentiti dalle leggi relativamente alle proprietà gestite dalle donne, per cui è inevitabile chiedersi se esistano beni personali amministrati o garantiti da altri, o se sussistano decisioni economiche nelle quali scambi o investimenti vengono controllati e valutati dall'intervento di parenti e giudici, ma soprattutto quanto incidano sulla formazione della propria identità e sulle valutazioni dei propri progetti economici tale da individuare le capacità innovative delle azioni dei singoli protagonisti che vanno oltre le incoerenze dei sistemi normativi. I giuristi sostengono la necessità difensiva dei patrimoni femminili, e non si tratta solo di assistere e proteggere le donne al momento di una vendita, di una quietanza, di una donazione, di una dotazione o di un testamento, ma significa andare oltre per comprendere tutti gli atti potenzialmente lesivi agli interessi delle stesse. La validità dei contratti è evidente e necessaria al mondo femminile nel momento in cui si deve dare un'interpretazione al proprio statuto giuridico e ci si deve orientare tra gli spazi offerti dalle norme. Infatti far valere un diritto di credito delle proprie doti, o sfruttare le garanzie della comunione di un bene, o ridiscutere il tipo di assetto dei patrimoni coniugali significa in ultima analisi anche

⁹ R. Romanelli, *Donne e patrimoni*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, pp. 345-368.

¹⁰ D.L. Smail, *Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médiévale*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 13 (1958), pp. 343-368.

intervenire nella gestione delle risorse pur non possedendone direttamente l'amministrazione ¹¹.

Per tali motivi non è possibile separare le ricchezze delle donne dalle pratiche che attorno ad esse si addensano: beni e diritti che non necessariamente si trasmettono, si conservano e si alienano integralmente, ma si contrattano, si scambiano e si consumano. Sottolineare questo carattere giuridico della relazione tra soggetti e risorse, è di notevole importanza perché si evolve lungo tutto l'arco della vita sia nel senso della quantità di ricchezza disponibile, sia nella volontà di consolidare, tutelare e riequilibrare legami costruiti nel tempo attraverso una redistribuzione mirata dei beni. In tal modo, emerge «la capacità di iniziativa, di interpretazione e manipolazione delle regole del gioco da parte di individui, famiglie, istituzioni. E' una partita serrata, che mira ad ampliare spiragli di libertà, o invece a chiuderli per difendere privilegi e consuetudini; è una dinamica che muovendo da determinazioni congiunturali, traccia perimetri entro cui diventa possibile negoziare e sperimentare modelli di gestione e trasmissione diverse della ricchezza» ¹².

Le zone ambigue e fragili entro cui si disegna il doppio profilo della donna dotata o erede, esclusa o partecipe, compaiono in quasi tutti i campi individuati dalla ricerca e, il più delle volte, suggeriscono una mancanza di definizione, un'incertezza di *status* e di identità che accompagnano le donne lungo tutto il periodo dell'età medievale. Queste zone d'ombra dei sistemi giuridici aprono tuttavia lacune che danno luogo a spazi di reinterpretazione e di conflitti, familiari e giudiziari, attraverso cui si coglie il formarsi esitante, lento ma ostinato, di un senso del sé femminile in rapporto alla proprietà. Questo campo è di difficile concettualizzazione poiché passa nel tempo attraverso non solo mille evoluzioni e trasformazioni ma anche, talvolta, vere e proprie involuzioni, e ripercorrere la storia dei rapporti al femminile sia attraverso la documentazione giuridica, ovvero l'analisi degli atti notarili di natura privata, sia attraverso gli sviluppi storiografici suggerisce l'occasione, per un'utile riflessione sugli orientamenti della medievistica siciliana nel XX secolo ¹³.

Per comprendere la storia al femminile in Sicilia circa la gestione del patrimonio, non si può prescindere dal contestualizzare la ricerca stessa in un quadro ben più articolato e complesso che è il 'fare storia'. Rifiutando di ridurre il presente a un passato incoativo si rimette in discussione la definizione ben radicata della storia come scienza che conosce oggi

¹¹ R. Ago, *Ruoli familiari e statuti giuridici*, in «Quaderni storici», 88 (1995), pp. 111-135.

¹² G. Calvi, I. Chabot, *Introduzione*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX sec.)*, a cura di G. Calvi, I. Chabot, Torino 1998, p. 8.

¹³ M. Ansani, *Diplomatica (e diplomatisti) nell'arena digitale*, in «Archivio Storico Italiano» [d'ora innanzi ASS], CLVIII (2000), pp. 349-379.

una dilatazione eccezionale, confrontandosi con le Scienze Umane grazie alla solidità di metodi, al suo ancorarsi alla cronologia e alla sua realtà. La 'nuova storia' si afferma come scienza della padronanza del passato e coscienza del tempo nella consapevolezza del suo assoggettarsi alle condizioni di produzione. Più che un bilancio storico e storiografico, è una diagnosi della situazione della storia passata che vuole mostrare le vie lungo le quali deve impegnarsi la storia futura, definendosi come scienza del cambiamento e della trasformazione ¹⁴. L'introduzione della categoria della falsificabilità delle ipotesi e la rinuncia, dunque, ad una concezione della storia come luogo delle certezze, il superamento delle spiegazioni monocausali e, infine, lo svilupparsi di atteggiamenti di apertura transdisciplinare rappresentano senza dubbio altrettanti tasselli irrinunciabili ¹⁵.

Questi nuovi orizzonti si manifestano nella valorizzazione della rete medievale nell'area mediterranea attraverso un'attenta esame di archiviazione bibliografica e l'uso di strumenti di repertorizzazione, validi, esaustivi e criticamente selettivi, tale da consentire una scelta qualitativa dei contenuti che funga da raccordo a nuove proposte scientifiche e a nuovi orientamenti culturali ¹⁶.

Le indagini documentarie, pertanto, unite all'entusiasmo del 'fare ricerca' hanno svolto, in primo luogo, un ruolo centrale nel processo di rinnovamento metodologico e culturale, non ignorando in questo ambito di ricerca, coerentemente con il maturare di una nuova sensibilità nei confronti della memoria storica, i contributi di grande spessore storiografico. La ricerca e l'interpretazione del materiale documentario «oltre ad obbedire a un antico e quasi ossessivo imperativo categorico esistenziale, rimane, dunque, per chi vuol fare storia in Sicilia, una concreta e produttiva linea di lavoro, nonché un dovere scientifico» ¹⁷.

Intorno a queste prerogative, si innescano, a grandi linee, le tendenze fondamentali della storiografia italiana, tale da corrispondere problemi storiografici alla storicità e all'attualità delle ricerche storiche che hanno consentito di individuare il senso dell'identità, esplicita o implicita, di un programma di ricerca pensabile attraverso la convergenza veritativa tra la storia delle donne e le donne nella storia, alla cui base non c'è solo una mera ricostruzione di strutture fittizie bensì una ricostruzione documentaria in cui sono depositate le più alte configurazioni di senso dello spirito femminile. In tal modo trattare di

¹⁴ F. Furet, *L'histoire quantitative et la construction du fait historique*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 26 (1971), pp. 63-75.

¹⁵ J. Topolski, *Metodologia della ricerca storica*, Bologna 1975, p. 24.

¹⁶ A. Zorzi, *Millennio digitale. I medievisti e l'internet alle soglie del 2000*, in «Memoria e ricerca. Rivista di storia contemporanea», 5 (2000), pp. 199-211.

¹⁷ *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, a cura di L. Sciascia, Palermo 1994, p. 16.

storiografia femminile nella Sicilia medievale diventa il luogo della coscienza storica, in cui 'fare storia' significa definire le 'progettualità storiche' ¹⁸.

Le conquiste della storiografia femminile in Sicilia propongono, principalmente, di comprendere, generalizzando il tema in discussione, le dinamiche delle azioni umane ¹⁹, selezionando gli elementi utili alla propria indagine con la consapevolezza che la storia non è un racconto dei fatti ²⁰, ma l'elaborazione critica su ciò che ci è pervenuto, essa sta là dove sono passati i 'grandi uomini', là dove hanno lasciato un qualche segno della loro esistenza ²¹. Non si pone il problema di quali siano i fatti degni di storia, perché lo storico deve essere in grado di esprimere nella totalità l'individuale di per sé unico ed irripetibile e di intendere la storia come «la somma di tutte le storie possibili, un insieme di tecniche e punti di vista di ieri, di oggi e di domani» ²². Si definisce la tendenza a fare «storia sociale assumendo ogni fenomeno, ogni istituzione [...], come dato studiandolo in profondità in tutti gli aspetti sia funzionali che di valore rintracciandone con ostinazione le trame durature sia consapevoli che inconsapevoli e tentando di comprenderne le strette interrelazioni anche là dove sembrerebbe più difficile scoprirne la presenza» ²³.

L'argomento dello storico è il collettivo, «il canto profondo delle mentalità, il tessuto connettivo dello spirito delle società, l'alimento più prezioso di una storia che si interessa più al basso continuo che alle finezze della musica del passato» ²⁴.

¹⁸ P. Di Cori, *Introduzione*, in *Altre storie. La critica femminista alla storia*, a cura di P. Di Cori, Bologna 1996, pp. 9-13.

¹⁹ In termini di «comprensione del passato» si ricordi Spinoza che scrisse nel suo *Tractatus politicus*, uscito postumo nel 1677, «sedulo curavi humanas actiones non ridere, non lugere neque detestari, sed intellegere». B. Spinoza, *Trattato politico*, a cura di D. Formaggi, Torino 1950, p. 152.

²⁰ Ogni storico deve sapere selezionare i dati con onestà per raggiungere una verità che seppur parziale è critica, inoltre deve sapere anche generalizzare, cioè cogliere denominatori comuni tra fenomeni di per sé non ripetibili. Generalizzare non vuol dire, però, spingersi al punto tale da formulare leggi storiche. In proposito, si veda: E. Carr, *Sei lezioni di storia*, Torino 1966.

²¹ Oggi si ritiene che il «grande uomo sia colui che è in grado di esprimere la volontà del proprio tempo». L. Cracco Ruggini, *Introduzione: la storia antica oggi*, in *Storia antica. Come leggere le fonti*, a cura di L. Cracco Ruggini, Bologna 1996, pp. IX-XXXV.

²² F. Braudel, *Scritti sulla storia*, Milano 1973, p. 65.

²³ G. Duby, *Matrimonio medievale*, Milano 1981, p. 10.

²⁴ J. Le Goff, *Le mentalità: una storia ambigua*, in *Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia*, a cura di J. Le Goff, P. Nora, Torino 1981, p. 250.

La scelta delle fonti documentarie nel Val di Noto tra XIV e XV secolo

*Lo storico è come l'orco della favola,
laddove fiuta la carne umana
sa che lì si trova la sua preda.*
– Marc Bloch –

Il documento è «il risultato di un montaggio, conscio o inconscio, della storia e delle società che lo hanno prodotto, ma anche delle epoche successive durante le quali ha continuato ad essere manipolato, magari dal silenzio. È il risultato dello sforzo compiuto dalle società storiche per imporre al futuro, volenti o nolenti, quella data immagine di se stesse»¹. Per tali ragioni, le fonti documentarie di natura privata sono trattate con estrema delicatezza di interpretazione e sia la qualità sia la quantità delle stesse devono anzitutto difenderci dalla convinzione che si possa fare luce in modo esclusivo e conclusivo sulla realtà quotidiana vissuta da un singolo o da un'intera famiglia. Se consideriamo che gli atti notarili presi in esame coprono un arco di tempo compreso tra il XIV e il XV secolo, e se consideriamo che lo spazio connotato presenta differenze notevoli a seconda dei momenti storici individuati, sembra paradossale valutare la condizione umana e sociale immutata per secoli, almeno sotto il profilo giuridico. Le donne indicate nei contratti appaiono spesso come presenze passive, testimonianze del prestigio sociale della famiglia, prova ostentata della forza economica del gruppo parentale di origine o del potere del marito. Evitando di travisare la realtà storica presa in analisi, la preselezione oggettiva di questa categoria di fonti ci permette di registrare memorie scritte 'cariche di passato', che consentono di leggere tra le righe il tempo trascorso e comprenderne il quotidiano vissuto².

Tali fonti, discontinue nelle testimonianze indirette e parziali in quelle dirette, di provenienza maschile e il più delle volte precostituite, devono essere studiate non secondo metodi quantitativi, pericolosi in questo campo, ma secondo metodi sperimentati dall'analisi sociale di tipo qualitativo per riuscire a cogliere tutte le affermazioni disponibili.

¹ J. Le Goff, *Storia e memoria*, Torino 1986, p. 443.

² J.L. Borges, *Oral*, Roma 1981, p. 17.

Ci si chiede, in particolare, chi siano le donne nominate o presenti nei documenti privati e quale sia la loro posizione all'interno del nucleo familiare ³.

In questa sede si tralasciano, per un verso, le personalità femminili dominanti, non rare nei ceti nobiliari, le incarnazioni sublimi ed incredibili della donna ideale, le posizioni regali, le figure di donne pie e sante tramandateci da tutta la tradizione agiografica, dedite alla meditazione, alla preghiera e alla penitenza, le donne dalle personalità tragiche, irreali e anomale, che si inseriscono nella storia fatta di uomini ed ingenuamente vi si perdono, come le intrepide donne di Messina durante la guerra del Vespro, menzionate perché riconducibili a modelli virili. Per l'altro verso, si tralasciano gli stereotipi della mascolinità, della virilità pertinente all'area di potere che dimostra in primo luogo la priorità dei prestigii di ceto rispetto a quelli di sesso ⁴.

Si privilegiano, invece, i dati concernenti la vita quotidiana della donna media, sebbene non sempre le fonti a nostra disposizione siano minuziose nelle informazioni e non sempre anche la stessa storiografia appare aperta a indicazioni esaustive sul quotidiano che, sottraendosi a ogni memoria sociale e giuridica, lascia in ombra le innumerevoli sfaccettature di un vissuto femminile. La donna meridionale, in età normanno-sveva prima e angioina-aragonese dopo, gode di un notevole peso all'interno del *ménage* familiare e, più precocemente delle donne toscane o genovesi ad esempio, le donne del Mezzogiorno sono in genere per tempo responsabili della gestione domestica e, a quanto risulta dai documenti, anche impegnate in funzioni amministrative del patrimonio fondiario, piccolo o grande che sia. Si può rilevare che nell'area da noi presa in esame, ovvero il Val di Noto ⁵, specie nei centri costieri ed in misura minore anche nei centri dell'interno, le donne, qualunque legge dichiarassero professare, conquistarono sovente posizioni di notevole rilievo e autonomia

³ Si valutino positivamente gli sviluppi della storia sociale che a partire dagli anni Settanta del Novecento interessano campi di studio e metodologie applicate differenti, fino all'allontanamento da un approccio economico e all'avvicinamento a una storia culturale, che nel primo decennio dello stesso secolo ne segna il punto di svolta e la sua evoluzione. O. Capitani, *Medievistica e medievisti nel secondo novecento. Ricordi, rassegne, interpretazioni*, Spoleto 2003, pp. 33-52; P. Burke, *Prologo: la nuova storia, passato e futuro*, in *La storiografia contemporanea*, a cura di P. Burke, Roma-Bari 1993, pp. 16-29; J.Y. Grenier, B. Lepetit, *L'expérience historique. A propos de C.E. Labrousse*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 44 (1989), pp. 1337-1359; M. Mastrogregori, *Il genio dello storico. Le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e la tradizione metodologica francese*, Roma 1987, pp. 45-87; G. Duby, *Storia sociale e ideologie della società*, in *Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia*, a cura di J. Le Goff, P. Nora, Torino 1981, pp. 117-138; E. Labrousse, *Histoire économique et sociale de la France*, Paris 1979, pp. 53-77; E.J. Hobsbawm, *Dalla storia sociale alla storia della società*, in «Quaderni storici», 22 (1973), pp. 49-86.

⁴ S. Tramontana, *Gli anni del Vespro: l'immaginario, la cronaca, la storia*, Bari 1989, pp. 47-50.

⁵ La Sicilia, già dal IX secolo, era ripartita in tre valli: quello occidentale di Mazara, limitato ad oriente dal fiume Salso fino al fiume Imera settentrionale e ai monti delle Madonie; il Val Demone, comprendendo la zona nord-orientale montagnosa delle Madonie e dei Nebrodi e, infine, l'entroterra segnato dai fiumi Salso e Simeto che delimitano il Val di Noto. V. D'Alessandro, *Paesaggio agrario, regime della terra e società rurale (secoli XI-XV)*, in *Storia della Sicilia*, III, diretta da R. Romeo, Napoli 1980, pp. 414-427; V. Epifanio, *I valli della Sicilia nel Medioevo e la loro importanza nella vita dello stato*, Napoli 1938, p. 35.

decisionale nell'amministrazione dei propri beni, di quelli del marito e dei figli, tale da rimettere in discussione, attraverso studi di carattere locale, il grado di subordinazione delle stesse, motivo per cui sembra quasi «inadeguato ogni tentativo di un unico osservatorio, sessuato, volto anche solo ad abbozzare una visione organica del reale ruolo avuto dalla donna e le eventuali modificazioni, lentissime, talvolta impercettibili, in un paesaggio così variegato» ⁶.

Condizione fondamentale che garantisce la salvaguardia del patrimonio documentario, la sua interpretazione e semmai rivisitazione dei giudizi forniti, è la valorizzazione del contesto, o meglio dei contesti spazio-temporali nella restituzione delle informazioni, nella descrizione delle fonti e delle loro ripartizioni. Queste componenti sono l'oggetto sistematico di analisi e filtro tra le fonti stesse e la ricerca storica, per evitare che «l'assenza o la perdita involontaria di memoria nei popoli e nelle nazioni determini turbe gravi dell'identità collettiva» ⁷.

In Sicilia, tra il XIV e il XV secolo ⁸, tale tendenza appare amplificata dal clima di ribellioni e di lotte intestine che la caratterizza e, in forme più o meno sfumate, essa appare costante in quasi tutte le epoche storiche e a diversi livelli nel rapporto con il potere, il cui funzionamento determina la produzione di documenti e, di conseguenza, si concretizza nell'attività amministrativa ⁹. La Sicilia è un valido esempio degli effetti e degli esiti di una serie di traumi e di manipolazioni più o meno coscienti ed efficaci su un patrimonio di memoria collettiva che si andava costituendo, e che ne è risultato di volta in volta modificato, mutilato o mistificato ¹⁰.

È stato osservato che la ripresa della documentazione comunale per l'Italia Settentrionale coincide con la ripresa del potere monarchico nell'Isola dopo il grande vuoto di un quarantennio, dal 22 ottobre 1351 al 20 settembre 1391, che corrisponde esattamente agli anni del dominio chieramontano su Palermo: un esempio di cancellazione volontaria della memoria, evidentemente legato a strategie di potere ¹¹.

⁶ A. Patrone Nada, *La donna*, cit., p. 130.

⁷ J. Le Goff, *Storia e memoria*, cit., p. 349.

⁸ *Infra* Cronologia.

⁹ M. Weber, *Economia e società*, II, Milano 1961, p. 250.

¹⁰ Si consultino: H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile (1300-1450)*, Roma-Palermo 1986; S. Tramontana, *Ceti sociali e gruppi etnici*, in *Potere società e popolo, tra età normanna ed età sveva. Atti delle quinte giornate normanno-sveve* (Bari, 26-28 ottobre 1981), a cura di G. Musca, Bari 1983, pp. 148-179; V. Von Falkenhausen, *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia del Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 346-39; F. Giunta, *Bizantinismo e bizantinismo nella Sicilia normanna*, Palermo 1974.

¹¹ L. Sciascia, *Introduzione*, in *Acta Curie felicis urbis Panormi*, IX, *Registro di lettere (1350/1351)*, a cura di C. Bilello, F. Bonanno, A. Massa, Palermo 1999, pp. XVII-XXV.

Le vicissitudini che, dall'invasione dei Normanni all'avvento angioino e aragonese, interessarono il Mezzogiorno d'Italia, consolidarono una struttura monarchica con una forte autorità del sovrano e con rapporti di potere più o meno antagonisti, tra feudatari e autonomie delle città di maggior rilievo ¹².

Limiti e lacune, ad ogni modo permangono e non colmano il vuoto del quarantennio in cui, ad avvolgere Palermo e controllare tutta l'attività del Regno, sotto le ali del suo dominio, della sua curia, della sua giurisdizione e dell'enorme patrimonio, era Manfredi III Chiaramonte, conte di Modica, il più potente tra i quattro vicari rimasti ad amministrare l'Isola e grande ammiraglio, carica nulla per Catania, così come era nulla ormai quella di Artale Alagona, gran giustiziere ¹³. Com'è noto, gli anni 1391/1393 sono travagliati da lotte e insurrezioni, ribellioni e tradimenti, che fanno da contorno alla restaurazione del potere monarchico portata a termine dai Martini. Malgrado i tentativi di ingraziarsi i nobili locali, a Catania aveva inizio un movimento nazionalista ad opera di Artale Alagona e Simone del Pozzo «in nome di una Sicilia libera ed indipendente» ¹⁴. Martino occupava la città, e il focolaio si spostava ad Aci e Enna. Dal luglio al settembre del 1392 i Martini, da Catania, continuavano ad avere a cuore le vicende palermitane riguardanti, nello specifico: la comunicazione dell'avvenuto ricevimento degli ambasciatori mandati dalla città; i nomi degli ufficiali dell'*universitas* eletti; l'incarico al notaio dei razionali Antonio de Vinchio di Messina di riscuotere quanto dovuto dai baroni e dai feudatari che risiedevano *ultra flumen Salsum* ¹⁵.

¹² Gli Aragonesi subentrano quando, cacciati i Francesi dall'Isola, chiamano al trono re Pietro II d'Aragona, sposo di Costanza di Svevia, figlia del re Manfredi e legittima erede. Questo periodo è caratterizzato dalla guerra dei Novant'anni (1282-1372), che ha proprio inizio con la rivoluzione popolare del Vespro, il lunedì di Pasqua del 1282. Il Vespro ebbe un duplice effetto: da una parte si diede alla Sicilia un assetto indipendente, per cui Pietro II promise che alla sua morte le due Corone sarebbero state tenute da due diversi membri della sua famiglia; d'altra, parte ciò causò il distacco dell'Isola dalla storia dell'Italia meridionale. Fu così che alla morte di Pietro II (1285) gli succedettero Alfonso III in Aragona e Giacomo II in Sicilia. Da questa fase in poi ogni tentativo di riunire i due Regni fallì, fino a quando, alla morte di Federico il Semplice, nel 1377, i grandi feudatari si divisero l'Isola in possedimenti indipendenti (governo dei Quattro Vicari), mentre le galee aragonesi rapivano l'eredità al trono Maria, che sposò nel 1390 Martino il Giovane, che in Sicilia combatté per quattro anni prima di entrare a Palermo. Morì senza eredi nel 1409 lasciando il trono al padre, Martino il Vecchio. La Sicilia perdeva ogni autonomia e diveniva una dipendenza spagnola. G. Galasso, *Sicilia in Italia. Per una storia culturale e sociale della Sicilia nell'Italia unita*, Catania 1993, pp. 3-14; M.D. Smith, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari 1978, p. 98; F. Giunta, *Aragonesi e catalani nel Mediterraneo. I. Dal Regno al vicereame in Sicilia*, Palermo 1953, pp. 149-200.

¹³ Su Manfredi III, A. Inveges, *Carthago sicula sive opus historicorum in tres divisum libros*, in «Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae, Sardiniae, Corsicae aliorumque adjacentium», XII (1725), pp. 169-190.

¹⁴ V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963, p. 274.

¹⁵ S. Fodale, *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia. I. Il duca di Montblanc e l'episcopato tra Roma e Avignone (1392-1396)*, Palermo 1979, pp. 53-65; I. La Lumia, *Storie siciliane*, a cura di F. Giunta, Palermo 1969, pp. 243-253; S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, Messina-Firenze 1963, p. 196; G. Pipitone Federico, *I Chiaramonti di Sicilia*, Palermo 1891, pp. 53-65.

Le conseguenze di questo tipo di formazione politica sulla fisionomia della documentazione sono molto importanti per chi si occupa di storia locale e determinano una condizione di ricerca assai differente rispetto a quella di studiosi che si interessano ad altre aree d'Italia ¹⁶. «Il carattere accentrato della monarchia e la contestuale organizzazione su base feudale di una parte consistente del *Regnum Siciliae* comportano, così, nella tradizione documentaria pubblica del Mezzogiorno una particolare distanza tra centro e periferia, e una atonia della documentazione di base locale» ¹⁷. Occorre insistere su questo dato, anche per non imputare in maniera esclusiva a fattori estrinseci delle carenze che hanno un fondamento storico nella vicenda costituzionale e sociale. Se la corona e la nobiltà feudale determinarono una peculiare struttura di fondo della documentazione italiana meridionale nel tardo Medioevo, esse non esauriscono il quadro delle sedi di produzione e conservazione della stessa, e quello che è importante valutare è la rappresentatività dei rogiti, capirne il loro connotato di eccezionalità o se ordinario della sua fase storica ¹⁸.

Due grandi canali di tradizione, le chiese e le città, convogliano, infatti, nel *Regnum Siciliae* una massa documentaria che ci appare di intensità crescente a mano a mano che si procede verso la fine dell'età medievale. La tradizione ecclesiastica rappresentava la prosecuzione della ben strutturata produzione e custodia altomedievale, che in parte offrì dal Duecento in avanti le sue maggiori articolazioni e arricchimenti istituzionali e qualitativi, in sintonia con il resto d'Italia. Monasteri e priorati dell'antico tronco benedettino e delle diverse congregazioni sorte attorno al X secolo, costituirono una presenza diffusa e vitale sino alla fine del Medioevo, luoghi non lontani dal mondo ma centri d'interessi con stili di vita appartenenti a quel mondo stesso ¹⁹.

Sotto questo profilo, il tabulario dei monasteri di San Nicolò l'Arena di Catania e di Santa Maria di Licodia, assume particolare rilievo e rappresenta un *corpus* omogeneo di documenti dal quale si possono ricavare notizie dettagliate per la conoscenza della storia dei vari centri urbani della Sicilia orientale in cui tali documenti sono redatti ²⁰.

¹⁶ *Infra* Nota descrittiva; E. Sipione, *I primi tre notai siciliani nominati dai sovrani della seconda dinastia aragonese*, in «Vita Notarile», XXXII (1980), pp. 735-741.

¹⁷ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 2008, p. 124.

¹⁸ E. Pispisa, *Il baronaggio siciliano nel Trecento: una visione d'insieme*, in Idem, *Medioevo meridionale. Studi e ricerche*, Messina 1994, pp. 243-261; H. Bresc, *La feodalizzazione in Sicilia dal vassallaggio al potere baronale*, in *Storia della Sicilia*, cit., pp. 501-543; Idem, *Il feudo nella società medievale*, in *Economia e Storia (Sicilia/Calabria XV-XIX secoli)*, a cura di S. Di Bella, Cosenza 1976, pp. 13-35; S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, cit., pp. 279-318.

¹⁹ G. Sergi, *L'aristocrazia della preghiera*, Roma 1994, pp. 45-53.

²⁰ Catania, Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero, *Tabulario dei monasteri di S. Nicolò l'Arena e di Santa Maria di Licodia. Pergamene* [d'ora innanzi TAB, perg].

Per una maggiore comprensione dei dati offerti dal tabulario, ai quali si farà riferimento, è utile richiamare brevemente l'articolata storia dei due monasteri, i cui rogiti rappresentano i titoli di possesso dei beni che erano loro pervenuti e che confluirono, nel corso dei secoli, nel medesimo fondo archivistico²¹. Gli studiosi che si sono occupati dei monasteri benedettini in questione fanno risalire, in particolare, l'origine dell'abbazia di San Nicolò l'Arena all'esistenza di tre distinti cenobi che, sorti alle pendici dell'Etna²², indipendentemente l'uno dall'altro, vennero più tardi a fondersi in un unico organismo²³.

Queste sedi monastiche presero corpo quando Enrico, conte di Policastro e signore di Paternò della famiglia aleramica di origine piemontese, cognato, com'è noto, del granconte Ruggero e, dunque, influente feudatario di corte²⁴, donò, nell'aprile del 1137, al monaco Giovanni d'Amalfi la chiesa di San Leone sul colle «Pannacchio»²⁵. Poco dopo, nell'agosto del 1143, Simone, figlio di Enrico, subentrato al padre nel dominio territoriale aleramico²⁶, fondò il monastero di Santa Maria di Licodia, presso Paternò²⁷, affidando, nel 1156, al monastero di San Leone la chiesa e l'ospizio *Sancti Nicolai que dicitur de Arena*²⁸.

²¹ Il fondo diplomatico comprende numerose bolle pontificie oltre che rogiti notarili, atti di natura sia pubblica che privata, tra lasciti, donazioni, diplomi regi e signorili, dal 1113 al 1825. La più antica pergamena, quella del 1113, riguarda la donazione del conte Enrico al monastero di S. Maria di Valle Giosafat, ed è utile precisare, a tal proposito, che si è molto discusso circa la veridicità delle prime otto pergamene, quelle che vanno dal 1113 al 1134, la cui falsificazione sarebbe avvenuta nella prima metà del 1200. La pergamena datata, invece, il 31 maggio 1825 si riferisce alla dichiarazione del papa Leone XII, che considera «altare privilegiato per un settennio quello di San Benedetto», poiché erano concesse indulgenze ai visitatori della chiesa di San Nicolò l'Arena. TAB, *perg.* 1 (già 2.27.H.4.), *perg.* 919 (già 2.27.K.44.); C. Ardizzone, *I Diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai Benedettini. Regesto* [d'ora innanzi *Regesto*], Catania 1927, pp. 23, 400.

²² E. Sipione, *Diplomi normanni e svevi a San Nicolò l'Arena di Catania*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti*, Torino 1973, pp. 471-495; Idem, *Documenti pontifici inediti o malnoti del monastero di San Nicolò l'Arena di Catania*, in «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma», XII (1972), pp. 40-44; V.M. Amico, *Reliquae abbatiarum in Sicilia quae in Pirro desiderantur notitiae*, in R. Pirri, *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, a cura di A. Mongitore, V.M. Amico, Palermo 1733, pp. 1155-1187; J.B. De Grossis, *Catana sacra sive de episcopis catanensibus*, Catania 1654, pp. 165-168; Idem, *Cathanense decachordum sive novissima sacrae Catanae ecclesiae notitia*, I, Catania 1642, pp. 115-129.

²³ M. Gaudioso, *L'Abbazia di S. Nicolò l'Arena di Catania*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale» [d'ora innanzi ASSO], XXV (1929), p. 199.

²⁴ C.A. Garufi, *Gli Aleramici e i Normanni in Sicilia e nelle Puglie. Documenti e ricerche*, in *Centenario della nascita di Michele Amari*, a cura di E. Besta, G.M. Colomba, C.A. Nallino, A. Salinas, G. Siracusa, C.O. Zuretti, Palermo 1910, pp. 47-83.

²⁵ TAB, *perg.* 9 (già 1.63.E.1.); L.T. White jr., *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna*, Catania 1984, pp. 182-183; C.A. Garufi, *Per la storia dei monasteri di Sicilia al tempo normanno*, in «Archivio Storico Siciliano» [d'ora innanzi ASS], VI (1940), pp. 68-71, 94-96.

²⁶ TAB, *perg.* 9 (già 1.63.E.1.); C.A. Garufi, *Per la storia dei secoli XI e XII. Miscellanea diplomatica. I conti di Montescaglioso: I. Goffredo di Lecce signor di Noto, Sclafani e Caltanissetta. II. Adelicia di Adernò*, in «ASS», IX (1912), pp. 324-366.

²⁷ La pergamena originale è scritta in lingua greca e transuntata in latino in un diploma della regina Eleonora dato a Catania il 15 gennaio 1334. C.A. Garufi, *Gli Aleramici e i Normanni*, cit., pp. 76-77; S. Cusa, *I diplomi greci e arabi di Sicilia*, Palermo 1868, pp. 658-663.

²⁸ Il documento è pervenuto in transunto del 19 agosto 1392. TAB, *perg.* 633 (già 1.63.G.33.); V.M. Amico, *Reliquae abbatiarum in Sicilia*, cit., p. 1157.

Nel 1205, i tre monasteri, per la tesi sostenuta da Matteo Gaudio, vennero unificati sotto la direzione spirituale e amministrativa di un solo abate²⁹, registrando il prevalere del monastero di Santa Maria di Licodia, sede abbaziale, da cui dipendevano, come grange, San Leone e San Nicolò³⁰. Quest'ultimo come *hospicium* per gli infermi³¹. In effetti, «nell'atto di unione dei cenobi del 1205 non vi è alcun cenno a San Nicolò l'Arena né come *hospitale* né come monastero»³².

Successivamente, è certo che Jacopo de Soris, abate di Santa Maria di Licodia, di San Leone e San Marco di Paternò, oltre che vicario, per un certo periodo, del vescovo di Catania, autorizzò il 1 marzo 1345 il trasferimento dei monaci verso una sede più ospitale³³, ove già era stata posta la croce e la prima pietra, perché quel luogo, cioè quello di Santa Maria di Licodia, era ritenuto «aquoso plano calido et infirmo itaque nulli monachi ibi sani commorari possent»³⁴. Si noti che in questa lettera «non vi è menzione del monastero di San Nicolò l'Arena né si dice di un trasferimento dei monaci di Santa Maria di Licodia nel cenobio nicolino»³⁵.

Notizie sicure circa la fondazione del monastero di San Nicolò, si hanno con il decreto del vescovo Marziale del 25 luglio 1359³⁶, il quale, da una parte, ricorda che il monastero suddetto era stato costruito per i monaci *infirmis* di Santa Maria di Licodia «per munificentia clarissime memorie» di re Federico³⁷, d'altra parte si continua a discutere di questi due monasteri per i quali si richiedeva la fusione sotto il governo di un unico abate³⁸. E' certo, grazie alle testimonianze documentarie³⁹, che si tratta di due cenobi diversi, appartenenti agli stessi monaci benedettini e intestati a San Nicolò, uno sito nel territorio *extra moenia* di Catania in contrada *de Arenis*, a sud-ovest del centro abitato e in prossimità della costa, l'altro nel territorio di Paternò⁴⁰.

²⁹ Grazie al privilegio del 1205, l'Abate, a somiglianza del vescovo, poteva far uso della mitra, dell'anello e del baculo. L'anello mutuato dal mondo pagano, divenne nell'universo cristiano uno dei simboli di lunga durata. TAB, *perg.* 40 (già 2.27.E.1.); M. Bloch, *I re taumaturghi*, Torino 1962, pp. 210-211.

³⁰ La grangia è la comunità agraria benedettina fondata su un'organizzazione economica ed amministrativa propria, avente funzioni di magazzino e deposito, soprattutto, di cereali. M. Gaudio, *L'Abbazia di S. Nicolò l'Arena di Catania*, cit., p. 201.

³¹ *Hospicium* anche nel significato di *domus hospitum*. C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort 1883-87, alla voce.

³² C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano a Catania secoli XIV-XV*, Messina 2001, p. 163.

³³ L'insalubrità del luogo dava origine a vere e proprie epidemie di febbre malarica dagli esiti letali. H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, cit., pp. 86, 101.

³⁴ TAB, *perg.* 324 (già 2.27.Q.1.).

³⁵ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., p. 164.

³⁶ TAB, *perg.* 518 (già 2.27.Q.11.).

³⁷ A. De Stefano, *Federico III d'Aragona Re di Sicilia (1296-1337)*, Palermo 1937, pp. 128-140.

³⁸ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., p. 165.

³⁹ C. Ardizzone, *Regesto*, cit., pp. 27, 211, 220-221, 224, 234, 286; G. Majorana, *Le cronache inedite di Filippo Caruso*, in «ASSO», X (1913), pp. 113-118.

⁴⁰ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., p. 166.

Del resto, data la permanenza dei toponimi, c'è ragione di credere che, «se per il monastero di Santa Maria di Licodia la specificazione che accompagna il nome mariano indica una contrada posta nel territorio di Paternò, la specificazione *de Arenis*, da cui San Nicola assume la sua identità, sta ad indicare proprio il toponimo del territorio di Catania in cui era situato il monastero»⁴¹. Il documento del 1359, pertanto, è stato interpretato da un lato, secondo Matteo Gaudioso, come il primo passo verso 'il completo predominio' di San Nicolò l'Arena che si realizzerà gradualmente a partire da quella data⁴², dall'altro, secondo studi più recenti, come l'attestazione del predominio del monastero di San Nicolò l'Arena rispetto a Santa Maria di Licodia⁴³.

Sempre a partire dall'età normanna, con il favore della famiglia aleramica, si sviluppava la vicenda della prioria di Santa Maria di Valle Giosafat di Paternò, che andrà a convergere con quella dei monasteri citati intorno alla metà del XV secolo⁴⁴. Questo priorato rappresenta uno degli originari insediamenti attestati in Sicilia dell'ordine di Terra Santa, le cui prime notizie risalgono alla donazione ricevuta dallo stesso Enrico Aleramico nel 1113⁴⁵. Dopo la definitiva caduta del regno latino di Gerusalemme, con la presa di Acri da parte dei Mamelucchi nel 1291, quest'ordine scelse come sede principale nell'Italia meridionale la prioria di Messina, alla quale fu sottoposta anche la grangia di Paternò⁴⁶. Quest'ultima fu aggregata al monastero di San Nicolò l'Arena di Catania nel 1443⁴⁷.

Al di là delle vicende legate alla loro fondazione, è noto, comunque, che nel 1446, durante una riunione, i monaci catanesi elessero alcuni di loro allo scopo di studiare le riforme necessarie *pro commodo et utilitate monasterii*. Ma, solo nel secolo successivo, il 9 febbraio 1578, i Benedettini, aderenti alla Congregazione cassinese⁴⁸, abbandonarono i

⁴¹ *Ibidem*, p. 167.

⁴² M. Gaudioso, *L'Abbazia di S. Nicolò l'Arena di Catania*, cit., p. 202.

⁴³ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., pp. 161-183; B. Saitta, *Catania medievale*, Catania 1996, pp. 82-83.

⁴⁴ L.T. JR. WHITE, *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna*, cit., pp. 327-328; C.A. Garufi, *Il tabulario di Santa Maria di Valle Giosafat nel tempo Normanno-Svevo e la data delle sue falsificazioni*, in «ASSO», V (1908), pp. 161-183, 315-349; IDem, *Le donazioni del conte Enrico di Paternò al monastero di Santa Maria di Valle Giosafat*, in «Revue de l'Orient latin», IX (1904), pp. 1-24.

⁴⁵ H. Bresc, G. Bautier, *Les possessions des églises de Terre Sainte en Italie du Sud (Puille, Calabre, Sicile)* in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Atti delle prime giornate normanno-sveve* (Bari, 28-29 maggio 1973), a cura di G. Musca, Roma 1975, pp. 13-34.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 30.

⁴⁷ C.A. Garufi, *Il tabulario di Santa Maria di Valle Giosafat*, cit., p. 164.

⁴⁸ Si ricordi che dal 1408, il monastero di Santa Giustina di Padova, auspicava di riunire canonicamente tutti i monasteri benedettini. Quando, solo il 22 novembre 1504, aderì alla Congregazione, detta di Santa Giustina, anche il monastero di Monte Cassino, cenobio in cui si venerava il corpo del padre fondatore dell'ordine, San Benedetto. Infatti, fu così che il monastero di Santa Maria di Licodia e San Nicolò l'Arena unitamente a quelli di S. Martino delle Scale di Palermo, di S. Maria di Monreale, di S. Maria di Gangi e di S. Maria di Piazza, ebbe parte preponderante nelle pratiche che condussero alla costituzione della Congregazione sicula prima, e successivamente in quelle che, nel 1506, condussero all'adesione dei monasteri benedettini di Sicilia alla Congregazione cassinese. M. Gaudioso, *L'Abbazia di S. Nicolò l'Arena di Catania*, cit., pp. 217-219.

vecchi cenobi per abitare definitivamente nel nuovo monastero, situato in alto alla collina di Montevegine, che assunse il nome di 'Santa Maria di Licodia e di San Nicolò l'Arena'. Monastero che divenne «una casa ricca e doviziosa»⁴⁹, grazie a un processo di accumulazione e reinvestimento del patrimonio⁵⁰, e che si distinse, nel periodo di permanenza dei monaci nella nuova sede, soprattutto, per la dedizione all'attività culturale⁵¹. Documenta questo amore per gli studi il rinvenimento del cospicuo patrimonio librario della biblioteca monastica, «tesori di codici miniati, di letteratura, di scienza, di storia ecclesiastica e civile, intorno ai quali è venuta sbocciando una vera fioritura di opere illustrative»⁵².

Occorre ricordare che, i titolari degli enti monastici, fin dall'età carolingia⁵³, in specie delle abbazie, erano sia mediatori sia detentori di poteri signorili nati da solenni immunità⁵⁴. Per tale motivo, le famiglie aristocratiche riservavano ai loro membri cariche prestigiose nella gerarchia ecclesiastica come la titolarità episcopale, le dignità del capitolo cattedrale e dell'arcidiaconato, le nomine abbaziali e i vantaggi legati alla fondazione e dotazione di monasteri⁵⁵, di chiese e di altari «seu beneficia de requie»⁵⁶. Ciò garantiva punti di riferimento concreti ed efficaci volti al controllo politico ed al consenso sociale, in modo che «ricchezza e potere passavano pure attraverso le maglie assai fitte del tessuto religioso»⁵⁷.

Variamente affidati in commenda o riformati o fatti confluire in vecchie e nuove congregazioni, i monasteri si presentano come centri di interesse economico, amministrativo, politico di grande rilievo. La componente fondamentale si evolve in un quadro molto più ricco, variegato e movimentato di relazioni sociali, che rappresenta la

⁴⁹ *Ibidem*, p. 228.

⁵⁰ In esecuzione alla legge del 10 agosto 1862, sulla censuazione forzata dei beni ecclesiastici in Sicilia, solo nel circondario di Catania furono enfiteuticati circa 5000 ettari, nonostante il fatto che la Corte d'Appello del Tribunale Civile di Catania avesse concesso che ben 42 fondi dei Benedettini di Catania venissero sottratti alle censuazioni iniziate nel 1863 dal principe Gaetano Filangieri-Moncada, che come creditore aveva voluto garantirsi contro i monaci, ma facendo in effetti l'interesse di quel Monastero, dato che i 42 fondi avevano un valore superiore al credito che egli vantava. Inoltre, dal catasto borbonico (1833) risulta che solo nei comuni di Belpasso e Paternò i monaci possedevano fondi per circa 6519 ettari. S. Leone, *Una ricerca in corso: il patrimonio rurale dei Benedettini di S. Nicolò l'Arena di Catania dalla metà del secolo XVII alla liquidazione dei beni ecclesiastici. Consistenza ed amministrazione*, in «ASSO», LXVII (1971), pp. 35-54; S. Corleo, *Storia delle enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia*, Palermo 1871, pp. 123-124, 235-236, 270-273.

⁵¹ L. Sorrento, *Glorie benedettine in Sicilia*, in *S. Benedetto e l'Italia nel XIV Centenario della fondazione di Montecassino*, in «Rassegna del Lazio», VI (1929), pp. 151-158.

⁵² C. Naselli, *Letteratura e scienza nel Convento Benedettino di S. Nicolò l'Arena di Catania*, in «ASSO», XXV (1929), pp. 250-251.

⁵³ B. Saitta, *Gregorio di Tours e i Visigoti*, Catania 1996, p. 17.

⁵⁴ G. Sergi, *L'idea di medioevo. Tra senso comune e pratica storica*, Roma 1998, pp. 60-62.

⁵⁵ B. Saitta, *La chiesa catanese tra i Martino e Alfonso il Magnanimo*, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XIV. Atti del I Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania* (Catania, 25-27 novembre 1992), a cura di G. Zito, Torino 1995, pp. 91-102.

⁵⁶ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriariato urbano*, cit., pp. 11-12.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 13.

caratteristica strutturale più importante e nuova della documentazione tardomedievale. Se dall'articolazione istituzionale, l'attenzione si sposta sulla tipologia dei documenti, si trovano affiancati sempre più spesso registri notarili, che definiscono specificamente la situazione delle proprietà. Presso le maggiori città della Sicilia e del Mezzogiorno continentale si venne producendo, da una parte, un insieme di scritture di natura pubblica derivanti da quella posizione di autonomia amministrativa che diverse *universitates* urbane mantennero entro i quadri del Regno; dall'altra parte, la vasta mole degli atti privati registrati presso i notai e i loro archivi ⁵⁸.

Si noti che, ancora prima del periodo da noi valutato, tra la fine del secolo XI e gli inizi del XII, si avviarono nella fisionomia della documentazione scritta di tutta l'Italia dei mutamenti profondi. Mutamenti di struttura che condussero sul piano quantitativo alla grande estensione e all'autentica esplosione della documentazione scritta tardomedievale; sul piano culturale si realizzarono l'erosione del monopolio monastico e clericale della scrittura, la ripresa di una tradizione scritta laica, e, in correlazione con questi fatti, anche l'emergere della lingua volgare in testi di varia natura. I professionisti della scrittura, notai e cancellieri, assunsero un ruolo di grande importanza e i nuovi impulsi dell'espansione economica, in particolare lo sviluppo di credito e di supporto alle attività di scambio, si rifletterono in forme innovative e quantitativamente cospicue di registrazione scritta ⁵⁹.

La struttura della monarchia feudale della realtà siciliana incide sulla natura e la quantità di tale documentazione, presentando una geografia molto più frastagliata, complessa e mobile con differenze notevoli da un'area all'altra ⁶⁰. Le vicende politiche si traducono, sul piano delle memorie scritte, in un succedersi di revoche, condanne, confische e restaurazioni, che però non arrivano mai alla vera e propria cancellazione della memoria. In questo senso, ad esempio, Carlo d'Angiò si muove all'insegna dell'*inquisitio*, l'inchiesta scrupolosa ed attenta su un passato di cui, in nome dell'interesse dello Stato, viene vagliato e soppesato accuratamente, prima di rinnegarlo, anche il momento esplicitamente condannato, cioè il periodo che va dalla scomunica di Federico II di Svevia alla morte di Manfredi nella battaglia di Benevento. Intanto, il regno di Guglielmo II rappresentava l'età dell'oro della storia siciliana e la rivoluzione del 1282 porta all'affermazione di un'identità collettiva che intensifica i suoi rapporti con il passato svevo

⁵⁸ P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, pp. 261-266; C.E. Tavilla, *L'uomo di legge*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, cit., pp. 368-371; V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, cit., pp. 61-64.

⁵⁹ P. Cancian, *Scrivere per conservare, scrivere per agire: attività documentaria delle chiese cittadine nei secoli IX-XIII*, in *La memoria delle Chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII)*, Torino 1995, pp. 7-16.

⁶⁰ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, cit., pp. 124-126.

non perdendo occasioni per sottolineare i riferimenti di continuità con la dinastia aragonese ⁶¹. «Lo sforzo di una realtà composita come quella siciliana per adeguarsi rapidamente all'immagine dell'identità nazionale comporta tagli drastici nel tessuto della memoria collettiva», tagli che emergono specialmente nella sottoscrizione di un atto pubblico, quando qualcuno, per ricordare le sue radici, traccia accanto alla firma in latino, quella in greco o in arabo, ovvero la lingua di un qualche suo avo ⁶².

Il XIV secolo, nella fattispecie, per la memoria storica siciliana assume una sua struttura salda, che si proietta nella nascita degli archivi e che si esprime, anche, nella fioritura della letteratura cronachistica ⁶³.

Successivamente, le testimonianze diventano scialbe e anonime, l'identità nazionale siciliana perde il suo specchio a stampo monarchico e comincia a smarrirsi. Il risultato è l'aprirsi nella storia di un immenso buco nero, di cui ancora oggi si tenta di definirne i confini, senza riuscire a colmarlo. Gli anni del Viceregno sono devastanti, sia perché buona parte del patrimonio documentario quattrocentesco è dilapidato, per distrazione e misconoscenza, sia perché la memoria collettiva dei Siciliani sembra ridursi alla compilazione di elenchi e genealogie, incapace di narrare vicende passate e presenti, mentre la memoria burocratica diventa prolissa fin quasi all'esplosione ⁶⁴.

Questi fatti determinarono un calo della documentazione locale, le cui ragioni non sono difficili da comprendere, se consideriamo gli sconvolgimenti politici che hanno selezionato le fonti, sia per motivi di negligenza nell'effettuare le registrazioni, sia per la perdita dei registri determinata dalla scomparsa dell'aristocrazia trecentesca in seguito alla restaurazione aragonese nell'ultimo decennio del XIV secolo e dalla frattura istituzionale che ne conseguì. A ciò si aggiunge che anzitutto la Sicilia ha avuto la sua quota di calamità naturali che, spesso, hanno danneggiato se non distrutto le testimonianze passate. Esiste, in tal senso, uno squilibrio quantitativo tra la documentazione prodotta dall'amministrazione centrale e quella prodotta da o entro le locali giurisdizioni ecclesiastiche, feudali o urbane, con l'eccezione di alcuni notevoli archivi ecclesiastici, i 'tabulari' per l'appunto, in grado di fornire informazioni preziose sulle comunità, a livello locale, la cui documentazione sia privata sia pubblica è spesso molto scarsa. Gli archivi notarili sono disponibili quasi

⁶¹ G. Fasoli, *Rex ille magni ficus*, in *Scritti di Storia Medievale*, a cura di F. Bocchi, A. Carile, A.I. Pini, Bologna 1974, pp. 360-389.

⁶² Si valuti la firma del giudice messinese Cipirò al doc. 46, e del catanese Arrigo Tedeschi al doc. 79 in *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., pp. 133-135, 211-213.

⁶³ Si vedano: G. Ferraù, *Nicolò Speciale storico del «Regnum Siciliae»*, Palermo 1974; S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, cit.; G. Paladino, *Introduzione a Bartolomeo da Neocastro. Historia sicula*, in *Rerum Italicarum scriptores*, XIII, Bologna 1922, pp. III-XVI.

⁶⁴ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, cit., p. 113.

esclusivamente per Palermo e per alcune comunità della Sicilia occidentale, come Monte San Giuliano, Trapani, Termini e Corleone, mentre i più antichi registri notarili che ci sono pervenuti dalla Sicilia orientale datano dalla metà del Quattrocento, e ne sono ricche città come Catania, Siracusa, Noto, Randazzo e Messina ⁶⁵. Esistono archivi delle amministrazioni urbane solo per Palermo e Messina, e per quest'ultima solo a partire dal XV secolo. E per quanto riguarda le amministrazioni signorili, si riconoscono due soli registri risalenti al XIV secolo ⁶⁶.

La penuria di documentazione locale, inoltre, fu dovuta a una mancata organizzazione formale delle strutture burocratiche urbane antecedentemente al 1400. Si può dire che solo Messina e Palermo disponessero di un'attività pubblica organizzata da garantire la registrazione dell'amministrazione corrente e solo durante l'ultimo decennio del 1300, come effetto delle trasformazioni avvenute a livello politico-istituzionale, si ebbe un'importante innovazione documentaria, che ai nostri fini significa la comparsa di un tipo di scritto quasi del tutto nuovo: la petizione della comunità alla corona per ottenere dei privilegi o la composizione di dispute, con riferimenti ai bisogni concreti e alle strutture sociali locali ⁶⁷. Questi documenti sono sopravvissuti e costituiscono la fonte essenziale e normativa della società siciliana trecentesca e quattrocentesca, ovvero sono le disposizioni statuarie a livello locale che ci permettono di cogliere le radici strutturali delle istituzioni politiche e giuridiche ⁶⁸. Per tracciare un esempio concreto, si pensi al fatto che il 25 marzo 1296 Federico III convocava, agli ordini di Blasco Alagona, gran giustiziere del Regno, un Parlamento nella 'terra' di Piazza ⁶⁹, centro minore dell'Isola ⁷⁰.

⁶⁵ Palermo ha conservato il suo archivio anche se incompleto, e i più antichi registri dell'archivio cittadino sono stati editi negli *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, VI, *Registri di lettere (1321-22 e 1335-36)*, a cura di L. Sciascia, Palermo 1987; *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, V, *Registro di lettere ed atti (1328-1333)*, a cura di P. Corrao, Palermo 1986; *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, IV, *Registro di lettere (1327-28)*, a cura di M.R. Lo Forte, Palermo 1985; *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, III, *Registri di lettere, frammenti (1321-1326)*, a cura di L. Citarda, Palermo 1984; *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, I, *Registri di lettere, gabelle e petizioni (1274-1321)*, a cura di F. Pollaci Nuccio, D.F. Gnoffo, Palermo 1982. Quello di Messina è stato ritrovato negli archivi privati dei duchi Medinaceli a Siviglia: M.A. Vilaplana, *Documentos de Mesina en el Archivo ducal de Medinaceli (Sevilla)*, in «Archivio Storico Messinese», 26/27 (1975/1976), pp. 7-28.

⁶⁶ *Il Tabulario Belmonte*, a cura di E. Mazzaresse Fardella, Palermo 1983; A. Giuffrida, *Il libro dei conti dell'Abate Angelo Senisio (1372-1381)*, in «Bollettino del centro di studi filologici e linguistici siciliani», 12 (1973), pp. 151-166.

⁶⁷ S.R. Epstein, *Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardomedievale: le fonti capitolari*, in *Atti e comunicazioni del XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona*, Cagliari 1990, pp. 293-312.

⁶⁸ Si consulti: V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900.

⁶⁹ La definizione di 'terra' è indice di un centro abitato di diversa importanza rispetto alla città e data la sua posizione geografica rivela uno dei percorsi nevralgici nel collegamento tra la Sicilia *citra* ed *ultra Salsum*, cioè tra il Valdemone, il Val di Noto e il Val di Mazara. V.M. Amico, *Dizionario topografico della Sicilia tradotto dal latino ed annotato da Gioacchino Di Marzo*, Palermo 1855, pp. 631-635.

⁷⁰ G. Chittolini, «Quasi-Città». *Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in «Società e Storia», 47 (1990), pp. 3-26.

Questo Parlamento approvò la guerra contro re Giacomo e contro la coalizione voluta dal Papa ⁷¹; si approvarono, altresì, gli statuti chiamati “Capitoli o Costituzioni di Piazza” che accrescevano i poteri del Parlamento e lo rendevano organo necessario del governo e dell’amministrazione ⁷²; in ultimo, si diede forma organica alle rappresentanze comunali col sistema elettivo dei funzionari, con la proibizione ai nobili di inserirsi negli affari cittadini e con le nomine regie dei baiuli ⁷³. Quest’ultimi, unitamente ai giudici, formavano un unico organismo di *officiales*, al quale erano indirizzati gli ordini della *Curia Regis*, massima espressione degli interessi della Corona, e da cui dipendevano, come già detto, tutte le magistrature minori di natura prevalentemente fiscale ⁷⁴. Erano i rappresentanti e gli esecutori della volontà del Sovrano, nel senso che ad essi risultava affidata l’indispensabile funzione di mediazione fra il vertice del potere e le realtà locali ⁷⁵, venivano nominati direttamente dal re ed eletti di anno in anno ⁷⁶, motivo per cui, in attesa dell’incarico, si legge spesso negli atti *in defectu iudicum nondum creatorum* ⁷⁷.

In tal modo, si cercò di codificare una certa autonomia delle città al di fuori di ogni interesse, ambizione e compromesso baronale ⁷⁸. Infatti, non è un caso che, il 17 dicembre

⁷¹ Per capire le origini di questo scontro dovremmo risalire alla morte di Pietro III (1285), quando gli succedettero Alfonso III in Aragona e Giacomo II in Sicilia, che fu proclamato re a Palermo il 2 febbraio 1286. In un primo momento egli difese l’Isola dagli assalti angioini, fino a quando morì Onorio IV, il suo successore Nicolò V (1287-1292) intavolò le trattative tra i contendenti, con lo scopo di riconsegnare la Sicilia agli Angioini. Le trattative si conclusero sotto papa Bonifacio VIII col consenso di re Giacomo II, a cui interessava la conferma pontificia per la successione al trono d’Aragona essendo morto Alfonso III. Quando i Siciliani scoprirono ciò, con tipica espressione della *voluntas Siculorum*, dichiararono decaduto il re e acclamarono il 25 marzo 1296 Federico III. S. Tramontana, *Gli anni del Vespro: l’immaginario, la cronaca, la storia*, cit., pp. 54-78; V. D’Alessandro, *Sulle assemblee parlamentari della Sicilia medievale*, in «ASSO», LXXX (1984), pp. 5-16; F. Giunta, *Il vespro e l’esperienza della «Communitas Siciliae». Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonesa dalla fine dell’indipendenza al Viceregno spagnolo*, in *Storia della Sicilia*, cit., pp. 305-408.

⁷² La fonte di sovranità dal Re si sposta verso il popolo, così che il rispetto alla legge non nasce più come virtù di obbedienza alla volontà superiore di un monarca, ma come dovere di osservare l’atto del parlamento. F. De Stefano, *Storia della Sicilia dall’XI al XIX secolo*, Roma-Bari 1977, p. 32.

⁷³ G. Cosentino, *Codice diplomatico di Federico III di Aragona re di Sicilia (1355-1377)*, Palermo 1885, pp. V- VIII.

⁷⁴ *Infra* Tabella di corrispondenza – Giudici, notai e testimoni; P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, cit., pp. 261-266.

⁷⁵ C.E. Tavilla, *L’uomo di legge*, cit., pp. 368-371.

⁷⁶ Con Federico III la denominazione di ‘baiulo’ cambiò in ‘patrizio’, divenendo il principale esponente della nobiltà civica. A. Saporì, *Classi sociali fra il secolo XI e XV*, in *Studi di storia economica*, Firenze 1967, pp. 46-48.

⁷⁷ TAB, *perg.* 153 (già 1.60.G.30.); *perg.* 266 (già 1.60.E.30.); *perg.* 355 (già 1.59.G.6.).

⁷⁸ Esisteva una stretta complicità tra potere centrale e potere baronale. Le oligarchie locali assicuravano alla Corona il controllo del *pacificu statu* delle realtà periferiche, erano il tramite del volere regio e principio organizzatore della società locale, rendendo anche possibile la difesa del Regno. In cambio si chiedeva alla Corte di mantenere dei rappresentanti per curare i propri interessi, di allargare le concessioni regie e di investirli del titolo di conte o cavaliere. A. Romano, *Note sull’ordinamento giudiziario del Regno di Sicilia*, in *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna*, a cura di A. Romano, Messina 1992, pp. 197-225; S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, cit., p. 297; G.L. Barberi, *Il ‘Magnum capibrevium’ dei feudi maggiori*, a cura di G. Stalteri Ragusa, Palermo 1993, p. XV.

1309, Federico III approvò e munì di regia sanzione le consuetudini di Piazza, una raccolta in 48 capitoli di norme atte a regolare la vita cittadina ⁷⁹.

Le consuetudini si sostituirono a quelle conformi al diritto romano, per poi aggiungersi al diritto comune rendendolo più completo e adatto alle nuove condizioni sociali. Furono messe per iscritto e raccolte in brevi codici municipali grazie a magistrati locali in varie città siciliane e, successivamente il diritto municipale le riconobbe per tutti i negozi civili non regolati da altre leggi. Federico II prescrisse che essi si presentassero «cum litteris testimonialibus hominum loci illius, in quo statuendi sunt quae litterae testimonium fidei et morum Judicis, et Notarii statuendorum continere debebunt, et quod in ipsius loci consuetudinis sit instructus», e fu compito della Corte esaminare le lettere e il diritto scritto o comune ⁸⁰. Solo dopo la guerra del Vespro, le città si basarono su un ordinamento più stabile e regolare, perciò le consuetudini, dopo nuove compilazioni e riforme, furono munite di regia sanzione rimanendo leggi delle città e delle terre siciliane fino alla promulgazione, nel 1816, delle «Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie» ⁸¹.

Del resto, nel caso della *terra Placee*, occorre anche considerare quel territorio ‘municipale’ ad essa dipendente nel contesto del Medioevo siciliano, che è «il risultato di rapporti di forza, di strategie di sviluppo per annessione e inglobamento, che creavano molto spesso confini non tracciati in base all’oroidrografia del territorio, ma suscettibili di continue modifiche e radice di numerosi contrasti; nella maggior parte dei casi, la definizione di questi territori scaturiva, infatti, dall’imposizione della giurisdizione baiulare e dei diritti degli usi civici» ⁸². Può dirsi, difatti, che la Sicilia fu una delle prime a darsi, in Europa, una «monarchia costituzionale» ⁸³, in termini moderni, in cui a limitare i diritti del sovrano non intervenivano solo baroni e prelati, ma anche i rappresentanti delle città ⁸⁴.

Alla sopravvivenza di tale documentazione normativo-istituzionale, è pur vero che la scarsità e la disomogeneità della stessa di tipo locale, come in precedenza sottolineato, non sono dati trascurabili, a cui associamo una valutazione non indifferente considerando

⁷⁹ V. La Mantia, *Su l'espressione "Consuetudine generale del Regno" adoperata in Sicilia nel 1408 e su le Consuetudini distinte con quella denominazione*, in «ASS», 43 (1921), pp. 162-202; Idem, *Consuetudini di Piazza*, Palermo 1900.

⁸⁰ J.L.A. Huillard-Brèholles, *Historia Diplomatica Friderici Secundi*, Parigi 1852, p. LXXIX. In questa legge si esprime anche quella ricerca di legalità ampiamente esposta in P. Colliva, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II. I. Gli organi centrali e regionali*, Milano 1964.

⁸¹ A. Romano, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna*, a cura di A. Romano, Messina 1992, pp. 9-49.

⁸² H. Bresc, *Limites internes de la Sicile médiévale*, in *Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au moyen-âge. Actes du colloque de Erice* (Trapani, 18-25 settembre 1988), a cura di J.M. Poisson, Roma-Madrid 1992, pp. 324-326.

⁸³ A. De Stefano, *Federico III d'Aragona Re di Sicilia (1296-1337)*, cit., p. 97.

⁸⁴ R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873, pp. 415-449; F. Testa, *Capitula regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt*, edita cura eiusdem regni deputatorum I-II, Palermo 1741-43, pp. 68-74.

che queste fonti tendono a rendere maggior conto della situazione nella Sicilia occidentale, rispetto a quella orientale, oggetto tra l'altro del nostro ambito d'indagine. Per tali motivi, è stato quasi necessario considerare lo studio del fondo delle pergamene di Santa Chiara e di Santa Trinità di Lentini, ad esempio, che permette di dare nuova luce alla storia medievale di una regione scarna di documenti ⁸⁵.

«Lentini e la vicina Augusta non hanno lasciato fondi notarili o municipali, come quelli che permettono di delineare la storia politica, la società e la topografia di Palermo, di Catania o anche di Termini e di Trapani e neanche ampli tabulari di enti ecclesiastici come quelli di Messina, Agrigento, Cefalù o Polizzi. La distruzione degli archivi del Val di Noto ha lasciato pochi spazi per ricerche specifiche. [...] Queste pergamene delle Clarisse aprono, dunque, uno spiraglio di luce su Lentini medievale, in un contesto di competizione e di contrasto con la vicina Catania e di relazioni complesse con Augusta» ⁸⁶.

Per di più, a seguito delle considerazioni affrontate per una migliore analisi dell'area del Val di Noto, e secondo scelte assai soggettive, si è ritenuto utile sia il recupero del materiale inedito ⁸⁷, selezionato e qui proposto in edizione diplomatica ⁸⁸, sia il reperimento del materiale già edito ⁸⁹.

La documentazione inedita, in particolare, riguarda gli atti rogati *in terra Placee* tra il 1313 e il 1348 ⁹⁰, un periodo questo, della storia di Sicilia, in cui è protagonista, sul piano politico, la prima dinastia aragonese, specificamente Federico III (1296-1337), Pietro II (1337-1342) e Ludovico I (1342-1355) ⁹¹. Periodo caratterizzato dalle incursioni angioine nell'Isola e dalle lotte intestine fra famiglie baronali, che si contendevano i vertici del

⁸⁵ Ad trinam pulsacionem campanelle. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, a cura di C. Biondi, H. Bress, Palermo 2008.

⁸⁶ H. Bress, *Lentini e il suo territorio*, in *Ad trinam pulsacionem campanelle. Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., p. 139.

⁸⁷ *Infra* Tabelle di corrispondenza – Documenti; *Infra* Documenti 1-20.

⁸⁸ C. Ardizzone, *Regesto*, cit., pp. 88, 89, 98, 100, 107, 108, 114, 133, 136, 140, 142, 148, 151, 152, 154, 164, 172, 173, 180, 184, 188.

⁸⁹ Si indicano: *Ad trinam pulsacionem campanelle. Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit.; *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, a cura di M.L. Gangemi, Palermo 1999; H. Penet, *Le Chartres de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina (1250-1500)*, Messina 1998; G. Pace, «Ex arca privilegiorum»: *registi delle pergamene dell'universitas di Caltagirone*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIX (1996), pp. 235-266; *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit.; D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfino*, Messina 1987; P. Collura, *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Palermo 1960; *Il Tabulario del monastero di Santa Margherita di Polizzi*, a cura di S. Giambruno, Palermo 1906; R. Starrabba, *Di alcuni contratti di matrimoni stipulati in Palermo nel 1293-99*, in «ASS», VIII (1883), pp. 175-178.

⁹⁰ *Infra* docc. 1, 11.

⁹¹ Si sottolinea che nella stesura del documento notarile, l'unica parte a permetterci un riferimento all'ambiente politico-istituzionale è l'intitolazione, in cui si indica il nome del sovrano o dei sovrani regnanti e gli anni di regno. E. Sipione, *I primi tre notai siciliani nominati dai sovrani della seconda dinastia aragonese*, cit., pp. 735-741.

potere ⁹². In primo luogo, pertanto, si ritiene utile accennare alle origini di Piazza, centro abitato definito col termine ‘terra’ ⁹³. Origini databili con certezza ⁹⁴, per l’età medievale, al 1161, sebbene le fonti documentano la sua esistenza già a partire dal 1122 ⁹⁵. Quest’ultima datazione permette di risalire agli anni normanni del conte Ruggero Altavilla, quando comincia a costituirsi la cosiddetta feudalità aleramica ⁹⁶.

Gli Aleramici discendevano, attraverso successivi passaggi generazionali, dal ramo familiare di Anselmo di Aleramo (961-991) ⁹⁷, la cui presenza patrimoniale e signorile insisteva in una fascia geografica compresa tra gli attuali Piemonte sud-occidentale e Riviera ligure di ponente ⁹⁸. Questa collaborazione, del resto, non è casuale considerando che nel 1089 Adelasia sposò in terze nozze il granconte Ruggero ⁹⁹, garantendo l’assegnazione della contea che da Paternò si estendeva fino a Butera passando per Aidone, Piazza e Mazzarino, al fratello Enrico dei marchesi aleramici del Monferrato che, a sua volta, aveva sposato una figlia del Granconte ¹⁰⁰. Enrico divenne in tal modo il più potente *dominus* dell’Isola, secondo solo al principe regnante, che era poi suo nipote Ruggero II, figlio appunto di Adelasia ¹⁰¹.

⁹² E. Pispisa, *Il baronaggio siciliano nel Trecento: una visione d’insieme*, cit., pp. 243-261; H. Bresc, *La feodalizzazione in Sicilia dal vassallaggio al potere baronale*, cit., pp. 501-543; Idem, *Il feudo nella società medievale*, cit., pp. 13-35; S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, cit., pp. 279-318.

⁹³ La definizione di ‘terra’ è indice di un centro abitato di diversa importanza rispetto alla città e data la sua posizione geografica rivela uno dei percorsi nevralgici nel collegamento tra la Sicilia *citra* ed *ultra Salsum*, cioè tra il Valdemone, il Val di Noto e il Val di Mazara. V.M. Amico, *Dizionario topografico della Sicilia*, cit., pp. 631-635.

⁹⁴ Si ricordi che a proposito della fondazione della città di Piazza concorrono diverse teorie, alcune sostengono che fu fondata dagli abitanti di *Platea*, terra della Beozia verso il 427 a.C., stabilendosi, dopo vario errare, sulla vetta del monte Armerino, e dando alla crescente città il nome di *Platea*, poi *Plutia* dal greco *Plutos* che significa abbondanza; altre teorie concordano sul fatto che sia stata fondata da Gela, accresciutasi sotto la dominazione greca, ed esistita in età romana intorno all’attuale *Platium*, oggi nota come la Villa del Casale. R. Roccella, *Vocabolario della lingua parlata in Piazza Armerina (Sicilia)*, Caltagirone 1875, pp. 4-10.

⁹⁵ C. Ardizzone, *Regesto*, cit., pp. 23-24; C.A. Garufi, *Gli Aleramici e i Normanni*, cit., pp. 78-90; S. Cusa, *I diplomi greci e arabi di Sicilia*, cit., p. 557.

⁹⁶ V. Von Falkenhausen, *Il popolamento: etnie, fedi, insediamenti*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle sette giornate normanno-sveve* (Bari, 15-17 ottobre 1985), a cura di G. Musca, Bari 1987, pp. 39-73; S. Tramontana, *I Normanni in Italia*, Messina 1971, pp. 56-64.

⁹⁷ R. Borbone, *Affermazione personale e sviluppi dinastici del gruppo parentale aleramico: il Marchese Bonifacio «del Vasto» (sec. XI-XIII)*, in *Formazione e struttura dei ceti dominanti nel Medioevo: Marchesi, Conti e Visconti nel Regno italico (secc. IX-XII). Atti del primo Convegno* (Pisa, 10-11 maggio 1983), a cura dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1988, pp. 29-44.

⁹⁸ H. Bresc, *Gli Aleramici in Sicilia: alcune nuove prospettive*, in Bianca Lancia d’Aglia, *Fra il Piemonte e il regno di Sicilia. Atti del Convegno* (Asti-Aglia, 28-29 aprile 1990), a cura di R. Borbone, Alessandria 1992, pp. 147-163.

⁹⁹ H. Houben, *Adelaide del Vasto nella storia del regno normanno di Sicilia*, in *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, a cura di M. Oldoni, Napoli 1996, pp. 81-113; C.A. Garufi, *Adelaide nipote di Bonifacio del Vasto e Goffredo figliolo del gran conte Ruggero*, in *Rendiconti dell’Accademia degli Zelanti di Acireale*, IV (1905), pp. 189-200.

¹⁰⁰ E. Pontieri, *La madre di re Ruggero: Adelaide del Vasto, contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme*, in *Atti del Convegno di studi Ruggeriani*, I (1955), pp. 327-432.

¹⁰¹ R. Merlone, *Prosopografia aleramica in Aleramica*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXI (1983), pp. 451-585.

Alla morte di Enrico, negli ultimi anni Trenta del XII secolo, gli succede il figlio Simone che aggiunge ai possessi familiari la signoria di Cerami, nell'area centro-meridionale dei Nebrodi ¹⁰². Ma le fortune politiche e patrimoniali della famiglia aleramica in Sicilia segnano l'apice e la fase calante a partire dal 1154, con l'ascesa al trono del figlio di Ruggero II, Guglielmo I, appunto cugino di Simone ¹⁰³.

Il sovrano ebbe un atteggiamento assai lesivo nei confronti dei parenti aleramici: ridimensionamento delle loro giurisdizioni e riassorbimento al demanio regio di gran parte dei loro possessi. Intese, in tal modo, correggere gli accenti più ostili di un potere signorile non perfettamente allineato alla dinastia regnante, al fine di scongiurare la formazione di signorie territoriali autonome in grado di compromettere e minacciare il potere regio ¹⁰⁴.

La fase guglielmina nella storia aleramica è contrassegnata da un inesorabile tracollo che, dalla rivolta baronale promossa da Ruggero Sclavo, figlio illegittimo del conte Simone, si giunge alla partenza forzata degli Aleramici nel 1161 e alla conseguente estinzione del loro potere in Sicilia ¹⁰⁵.

Proprio nel 1161, Guglielmo il Malo fece radere al suolo la città di Piazza per avere partecipato alle ribellioni dei signori aleramici che si erano armati contro la sua politica ¹⁰⁶, seppure, nel 1163 lo stesso re ne ordinò la sua ricostruzione due miglia e mezzo distante dal luogo prima occupato ¹⁰⁷. Su tale distruzione, a quanto pare totale, non esistono dubbi, poiché è riportata da due cronisti, attenti alle vicende dell'Isola, quali Ugo Falcando e Romualdo Salernitano ¹⁰⁸, contrariamente a quanto sostenuto da altri studiosi ¹⁰⁹. Del resto che Piazza sia esistita prima del 1161 è provato da talune fonti diplomatiche, redatte in greco e in latino ¹¹⁰, e da "Il libro di re Ruggero" in cui si legge che Piazza era «un ben munito fortilizio, cui appartiene un vasto contado con terre da semina veramente benedette

¹⁰² H. Bresc, *Terre e castelli: le fortificazioni nella Sicilia araba e normanna*, in *Castelli: storia e archeologia. Atti del convegno internazionale* (Cuneo, 6-8 dicembre 1981), a cura di R. Comba, A.A. Settia, Torino 1984, pp. 73-87; I. Peri, *Città e campagna in Sicilia*, in *Atti della Reale Accademia di Palermo*, XIII (1952-1953), pp. 273-275.

¹⁰³ M. Caravale, *La feudalità nella Sicilia normanna*, in *Atti del Congresso di studi sulla Sicilia normanna* (Palermo, 4-8 dicembre 1972), Palermo 1973, pp. 21-50.

¹⁰⁴ I. Mirazita, *Trecento siciliano. Da Corleone a Palermo*, Napoli 2003, pp. 7-34; I. Peri, *La questione delle colonie lombarde in Sicilia*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LVII (1959), pp. 253-280.

¹⁰⁵ C.A. Garufi, *Gli Aleramici e i Normanni*, cit., pp. 66-68.

¹⁰⁶ M. Amari, *Storia dei Musulmani di Sicilia*, III, a cura di C.A. Nallino, Catania 1933-1939, pp. 496-502.

¹⁰⁷ T. Fazello, *De rebus siculis decades duae*, Palermo 1559, p. 226.

¹⁰⁸ U. Falcando, *Liber de regno Siciliae*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, VII, a cura di L.A. Muratori, Milano 1725, p. 293; R. Salernitano, *Chronicon*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, cit., p. 185.

¹⁰⁹ I. Peri, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Bari 1978, p. 54; Idem, *La questione delle colonie lombarde in Sicilia*, cit., p. 268.

¹¹⁰ Ci riferiamo al diploma del 1122 del conte Enrico Aleramico che cita tra i testimoni un certo *Gausonis de Placia*, e al diploma greco del conte Simone Aleramico del 1141. C. Ardizzone, *Regesto*, cit., pp. 23-24; C.A. Garufi, *Gli Aleramici e i Normanni*, cit., pp. 78-90; S. Cusa, *I diplomi greci e arabi di Sicilia*, cit., p. 557.

dalla provvidenza»¹¹¹. Inoltre, dalle accurate analisi etimologiche del toponimo 'Piazza', oggi 'Piazza Armerina', si suppone che *Platia* derivi da *Palatia* se fa riferimento alle rovine dell'antica villa romana, sui cui ruderi sorse il centro abitato, unico intermediario fra due centri ubicati nello stesso luogo: *Naurcium* e *Anaor*, esistenti già prima dell'arrivo dei Normanni¹¹². Secondo altre interpretazioni si associa il termine *Platia* all'ampio significato di 'mercato', se il riferimento è alla vita economica della città e alle condizioni del suo sviluppo in età medievale¹¹³. Anche sull'origine del toponimo *Armerina* ci sono delle perplessità, a seconda se lo si fa derivare da *Ciàn Marìn*, cioè 'Piano Armerino,' la cui denominazione nasce dal fatto che dalle sue alture è possibile ammirare il mare di Gela, o da *Marin*, volto a significare 'Piano delle armi'¹¹⁴.

Indubbiamente, queste testimonianze, a cui si aggiungono quelle fornite dalle pergamene esaminate, ci mettono in condizione di comprendere in che modo le vicende storiche del regno di Sicilia possono condizionare e intrecciarsi con la componente umana e i fenomeni mentali che caratterizzavano la 'terra' di Piazza¹¹⁵, la quale era stata, tra il secolo decimoterzo e il decimoquinto, teatro di rivolgimenti politici, sociali ed economici¹¹⁶.

Queste considerazioni consentono di riflettere sulle connessioni istituite tra la struttura delle fonti, le vicende storiche e la gestione del patrimonio femminile, nel nostro caso, oltre che di rifiutare un'esposizione rigidamente tipologica nel tentativo di cogliere nessi e interferenze tra le fonti stesse. Il fatto che gran parte dell'analisi si affida alle registrazioni notarili solleva particolari problemi. Nel periodo da noi considerato, l'utilizzo da parte degli storici del Mediterraneo occidentale di documenti privati di origine notarile, prevalentemente, ha provocato una vera e propria rivoluzione metodologica e ha ampliato notevolmente il campo e le tecniche di ricerca, ma spesso non si è presentata la dovuta attenzione ad alcune questioni circa la storia sociale. I tradizionali problemi della trasmissione documentaria, ed in particolare la determinazione del grado di rappresentatività storica dei documenti giunti fino a noi, si fanno gravi nel caso dei registri

¹¹¹ Idrisi, *Il libro di re Ruggero*, tradotto ed annotato da U. Rizzitano, Palermo 1966, pp. 60-61.

¹¹² R. Starrabba, *Contributo allo studio della diplomazia siciliana dei tempi normanni: i diplomi di fondazione delle chiese episcopali di Sicilia (1082-1093)*, Palermo 1893, p. 29; G.P. Chiarandà, *Piazza città di Sicilia antica, nuova, sacra e nobile*, Messina 1654, p. 6.

¹¹³ I. Nigrelli, *Piazza Armerina medievale. Note di vita sociale, artistica e culturale dal XII al XV secolo*, Piazza 1983, p. 10; I. Peri, *Uomini, città e campagne*, cit., p. 53.

¹¹⁴ V.M. Amico, *Dizionario topografico della Sicilia*, cit., pp. 349-350.

¹¹⁵ G. Duby, *Storia sociale e ideologie della società*, cit., p. 117.

¹¹⁶ E. Sipione, *Storie locali e di Sicilia negli usatici e consuetudini*, Catania 1994, p. 11; V. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia. Storia d'Italia*, XVI, diretta da G. Galasso, Torino 1989, pp. 3-98; S. Tramontana, *La Sicilia dall'insediamento al Vespro (1061-1282)*, in *Storia della Sicilia*, cit., pp. 179-304.

notarili, perché taluni contratti, di norma redatti su carta, sono andati perduti. Eppure questa è una difficoltà di minore portata se confrontata col il problema del contenuto delle registrazioni notarili. Un individuo si recava da un notaio per mettere nero su bianco, in modo legalmente vincolante, transazioni il cui effetto era rimandato a un non sempre precisato futuro: la trasmissione testamentaria del patrimonio, gli inventari *post mortem* e le assegnazioni dotali, i rapporti di lavoro e fondiari ¹¹⁷.

La parte in esame, infatti, è costituita da atti notarili relativi alle vicende di proprietà fondiaria, alla cui stipula si ricorreva infatti con frequenza crescente anche per fattispecie nuove e anomali. Naturalmente il grosso dei documenti si riferisce a impegni di effettiva rilevanza economica e giuridica. Larghissima, anche se non esclusiva né sempre preponderante, è la presenza dei trasferimenti, nelle forme di donazione, di compravendita, di permuta; oppure le concessioni d'uso dei terreni, sia a persone sia a enti ecclesiastici, sia in forme di locazione per un numero di anni definito, sia in forme che, per la lunga durata dell'affidamento e per i forti diritti del concessionario sul fondo, assumevano caratteri molto simili a una vera e propria alienazione. Tipici sono i trasferimenti di beni e vincoli e riserve in favore dell'alienante stesso o di terze persone, le retrocessioni di un fondo al donatore o venditore, in forma di un usufrutto vitalizio; le clausole che prevedono rescissioni del contratto nel caso che una parte non adempia a un patto accessorio. Una rassegna sommaria dei contenuti dei notarili contempla, infine, l'ambito delle relazioni economiche e giuridiche inerenti alla famiglia, come le emancipazioni dei figli, i contratti di fidanzamento e i patti dotali. Insomma, tutta una serie di articolazioni e complicazioni che rendono il quadro documentario più mosso di quanto non possa sembrare a prima vista. E se la ricchezza delle descrizioni ai fini di una conoscenza di strutture familiari, composizioni delle ricchezze, assetto dei territori, risultano analitiche in taluni casi, è anche vero che spesso non possiamo seguire vicende familiari su più generazioni, ricostruire i legami di parentela, le variazioni della consistenza demografica dei luoghi e nell'assetto delle fortune, facendo i conti con un limite drastico a ogni ricostruzione di ambienti localmente definiti, e al profilo di una comunità locale, sia urbana sia rurale, fondato su una somma più o meno consistente di vicende familiari e patrimoniali dei residenti ¹¹⁸.

¹¹⁷ Gli studi di storia economica e sociale che contemplano ricerche intensive su registri notarili sono numerosi: H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, cit.; A. Leone, *Profili economici della Campania Aragonese. Ricerche su ricchezza e lavoro nel Mezzogiorno medievale*, Napoli 1983; M.S. Mazzi, S. Raveggi, *Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento*, Firenze 1983; O. Rendon, *Quatre notaires et leurs clients à Rome, et dans la campagne siennoise au milieu du XIIIe siècle (1221-1271)*, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 85 (1973), pp. 79-141.

¹¹⁸ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, cit., pp. 271-271.

Quello dell'inventariazione è, quindi, lo strumento più utile e il problema principale per la fruizione dei registri notarili presi in esame, posto che la loro mole, al pari di quella delle fonti fiscali, è tale da rendere improponibile non solo imprese di edizione integrale, ma anche di accurata regestazione. E lo scopo principale di una buona inventariazione consiste, appunto, nel definire al meglio, insieme agli estremi cronologici di ciascun registro notarile, le località in cui gli atti furono rogati ¹¹⁹. Questa distinzione, accompagnata dalla relativa tipologia degli atti, ha consentito di selezionare prima e di delineare dopo, quelle donne, protagoniste attive dell'atto giuridico o perlomeno che compaiono in qualità di co-agenti insieme a parenti, in base al ruolo sociale svolto all'interno del nucleo familiare come moglie, madre, figlia o vedova, in rapporto alla gestione patrimoniale dei propri beni, mossi dalla convinzione che il nostro peculiare interesse è guardare al tempo della *histoire immobile*, alla *longue durèe*, entro il cui arco è possibile, come più volte scritto, attuare per la prima volta ricerche su aspetti inesplorati del quotidiano vissuto ¹²⁰.

¹¹⁹ *Infra* Tabelle di corrispondenza – Documenti.

¹²⁰ G. Duby, *Storia sociale e ideologie della società*, cit., p. 127.

La dote tra scelte di vita matrimoniale e tutela del patrimonio

*I matrimoni nelle famiglie come la mia
non avvengono solo seguendo l'inclinazione dei sensi.
La donna che sarà mia moglie dovrà prendere
posto in Chiesa sul banco di famiglia.
– Bertolt Brecht –*

La condizione femminile associata al complesso tema dei rapporti patrimoniali è stata sottoposta a interpretazioni differenti, e nessun tema è stato tanto fondamentale per valutare meccanismi ed evoluzioni quanto la dote, considerata «uno dei pilastri della vita patrimoniale» con effetti concreti sull'orientamento familiare e sulle risorse economiche delle donne stesse ¹. Le doti hanno fornito un utile indicatore per esaminare quale fosse la quota di ricchezza assegnata alle donne, i rapporti con le famiglie di origine o con quelle in cui erano entrate con il matrimonio, la determinazione delle loro vocazioni da adulte e la loro posizione nei confronti delle istituzioni legali, le autorità pubbliche e dei valori culturali prevalenti ².

Se per un verso, le donne si trovano in una condizione mentale di inferiorità in quanto «il loro essere per gli uomini è uno dei fattori essenziali della loro condizione concreta», per un altro verso, le figure femminili insieme a quelle maschili sembrano posti su un piano di uguaglianza di diritti e reciprocità, la cui parità non esclude, ovviamente, una divisione di attribuzioni e di responsabilità ³. La difesa dell'integrità, l'utilizzazione e la trasmissione del patrimonio sono gli elementi basilari per garantire la sopravvivenza della stessa famiglia che si costituisce, prima di tutto, con il matrimonio. Matrimonio che può dirsi essere «l'unione fra sacro e profano» ⁴, «ristretto in un'armatura di riti e interdetti» ⁵,

¹ G.S. Pene Vidari, *Dote, famiglia e patrimonio fra dottrina e pratica in Piemonte*, in AA.VV., *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 400 al 600. Fonti e problemi*, Roma 1986, p. 110.

² Questa impostazione dagli storici del diritto è criticata da T. Kuehn, *Some ambiguities of female inheritance ideology in the Renaissance*, in «Continuity and change», 2 (1987), pp. 11-36.

³ G. Vismara, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Roma 1973, p. 21.

⁴ Nel corso del XII secolo, le due scuole giuridiche di Parigi e Bologna dettero vita a una discussione che verteva sul quesito se per dare pieno valore al matrimonio fosse sufficiente il consenso dei due sposi o fosse necessario che si consumasse carnalmente. Il papa Alessandro III (1159-1181) proclama che il *solus consensus facit nuptias*, e l'atto di congiunzione carnale era solo un perfezionamento del matrimonio. *Infra* tavv. 4, 5; E. Ennen, *Le donne nel Medioevo*, Roma-Bari 1988, pp. 133-150.

⁵ G. Duby, *Matrimonio medievale*, cit., p. 27.

accompagnato dalla necessità di rendere pubblico e legale un atto privato ⁶. Atto che veniva consolidato quasi alla nascita, imposto dai genitori delle due diverse famiglie ⁷, e quando la morale e il costume permettevano, a partire dal dodicesimo anno di età, «di tirar fuori la bambina da quell'universo chiuso e riservato, quale era la casa paterna» ⁸, la si guidava in gran pompa verso un letto e nelle braccia di uno sconosciuto, più grande di lei ⁹.

Elemento essenziale all'unione coniugale, è ovviamente la dote, senza la quale, potremmo dire, non ci sarebbe stato nessun matrimonio, e che comporta, sempre e comunque, un *transfer*, in cui dei beni vengono 'dati' da un gruppo ad un'altro quando si prepara la cessione della donna. Impegni patrimoniali, quindi, assunti dallo sposo e dalla sua famiglia d'origine nei confronti della sposa ¹⁰.

Se alcuni studiosi sostengono che la dote è un requisito essenziale per la validità del matrimonio, altri ritengono, invece, ingiustificata questa tesi perché quello che preme alle famiglie medievali non era tanto di evidenziare la legittimità delle unioni dei loro membri, ma di accrescere o evitare di diminuire i loro patrimoni. La dote assume preminente importanza come risorsa patrimoniale ¹¹.

Non esiste, infatti, matrimonio che non sia considerato un affare, e come tale l'atto, qui proposto, del 14 gennaio 1338 ¹², riveste una particolare importanza nell'ambito della documentazione, perché ci permette di cogliere, prima di tutto, il modo attraverso cui si costituisce la dote, grazie all'inventario dei beni, mobili e immobili, e di denaro, consegnati da Cantello de Biada e dalla moglie Buonadonna, in occasione del matrimonio di Costanza, a Nicolò Xamarata ¹³.

L'atto dotale, che formalmente si costruisce secondo le solite formule notarili ¹⁴, non abbonda di notizie riguardo all'ambiente socio-economico degli attori, ad eccezione del fatto che sono tutti abitanti di Piazza, manca di indicazioni sulla loro età e nel caso di

⁶ E. Ennen, *Le donne nel Medioevo*, cit., p. 288.

⁷ *Ibidem*, p. 135. Si deve ricordare che il IV Concilio Lateranense del 1215 attenuò alcune disposizioni circa i matrimoni, in particolare, quelle relative al divieto di sposare dei parenti. Fino ad allora, il divieto di sposare dei consanguinei era stato esteso al settimo grado della scala canonica di computo delle parentele, il Concilio, ora, ridusse il divieto al quarto grado di parentela, rimanendo però diffusa la piaga dei matrimoni clandestini fra parenti.

⁸ G. Duby, *Medioevo maschio, amore e matrimonio*, Roma-Bari 1988, p. 31.

⁹ Le donne si sposavano, in media, intorno ai 15 anni, mentre gli uomini erano di gran lunga più maturi, sposandosi intorno ai 25-30 anni, quando solevano raggiungere l'età perfetta ed erano nel pieno del loro vigore. *Infra* tav. 6; E. Ennen, *Le donne nel Medioevo*, cit., p. 193; C. Klapisch-Zuber, *La donna e la famiglia*, cit., pp. 334-335.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 325-329.

¹¹ M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961, p. 10.

¹² *Infra* doc. 19.

¹³ *Infra* doc. 19, rr. 4-7.

¹⁴ G. Cosentino, *I notari in Sicilia*, in «ASS», XII (1887), pp. 329-331.

Nicolò Xamarata non viene fornito nessun elemento che designi qualcosa sulla sua condizione sociale. Possiamo solo ipotizzare che non doveva essere del tutto diversa da quella vissuta dalla futura sposa Costanza, per la quale sappiamo che è figlia di Calanna¹⁵, serva domestica nella casa dei coniugi de Biada¹⁶.

Lo stato servile rendeva tutti coloro che vi erano sottoposti proprietari di un *dominus*¹⁷, ed è interessante osservare che i nuovi legami di dipendenza, di carattere patrimoniale e personale, vanno affermandosi e rafforzandosi¹⁸, a partire dalla legislazione di Federico III del 1310, per cui si fissano in forma tassativa precetti e norme circa il trattamento morale degli 'schiavi'¹⁹, considerando che era già trascorsa «l'epoca dell'economia rurale largamente fondata sul lavoro di famiglie servili, la cui condizione giuridica e sociale era determinata da un esplicito richiamo allo *status* di *servus*»²⁰.

Non sappiamo se Costanza era figlia di Cantello, o almeno non veniva riconosciuta come tale pubblicamente, viveva insieme alla madre Calanna nella casa dei coniugi Biada, servendo con devozione i suoi padroni che, con il loro lavoro, avevano raggiunto un livello di prosperità e di benessere economico certamente meritevole²¹. I motivi, impliciti o espliciti, che spinsero Cantello e la moglie a fornire di corredo dotale Costanza, vanno ricercati nel rilievo che il fenomeno della schiavitù domestica assunse in Sicilia dopo la venuta dei Normanni. Per tutto il corso del secolo XIV e XV, infatti, i mercanti importarono nell'isola numerosi schiavi di diversa origine, nazionalità e religione, provenienti da territori lontani e differenti dai nostri per i modelli culturali lì predominanti. Nei nuovi paesi di accoglienza questi uomini venivano destinati alla schiavitù della gleba, anche se in quegli anni prevalse, maggiormente, il loro utilizzo come servi domestici²².

Può apparire contraddittorio il fatto che Cantello, come ogni padrone che ha alle sue dipendenze una serva domestica, assuma nei suoi confronti un atteggiamento di generosità tale da costituire una dote alla figlia di questa. In effetti, tale comportamento può essere spiegato e giustificato da un gesto compiuto dallo stesso Cantello per redimersi, se così si vuol dire, dal senso di colpa per il rapporto probabilmente da lui intrattenuto con la

¹⁵ *Infra* doc. 19, r. 5.

¹⁶ C. Ardizzone, *Regesto*, cit., p. 157.

¹⁷ C. Violante, *Alcune caratteristiche delle strutture familiari in Lombardia, Emilia e Toscana durante i secoli IX-XII*, in *Famiglia e parentela nell'Italia Medievale*, a cura di G. Duby, J. Le Goff, Bologna 1981, p. 35.

¹⁸ P. Corrao, *Il servo*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, cit., p. 63; V. D'Alessandro, *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle ottave giornate normanno-sveve* (Bari, 20-23 ottobre 1987), a cura di G. Musca, Bari 1989, p. 301.

¹⁹ M. Gaudioso, *La schiavitù domestica in Sicilia dopo i Normanni. Legislazione, dottrina, formule*, Catania 1926, pp. 35-54.

²⁰ F. Testa, *Capitula regni Siciliae*, cit., pp. 55-60.

²¹ TAB perg. 305 (già 1.59.C.).

²² M. Gaudioso, *La schiavitù domestica in Sicilia*, cit., pp. 18-33.

serva Calanna. Il gesto al quale ci si riferisce è la restituzione alla sua ancella di quella stessa libertà della quale si era appropriato nel momento in cui l'aveva comprata. Relativamente agli atti, Cantello de Biada e Buonadonna avevano già emancipato Calanna per i servizi prestati nei diversi anni, e predispongono le basi per rendere la libertà anche a Costanza²³. Infatti, uno degli strumenti che il padrone ha a disposizione per garantire questo scopo è la costituzione della dote, cioè la donazione di beni immobili e di oggetti di valore, facenti parte del corredo maritale²⁴. Al padrone veniva offerta, anche, la possibilità di manomettere la sua serva seguendo un'altra usanza che prevedeva il matrimonio di quest'ultima con un uomo libero, non importa di quale età o condizione sociale²⁵. In questo caso, però, al matrimonio non veniva attribuito il suo giusto valore, inteso nel significato di legame sacro che avrebbe consentito ai due sposi di confermare la loro reciproca promessa d'amore e di dare vita a una nuova struttura familiare. Lo scioglimento del legame di dipendenza dal padrone era, dunque, un processo lungo e sofferto, ma una volta recise le catene che obbligavano il servo domestico ad una condizione di negazione della sua personalità e dei diritti a lui spettanti poteva, con certezza, crearsi un futuro, avere figli, costruirsi una casa e godere di una posizione economica²⁶.

Dall'analisi del citato atto dotale, particolare risalto dobbiamo dare ai beni facenti parte del corredo concesso da Cantello e Buonadonna a Nicolò Xamarata, in occasione del matrimonio di Costanza. Oggetto per eccellenza dell'unione matrimoniale è il letto, bene simbolico poiché «marca la soglia che divide i miserabili da chi può contare su un minimo di agi, nucleo essenziale di ogni dote, dalla più modesta alla più sontuosa, prima voce di ogni inventario di beni»²⁷.

Qui, a prescindere dalle diversificazioni sociali, il letto si costituisce con la donazione di un sacco da letto ricamato *ad ramum*²⁸, che pieno di paglia lo si metteva sotto il materasso o per isolarlo meglio o per rinforzare la lettiera²⁹; di due materassi³⁰, in genere riempiti in lana e rivestiti da un tessuto di cotone locale³¹; di un *plomacium*³²; di quattro

²³ C. Ardizzone, *Regesto*, cit., p. 157.

²⁴ P. Corsi, *Arredi domestici e vita quotidiana*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo*, cit., pp. 75-111.

²⁵ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. 190.

²⁶ M. Gaudioso, *La schiavitù domestica in Sicilia*, cit., pp. 130-135.

²⁷ L. Sciascia, *Le donne e i cavalieri, gli affanni e gli agi. Famiglia e potere in Sicilia tra XII e XIV secolo*, Messina 1993, p. 152.

²⁸ *Infra* doc. 19, rr. 7-8.

²⁹ H. Bresc, G. Bautier, *La casa del «borgese»: materiali per una etnografia storica della Sicilia*, in «Quaderni storici», 31 (1976), p. 113.

³⁰ *Infra* doc. 19, r. 8.

³¹ C. Binetti Vertua, *Trine e donne siciliane*, Milano 1911, pp. 35-40.

³² *Infra* doc. 19, r. 8.

lenzuola in tela bianca, di cui due listati e due totalmente in seta³³; della *coltra*³⁴ che unitamente alla cortina listata in seta e ricamata *ad ramum*³⁵, rappresenta il lusso visibile e raro di certe famiglie³⁶. Inoltre, Cantello e Buonadonna includono oggetti utili alla cura della persona, in particolare, quattro asciugamani *cum lestis maintis*³⁷, quattro tovaglie *cum lestis sericis*³⁸, quattro tovaglie da tavola ricamate *ad ramum*³⁹, due fazzoletti, di cui uno primaverile in seta e l'altro usato, ma entrambi finemente ricamati in oro⁴⁰, una tunica verde smeraldo⁴¹, un vestito di colore giallo⁴², e tre camicie⁴³.

Già in età araba era diffusa tradizione donare alla futura sposa una camicia, insieme al velo e al fazzoletto, indumenti indispensabili per coprire il corpo di una donna che doveva apparire in pubblico⁴⁴. E se per quella tradizione la dote serviva per colmare la perdita ed il vuoto arrecato alla famiglia della moglie per la sottrazione della figlia, è vero anche, che la sposa contribuisce maggiormente al matrimonio con spese più ingenti di quelle sostenute dallo sposo⁴⁵, e che avevano un peso più o meno lordo sull'economia familiare⁴⁶.

Se, almeno inizialmente, «non faceva, nascendo, ancor paura la figlia al padre, che 'l tempo e la dote non fuggien quinci e quindi la misura»⁴⁷, adesso una semplice famiglia poteva indebitarsi pur di costituire una dote riguardevole. Anzi è un vero e proprio dramma per la *domus* che rischia «una perdita cospicua di patrimonio in ragione della proporzione di beni che la sposina porta via nel suo fagotto»⁴⁸.

³³ *Infra* doc. 19, rr. 8-9.

³⁴ *Infra* doc. 19, r. 9.

³⁵ *Infra* doc. 19, rr. 9-10.

³⁶ H. Bresc, G. Bautier, *La casa del «borgese»*, cit., p. 113.

³⁷ *Infra* doc. 19, rr. 11-12.

³⁸ *Infra* doc. 19, r. 9.

³⁹ *Infra* doc. 19, rr. 10-11.

⁴⁰ *Infra* doc. 19, r. 12.

⁴¹ *Infra* doc. 19, rr. 12-13.

⁴² Precisiamo che le vesti del 1300 potevano essere di diverse forme e qualità. E se c'erano delle *robbe ad caudam*, delle tuniche *muliebri rotunde*, si usavano anche i *chiprisium*. Queste vesti cipriane erano così dette, perché molte città siciliane importavano da Cipro il cotone, considerando quello dell'Isola di qualità scadente. Esse sono ricordate del cronista Giovanni Musso, che descrive i costumi dei cittadini di Piacenza, narrando che le donne avevano «indumenta inhonesta quae vocatur Ciprianæ quae sunt largissimæ versus pedes et a medio supra sunt strictæ cum manicis longis et largis [...] quae Ciprinianæ habent gulam tam magnam quod ostendunt mammillas qui habitus essent pulcher si non ostenderent mammillas». G. Musso, *Chronicon Placentinum*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XVI, a cura di L.A. Muratori, Milano 1725, p. 563.

⁴³ *Infra* doc. 19, rr. 9-16. Sul significato e la diffusione della camicia non si hanno informazioni precise, le donne sono solite portarla lunga fino ai piedi, diversamente dagli uomini, e, mancando una netta distinzione tra vestiti e biancheria intima, a diretto contatto col corpo, per camicia può, anche, intendersi una corta tunica aperta ai fianchi, stretta alla vita da una cintura e indossata per le attività lavorative.

⁴⁴ C.A. Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali del Medio Evo in Sicilia*, Palermo 1897, p. 25.

⁴⁵ D. Herlihy, *La famiglia nel Medioevo*, Roma-Bari 1987, p. 128.

⁴⁶ H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, cit., pp. 697-708.

⁴⁷ D. Alighieri, *La Divina Commedia. Paradiso*, a cura di G. Petrocchi, Milano 1966, c. XV, vv. 103-105.

⁴⁸ S. Tramontana, *Antonello e la sua città*, Palermo 1999, p. 88.

Si spiegano, così, gli immani sacrifici sostenuti dai genitori per assegnare doti superiori alle loro possibilità. Antonello da Messina, ad esempio, prometteva di pagare la dote della figlia, Caterinella, che andava in sposa a Bernardo Casalaina, in diverse rate e solo dopo tre anni saldava il suo debito ⁴⁹.

La dote consisteva in un complesso di beni consegnati al futuro sposo per ottenere gli oneri matrimoniali e, insieme a questi, la moglie era solita consegnare al marito anche i beni parafernali ⁵⁰. Il risultato era quello di permettere al marito di lucrare i beni della moglie a prescindere che si trattasse di beni dotali o parafernali, con l'esigenza di far gravare gli oneri del matrimonio sulla dote e sugli altri beni, e non sul patrimonio comune che poteva così essere impiegato dal marito per partecipare, ad esempio, alla vita pubblica ⁵¹.

Diversamente Cantello de Biada gode di una solida stabilità economica ⁵², al punto tale che può costituire senza troppe difficoltà, come già scritto, un pregiato corredo dotale a Costanza, la figlia della serva domestica, per ricambiare, in qualche modo, gli anni di buon servizio prestato ⁵³.

In realtà, la dote acquista maggiore ricchezza perché, oltre al corredo, ne fanno parte *angustales viginti quatuor* ⁵⁴, e una casa 'solarata' posta in contrada Castellina ⁵⁵. Nella stessa contrada in cui Cantello, il 16 settembre 1330, aveva consegnato alla figlia Rita, in occasione dell'unione matrimoniale con Nicolò Ventula, una casa 'solarata', insieme a 30 onze d'oro e a oggetti di vario genere valutati circa 13 onze ⁵⁶, che comprendevano arredi, biancheria domestica, gioielli, indumenti e piccoli averi di uso personale e di carattere affettivo per rendere meno triste l'abbandono del tetto paterno ⁵⁷.

⁴⁹ *Ibidem*, pp. 89-90.

⁵⁰ Si consultino in proposito gli ulteriori atti dotali: *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 191-194, 424-427; H. Penet, *Le Chartier de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina (1250-1500)*, cit., pp. 277-278, 294-296, 314-315; *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., pp. 286-288; D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, II, cit., pp. 140-142, 199-202, 206-212, 330-334.

⁵¹ A. Esposito, *Strategie matrimoniali e livelli di ricchezza*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431). Atti del convegno* (Roma, 2-5 marzo 1992), a cura di M. Chiabò, G. D'Alessandro, P. Piacentini, Roma 1992, pp. 575-577; M. Bellomo, *Famiglia. Diritto intermedio*, in «Enciclopedia del diritto», 16 (1967), p. 757.

⁵² *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., p. 30.

⁵³ *Infra* doc. 19, r. 5.

⁵⁴ «La moneta fu chiamata augustale perché si ispirava agli aurei degli antichi imperatori romani. La bella moneta d'oro era stata coniata da Federico II nel 1230 nell'Italia Meridionale. Portava il ritratto di Federico e la leggenda CAESAR-AUG-IMP-ROM, ed al rovescio l'aquila imperiale. Era una splendida moneta del peso di circa 5 grammi, e per avere monete così belle occorrerà attendere fino alla seconda metà del XV secolo». R. Cappelli, *Manuale di numismatica*, Milano 1965, p. 106.

⁵⁵ *Infra* doc. 19, rr. 13-15.

⁵⁶ C. Ardizzone, *Regesto*, cit., p. 119.

⁵⁷ *Infra* tav. 7; A. Patrone Nada, *La donna*, cit., p. 114.

Dalla lettura di quest'atto, emerge che l'immobile è collocato *iuxta domum donatorum magistri Cantelli et Bonadonne*, cioè vicino la casa del padre della sposa, e non accanto alla «famiglia patrilinea, cioè alla famiglia in cui discendenza e successione vengono computate il linea maschile»⁵⁸.

Si precisi che le case donate rispettivamente a Costanza e a Rita, seppure situate *in quarterio Castelline* non sono limitrofe. Dati ricavabili del resto dall'indicazione dei confini⁵⁹. Infatti, la casa assegnata a Costanza è l'immobile che Cantello de Biada e la moglie Buonadonna, il 5 settembre 1327, avevano ricevuto in permuta da Tommaso de Condrono e dalla moglie Buonadonna, in cambio di un *campacium*, in contrada Arduino⁶⁰.

Se l'analisi dell'atto di permuta lascia pensare ad un qualche negozio giuridico che si voleva mascherare⁶¹, dobbiamo aggiungere, a questo punto, per definire la personalità di Cantello, che questi riveste il ruolo di fideiussore in un ulteriore atto del 14 febbraio 1341⁶², in favore degli stessi coniugi Nicolò Xamarata e Costanza, i quali, come sappiamo, erano stati dotati il 14 gennaio 1338⁶³. I suddetti coniugi accettano in veste di garante Cantello de Biada, nell'intento di assicurarsi maggiore credibilità⁶⁴, per un prestito di 12 onze *sine aliquo fenore vel usuris*⁶⁵. Cantello de Biada, d'altra parte, promette di risarcire il creditore se i coniugi non avessero potuto o voluto pagare. È ovvio che questi potrà intervenire in tutte le obbligazioni verbali, scritturali e consensuali, obbligando non solo se stesso ma, in futuro, anche gli eredi, poiché è una prestazione che 'gli è naturalmente dovuta' trattandosi di una

⁵⁸ S. Tramontana, *Per una storia della condizione femminile nella Sicilia medievale*, in «Messana. Rassegna di studi filologici, linguistici e storici», 7 (1991), pp. 80-81.

⁵⁹ Si noti che fra tutti i confinanti citati negli atti, non compare mai una donna, sono solo uomini quasi a significare che siano gli unici a creare dei vincoli con l'ambiente e la gente. Questa fruizione con lo spazio circostante è indice di tutta una mentalità e di comportamenti fondamentali, atti a stabilire delle fusioni che modificano il rapporto di forze all'interno della città, le unioni notevoli rimettono in causa tutto l'equilibrio politico e sociale della stessa avendo un peso notevole sui destini dei membri. J. Heers, *Il clan familiare nel Medioevo*, Napoli 1976, pp. 117-134.

⁶⁰ *Infra* doc. 20, rr. 9-15. In questo documento, si dichiara, altresì, che per tale permuta i coniugi Tommaso de Condrono e Buonadonna avrebbero ricevuto 8 onze in due soluzioni. Infatti, al momento dell'atto, loro avevano già incassato 5 onze e 15 tari, le restanti due onze e 15 tari sarebbero state concesse successivamente. Spesso accadeva che se qualcuno permutava dei beni mobili con un bene stabile, anche nel caso che una parte sborsi all'altra un prezzo in aggiunta, si presume che ciò si faccia per frodare il diritto di preferenza; e se eventualmente può stabilirsi in modo chiaro e con prove legittime il prezzo del bene in questione, tale bene può essere recuperato da colui al quale compete il diritto su di esso, purché paghi il prezzo suddetto.

⁶¹ Si pensa «ad un prestito dissimulato con ipoteca sulla casa», del resto non è nuova l'idea che Cantello praticasse forme di usura cioè prestava somme di denaro a garanzia del quale richiedeva al creditore il pegno in beni mobili ed immobili. Si vuole precisare, ulteriormente, che, nel secolo XV, su insistenza di Alfonso il Magnanimo, Nicolò V avrebbe dichiarato lecite queste pratiche e non forme di usura. Si ricordi, ancora, che questa pratica era molto diffusa presso le comunità ebraiche, presenti in Sicilia già sotto l'impero romano ed espulsi sotto Ferdinando II Cattolico nel 1492. H. Bresc, *Arabi per lingua Ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*, Messina 2001, p. 243; S. Tramontana, *Per una storia della condizione femminile*, cit., p. 82; C. Trasselli, *Siciliani fra quattrocento e cinquecento*, Messina 1981, pp. 135-157.

⁶² *Infra* doc. 17.

⁶³ *Infra* doc. 19.

⁶⁴ *Infra* doc. 17, rr. 18-20.

⁶⁵ *Infra* doc. 17, r. 6.

serva⁶⁶. Si prevede la restituzione della somma di denaro al giudice Baldo de Tabernerio di Caltagirone⁶⁷, per la festa di Tutti i Santi⁶⁸.

E' utile rammentare che il 'tempo solito', scandito dal lavoro quotidiano risultava essere 'meno monotono'⁶⁹, nei giorni segnati da festività religiose o profane, generalmente accompagnate da fiere e mercati⁷⁰. Per la città di Piazza, *ombelic de la Sicilie*⁷¹, la fiera più importante era fissata proprio per Tutti i Santi⁷², sia perché proponeva un'ampia gamma di prodotti⁷³, sia perché gestiva una quantità enorme di operazioni finanziarie di un certo livello⁷⁴. Non a caso, in coincidenza di quest'occasione, venivano fissate le date di scadenza dei pagamenti⁷⁵.

Ne è una conferma, un ulteriore atto del 22 ottobre 1338⁷⁶, in cui Alessandra, vedova di Guglielmo Bisurra, s'impegna a restituire a Giacomo de Bisancia cinque onze in due soluzioni: le prime tre onze per la festa di Tutti i Santi, cioè il 1 novembre, le rimanenti due *ad Carniprivium*⁷⁷, ovvero l'8 febbraio⁷⁸. Questa festività corrisponde alla Settuagesima, secondo il calendario liturgico cristiano, ed era il tempo dell'anno in cui ci si asteneva dal

⁶⁶ *Infra* doc. 17, rr. 20-21.

⁶⁷ *Infra* doc. 17, r. 5.

⁶⁸ *Infra* doc. 17, rr. 9-10.

⁶⁹ J. Le Goff, *Il tempo del lavoro nella crisi del secolo XIV: dal tempo medievale al tempo moderno*, in *Tempo della Chiesa e tempo del mercante. E altri saggi sul lavoro e sulla cultura nel Medioevo*, Torino 1977, pp. 25-39.

⁷⁰ *Infra* tav. 10; M. Scarlata, *Mercati e fiere nella Sicilia aragonese*, in *Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo. I Convegno Nazionale di Storia del Commercio in Italia* (Reggio Emilia-Modena, 6-9 giugno 1984), a cura dell'Istituto Formazione Operatori Aziendali, Bologna 1986, pp. 477-494.

⁷¹ H. Bresc, *Un monde méditerranéen*, cit., p. 364.

⁷² La fiera di Tutti i Santi a Piazza durava circa 9 giorni, dal 26 ottobre al 5 novembre, ed insieme alla fiera dell'1 maggio, costituiva un momento di incontro fondamentale soprattutto per gli scambi commerciali. Il diritto di mercato è un diritto sovrano, e occorre così il riconoscimento del potere politico e la città di Piazza ottiene la prima concessione regia nel 1234 da Federico II di Svevia, periodo in cui il sovrano decide che nella stessa città la Corte Nazionale doveva tenere udienze, due volte all'anno, appunto l'1 maggio e per Tutti i Santi, per raccogliere e giudicare i reclami presentati contro i funzionari dello Stato. S.R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Torino 1996, pp. 92-118; L. Villari, *Storia della città di Piazza Armerina (l'antica Ibla Erea). Ricerche storiche ed archeologiche nell'agro ibleo: Piazza Armerina, Pietraperzia, Barrafranca, Mazzarino, Mirabella Imbaccari, Riesi*, Piacenza 1973, p. 160.

⁷³ Si ricordi che l'acatapano aveva il compito di sorvegliare i prezzi nei mercati e la qualità della mercanzia. In età aragonese divenne una magistratura elettiva con possibilità di riconferma, in numero di due ogni tre mesi e il suo ruolo fu ridefinito: imposizione di mete ai generi immessi comunemente sul mercato e vigilanza assidua, per tutelare i fruitori dei beni, dalle frodi dei commercianti. R. Zeno, *Un capitolo di re Martino sull'acatapania catanese*, in «ASS», VI (1909), pp. 280-292.

⁷⁴ A. Grohmann, *Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese*, Napoli 1969, p. 65.

⁷⁵ Le fiere e i mercati erano un punto di incontro tra campagna, città e i piccoli paesi limitrofi, oltre che motivo di incontro tra contadini, giovani e notai, nelle quali fiere stipulavano contratti di ogni genere. Se i mercati avevano una cadenza settimanale le fiere si organizzavano con cadenze annuali in occasione delle quali la città si predispondeva a garantire misure di sicurezza e garanzie immunitarie a tutti coloro che vi si recavano. G. Cherubini, *Il lavoro, la taverna, la strada. Scorsi di Medioevo*, Napoli 1997, pp. 127-140.

⁷⁶ *Infra* doc. 16.

⁷⁷ *Infra* doc. 16, rr. 13-14.

⁷⁸ A. Cappelli, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, Milano 1998, p. 57.

mangiare la carne, settanta giorni prima della celebrazione della Pasqua⁷⁹. Data, dunque, che dava inizio ad un periodo in cui la Chiesa imponeva rinunce e penitenze⁸⁰.

La precettistica ecclesiale è, a tal proposito, molto severa, soprattutto riguardo la sessualità femminile. La Chiesa vede nel sesso il prevalere dei sensi del corpo sullo spirito, così, da un lato cerca di favorire il matrimonio e, in parte, l'unione carnale tra marito e moglie, dall'altro sponsorizza la verginità dedicata a Dio⁸¹.

L'atto dotale relativo a Costanza, che stiamo esaminando, precisa ancora che se l'unione coniugale, per diverse ragioni, si fosse dissolta prima della nascita dei figli, tutti i beni concessi da Cantello e dalla moglie Buonadonna sarebbero dovuti ritornare agli stessi donatori, o comunque ai loro eredi⁸². Questa disposizione, in un certo senso, si ripete, anche, nel testamento di Rita, il 2 agosto 1337⁸³, per cui la già citata casa 'solarata' in contrada Castellina veniva lasciata in eredità alla figlia Graziana, ma se questa fosse morta, ancora minorenne, stabiliva che *sit et esse debeat erede dicte Graciane in omnibus bonis* non il marito e il genitore della fanciulla Nicola Ventula, ma *magister* Cantello de Biada, il nonno della suddetta fanciulla nonché padre della testatrice. La bambina, non considerata nel testamento di Cantello del 20 febbraio 1342, si pensa sia morta prima e la casa era nuovamente in mano al donatario⁸⁴.

La sfera privata e quella ufficiale agiscono insieme nel dar forma a pratiche dotali come quella descritta, che risultavano poco vantaggiose per la donna sposata, ovvero Rita, o per la figlia di quest'ultima, Graziana. Gli imperativi patrilineari spingevano il capofamiglia a usare la dote in un modo che in apparenza onorava i diritti ereditari delle figlie, ma che li negava nella loro sostanza. Le esigenze della famiglia spingevano gli uomini a servirsi delle donne, mogli e figlie, come strumento per favorire gli interessi della linea maschile, privandole così di un'appartenenza alla famiglia di origine in un primo momento, o a quella del marito successivamente⁸⁵.

⁷⁹ C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, cit., alla voce. Si ricordi che per l'anno 1338, se la Settuagesima cadeva l'8 febbraio, la Pasqua veniva festeggiata il 31 aprile.

⁸⁰ C. Klapisch-Zuber, *La donna e la famiglia*, cit., pp. 321-349.

⁸¹ La donna era la causa per cui l'uomo cadeva in tentazione, ma è pur vero che quest'ultimo non rifiutava di astenersi dai rapporti sessuali, incurante non solo degli ammonimenti medici, in taluni casi, ma anche di quelli imposti dalla Chiesa. Inoltre, si chiede la continenza in certi periodi dell'anno: in Quaresima e in Avvento, nelle due settimane prima e dopo la Pentecoste, nei giorni di mercoledì e venerdì, nelle notti precedenti le domeniche e le feste principali, in gravidanza e durante l'allattamento. *Infra* tav. 11; C. Urso, *Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell'occidente medievale*, Acireale-Roma 2005, pp. 77-104; M. Pilosu, *La donna, la lussuria e la Chiesa nel Medioevo*, Genova 1989, p. 40; E. Shorter, *Storia del corpo femminile*, Milano 1984, p. 19.

⁸² *Infra* doc. 19, rr. 18-19.

⁸³ TAB *perg.* 254 (già 1.60.E.18).

⁸⁴ TAB *perg.* 305 (già 1.59.C.).

⁸⁵ A. Molho, *Marriage alliances in late medieval Florence*, Cambridge 1994, p. 18.

Tali pratiche non sono un'eccezione rispetto alla norma, ovvero rispetto alle solite consuetudini siciliane. Infatti, se il matrimonio si scioglie per la morte della sposa senza aver concepito prole, si predispone la restituzione dei beni patrimoniali immobili ai parenti più stretti di quella linea, da dove quegli stessi beni sono provenuti ⁸⁶.

La premorienza della moglie, differentemente dalla scomparsa del marito che ha dei risvolti patrimoniali assai più gravi, non travolge l'assetto familiare e sociale, anche se in assenza di figli, i vedovi sono spesso tenuti a restituire ai suoceri almeno una parte della dote della defunta moglie ⁸⁷. Viceversa, la vedovanza delle giovani donne agisce da rilevatore delle contraddizioni del sistema dotale e del patrilineaggio e sono, infatti, gli stessi padri che non esitano a riprendersi una figlia vedova con la sua dote, ma senza prole, per risposarla al più presto. Nell'eventualità di seconde nozze, di cui si tratterà più avanti, per altro limitata all'età della donna in cui rimane sola, non è l'unico fattore di destabilizzazione provocato dalla vedovanza femminile e la perdita di un controllo diretto sui beni dotali rappresenta per gli uomini una minaccia assai più insidiosa ⁸⁸.

Un termine adoperato largamente dalla storiografia ⁸⁹, in tal senso, è quello di 'lucro dotale' con cui andrebbero però intesi non tanto gli assegni maritali o donazioni nuziali avente una funzione anche *costante matrimonio*, quanto gli assegni vedovili cioè i reciproci guadagni realizzati dal marito, il lucro dotale marital, e dalla moglie, il lucro dotale muliebre, in caso di premorienza di uno o dell'altro coniuge, detti anche 'lucro di sopravvivenza' ⁹⁰.

Gli storici della famiglia medievale riconoscono nella debolezza dello *status* patrimoniale delle donne, la causa primaria della loro marginalità familiare e sociale. Il peggioramento della condizione femminile nel basso Medioevo è in larga misura imputabile ad una radicale trasformazione dei regimi matrimoniali e successori intervenuta a partire dal XII secolo: una rivoluzione giuridica che tradusse un profondo mutamento nella concezione ideologica e nella pratica della parentela. Con l'emergere del lignaggio patrilineare nasceva l'esigenza di uno strumento giuridico che consentisse di dissociare

⁸⁶ V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., pp. 301-302.

⁸⁷ J. Kirshner, *Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue* in *Late Medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny-stiftung für rechtsgeschichte», LXXVII (1991), pp. 111-155; M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., pp. 201-208.

⁸⁸ C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Bari 1988, pp. 285-303.

⁸⁹ P. Vaccari, *Dote e donazione nuziale nell'ultima età romana e nel Medioevo italiano*, in *Scritti di storia del diritto privato*, Padova 1956, pp. 100-104; E. Besta, *La famiglia nella storia del diritto*, Padova 1933, pp. 145-156; M. Roberti, *Le origini romano-cristiane della comunione dei beni fra coniugi*, Torino 1919, pp. 110-115; N. Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimo quinto e decimo sesto*, Milano 1910, pp. 287-288; F. Ercole, *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore*, Roma 1908, pp. 160-209.

⁹⁰ M. Bellomo, *La struttura patrimoniale della famiglia italiana nel tardo Medioevo*, in L. Bonfield, *Marriage, Property and Succession*, Berlino 1992, p. 63.

radicalmente le donne, figlie e spose, dagli interessi patrimoniali e dai valori simbolici che cementavano la solidarietà degli uomini nella loro nuova consapevolezza di appartenere ad una stessa linea di discendenza. La ricomparsa dell'istituto dotale romano, che accompagnava di pari passo la trasformazione degli assegni maritali altomedievali da donazione in piena proprietà in diritto usufruttuario ed il loro progressivo ridimensionamento in termini economici, segnò indubbiamente una svolta decisiva che avrebbe portato a ridefinire durevolmente il rapporto tra donne, famiglia e patrimonio ⁹¹.

Tra il XIV e il XV secolo, infatti, quando il sistema dotale assume una forma compiuta, il costo dello scambio matrimoniale, come si è visto nel caso della dotazione di Cantello de Biada alla figlia Rita, grava quasi esclusivamente sulla famiglia della sposa: in cambio della dote, di cui avrà gestione esclusivamente durante la vita coniugale, il marito concede una *donatio propter nuptias* di valore irrisorio e per di più a titolo di credito percepibile dalla moglie soltanto in caso di vedovanza ⁹².

Al momento del matrimonio le donne sposate si vedono precludere l'accesso alla futura eredità paternae non acquistano più alcuna compartecipazione al patrimonio del marito ed alla sua gestione: rispetto ai regimi matrimoniali altomedievali, la privazione di diritti e di risorse per le donne è indubbia. Infatti, per tale ragione, la donazione era fatta dal marito alla moglie in compensazione della dote ricevuta *ad sustinenda onera matrimonii*, era costituita di importo uguale alla dote e una volta sciolto il matrimonio doveva tornare al marito, così come la dote doveva essere restituita alla moglie. Era lecito, però, derogare al suddetto regime mediante la stipulazione *inter partes* dei cosiddetti *pacta de lucranda dote* e *de lucranda donatione propter nuptias*, con cui al momento delle nozze, ma anche durante il matrimonio, si permetteva al coniuge superstite, marito o moglie, di trattenere *solutum matrimonio* una parte della dote o della *donatio* ⁹³.

⁹¹ Si consultino: G. Duby, *Il cavaliere, la donna e il prete. Il matrimonio nella Francia medievale*, Roma-Bari 1982; J. Kirshner, *Pursuing honor while avoiding sin: the Monte delle Doti of Florence*, Milano 1978; G. Vismara, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'Alto Medioevo*, in *Il matrimonio nella società medievale. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo* (Spoleto, 22-28 aprile 1976), a cura del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1977, pp. 633-691; F. Ercole, *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 46 (1910), pp. 167-257.

⁹² M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 27.

⁹³ Con *De aequalitate doti set propter nuptias donationis*, del 539 d.C., era stata richiesta l'eguaglianza sia per le quote pattuite sia per la quantità della dote e della *donation propter nuptias* affinché i lucri fossero uguali non solo in *quotitate* ma anche in *quantitate*. Si veda: *Corpus Iuris Civilis. Novellae*, a cura di Guglielmo Kroll, Berlino 1963, III, Nov. XCVII, Auth. XCVI, Coll. VII, tit. 8, pp. 469-478. Su questo aspetto, inoltre, si sofferma in maniera puntuale, G. Boissonade, *Histoire des droits de l'époux survivant*, Paris 1874, pp. 56-68. Per un confronto tra la legislazione ante giustiniana e quella giustiniana in materia di *donatio*, si veda anche, P. Vaccari, *Dote e donazione nuziale nell'ultima età romana e nel Medioevo italiano*, cit., pp. 83-97.

Il regime matrimoniale contiene in sé un potente correttivo capace di legittimarne la funzione e garantirne l'accettazione e la riproduzione, correggendo lo squilibrio, ormai assai pronunciato, tra l'apporto della donna e la sua controparte maritale divenuta meramente simbolica. I sontuosi gioielli e vestiti che uno sposo del Quattrocento deve offrire alla moglie al momento delle nozze hanno preso il posto dei donativi altomedievali, agendo come un contro dono, essi hanno anche per funzione quella di ristabilire, nella consuetudine il principio di reciprocità degli scambi che l'evoluzione del diritto dotale aveva progressivamente obliterato sul piano contrattuale ⁹⁴.

L'attenzione al patrimonio familiare, ha inizio già dalla costituzione del dono dotale, che, seppur concesso per il matrimonio, è assegnato quando più giova alla famiglia ⁹⁵, prima che la figlia abbandoni la casa e quando può essere usata, soprattutto, per assicurare un'alleanza favorevole ⁹⁶. Le riflessioni si inscrivono in questa problematica, ma con un approccio al funzionamento del sistema dotale non circoscritto al momento di formazione della coppia. Ed, infatti, non si può cogliere la sua dinamica complessiva isolando soltanto il momento in cui avviene il trasferimento della sposa con la sua dote. Con questa impostazione si tende a connotare il rapporto delle donne al patrimonio nell'ambito del patrilineaggio soltanto in termini di diritti alla successione e ad enfatizzare la loro esclusione. Le donne appaiono soprattutto come destinatarie di beni in cui si rispecchia lo *status* degli uomini che li danno e che li ricevono, oggetto di una relazione tra gruppi familiari e supporto di manipolazioni rituali destinate ad armonizzare i termini materiali di uno scambio per «garantire senza troppe scosse il passaggio delle donne e dei beni dotali nelle dimore dei loro mariti» ⁹⁷.

Il potere patrimoniale che deriva dalla proprietà dei beni dotali risulta una dimensione sostanzialmente sottovalutata. Il sistema dotale in cui donne e beni circolano nella stessa direzione, pone l'accento, come si è sottolineato nel caso di Cantello de Biada nei confronti sia della figlia Rita sia di Costanza, sul costo della loro separazione dalle famiglie, non su quello della loro aggregazione. Nel primo caso, non si può non valutare che serie limitazioni al diritto delle donne a fruire della propria dote o ad averne la

⁹⁴ C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, cit., pp. 153-191.

⁹⁵ D. Owen Hughes, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, cit., pp. 932-934.

⁹⁶ Il riferimento è specialmente alle famiglie aristocratiche che spesso hanno tratto beneficio da alleanze matrimoniali, soprattutto se potevano godere di un ricco patrimonio. V. D'Alessandro, *Per una storia della società siciliana alla fine del medioevo: feudatari, patrizi, borghesi*, in «ASSO», LXXVII (1981), pp. 193-208; A. Guarneri, *I capitoli nuziali di Anna Cabrera Contessa di Modica e Federico Enriquez*, in «ASS», X (1885), pp. 266-311.

⁹⁷ C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, cit., p. 190.

disponibilità ⁹⁸, è data dall'esclusione, come già scritto, della figlia dall'eredità naturale conformemente al principio dell'*exclusio propter dotem* ⁹⁹. Infatti, la figlia una volta dotata e maritata era esclusa da ogni partecipazione all'eredità paterna che privilegiava, invece, la successione del maschio primogenito, contro i principi della legge romana che aveva distinto la dote dall'eredità naturale ¹⁰⁰.

Nelle consuetudini di Palermo, espressamente, si prevedeva che «hii qui domi remanserint ad bonorum successionem perveniunt et eis defertur hereditas», fermo restando che «hiis fratribus et sororibus non existentibus, filii exfamiliati preferantur ceteris agnatis in ulteriori gradu existentibus» ¹⁰¹. Tuttavia, se il nostro punto di riferimento sono le norme del *Liber Constitutionum* di Federico II, già contenute al riguardo nella legislazione normanna, disponiamo che, nonostante, il sovrano rimandi agli usi e alle consuetudini locali, solo alla morte del padre sono chiamati alla successione tutti i figli, fermo restando che alle femmine dovevano essere preferiti i maschi, con l'obbligo per questi di dotarle adeguatamente *secundum paragium*, e che alle coniugate si privilegiavano le figlie *in capillo* ¹⁰². E' ovvio che nel caso di sopravvivenza di sola progenie femminile, erano appunto le figlie, se maggiorenni, a succedere al padre, escludendo altri consanguinei, al fine di difendere gli interessi politico-economici e la dignità sociale della famiglia attraverso la trasmissione dei beni ¹⁰³. Per di più la norma prescriveva che i figli sono eredi *de iure* dell'eredità paterna, fatta salva la quota di un terzo del patrimonio da destinare *pro anima* e fermo restando che «si vero cum herede seu sine herede testatus decessit ultima eius voluntas in integrum observatur» ¹⁰⁴.

In quanto compenso per l'esclusione delle figlie dalla futura successione paterna, non si considera la dote come un elemento costitutivo del sistema di trasmissione ereditaria bensì come una forma di diseredamento che consente di conservare integro il patrimonio, la terra, entro i confini del gruppo di discendenza patrilineare e al tempo stesso come uno

⁹⁸ J. Kirshner, *Materials for a gilded cage: non-dotal assets in Florence 1300-1500*, in D.I. Kertzer, R.P. Saller, *The family in Italy from antiquity to the present*, New Haven-London 1991, pp. 184-207.

⁹⁹ V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 303.

¹⁰⁰ Giustiniano, *Gli elementi del diritto romano*, versione di P. Novelli, Milano 1931, pp. 16-31.

¹⁰¹ Palermo, cons. 48. Così, ad esempio, anche in Piazza, cons. 34, e in Caltagirone, cons. 33. V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 193, 285, 300.

¹⁰² Rimandiamo al capitolo che riguarda il diritto di successione dei beni feudali. Diritto che comincia ad estinguersi, secondo le ricerche avanzate da Bressi, tra il 1280 e la prima metà del 1400, in Sicilia ed in particolare nel Val di Noto. Infatti, tra tutti i documenti notarili e di cancelleria analizzati, il feudo, la terra posseduta con privilegio, è diventata, praticamente, un allodio, sfuggendo al controllo della Regia Curia. *Die Konstitutionen Friedrichs II, für das Königreich Sizilien*, in *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, a cura di W. Stürner, Hannover 1996, pp. 278-279. Relativamente alle ricerche in proposito, si consulti: H. Bressi, *Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV*, in «ASSO», LXX (1974), pp. 267-304.

¹⁰³ A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994, p. 93.

¹⁰⁴ G. Zecchino, *Le assise di Ruggero II. I testi*, Napoli 1984, p. 88.

strumento di collocazione e di acquisizione di status funzionale alle strategie di alleanza e di mobilità sociale degli uomini. Nel tardo Medioevo, questa associazione tra dote e *status* produce effetti perversi, poiché viene incrementato inesorabilmente il valore delle doti, essa accentuando le contraddizioni economiche insite in un regime matrimoniale che si basa su un sistema di prestazioni fortemente unilaterale. Ma pur essendo avvertita come una minaccia economica, la dote rappresenta un irrinunciabile strumento di promozione sociale¹⁰⁵.

Se la dote medievale sostituisce alla legittima con la diffusione della regola dell'*exclusio propter dotem*, comporta una netta restrizione dei diritti alla successione delle donne, essa implica però il riconoscimento di una proprietà femminile svincolata dalla sfera giuridica del dotante. Così per imporre con forza il primato maschile sulla successione, si attribuisce alle donne dotate una precisa capacità patrimoniale che, di per sé, costituisce una potenziale fonte di potere, seppure limitata nell'esercizio in particolare durante il matrimonio¹⁰⁶.

È pur vero, che la proprietà di un bene, quale che sia il suo valore, comporta la capacità di trasmetterlo. In virtù dell'*exclusio propter dotem*, le donne dotate ereditano assai raramente dal padre e dagli agnati, ma si eredita sempre la loro dote. Le donne sono quindi, come gli uomini, al tempo stesso oggetto e soggetto, destinatarie e agenti nel processo di devoluzione dei beni e anche a partire da esse si traccia una linea di successione. Titolari di un bene proprio, le donne si insinuano comunque in un ordine successorio al quale gli uomini tentano di imprimere un'identità, materiale e simbolica, esclusivamente maschile e patrilineare. Inoltre, una peculiarità del sistema dotale è quella di configurare l'alleanza come un processo a lungo termine, implicando dei trasferimenti potenzialmente reversibili, che il matrimonio, atto fondatore, inaugura ma non esaurisce. Al momento delle nozze, in effetti, nulla è acquisito in modo definitivo e, paradossalmente, l'alleanza può veramente concludersi, nella doppia accezione del termine, soltanto quando la coppia, che ne è all'origine, è dissolta dalla morte di uno dei due coniugi. Questo momento di rottura degli equilibri familiari, ma soprattutto patrimoniali, impone sempre ai due gruppi imparentati una revisione dei contenuti dell'alleanza. Da ciò si evince quanto le norme di riferimento,

¹⁰⁵ J. Goody, *The development of marriage and the family in Europe*, Cambridge 1983, pp. 241-261. Quando i beni dei genitori sono trasmessi ai figli di entrambi i sessi sotto forma di dotazione o di eredità, il matrimonio e la successione costituiscono due fasi, cronologicamente differenziate ma complementari di un sistema bilaterale di devoluzione patrimoniale.

¹⁰⁶ Durante il matrimonio, il marito esercita un dominio quasi assoluto sui beni dotali della moglie. Essa ha, tuttavia, il diritto di non concedere l'estinzione dell'ipoteca che detiene sul patrimonio del marito a garanzia della dote. Se emancipate, le donne sposate possono devolvere i loro beni dotali per via testamentaria. T. Kuehn, *Cum consensu mundualdi: legal guardianship of women in Quattrocento Florence*, in «Viator», 13 (1982), pp. 309-333.

pur circoscrivendo l'universo delle relazioni familiari e definendo regole e conformità, spesso trascurano il versante applicativo delle stesse e di conseguenza garantiscono la manipolazione e l'interpretazione che i soggetti sociali ne possono compiere. In tal senso, la Sicilia, contrariamente a ciò che accade in altre regioni dell'Italia del sud, presenta un sostrato giuridico particolarmente ricco ed interessante ¹⁰⁷.

Il meccanismo di devoluzione dei beni è basato su una profonda dissimmetria tra eredità maschile e dote femminile alterato dalle ambizioni sociali delle famiglie e dalle perturbazioni del mercato matrimoniale. Le donne possono raccogliere *ab intestato* interi patrimoni familiari per interruzione della discendenza in linea maschile, motivo per cui le doti risultano talmente cospicue che suggeriscono l'esclusione delle stesse dotate dalla successione. Ma è proprio tale esclusione che non sempre è così radicale, come il diritto e la pratica dotali lasciano supporre. Esiste, di fatto grazie alla dote, un sostanziale arricchimento per cui molte donne traggono un'influenza e dei poteri maggiori, capaci di incidere sensibilmente sui rapporti tra i sessi nell'ambito della famiglia patrilineare ¹⁰⁸.

Per verificare questa equazione tra ricchezze e potere patrimoniale occorre, tuttavia, tenere presente che l'accesso delle donne alle risorse familiari e la loro capacità di gestione, durante la vita coniugale e la vedovanza, dipendono in larga misura dai regimi matrimoniali e successori. Ora, gli ordinamenti medievali che regolano i diritti successori di uomini e donne e i rapporti patrimoniali nell'ambito della coppia coniugale compongono un mosaico policromo che dissuade ogni tentativo di generalizzazione e di cui si tratterà con una maggiore analisi nei capitoli successivi. Diritti e poteri patrimoniali di figlie, mogli e madri risultano anche da un insieme di strategie individuali e familiari che interagiscono decisamente con lo *jus proprium* per selezionare, rafforzare o, al contrario, derogare al suo dettato. La Sicilia tardomedievale, dove coesistono consuetudini antitetiche, rappresenta un osservatorio interessante delle diverse conseguenze patrimoniali del matrimonio. Il regime prevalente della comunione dei beni tra i coniugi e i loro figli favorisce il bilateralismo della parentela che, indubbiamente, valorizza la posizione e i ruoli delle donne nella famiglia. Al

¹⁰⁷ Si vedano: F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris 1907; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, Palermo 1866-1874.

¹⁰⁸ Si vedano: S. Chojnacki, *The most serious duty: motherhood, gender and patrician culture in Renaissance Venice*, in *Refiguring women. Perspective on gender and the Italian Renaissance*, a cura di M. Migiel, J. Schiesari, Itaca 1991, pp. 133-154; Idem, *The power of love: wives and husbands in late medieval Venice*, in *Women and power in the Middle Age*, a cura di M. Erler, M. Kowaleski, Atene 1988, pp. 126-148; Idem, *Dowries and kinsmen in early Renaissance Venice*, in *Women in the medieval society*, a cura di S.M. Stuard, Filadelfia 1976, pp. 173-198; Idem, *Patrician women in early Renaissance Venice*, in «Studies in the Renaissance», 21 (1974), pp. 176-203.

contrario, chi decide di separare la dote dal patrimonio del marito, favorisce la formazione di strutture familiari patrilineari ¹⁰⁹.

La salvaguardia del patrimonio prescinde dalla possibilità di scegliere se celebrare il matrimonio secondo il rito latino o quello greco. Si tratta di regolamentazioni contraddistinte da rilevanti differenze, soprattutto sotto il profilo della disciplina patrimoniale. Infatti, se il matrimonio veniva celebrato secondo il rito greco, i beni dei coniugi non andavano confusi, e secondo quanto già attestato nella codificazione giustinianea, ai figli è, in ogni caso, concesso e riservato *iure successionis* un terzo dei beni dei genitori, fermo restando per il marito il divieto di disporre della dote, del donativo maritale, cioè la *donatio propter nuptias*, e della terza parte delle sostanze familiari riservate ai figli ¹¹⁰.

La *donatio propter nuptias* si qualificò come un diritto di credito condizionato alla sopravvivenza della donna rispetto al marito, e le logiche di scambio acquistano un posto centrale nella percezione del significato stesso di proprietà ¹¹¹. Ovvero, la dote è un credito la cui scadenza è stabilita dal diritto: la moglie era solamente creditrice e non *domina* della *donatio propter nuptias*, e poteva conseguire la soddisfazione del suo credito solo nel caso in cui fosse sopravvissuta al marito. E come ogni creditore, essa riceve delle garanzie pignoratorie suscettibili di proteggere i suoi beni dai danni che una cattiva gestione maritale potrebbe causare. Infatti, posto che i beni non entravano in comunione, né con la nascita di prole, né col decorso del termine previsto, le consuetudini disponevano, come precedentemente detto, il recupero della dote da parte del dotante in caso di premorienza della moglie, e l'incameramento di dote e dotario da parte della moglie per la premorienza del marito ¹¹².

Piuttosto che una diretta amministrazione del denaro o del possesso di un bene, le donne sono interessate al controllo degli investimenti e degli interessi. E le logiche stesse degli assetti normativi sono all'origine della possibilità di percepire interessi e garanzie maggiori. Queste sono le condizioni di base di qualunque contratto *ex causa dotis contemplatione matrimonii*, in particolare modo quando i beni, che vengono ceduti o recuperati, sono gli indicatori e il criterio di valutazione del potere di esponenti di gruppi familiari di spicco quali, ad esempio, i Traversa o i Platamone della realtà catanese agli inizi del Quattrocento, attraverso cui risulta palese il nesso tra innesti parentali e fusioni patrimoniali. Il riferimento è a Macciotta Traversa, nobile cittadino di Catania che, il 16 agosto 1435, nomina procuratore il nobile Giorgio Munsone, cognato e genero di Bernardo

¹⁰⁹ R. Ago, *Ruoli familiari e statuto giuridico*, cit., pp. 111-135.

¹¹⁰ F. Testa, *Capitula regni Siciliae*, cit., pp. 50-51.

¹¹¹ M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., pp. 163-185.

¹¹² V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 301.

Platamone, per recuperare la dote della moglie Polisena, figlia di Bernardo, promessa dagli zii Battista Platamone, dottore in legge, e Perricono de Belloc, regio *miles*, cognato di Bernardo *in casu dissolutionis dicti matrimonii*¹¹³. Grazie alla *donatio propter nuptias*, la moglie, di contro, gode di un pieno *dominium* dei beni che non sopporta limitazioni¹¹⁴. E' ovvio che in caso di comunione coniugale, alla morte di uno dei coniugi il patrimonio comune veniva diviso a metà fra il superstite e gli eredi del *de cuius*, e con la nascita di un figlio la «tercia pars omnium bonorum ipsorum iugalium acquiritur viro, alia uxori, et alia tertia acquiritur filiis, inter se equaliter dividenda»¹¹⁵.

Il matrimonio è inteso, prima di tutto, quale proemio alla creazione di una comunione di beni da cui la donna trae la sua principale fonte di ricchezza¹¹⁶. Condizioni queste previste dalla scelta di celebrare il matrimonio secondo gli usi *sacrosancte romane matris ecclesie*¹¹⁷, cioè secondo il rito latino, che presupponeva, infatti, un regime di comunione dei beni sia quelli ricevuti a titolo di dote, sia quelli acquistati durante il matrimonio¹¹⁸.

La previsione di una quota del patrimonio familiare non attaccabile, anche per obbligazioni *ex delicto* del padre, prevista pure per i matrimoni celebrati *secundum consuetudinem graecorum*, riportava, nella sostanza, all'*antiqua et vetus consuetudo generalis* che riconosceva ai figli la nuda proprietà su una quota ideale dei beni familiari pari a un terzo del loro ammontare, e che questi beni fossero quelli amministrati in regime di comunione o di separazione. Una tradizione talmente forte che Federico II d'Aragona, legiferando a proposito dei beni dei traditori, disponeva che in mancanza di figli «dotes suae restituantur eisdem uxoribus», mentre in presenza di figli «tertia pars honorum communium tempore constantis matrimonii dictis mulieribus relaxentur, de duabus vero parti bus predictorum honorum filiabus tantum [...] masculis omni emolumento honorum huiusmodi penitus excludendis»¹¹⁹. Ove appare di qualche interesse anche l'implicito riconoscimento che la

¹¹³ Il *Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 424-427.

¹¹⁴ M. Bellomo, *La struttura patrimoniale della famiglia italiana nel tardo Medioevo*, cit., p. 61.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 296. Per il verificarsi della *confusio bonorum* sono richieste diverse condizioni per Messina, Trapani, Patti, Lipari, Catania e Malta, si chiede la nascita di prole; per Piazza, Caltagirone, Corleone ed Enna, è richiesto, ove non siano nati i figli, l'aver maturato un anno, un mese una settimana ed un giorno dalla celebrazione del matrimonio; in ultimo, a Palermo si prevede il decorso di un anno *tempore consumati matrimonii*.

¹¹⁶ Si consultino: J. Gaudemet, *Le mariage en Occident: les mœurs et le droit*, Paris 1987; J. Goody, *L'évolution de la famille et du mariage en Europe*, Paris 1985; P. Toubert, *Les structures familiales*, in *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^{ème} siècle à la fin du XII^{ème} siècle*, Roma 1973, pp. 693-787; P. Vaccari, *Aspetti singolari dell'istituto del matrimonio nell'Italia meridionale*, in «Archivio storico pugliese», 6 (1953), pp. 43-49; C. Giardina, *Advocatus e mundoaldus nel Lazio e nell'Italia meridionale*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 9 (1936), pp. 291-310; F. Brandileone, *Contributo alla storia della comunione dei beni matrimoniali in Sicilia*, in «Rivista italiana di sociologia», 9 (1905), pp. 162-177; Idem, *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 8 (1901), pp. 18-22.

¹¹⁷ TAB *perg.* 207 (già 1.60.F.21.), rr. 9-10; C. Ardizzone, *Regesto*, cit., p. 119.

¹¹⁸ V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 301.

¹¹⁹ F. Testa, *Capitula regni Siciliae*, cit., pp. 55-57.

punizione comminata ai traditori si dovesse stendere alla loro famiglia, identificata esclusivamente nella discendenza maschile. La comunione tripartita di tutti i beni, detta universale perché non ristretta agli utili e agli acquisti, è di certo risalente, anche se non anteriore alla conquista normanna, a partire dagli inizi del Duecento, documentandosene la vigenza a Messina e a Palermo ¹²⁰.

In particolare modo, le consuetudini di Messina, a cui si richiamano quelle di Piazza, precisano «saepius enim scriptum est, et in toto Regno consueti, quod ex quacumque causa viro vel uxori aliqua bona provenerint, natis filiis, communia sunt inter eos» ¹²¹. E aggiungevano che, volendo il marito e la moglie dividerli coi figli, la terza parte di essi spetta al padre, l'altra alla madre, e la rimanente terza parte al figlio o ai figli. Ciò, del resto, è quanto si legge nell'atto di dotazione di Cantello de Biada alla figlia Rita del 16 settembre 1330: «quam dotem dicta Rita cum consensu et auctoritate dicti sponsi sui dixit et confessa est se recepisse et imputasse causa [juris] terciam et partem suam contingentem eam de bonis omnibus supra dictis parentum suorum praedictorum» ¹²².

La distinzione, nella celebrazione del matrimonio, tra rito latino, i cui beni degli sposi sono messi in comune, e rito greco, per cui dote e dotario sono esclusi dal patrimonio familiare ¹²³, consente anche di comprendere che precipue caratteristiche sono sottomesse nondimeno ad alcune varianti regionali molto importanti. Si è creduto a lungo che le consuetudini siciliane si fossero formate a partire da tre grossi centri da cui sarebbero poi scaturite le regole successivamente codificate a Palermo, Catania e Messina ¹²⁴. La storiografia ha dimostrato che, in verità, esisteva un solo ceppo importante e che le prime distinzioni sarebbero apparse soltanto durante il XIV secolo ¹²⁵.

Le condizioni di una comunione dei beni erano diverse nei vari testi normativi, raggruppandosi secondo tre diverse tipologie. La prima, cui si faceva riferimento indicandola come *consuetudo generalis Regni* o *consuetudo nobilis civitatis Messanae*, è vigente a

¹²⁰ E. Besta, *Intorno alla formazione delle consuetudini di Messina*, in «ASSO», 5 (1908), pp. 69-89; G. Battaglia, *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Sverri*, Palermo 1896, pp. 9-45.

¹²¹ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. 35.

¹²² TAB *perg.* 207 (già 1.60.F.21.), rr. 22-23; S. Tramontana, *Per una storia della condizione femminile*, cit., p. 77; C. Ardizzone, *Regesto*, cit., p. 119.

¹²³ «Contracto matrimonio inter habitantes in eadem terra secundum consuetudinem antedictam vel more graecorum, videlicet quod bona dotalia uxori salva remaneant nec cum bonis viri misceantur». G. Ferrari Delle Spade, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e le loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri egizi*, Leipzig 1910, p. 63; V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. CCLX; A. De Gasparis, *Teoreto ed ipobolo. Considerazioni sopra due frammenti contenuti nel Codice Vaticano 845*, in «Studi e documenti di storia del diritto», 7 (1886), pp. 249-270.

¹²⁴ O. Hartwig, *Das Stadtrecht von Messina. Codex iuris municipalis Siciliae*, Göttingen 1867, pp. 12-17.

¹²⁵ E. Besta, *Intorno alla formazione delle consuetudini di Messina*, cit., pp. 62-78; L. Genuardi, *La formazione delle consuetudini di Palermo*, in «ASS», 31 (1906), pp. 465-486.

Trapani, Messina, Agrigento, Lipari, Patti e Catania che richiede la nascita di prole per la divisione di tutti i beni ¹²⁶. La seconda, che si invocava rinviando al *mos loci* o alla *consuetudo latinorum Panormi*, è vigente con poche diversità a Corleone, Caltagirone, Piazza e Enna, dove si prevede che la comunione diviene effettiva a partire da «elapso anno, mense, hebdomada et die» e ciò anche in assenza di progenie ¹²⁷. Palermo rende effettiva la comunione col decorso di un anno *tempore consumati matrimonii* ¹²⁸, oppure dopo la nascita dei figli ¹²⁹. In caso di unione sterile, la dote, il dotario, i beni personali e gli acquisti non sono fusi nel patrimonio familiare ¹³⁰.

Questa comunione comprende tutti i beni del patrimonio familiare comprese le passività, in particolare, quelle contratte durante il matrimonio, eccetto i beni allodiali e i feudi ¹³¹. E comuni a genitori e figli, almeno nominalmente, erano i mezzi per intervenire in sede giudiziaria: «mariti, uxori set filiorum tam in agendo quam in defendendo actio et exceptio sint comune viventium more Latinorum» ¹³². Non stupisce, dunque, se nessuna prerogativa viene concessa al figlio maggiore e se, nello stesso modo, non viene fatto cenno particolare alla condizione femminile. Non si sente infatti la necessità di una configurazione speciale del ruolo della donna, ove venga riconosciuta a questa, accanto al marito, ai figli e ai fratelli, la capacità di partecipare a pieno titolo all'esperienza della comunione. E se la dote, costituita dalla famiglia d'origine, che riassume all'atto del matrimonio il ruolo patrimoniale della donna, viene assorbita alla massa patrimoniale comune alla scadenza determinata, allora sarà chiaro il senso di un inciso nelle consuetudini di Palermo: «ex commistione honorum nomen doti set dotarii non subsistat» ¹³³.

La terza tipologia, con significative differenze, è vigente a Siracusa, Palazzolo ed altri centri vicini, dove la comunione si limitava ai soli beni acquisiti dopo il matrimonio, disponendo quelle consuetudini che «bona stabilia patrimonialia sive sint viri sive sint uxoris non confundantur inter maritum, uxorem et filios» ¹³⁴. Siracusa distingue i beni mobili da quelli immobili e i beni personali da quelli acquisiti durante il matrimonio. Il capo

¹²⁶ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 6, 35, 58, 67, 76, 124-125.

¹²⁷ *Ibidem*, pp. CCLVIII, 282, 299; Idem, *Notizie e documenti su le consuetudini delle città di Sicilia. Consuetudini di Castrogiovanni*, in «Archivio storico italiano», XI (1883), p. 3.

¹²⁸ *Ibidem*, pp. CCXXII-CCXXVII.

¹²⁹ *Ibidem*, p. CCLVIII.

¹³⁰ «Ex commistione bonorum nomen dotis et dotarii non subsistat», per le consuetudini di Messina. «Dodarium a viro uxori prestitum seu promissum necnon et donatio propter nuptias a viro facta uxori, elapso anno a tempore consumati matrimonii vel natis filiis confunduntur et cum bonis aliis immiscentur», per le consuetudini di Palermo. V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 35, 190.

¹³¹ A. Finocchiaro Sartorio, *La comunione dei beni tra coniugi*, Palermo 1902, pp. 85-90.

¹³² R. Starrabba, L. Tirrito, *Assise e consuetudini di Corleone*, Palermo 1887, p. 85.

¹³³ L. Siciliano Villanueva, *Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico giuridiche*, Palermo 1894, p. 334.

¹³⁴ *Ibidem*, pp. 83-84.

di famiglia è incaricato dell'amministrazione dei beni in quanto «ille est legitimus administrator uxoris et filiorum»¹³⁵.

All'eccezione di qualche caso particolare, si noti che la maggior parte delle consuetudini siciliane insiste sull'importanza dell'uomo rispetto alla donna riguardo il patrimonio. Il quinto capitolo delle consuetudini di Catania ricorda in effetti che il padre è libero di alienare i beni mobili alla sposa e ai figli aggiungendo che «hoc tamen uxori prohibitum»¹³⁶.

Si ricordi nondimeno che la libertà del marito appare molto limitata per quel che riguarda le azioni concernenti i beni immobili di cui l'alienazione necessita il consenso della sposa, dei figli maggiorenni e, in certi casi, di quelli minorenni¹³⁷.

La donna, come si valuterà successivamente, può assumere la carica dei beni familiari in caso di vedovanza, per cui la madre diventa tutrice dei propri figli e gestisce i beni dello sposo defunto aspettando la maggiore età dei figli a condizione di non contrarre seconde nozze. La sposa, per di più, diventa *administratrix* temporanea se lo sposo è imprigionato¹³⁸.

È importante, inoltre, ricordare che contrariamente ad altri paesi, la giurisprudenza siciliana e quella del sud d'Italia accordano generalmente poca importanza al diritto privato. In relazione all'epoca presa in esame, in effetti i regimi giuridici sono molto diversi: le consuetudini riguardano soprattutto i *boni homines*, la borghesia e le famiglie di estrazione più modesta, mentre il diritto franco o *jure francorum* è il diritto dell'aristocrazia¹³⁹.

Se le leggi contenute nelle Assise di Ariano concernono soprattutto i crimini di lesa maestà, è anche vero che Ruggero II introduce una novità capitale riguardante il matrimonio: tre testi, sostanzialmente identici, impongono come condizione necessaria alla legittimità dell'unione matrimoniale, la benedizione religiosa condannando in modo severo

¹³⁵ V. La Mantia, *Notizie e documenti su le consuetudini delle città di Sicilia*, in «Archivio storico italiano», VII (1881), p. 312.

¹³⁶ «Marito tamen et patri licebit, ignaris uxore et filiis, distrahere et alienare mobilia bona communia inter eos». V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. 125.

¹³⁷ I figli maggiorenni non gioiscono della loro parte di eredità in cambio di cui, in caso di emancipazione, ricevono una somma corrispondente. «Utroque parente vivente filius etiam factus maior de bonis communibus portionem petere non potest». *Ibidem*, p. 283.

¹³⁸ «Viro ab intestato praemortuo, vel ab eodem testato nihil de tutore disposito, uxor superstes tutelam filiorum gerere potest nulla iuris observantia perquisita, quousque tamen ad seconda vota non transierit». *Ibidem*, p. 39.

¹³⁹ Si consultino: A. Romano, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 9-49; C. Giardina, *Natura giuridica delle autonomie cittadine del Regnum Siciliae*, Catania 1952; Idem, *Lineamenti di una dottrina della consuetudine giuridica buona e approvata per le città del Regnum Siciliae*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 21 (1948), pp. 105-167; Idem, *Capitoli e privilegi di Messina. Memorie e documenti di storia siciliana*, Palermo 1937; F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche*, Roma 1929; S. Gambino, L. Genuardi, *I capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia*, Palermo 1918; V. Giuffrida, *Sulla formazione delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia*, in «ASSO», 5 (1908), pp. 184-214.

l'adulterio della sposa ¹⁴⁰.

Può dirsi, tuttavia, che una simile coesistenza normativa porterebbe ad un notevole accrescimento dei diritti delle donne sulle sostanze dei mariti, a danno degli interessi di quest'ultimi e della loro famiglia, da qui la necessità di ridimensionare in qualche modo le pretese e le ambizioni delle mogli sul patrimonio del coniuge ¹⁴¹.

Si ritiene opportuno precisare che il regime consuetudinario alla latina, ovviamente non era esclusivo, seppure prevalente a Messina come in tutto il Val di Noto, in cui era anche possibile celebrare il matrimonio secondo il rito greco come attestano i documenti del 1203, in cui la vedova Erina aveva contratto matrimonio *iuxta more graecorum*, e del 1261, in cui si deduce che il messinese Giacomo di Natale, sposato secondo l'uso greco, nel testamento che redige prendeva in considerazione l'eventualità che la moglie Emma *elegerit dotem suam repetere*, nonostante la presenza di figli ¹⁴². Il regime dotale resta, peraltro, ovunque operante per l'intero primo anno di matrimonio o, comunque, fino alla nascita di un figlio, cui era collegata la reale costituzione dell'entità familiare. La dote, in tal senso, perde, almeno in parte, il suo carattere di istituto *ad substindenda onera matrimonii*, quindi connesso strettamente con il sistema dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ma piuttosto appare sempre più intimamente connessa con le strutture patrimoniali della famiglia e con quelle successorie, venendo a configurarsi come una *pars contingens filiae*, ovvero la quota di patrimonio da attribuire 'dolorosamente ma necessariamente' alla medesima per tacitarne le pretese ereditarie. Pertanto, in caso di scioglimento del matrimonio prima del verificarsi della condizione presupposto per la confusione dei beni era operante, generalmente, la disciplina del diritto comune, fatti salvi alcuni correttivi consuetudinari ¹⁴³.

¹⁴⁰ *Infra* tav. 13; M. Gaudioso, *Un esemplare inedito delle consuetudini giuridiche di Messina*, Catania 1936; V. La Mantia, *Su i più antichi capitoli della città di Palermo dal sec. XII al sec. XIV e su le condizioni della città medesima negli anni 1354 al 1392*, in «ASS», 40 (1915), pp. 390-444; F. Ciccaglione, *Le origini delle consuetudini sicule*, in «Rivista italiana di scienze giuridiche», 31 (1901), pp. 77-198; V. Giuffrida, *La genesi delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia. I. Il diritto greco-romano nel periodo bizantino ed arabo*, Catania 1901; R. Starrabba, *Consuetudini e privilegi di Messina sulla fede di un codice del XV secolo conservato a Palermo*, Palermo 1901; L. Siciliano Villanueva, *Consuetudini siciliane in lingua volgare*, Bologna 1883; Idem, *Notizie e documenti sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in «ASS», 7 (1881), pp. 113-150, 161-181; 8 (1881), pp. 189-221; 9 (1882), pp. 336-357; 11 (1883), pp. 3-20; 14 (1884), pp. 305-324; 20 (1887), pp. 321-363; Idem, *Consuetudini di Corleone*, Palermo 1880; Idem, *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite scelte e poste in confronto con gli articoli delle leggi civili*, Palermo 1862.

¹⁴¹ F. Ercole, *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore*, cit., p. 160.

¹⁴² Palermo, Archivio di Stato, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, 57A; D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, I, cit., pp. 129-132.

¹⁴³ M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., pp. 176-180; F. Niccolai, *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco*, Milano 1940, p. 105. F. Ercole, *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore*, cit., p. 212.

Si precisi che la comunione del patrimonio familiare non lega solamente i tre soggetti componenti il nucleo domestico, ovvero marito/padre, moglie/madre e figli, ma interessa anche fratelli e sorelle, zii e nipoti, alludendo a pratiche di rapporti che potevano comportare il loro condominio anche all'indomani della morte dei genitori. La diffusione di un modello di organizzazione parentale fondato su un preciso equilibrio bilaterale o bilineare, su un criterio di ripartizione egualitaria della ricchezza in sede successoria, e disciplinando la divisione dell'asse comunitario tra i fratelli *nonlentibus in communi vivere*, fa luce appunto sulla rilevanza sociale di esperienze di solidarietà parentale che potevano strutturarsi nella dimensione della convivenza ¹⁴⁴.

Ne è un valido esempio, l'atto del 15 aprile 1341 ¹⁴⁵, in cui Giovanni Cosentino, giunge pacificamente alla divisione di alcuni beni che possedeva in comune e *pro indiviso* con Caracausa ¹⁴⁶. Decide di dividerli, prima di tutto, perché considera la *filiali affectione* verso Caracausa ¹⁴⁷, secondariamente, perché un tempo la nonna della stessa Caracausa, Macalda, ha avuto nei confronti di Giovanni rapporti di *serviciis* ¹⁴⁸. Non riusciamo a comprendere i legami parentali che intercorrono tra gli attori dell'atto, e possiamo solo avanzare l'ipotesi che Giovanni sia il figlio di Macalda e lo zio materno di Caracausa. Infatti, non raramente accade che accanto alla vedova e al figlio intervengano anche i nipoti, quando rimangono orfani ¹⁴⁹, come lo è, appunto, Caracausa, figlia del defunto Amato de Trinchio ¹⁵⁰. Inoltre, sia perché *maior annis duodecim annis*, sia *per aspectum corporis*, in base alle norme del tempo, le poteva essere assegnata una parte cospicua del patrimonio ¹⁵¹.

Così attraverso un atto transattivo, Giovanni assegna a Caracausa, la casa posta in contrada Sant'Agata, il giumento, un materasso, due lenzuola con liste di seta e due senza, due tovaglie da tavolo, due asciugamani, una coltre di tela bianca, una *caldaria*, un boccale, una padella, un'*uchia* ¹⁵², una cassa, una *maylla*, e otto tumuli di frumento ¹⁵³.

Quest'ultimi attrezzi da cucina sono indicativi perché riguardano il tipo di lavorazione e la conservazione del pane che, insieme all'olio e al vino, costituisce l'elemento

¹⁴⁴ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. 19.

¹⁴⁵ *Infra* doc. 14; *Infra* tav. 3.

¹⁴⁶ *Infra* doc. 14, r. 4.

¹⁴⁷ *Infra* doc. 14, rr. 7-8.

¹⁴⁸ C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, cit., alla voce.

¹⁴⁹ C. Violante, *Alcune caratteristiche delle strutture familiari*, cit., p. 43.

¹⁵⁰ *Infra* doc. 14, r. 4.

¹⁵¹ *Infra* doc. 14, r. 16.

¹⁵² L'*uchia* solitamente nel 1200 e nel 1300 è in legno e corrisponderebbe alla *buche* francese, tipo di madia usata per conservare il pane. H. Bresc, G. Bautier, *La casa del «borgese»*, cit., p. 117.

¹⁵³ *Infra* doc. 14, rr. 11-13.

primario dell'alimentazione mediterranea ¹⁵⁴. Pertanto, non è da poco l'aver ceduto a Caracausa otto tomoli di grano ¹⁵⁵, considerando che mangiare bene era un desiderio spesso inappagato, la cui differente qualità di pane ¹⁵⁶, l'abbondanza o meno di cibo nei banchetti, le frequenti astinenze promosse dalla Chiesa erano motivo di differenziazione sociale, di sfoggio della propria ricchezza e affermazione, quindi, di potere ¹⁵⁷. Gli oggetti che ricorrono nel documento in questione, trattandosi di una divisione di beni, sono di notevole importanza perché costituiscono oggetti di corredo e di arredo domestico, elementi globalizzanti di analisi storica di straordinario interesse per cogliere, oltremodo, aspetti particolari sulla cultura materiale e sul quotidiano relativamente alla 'terra' di Piazza ¹⁵⁸.

Caracausa, particolarmente soddisfatta per avere ricevuto la parte maggiore dei beni ¹⁵⁹, dispone, ancora, di oggetti preziosi come la cinturad'argento, vero e proprio gioiello, che non solo mette in risalto l'eleganza femminile ¹⁶⁰, ma rivela anche la sua appartenenza ad una famiglia della 'borghesia', ostentando agiatezza ¹⁶¹.

Le viene assegnata, inoltre, una *climpa* di colore verde ¹⁶², particolare non indifferente ¹⁶³, anzitutto perché è dalla tradizione araba, che si fa risalire il valore simbolico dato a questo colore, un richiamo naturalistico alla terra e alla vegetazione, ma anche all'amore e alla lussuria ¹⁶⁴. Il velo è in seta la cui indicazione è fondamentale per capire che l'abbigliamento, data la sua immediata visibilità, si è sempre presentato come lo strumento

¹⁵⁴ E' utile ricordare che la resa dei cereali in Sicilia e nella zona orientale era più elevata di quelle altre zone dell'Europa settentrionale dalle tecniche agricole avanzate. G. Cherubini, *Il lavoro, la taverna, la strada*, cit., p. 72; M. Scarlata, L. Sciascia, *Documenti sulla luogotenenza di Federico d'Aragona. 1294-1295*, Palermo 1978, pp. 27-37; M. Bloch, *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, Bari 1959, pp. 180-199.

¹⁵⁵ *Infra* doc. 14, r. 13.

¹⁵⁶ F. Braudel, *Capitalismo e civiltà materiale (secoli XV-XVIII)*, Torino 1977, pp. 72-101.

¹⁵⁷ S. Tramontana, *Vestirsi e travestirsi in Sicilia*, cit. pp. 178-200; C. Trasselli, *Aspetti della vita materiale*, in *Storia della Sicilia*, III, diretta da R. Romeo, Napoli 1980, pp. 614-618.

¹⁵⁸ J.M. Pesez, *Storia della cultura materiale*, in *La nuova storia*, a cura di J. Le Goff, Milano 1980, pp. 167-205.

¹⁵⁹ *Infra* doc. 14, rr. 13-14.

¹⁶⁰ P. Lanza di Scalea, *Donne e gioielli in Sicilia nel Medio Evo e nel Rinascimento*, Palermo-Torino 1892, pp. 2, 53-54.

¹⁶¹ C. Biondi, *Mentalità e cultura materiale a San Marco d'Alunzio in un documento inedito del 1323*, in «ASSO», XCI (1995), p. 269.

¹⁶² *Infra* doc. 14, r. 11.

¹⁶³ In un trattato trecentesco è descritta la preparazione del colore verde, che si ottiene dai gigli azzurrini, detti iris, trasformati, tuttavia, artificialmente. *De arte illuminandi*, a cura di F. Brunello, Vicenza 1992, p. 69.

¹⁶⁴ Infatti di verde era vestito, nell'immaginario mistico dei Musulmani, Maometto, che, su un cavallo dello stesso colore interveniva sui campi di battaglia per dare manforte ai fedeli impegnati contro i crociati. Inoltre di verde spesso era vestito Federico II e Manfredi, nipote di Costanza imperatrice. Relativamente all'uso dell'abito verde circolava anche una spiegazione medica, poiché tal colore era adatto a fare riposare la vista. E in cera verde era il sigillo di Corrado IV, la stanza ove veniva convocato il Parlamento subito dopo l'arrivo della moglie di re Pietro III d'Aragona e dell'infante Giacomo, e verde era il panno con cui a Palermo veniva foderato, nel febbraio 1329, «bancum existens in camera pretorii nostri ubi rationales ipsi officium exercent». S. Tramontana, *Vestirsi e travestirsi in Sicilia. Abbigliamento, feste e spettacoli nel medioevo*, Palermo 1993, pp. 98-101.

più adatto alla trasmissione di messaggi¹⁶⁵. È, in altre parole, segno di appartenenza ad un ceto e mezzo per dare forma visibile alle distinzioni sociali e politiche, rese ancora più evidenti dal tipo di tessuto, dai materiali e dalla lavorazione usati per alcuni indumenti¹⁶⁶.

La cospicua parte di patrimonio assegnata a Caracausa, potrebbe rientrare nelle pratiche previste dal sistema dotale, strumento della sua stessa espansione e continuità, debitore in non piccola misura, in tutte le sue varie fasi, dell'attiva partecipazione delle donne provviste di dote. Era negli interessi degli uomini conservare forti legami con le sorelle sposate, le figlie, le zie, le moglie, le madri e le nipoti come in questo caso. Ovvero, continuare ad appartenere alla rete in continua evoluzione dei rapporti sociali di queste donne dotate di mezzi finanziari. Era l'interesse di questi uomini per la ricchezza e la benevolenza delle proprie parenti sposate che rendevano necessarie le garanzie sulle doti e che potevano assicurare una loro restituzione. E' probabile, quindi, che la divisione del patrimonio familiare sia resa necessaria in vista del futuro matrimonio di Caracausa. Non sarebbe un caso, infatti, l'avere ricevuto la *climpa*¹⁶⁷, il velo nuziale che trova la sua ragion d'essere nel costume orientale, bizantino e arabo, posato sui capelli e trattenuto da ghirlande floreali, oppure da corone d'oro, d'argento e di perle¹⁶⁸. Oggetto di lusso indispensabile all'unione matrimoniale, insieme all'uso simbolico dei gesti, come il bacio, e degli oggetti, come l'anello ed il calzare¹⁶⁹.

La dote, seppure rappresenta la quota di eredità spettante all'elemento femminile, come sappiamo, non aveva soltanto un valore reale, bensì anche virtuale. Il suo ammontare determinava il prestigio della famiglia di origine della sposa e definiva, quindi, il grado di rispetto che avrebbero dovuto riconoscerle gli esponenti della nuova famiglia. Riconoscimento oltretutto garantito dalla celebrazione del rito nuziale, compiuto in tutto il suo splendore. Si organizzavano feste prolungate e banchetti sontuosi, si indossavano abiti

¹⁶⁵ Il velo in seta è una specificazione utile per comprendere cosa significa in Sicilia, in termini «di produttività, d'impegno del lavoro salariale e di strutture agrarie», la coltivazione dei bachi da seta. S.R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia*, cit., pp. 198-202; H. Bresc, *Un monde méditerranéen*, cit., pp. 197-198.

¹⁶⁶ La differente qualità dei tessuti era discriminante, soprattutto, fra le donne, molto affascinate dalle stoffe straniere, il cui prezzo era, però, molto alto. Inoltre, queste stoffe avevano provocato contraccolpi negativi sul nostro mercato e la concorrenza coi panni di largo consumo, come l'orbace, era spietata. L'orbace era un tessuto di basso costo, colorato in grigio, bianco o nero, a tinte smorte, quel che valorizzava la stoffa era il colore e la capacità di tingere a fondo impedendo di vedere sbiadire i colori addosso. Questo tipo di tessuto era usato dalla gente più comune riducendo l'abito alla sola funzione d'uso. *Infra* tav. 9; C. Urso, *Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell'occidente medievale*, cit., pp.183-222; C. Trasselli, *Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel XV secolo*, Palermo 1993, p. 191; D. Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 162-193.

¹⁶⁷ *Infra* doc. 14, r. 11.

¹⁶⁸ C. Binetti Vertua, *Trine e donne siciliane*, cit., pp. 99-104.

¹⁶⁹ Lo sposo doveva dare alla sposa un bacio, simbolo della tenerezza coniugale, un anello ed un calzare atti a significare che la sposa doveva avere mani e piedi legati. *Infra* tav. 8; P.M. Arcari, *La donna*, cit., p. 73.

finemente ricamati e di un certo valore ¹⁷⁰. La sposa adorna di gioielli indossava sfarzosamente abiti trapunti d'oro per la cerimonia ¹⁷¹.

In proposito occorre ricordare che erano state emanate le leggi suntuarie per cercare di moderarne il lusso ¹⁷². Federico III, infatti, nel novembre 1296, ne regola le solennità, per cui non è permesso recarsi per le nozze fuori dalla città o dalla 'terra' di residenza per più di trenta miglia tranne se si è padre, madre, figlio, fratello o primo cugino degli sposi. Le nozze vanno celebrate di giorno, è segnato il numero di ceri per le celebrazioni, sono proibiti anelli, gioielli e doni che si suole offrire il secondo giorno dopo le nozze ¹⁷³.

Ciò dimostra che le donne non sono figure del tutto funzionali a quelle maschili, lo strumento concreto e simbolico per costruire la loro realtà e la loro potenza ¹⁷⁴. Anzi, al di là delle informazioni che possiamo trarre dalla lettura dell'atto, è pur vero che i personaggi femminili, Caracausa e Macalda, vivendo il loro quotidiano, ci permettono di cogliere semplicemente che l'essere donna non si risolve in una condizione di «mortificante assoggettamento», ma è l'attenzione ad un felice connubio fondato sull'affetto e la stima circoscritta all'istituto familiare, che condivide interessi e scelte ¹⁷⁵.

Questo voleva dire estendere, ancora una volta, il massimo controllo sui beni, alla cui base vige il già affermato principio di uguaglianza tra i componenti della famiglia ¹⁷⁶. Principio che pare essere smentito quando si sottolinea l'inesperienza e l'incapacità di Caracausa e Macalda di gestirsi in campo giuridico, motivo per cui vengono di continuo istruite dal notaio, anche perché la formalità dell'atto lo impone ¹⁷⁷, relativamente a ciò che sta accadendo «cerciorata prius dicta mulier per nos qui supra iudicem et notarium de omnibus iuribus legibus» ¹⁷⁸.

¹⁷⁰ S. Salomone Marino, *Le pompe nuziali e il corredo delle donne siciliane nei secoli XIV- XVI*, in «ASS», I (1876), p. 227.

¹⁷¹ R. Levi Pisetzky, *Moda e costume*, in *Storia d'Italia*, V, coordinata da R. Romano, C. Vivanti, Torino 1973, pp. 945-947.

¹⁷² Le più antiche leggi promulgate per regolamentare l'eccessiva pompa dei riti nuziali siciliani furono emanate da Carlo d'Angiò nel 1272, a cui fa seguito, nel 1296, un decreto di Federico II d'Aragona. C.A. Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali nel Medioevo in Sicilia*, cit., pp. 41-47.

¹⁷³ F. Testa, *Capitula regni Siciliae*, cit., p. 92.

¹⁷⁴ C. Casagrande, *La donna custodita*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente*, cit., pp. 88-128.

¹⁷⁵ M.C. De Matteis, *Introduzione*, in *Idee sulla donna nel Medioevo*, cit., p. 39.

¹⁷⁶ A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare*, cit., p. 108.

¹⁷⁷ A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1987, pp. 73-88.

¹⁷⁸ *Infra* doc. 8, r. 28.

Sempre in campo giuridico, è vero pure che si riducono le occasioni che potevano favorire l'inserimento delle donne nella vita e nelle carriere pubbliche¹⁷⁹, non possono svolgere l'attività di notai o di giudici, non compaiono tra i testimoni e devono farsi rappresentare da un tutore, che poteva essere il padre o il marito¹⁸⁰.

Negli atti, specialmente quelli di dotazione, segue alla fine il giuramento sui *Santi Vangeli*¹⁸¹, e degno di nota è il richiamo alla rinuncia, operata dalla madre o dalla figlia, ai benefici derivanti dal *Senatus Consultus Velleyani*, che insieme alla *Lex Iulia de fundo dotali*, introducono un limite alla disponibilità della dote da parte del marito, vietando l'alienazione del fondo dotale effettuata dal marito privo del consenso della moglie¹⁸².

Risultano, ovviamente, rogiti in cui non sono presenti clausole tipiche contenenti indicazioni sul regime patrimoniale, alla greca o alla latina, scelto dagli sposi e pertanto si omette la rinuncia o l'accettazione delle consuetudini che disciplinavano la materia. Nell'atto del 1286 redatto a Lentini, mancano anche le formule che contemplano l'immissione del donatario nel possesso dei beni, la garanzia per l'evizione e le clausole penali. Si tratta della costituzione di dote fatta stilare dalla nobildonna Mabilia, *uxor quondam Gualterii de Rignoso*, in favore del genero Federico Mostaccio, il quale, esponente di una nobile famiglia di militi di Messina trapiantata a Lentini già titolare di beni feudali fino almeno alla metà del Trecento, offre a Tommasia, da parte sua, un dotario in denaro tratto dai redditi dei beni allodiali siti in Eraclea, Paternò e Messina¹⁸³.

Quello che si necessita attenzionare dell'atto dotale, è nell'epilogo la contestuale dichiarazione di volontà dello sposo che *volens [...] tam decens matrimonium honorabili dodario decorare*, assegna appunto alla sposa la somma di trenta onze. L'atto sembra esemplare nelle

¹⁷⁹ Specificichiamo che questa tutela del genere femminile, ridusse, è vero, l'inserimento delle donne nelle carriere politiche, ma non possiamo ignorare il ruolo che spesso principesse, regine e dame, in particolare nelle vicende politiche-istituzionali di Sicilia, ricoprirono. Esse sono non più solo donne ma «esempio di santità, forma compiuta dei buoni costumi, specchio di onestà», incarnando il modello perfetto da emulare. Inoltre, hanno lasciato una dimensione carnale, quasi erotica, nel rapporto tra sudditi e sovrano. L. Sciascia, *Le ossa di Bianca di Navarra: ancora l'eros come metafora del potere*, in «Quaderni medievali», 43 (1997), pp. 120-128; C. Opiz, *La vita quotidiana delle donne nel tardo Medioevo (1250-1500)*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente*, cit., pp. 332-333.

¹⁸⁰ Il tutore è colui che ha la facoltà e il diritto di proteggere chi non è in grado di difendersi, perché minorenne, o, come nel nostro caso, perché incapaci di gestirsi in determinate occasioni. Giustiniano, *Gli elementi del diritto romano*, cit., pp. 131-133.

¹⁸¹ *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., p. 427; H. Penet, *Le Chartier de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina (1250-1500)*, cit., p. 295; *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., p. 288; S. Tramontana, *Per una storia della condizione femminile*, cit., p. 85; D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, II, cit., pp. 141, 199, 331.

¹⁸² H. Penet, *Le Chartier de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina (1250-1500)*, cit., pp. 278, 295.

¹⁸³ Ad trinam pulsacionem campanelle. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., p. 47.

clausole di una *confessio receptionis ante matrimonium consummatum*¹⁸⁴. Il sottolineare la natura allodiale degli immobili da cui è tratto il reddito donato alla sposa è indispensabile per giustificare, essendo famiglie feudali, che non si potevano conferire in dotario anche i beni feudali, se il marito donante fosse titolare di almeno tre feudi¹⁸⁵. Federico Mostaccio ne possedeva due, il feudo Tumbarello e Rahalbiato¹⁸⁶. Il dotario è largamente presente nella prassi, e disciplinato in origine dalle stesse consuetudini di Messina, seppure non ne sia rimasta traccia nella redazione conosciuta, mentre si tramanda nel testo consuetudinario di Catania e Palermo¹⁸⁷. Nell'atto dotale di Lentini, come si deduce dall'affermazione del donatario, il dotario è un segno di prestigio familiare delle parti in causa e dell'ambiente feudale in cui prosperano molti dei gruppi sociali emergenti. Pertanto, la *donatio propter nuptias* del marito mantiene il fine pratico di garantire l'avvenire della sposa in caso di scioglimento del matrimonio. Gli istituti della dote e del dotario realizzano l'obiettivo di assicurare la prosperità della famiglia nascente¹⁸⁸.

Le norme riguardanti la successione feudale sono contenute in due costituzioni del *Liber Constitutionum Regni Siciliae* chiamate, rispettivamente, *De successione filiorum comitum et*

¹⁸⁴ Questo è il titolo del formulario cinquecentesco di Messina, mentre in quello quattrocentesco la formula relativa alla costituzione del dotario è inserita in quella della costituzione di dote, come nel caso dell'atto di Lentini, de receptione dotis ad usum et morem romanum, secundum consuetudinem Messanae. Ma nello stesso formulario il rapporto è definito anche, nell'autonoma rubrica de dotario con un tenore molto simile a quello dell'atto citato: «[...] volens dictus Thomeius decenti dotario decorari, sponte constituit, fecit et ordinavit in dotarium, que donacio propter nuptias [dicitur] [...] uncias solvere et tradere [...] dictum dotarium in casu dicti dovare solvendi secundum consuetudinem Messane [...]». Messina, Archivio di Stato, *Manoscritti*, ms. 52, foll. 57v-58r; foll. 80r-81v; fol. 129v.

¹⁸⁵ *Die Konstitutionen Friedrichs II, für das Königreich Sizilien*, cit., pp. 288-302.

¹⁸⁶ R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum dominio retulere*, II, Palermo 1791-1792, p. 464.

¹⁸⁷ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 128, 190.

¹⁸⁸ Si precisi che il dotario, di origine franco-normanna, è presente in buona parte delle consuetudini siciliane, anche se spesso assimilato ad una donatio propter nuptias «dotarmi de iure quandoque appellatur dotalicium quandoque donatio propter nuptias». La consuetudine 47 di Palermo, ove si dice «facta conventione doti set dotarii» ed ancora «acquisivit [...] dotarium [...] et donatio propter nuptias a viro facta uxori». La consuetudine 12 di Messina, in cui si fa riferimento al dotarium, la consuetudine 13 di Catania, in cui si stabilisce che l'ammontare del dotario deve essere pari alla quinta parte della dote, ed, in ultimo, la consuetudine 16 di Patti e Lipari che dispongono che in assenza di prole, «uxore premortua, extinguitur dotarium et dos ad dotantes revertitur». Sull'introduzione e la persistenza del dotario nell'uso siciliano, influisce la normativa feudale di derivazione normanna, di cui alle Costituzione III.12 Si quis baro vel miles, III.13 Licentiam baroni bus e III.16 Mulier quae dotarium, nella quale l'istituto è qualificato in una quota ideale pari ad un terzo del patrimonio: «Si quis baro vel miles uxorem duxerit et tria feuda habuerit, liceat ei in dotarium uxori suae unum de tribus feudis constituere liceat». Qualora si possedevano meno di tre feudi il dotario andava invece corrisposto in pecunia, onde evitare la frantumazione, con un'ipotizzabile corrispondenza con la terza statutaria. Un valido esempio di costituzione di dote e dotario, in ambito feudale, è un atto del 1368 in cui Francesco Ventimiglia, conte di Geraci e Collesano, consegna la dote alla figlia Elisabetta, al genero Giovanni Chiamonte, che costituisce alla moglie un dotario adeguato. Questo documento mette in luce l'identificazione fra dotarium e donatio propter nuptias e l'elasticità della normativa federiciana sull'entità del medesimo. *Il Tabulario Belmonte*, cit., pp. 78-84; La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 38, 67, 77, 125, 194.

baronum e *De successione nobilium in feudis*¹⁸⁹. Con la prima costituzione, l'imperatore definiva i gradi di successione modificando alcune pratiche consuetudinarie all'epoca normanna e secondo le quali la donna era esclusa dall'eredità. La costituzione normanna, anteriore al 1182, rendeva valide, giuridicamente, alcune pratiche che, favorendo il duplice privilegio di mascolinità e di maggiore età, escludevano le figlie al vantaggio dei fratelli. In assenza di eredi maschi, l'eredità paterna o fraterna spettava ai parenti maschi di grado collaterale. La nuova costituzione stabiliva che, morto il padre, franco o longobardo, cavaliere o borghese, i maschi avrebbero ereditato il patrimonio a condizione di dare un marito alle loro sorelle e zie. In assenza di figli maschi o di nipoti, l'eredità spettava anche alle figlie. In questo caso, le eredi minorenni dei conti, baroni o cavalieri, erano affidate ad un tutore; negli altri casi, l'imperatore assegnava loro uno sposo qualora avessero raggiunto l'età del matrimonio¹⁹⁰.

La seconda costituzione definisce l'eredità secondo il sesso, l'età e il grado di parentela. Nelle sue grandi linee, quest'ultima conferma l'eredità dei fratelli e delle sorelle. Le figlie sposate ricevono la dote, mentre il padre e tutti i parenti di grado ascendente sono esclusi dalla successione¹⁹¹. Per quanto riguarda l'eredità paterna, Federico II distingue apertamente le figlie con dote dalle altre. In virtù del diritto consuetudinario, se il padre seguiva la legge franca, solo la maggiore delle sorelle celibi poteva ereditare, mentre se il padre seguiva il diritto longobardo, tutte le figlie diventavano eredi ad eccezione di quelle che avevano ricevuto una dote¹⁹².

In modo generale, le donne sposate e con dote non avevano diritto all'eredità. Se l'imperatore contribuì singolarmente al delicato problema delle successioni aristocratiche, è anche vero che le linee essenziali del suo programma rimangono le stesse di quelle avviate all'epoca normanna: priorità dei maschi nelle successioni, diritto di maggiore età e il rifiuto dell'eredità alle donne sposate con dote¹⁹³.

¹⁸⁹ M. Caravale, *Federico II legislatore*, in Idem, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Bari-Roma 1998, pp. 137-166.

¹⁹⁰ «[...] Francus videlicet Langobardus, miles vel burgensis, in successione bonorum praeferri volumus masculos feminis, dummodo sorores aut amitas fratres aut nepotes pro modo facultatum suarum et filiorum superstitum numero secundum paragium debeant maritare. Ceterum si tantum feminae superstites fuerint, ipsas, si maiores sint, exclusis consanguineis aliis volumus ad successionem admitti. Si vero minores filiae comitum, baronum vel militum superstites fuerint, ipsarum baliu excellentia Nostra recipiat [...] ac deinde ipsas, cum ad nubilem aetatem pervenerint [...] secundum paragium curabimus maritare». J.L.A. Huillard-Breholles, *Historia Diplomatae Friderici Secundi*, cit., pp. 136-138.

¹⁹¹ «[...] servata tamen sexus prerogativa, ut mulieri masculus praeferatur, necnon maioris aetatis inter eos, qui vivunt speciali iure Francorum in regno. Ex collateralis linea venientes, ut fratres [...] et sorores in capillo, excluso patre superstiti, omnino succedant. Coniugatae autem et dotatae a fratrum successionibus repellantur». *Die Konstitutionen Friedrichs II, für das Königreich Sizilien*, cit., pp. 278-279.

¹⁹² «Ceterum si de bonis patris dotatae non sunt, maiores minoribus praeferuntur, si Francorum iure vivant». *Ibidem*, p. 280.

¹⁹³ H. Bresc, *Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV*, cit., pp. 287-304.

La dote implica uno spostamento di ricchezza, da una famiglia all'altra, e per quanto fosse una risorsa destinata alla donna, in verità, questa non godeva di nessun potere gestionale sui beni mobili e immobili, ma era il marito a farsi carico dell'amministrazione delle risorse portate, a detenerne il diritto d'uso, più o meno con la consapevolezza che avrebbero costituito parte dell'eredità dei figli e il sostegno per la moglie in caso di vedovanza. Ovvero, la dote era un titolo di proprietà anomalo perché si collocava al crocevia fra la differenza sessuale, i legami parentali e il vero e proprio diritto a possedere dei beni, concretamente non esercitato in presenza d'un marito, che l'amministrava per tutta la durata del matrimonio. Dipendenza, quindi, dalla volontà e dalle ricchezze del padre e dello sposo, elemento attraverso cui le due famiglie sancivano un'unione e rafforzavano i legami già esistenti ¹⁹⁴.

In una società fondata sulla famiglia a base patrilineare il sistema dotale era funzionale a salvaguardare l'elemento maschile e fare i conti con le dinamiche patrimoniali femminili, è un modo per ricordare che il rapporto col mondo è condizionato sempre e comunque da un'origine sociale che mette a disposizione risorse economiche e relazionali profondamente differenziate anche secondo linee di genere. E in tal senso, la dote è un elemento non indifferente per valutare la posizione economica e sociale della donna, tenendo conto dell'evidenza secondo cui è l'eredità della stessa, o comunque la devoluzione di beni da parte di individui o istituzioni, a costituire la componente principale delle ricchezze di cui essa dispone. Mettendo a confronto la documentazione esaminata con il sistema normativo in atto, emerge un quadro in cui l'accesso delle donne alle risorse patrimoniali, sia come proprietarie sia come amministratrici, dipende non solo dalle norme legali che regolano il sistema dotale e la successione, ma anche da un insieme di strategie familiari e individuali che interagiscono con diritto e consuetudini. Sono, come già scritto, questi scarti a far sì che l'esclusione delle donne provviste di dote dalla successione e dalla proprietà della terra appaia meno radicale di quanto il diritto o la pratica dotale non lascino supporre ¹⁹⁵.

¹⁹⁴ A. Molho, *Investimenti nel Monte delle doti di Firenze. Un'analisi sociale e geografica*, in «Quaderni Storici», 61 (1986), pp. 147-169.

¹⁹⁵ A. Groppi, *Introduzione*, in *Il lavoro delle donne*, cit., pp. X-XI.

Proprietà o possesso? L'istituzione della famiglia nella trasmissione dei beni

*E conservati questo alla memoria,
se pur di lorla tu pigli partito:
se vuoi di tal impresa aver vittoria,
fa ch'ella sia la donna, e tu il marito,
e s'ella ha il capo pien di vanagloria,
non seguitar suo bestial appetito;
pensa al bisogno. Discreto auditore,
fornita è questa storia al vostro onore.*
– Bernardo Giambullari –

La figura femminile si relaziona, prevalentemente in questa sezione, alla struttura e al funzionamento dell'unione coniugale, che tende a perpetuare la sua esistenza grazie alla riproduzione biologica degli individui, e grazie ad un sistema culturale che riunisce e regola le relazioni fra i membri ripartendo poteri, funzioni e ruoli dell'uomo e della donna ¹.

In particolare modo, il problema dell'unione coniugale è il nodo centrale di quell'unità di produzione e consumo, in cui si svelano ideali di stabilità e integrità familiare in rapporto alla sostanziale tutela del proprio livello di benessere. La famiglia, «struttura genetica e cellula originaria di un sistema», è l'ambito naturale entro il quale è compreso lo spazio-donna, e che usa i legami per conservare nel tempo ricchezza e *status*, limitando il numero dei pretendenti ad essi ².

La ripartizione di poteri e funzioni, il controllo degli eventi fortuiti, come le nascite, e il designare fra tutti gli accoppiamenti quelli legittimi, sono scopi funzionali alla riproduzione del gruppo. Questa è possibile mediante l'unione matrimoniale, che conferisce ufficialità alla fusione di sangue e permette l'unione di due 'case', cioè di interessi economici che vanno sostenuti continuamente e accuratamente ³. Doni nuziali e regimi dotali, subordinazione e autonomia patrimoniale delle donne e dei figli, emancipazione e successione testamentaria, comunione e divisione di beni contribuiscono alla discussione

¹ C. Biondi, *La famiglia in Italia dal Due al Quattrocento*, in «Quaderni medievali», 20 (1985), p. 227.

² O. Capitani, *Medievistica e medievisti nel secondo novecento*, cit., p. 166.

³ Possiamo distinguere i parenti in linea paterna e materna, trattando di *agnatio* e *cognatio*. In questo senso le linee di parentela corrono a partire dall'individuo in entrambe le direzioni, fino ai limiti accettati dalla parentela, che siano i quattro gradi romani o i sette dei canoni germanici. G. Duby, *Medioevo maschio, amore e matrimonio*, cit., pp. 117-125.

sulle forme di coesione o sul grado di fragilità di una famiglia, sull'ampiezza delle solidarietà parentali o sull'isolamento dello stesso nucleo coniugale ⁴.

Dall'analisi, nello specifico, degli atti di compravendita e di permuta ⁵, affiorano tutte quelle difficoltà per le donne di trasmettere beni e diritti, seppure si è provato ad attenuare l'impressione del tutto negativa che si può avere quando ci si limita alle sole fonti normative ⁶. Patrimonio di memorie minuziosamente conservate, «acquisti di feudi, case, vigne, orti e taverne, sembrano confermare la frequenza dei trasferimenti di beni, [...]. Ogni tanto, un gruppo di acquisti, effettuati in un breve spazio di tempo da o per conto di un determinato personaggio, segna un momento particolare di voracità e di conseguente vertiginosa crescita economica» ⁷.

Le donne inserite come soggetti attivi e passivi nei contratti, donne di ogni ceto, sole o affiancate da parenti e consorti, hanno accesso al bene, mobile o immobile, in grado di amministrarlo o del quale ne sono responsabili ⁸.

Per far luce sull'importanza dei legami familiari e in particolare con il marito, si analizzi il documento notarile del 12 marzo 1346, in cui i coniugi Ruggero de Amica e la moglie Biligera spontaneamente decidono di *vendere, tradere et assignare a magister Cantello de Biada un campacium cum flomaria*, posto *in contrata Arduyni* nella 'terra' di Piazza ⁹, una «quasi città» della Sicilia centro-orientale, il cui toponimo rimanda al significato di 'piazza' o di 'mercato' proprio per la sua posizione strategica assunta nel territorio isolano in relazione agli importanti assi viari che lo innescano ¹⁰.

Ad una prima lettura sembra essere un semplice atto di compravendita, per cui si notifica il passaggio dell'immobile, voluto dagli stessi contraenti, grazie al giudice *Fridericus*

⁴ D. Herlihy, *La famiglia nel Medioevo*, cit., pp. 107-108.

⁵ Ad *trinam pulsacionem campanelle*. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., pp. 39, 63-64, 72-74, 85-86, 123-124, 130, 132-133, 188-189, 191-194, 196-211, 213-214, 216-220, 224, 226-227, 229; *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 118-125, 128-133, 138-140, 154-156, 159-164, 173-175, 185-187, 195-197, 211-214, 233-242, 263-266, 292-295, 300-302, 310-312, 318-323, 329-332, 342-345, 348-351, 363-366, 383-385, 399-404, 407-413, 428-432, 466-468; *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., pp. 62-64, 72-74, 81-84, 99-101, 103, 110, 115-118, 140-145, 147-150, 155-158, 167-168, 198-200, 204-207, 214, 221, 225-228, 243-245, 254-262, 272-273, 281-286; C. Ardizzone, *Regesto*, cit., pp. 41-42, 47, 66-69, 72-73, 76-80, 85-89, 91-100, 102-104, 106-109, 111-114, 116, 118-123, 125-126, 128-129, 133-136, 138-141, 143-148, 152-154, 156, 162, 164-165, 170, 173, 175-177, 181-185, 188, 191-192, 197, 203, 205-206, 212-214, 218-223, 226-228, 234-236, 238, 240-243, 245-251, 254.

⁶ S. Feci, "Sed quia ipsa est mulier...". *Le risorse dell'identità giuridica femminile a Roma in età moderna*, in «Quaderni storici», 98 (1998), pp. 275-300.

⁷ *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., p. 20.

⁸ M.T. Guerra Medici, *I diritti delle donne nella società altomedievale*, Napoli 1986, p. 111.

⁹ *Infra* doc. 8, r. 6.

¹⁰ C.A. Garufi, *Gli Aleramici e i Normanni*, cit., pp. 80-81.

de Domino Grabiele e a Riccardo de Greca, «regius puplicus civitatum terrarum et locorum» del Vallo di Castrogiovanni e del Val Demone ¹¹.

In proposito, si noti che sono soprattutto gli atti di compravendita dei tabulari degli enti monastici del Val di Noto, a presentare uno stile formulare non dissimile per tenore, contenuto e struttura a quello dei rogiti provenienti dai tabulari di enti monastici della Sicilia orientale, in speciale modo per quelli in uso a Messina nel XIV secolo ¹², fatta eccezione di un paio di pergamene rogate rispettivamente il 5 maggio 1268 e il 12 ottobre 1286, che hanno in comune il dato rilevante delle soprascrizioni dei venditori apposte nel documento prima dell'invocazione divina ¹³.

Si sottolinea che il concetto di *tradere et assignare* è reso molto più marcato e significativo dall'espressione *per lapillum*, per cui la corroborazione del negozio giuridico è fatta dipendere dall'investitura, che precisa la dichiarazione di volontà sufficiente al trasferimento del bene ¹⁴.

Passaggio di proprietà garantito, soprattutto, da un accordo sul prezzo, senza il quale non potrebbe sussistere alcuna vendita, e difatti i coniugi, Ruggero de Amica e Biligera, hanno ricevuto da Cantello de Biada un'onza ¹⁵.

¹¹ *Infra* doc. 8, r. 3.

¹² H. Penet, *Le Chartrier de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina (1250-1500)*, cit., pp. 102-104, 136-137, 168-170, 209-211, 217-219, 231-234, 280-284, 304-307, 319-322, 335-337, 351-352, 382-386, 395-398, 402-407, 442-445, 458-460, 587, 590; D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, I, cit., pp. 8-11, 12-13, 22-28, 52-55, 98-100, 110-112, 125-128, 141-143, 183-184, 189-191, 199-201, 206-212, 216-218, 264-269, 272-279, 285-294, 298-311, 316-327; II, cit., pp. 3-8, 17-20, 43-46, 61-65, 68-76, 94-102, 105-110, 120-127, 136-139, 168-172, 178-182, 209-214, 296-305, 325-332, 337-341, 363-368, 386-393, 410-413; III, cit., pp. 6-11, 14-19, 30-45, 50-55, 59-63, 65-68, 73-77, 96-101, 104-115, 143-148, 180-185, 224-232, 234-242, 245-249, 274-286, 300-307, 341-347, 368-375, 388-391, 397-409, 457-459, 470-480, 511-514.

¹³ Questa peculiarità è determinata dal fatto che, già prima dell'età sveva, nelle zone di influenza culturale di Messina, il formulario degli atti privati è ricalcato su quello dei documenti greci, caratterizzati dalla soprascrizione della segnatura dell'emittente, seguita dall'invocazione divina, in alcuni casi dalla data, dall'esordio e dalla dichiarazione di volontà, con l'aggiunta di clausole minaccianti pene a carico dei trasgressori degli obblighi convenuti tra le parti, e la corroborazione. La parte finale contiene la sottoscrizione del notaio o dei testimoni. Dato, in proposito non poco irrilevante, è che gli atti si celebrano davanti alla Regia Curia di Augusta, città che non ha recepito il testo consuetudinario di Messina. Ad trinam pulsacionem campane. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., pp. 39, 63-64.

¹⁴ L'accento all'investitura è stata un'idea importata dalla pratica giudiziaria franco-normanna, nella pratica latina, tesa ad affermare il concetto che le espressioni *tradidi*, *tradidisse*, non fossero sufficienti da sole a rendere l'idea del trasferimento e passaggio di beni immobili. Così in Sicilia dovettero sembrare necessari quei ripieghi, contro le forme classiche, escogitando immissioni come *per fustem*, *per lapidem*, *per manus*, *per lapillum*. M. Gaudioso, *Ricerche sul trasferimento dei beni immobili in Sicilia nei secoli XII-XIV*, in «ASSO», XII (1934), pp. 29-79.

¹⁵ Il prezzo stabilito varia a secondo il bene venduto, e negli atti continua ad essere registrata la moneta di conto in peso d'oro: l'onza *ponderis generalis* divisa in 30 tarì, ciascuno di 20 grana. Le coniazioni furono in carlini o in perreali d'argento, 60 perreali valevano un'onza. Per le zecche straniere esisteva un corso ufficiale di disposizioni a livello centrale o locale e, le monete di conio forestiere si accompagnano col cambio corrente o dichiarati in Sicilia. In genere, le quotazioni erano legate al peso e alla qualità dell'intrinseco che risentiva delle variazioni nel rapporto fra oro e argento. Anche le piccole monete mantennero quotazione fino alle svalute sotto Federico IV: 6 denari per un grano, cioè 3600 per onza, 60 per perreale o carlino d'argento. I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne. 1282/1376*, Roma-Bari 1990, p. 270; M. Bloch, *Esquisse d'une histoire monétaire de l'Europe*, Parigi 1954, pp. 6-9.

A questo punto dell'atto, si legge che il *campacium cum flomaria* è in proprietà comune «inter eosdem venditores et Thomasium de Amica et Palermam iugales»¹⁶. Si presuppone che avendo lo stesso cognome ed essendo comproprietari dello stesso bene, Ruggero e Tommaso siano fratelli. E, pertanto, questo bene era stato lasciato in eredità dal padre, Giovanni de Amica, che nell'atto del 5 settembre 1327, risulta possedere proprio un *campacium*, in contrada Arduino¹⁷. L'ipotesi trova conferma alla fine dell'atto, nel passo in cui si legge che Allegrancia è *uxor quondam Iohannes de Amica*¹⁸.

Grazie a quest'indicazione, emerge il legame familiare che intercorre tra Allegrancia e Giovanni de Amica, il marito ormai defunto, dal quale Allegrancia ebbe due figli Ruggero e Tommaso, eredi, appunto, del *campacium cum flomaria*¹⁹.

Alla morte del padre, la proprietà passò ai due figli divenuti condomini in parti uguali del patrimonio paterno. E in un contesto di rigidità normativa, sembrano i comportamenti maschili ad essere innovativi, mostrando di riconoscere vincoli e di dare spazio ai legami familiari, seppure secondo norme patrilineari. Considerazione assolutamente paritaria dei figli maschi, assenza di pratiche discriminatorie quali la primogenitura e la conseguente trasmissione egualitaria del patrimonio, sono elementi di modernità del legame patrilineare nei confronti dei figli maschi Ruggero e Tommaso. L'importante è assicurare senza rischi la trasmissione di un capitale di beni, di prestigio, di onore e di garantire alla discendenza una condizione per lo meno uguale a quella di cui beneficiava il padre, Giovanni de Amica²⁰.

In questo caso, infatti, si era applicato un principio di uguaglianza col quale il padre, evitando di precisare quali beni spettassero a ciascuno dei figli maschi, escludeva ogni discriminazione e lasciava loro la responsabilità di procedere alla suddivisione²¹.

In effetti, la necessità di dividere le parti si presenta solo nel 1346, quando Ruggero de Amica e Biligera decidono di vendere, i cui motivi non si ricavano dalla lettura dell'atto in questione, ma possiamo solo ipotizzare che risiedano nelle necessità economiche o nelle incomprensioni familiari. Escludiamo l'ipotesi che i coniugi vendano perché il *campacium* non è redditizio, anzi la vicinanza al *flumen Arduynus*, che dà il nome alla contrada, in cui

¹⁶ *Infra* doc. 8, r. 7.

¹⁷ *Infra* doc. 20, rr. 14-15.

¹⁸ *Infra* doc. 8, r. 30.

¹⁹ Interessante è approfondire il tema sui legami familiari per ricostruire la genealogia di un'intera famiglia. Quest'idea può derivare proprio dallo studio di documenti privati, perché è proprio il documento a perpetuare la memoria, a permettere un ritorno al passato, alle proprie origini e alla propria storia. Del resto, nel momento in cui si dovevano compiere negozi giuridici, questi avrebbero inciso non solo sulla famiglia ma anche sul patrimonio dei loro membri. C. Violante, *Alcune caratteristiche delle strutture familiari*, cit., pp. 19-57.

²⁰ G. Duby, *Medioevo maschio, amore e matrimonio*, cit., p. 10.

²¹ P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia Comunale: secoli XII-XIV*, in *Famiglia e parentela*, cit., pp. 109-119.

esso è situato, rende il terreno irriguo e fertile²², con la possibilità di coltivare vigne, olivi e agrumi²³. Questo significa che il territorio di Piazza si predisponne bene alle coltivazioni, e, come riferito dalla testimonianza idrisiana, «con terre da seminazione benedette da [Dio]»²⁴.

Al di là di queste ipotesi, è ovvio che se il *campacium cum flomaria* è in comproprietà con Tommaso de Amica e la moglie Palmera, in quanto consanguinei, possono, per primi, decidere o meno di acquistare l'immobile²⁵. In realtà, loro rinunciano al bene in questione solo il 28 marzo 1348²⁶, perché si era attesa la scarcerazione di Tommaso, la cui presenza, insieme alla moglie, era necessaria per la definitiva conclusione del contratto²⁷, in favore di Cantello de Biada, che possedeva già, nella medesima contrada, un *campacium et flomariam*²⁸.

Gli acquisti e le vendite, richiedono il consenso di entrambi i coniugi, non tanto per ragioni legate alla comunione di beni, quanto perché il consenso del marito doveva servire a garantire i compratori e cessionari in genere contro ogni eventuale pretesa; viceversa, il consenso della moglie era necessario o per la stessa considerazione or ora esposta, o perché, alienando i beni, venivano a diminuire le garanzie gravanti, a tutela delle ragioni dotali, su tutto il patrimonio, o perché il marito non era mai interamente proprietario considerando che un terzo spettava alla moglie. C'è, inoltre, una ragione ben più forte per non dare peso all'idea che la presenza di entrambi i coniugi significasse, sempre e in ogni caso, comunione dei beni. Il nucleo familiare è un organismo compatto e frequente di negozi. La madre, lo si vedrà successivamente, compra e vende coi figli, questi coi genitori, o coi fratelli o con cugini e zii. Sono manifestazioni ripetute e importanti, se però da esse non possiamo arguire che i titolari dei diritti di proprietà sono solo i gruppi familiari anziché gli individui che ne fanno parte: per la stessa ragione dobbiamo ritenere che vedere mariti e mogli comprare e vendere insieme beni determinati non è sufficiente ad avvalorare

²² La presenza d'acqua, data dal fiume, può consentire un'analisi più approfondita sia in merito al suo utilizzo in campo agricolo e domestico, sia in merito allo sviluppo dei trasporti fluviali. A tal proposito si consultino, almeno, G. Cherubini, *Il lavoro, la taverna, la strada*, cit., pp. 115-126; M.S. Calò Mariani, *Utilità e diletto. L'acqua e le resistenze regie dell'Italia meridionale fra XII e XIII secolo*, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 104 (1992), pp. 343-372; C. Laganara Fabiano, *L'acqua e i suoi contenitori nel Medioevo. Alcuni esempi in Puglia*, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», cit., pp. 373-386.

²³ C. Biondi, *Mentalità e cultura materiale a San Marco d'Alunzio in un documento inedito del 1323*, cit., p. 159; C. Trasselli, *Aspetti della vita materiale*, cit., pp. 601-621.

²⁴ M. Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, Torino-Roma 1880, p. 26.

²⁵ Infatti «item proximior consanguineus in gradu ipsi venditori prefertur in emptione predicta iure predicto ceteris consanguineis in inferiori gradu constitutis, affinibus et habentibus vicinum bonum». V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 290.

²⁶ *Infra* doc. 11.

²⁷ Secondo le consuetudini di Piazza, e non solo, «item si is, qui potior seu prior est in iure prothimiseos, expresse renunciatur iuri suo predicto, vel non incipiat litem super iure predicto infra predictus tempus, sequens consanguineus, affinis vel vicinus ad predictum ius admittatur infra predictum tempus, et sic gradatium». V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 292.

²⁸ *Infra* doc. 8, r. 8.

l'opinione dell'esistenza di un uso, generale o locale, di comunione coniugale. I documenti si riferiscono, come si è detto in introduzione, non a un regime giuridico riguardante universalità patrimoniali più o meno ampie, ma alla situazione di beni specifici e per niente rispondenti alla convinzione, comunque fondata, dei coniugi di adempiere a un obbligo giuridico, a una norma di legge o consuetudine. I coniugi sono presenti entrambi non perché comproprietari o amministratori di beni, ma perché, nei confronti degli estranei, marito e moglie sono legittimati, attivamente o passivamente, ad agire per il gruppo familiare di cui fanno parte, al di fuori di ogni, espresso o tacito, mandato e anche senza diretto giuridico interesse all'atto o al negozio ²⁹.

L'unica comunione di fatto esistente è dunque non quella dei patrimoni, ma quella della solidarietà e degli affetti. Il vincolo matrimoniale, si configura come impegno da parte della moglie ad aiutare lo sposo in ogni aspetto della sua esistenza, nella vita pubblica, nel privato e nelle esigenze spirituali ³⁰. Ne è una prova, il fatto che erano trascorsi ben due anni prima di arrivare ad una ripartizione individuale, per la quale erano stati garantiti e difesi da Palermo, in attesa della liberazione del marito, i diritti di *consanguinitatis et prothimios* ³¹.

In genere, la protimisi era accordata ai soli consanguinei per evitare il trasferimento *mortis causa* di beni immobili da un gruppo parentale a un altro, e vario poteva essere il termine stabilito per l'esercizio del retratto, che poteva andare dai tre giorni utili al perfezionamento dell'atto, ammessi dalle consuetudini messinesi, ai due mesi concessi a Piazza. La normativa sulla protimisi assumeva un particolare interesse in Sicilia, ove «svolgeva il ruolo di strumento utile per limitare l'atomizzazione dei patrimoni familiari derivante dal meccanismo della comunione dei beni» ³².

L'istituto consentiva di mantenere integri quei nuclei della proprietà familiare cui erano connessi peculiari valori strategici o affettivi, impedendone l'alienazione *extra familiam*, se non in appositi contesti concordati e garantendone l'eventuale recupero. Si precisò che a Catania, a Castrogiovanni, a Vizzini e a Paternò era richiesto esplicitamente il consenso della moglie all'alienazione degli immobili, e a Caltagirone quello dei figli maggiori ³³. A Palermo, invece, le consuetudini prevedono che le transazioni trovino consenso formale nei figli minori perchè alterano l'assetto patrimoniale di una famiglia ³⁴.

²⁹ A. Marongiu, *La famiglia nell'Italia meridionale (secc. VIII-XIII)*, Milano 1944, pp. 186-193.

³⁰ S. Vecchio, *La buona moglie*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente*, cit., p. 142.

³¹ *Infra* doc. 8, r. 32.

³² A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare*, cit., pp. 170-177.

³³ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 125, 283, 304-308.

³⁴ L. Siciliano Villanueva, *Raccolta delle consuetudini siciliane*, cit., pp. 315-317.

Questo avviene per l'importanza attribuita alla possibilità di ricostruire o consolidare unità patrimoniali significative, indispensabili sia per l'espansione della famiglia, sia per la migliore fruizione della proprietà, fermo restando la prevalenza del retratto *iure consanguineitatis* su quello *iure vicinitatis*³⁵. La protomisi fa corpo unico con la comunione tripartita dei beni coniugali mitigandone gli effetti dispersivi sul patrimonio e, forse non a caso, finirà per avere una ridotta vigenza quando verranno adottati altri strumenti maggiormente idonei per il raggiungimento degli stessi fini di salvaguardia dell'unità patrimoniale, quali, in particolare, le sostituzioni, i fedecommissi e i maggiorascati³⁶.

La comunione dei beni, mobili e immobili, presuppone che i coniugi siano presenti entrambi perché se perdura, come già scritto, il matrimonio «per annum, mensem, hebdomadam et diem unum, filiis non susceptis, omnia bona ipsorum iugalium efficiuntur communia inter eos»³⁷. E' chiaro che ci si riferisce non solo a quei beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio, ma anche a quelli dotali portati dalla moglie³⁸.

La prassi consuetudinaria sulla comunione dei beni è, al riguardo, molto rigida³⁹, tant'è vero che il marito, il quale può adoperarsi solo per garantire una gestione ottimale del patrimonio, non può alienare o vincolare i beni immobili in comune con la moglie, e tali operazioni sono a lui concesse solo limitatamente ai beni mobili⁴⁰. Grazie alla prassi che prevede la direzione del patrimonio familiare da parte di ambo i coniugi, le azioni svolte congiuntamente da marito e moglie, tipiche nei secoli XI e XII, risultano ancora diffuse tra il XII e il XV secolo, nonostante il tentativo di estromettere la donna dalla gestione e dal possesso non solo del patrimonio familiare, ma anche di quello personale, costituito in massima parte dai beni dotali⁴¹.

L'universo delle relazioni familiari ed affettive è il risultato di un complesso processo di elementi, ambiguità e contraddizioni, «terreno mobile e scivoloso [...] velato e filtrato da

³⁵ Si precisi che l'esistenza di un diritto del retratto non impediva l'alienazione in assoluto della proprietà immobiliare, ma si limitava a sottoporre la libera disponibilità della stessa all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei consanguinei. Inoltre, l'istituto della protomisi era un efficace strumento per garantire, specialmente alle oligarchie locali, di acquisire gli spazi necessari per il loro sviluppo e di limitare l'incremento dei possedimenti sottoposti a regime feudale. H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, cit., p. 684.

³⁶ F. Testa, *Capitula regni Siciliae*, cit., pp. 270-287.

³⁷ V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 296.

³⁸ *Ibidem*, p. 301.

³⁹ M. Gaudio, *Contributo alla storia dell'origine della comunione tripartita in Sicilia*, in «Bollettino Storico Catanese», V (1940), pp. 19-38.

⁴⁰ V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 297.

⁴¹ A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare*, cit., p. 106.

mille sedimentazioni, e questo è a maggior ragione valido per il legame coniugale, irretito in una trama di relazioni e di istanze diverse»⁴².

Da una parte il peso dei vincoli normativi e culturali, che definiscono regole e conformità delle relazioni familiari, trascurando il versante applicativo e delineando una forte staticità e una solida impronta patrilineare; dall'altra parte, una nuova interpretazione che si apre alla dimensione personale delle relazioni, familiari e coniugali, motivo per cui la gestione individuale degli affetti supera la dicotomia tra norma codificata e pratica comportamentale. Infatti, se la gestione dei beni appartiene ad una dimensione personale, la loro trasmissione è tutto meno che un affare privato. Il principio fondamentale è quello che riconosce, in termini patrimoniali, l'oggetto di riferimento nella famiglia e nella sua completezza, e non nell'individuo in quanto tale. La società, piuttosto che essere formata da singoli, è composta da famiglie e sono le norme giuridiche a disciplinare, in qualche modo, l'accesso patrimoniale delle donne rispetto al ruolo che ricoprono nel nucleo familiare e indipendentemente dai legami che condividono⁴³.

Si accentua il rapporto interdipendente delle donne rispetto agli altri membri della famiglia, piuttosto che la loro contrapposizione, introducendo come variabile fondamentale l'azione attiva dei soggetti sociali rispetto alle regole. Non è compito delle donne stabilire criteri per la gestione dei patrimoni familiari; i loro beni, inquadrati nella logica patrilineare, sono essenzialmente considerati complementari e funzionali, piuttosto, a soddisfare le esigenze contingenti dei membri della famiglia. Emergono così nuove considerazioni, anche se l'analisi di queste unioni risente ancora di una divaricazione dei modelli positivi e «stereotipi negativi di disordine, tanto che ci si può chiedere se sia possibile ricostruire la quotidianità delle relazioni coniugali»⁴⁴.

L'incrociarsi ed intrecciarsi dei consensi familiari è indicativo di questa particolare struttura sociale delle famiglie, appesantita, oltretutto, da una sostanziale comunione dei beni. Per tale ragione Ruggero de Aydon, unico caso fra tutti i documenti esaminati, è costretto a chiedere, il 16 maggio del 1335, al baiulo e ai giudici della città, il consenso a vendere o permutare una casa che aveva ricevuto in dote per il suo matrimonio da Guidone de Brunetto, padre della sposa⁴⁵.

⁴² I. Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. Di Giorgio, C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1996, p. 177.

⁴³ A. Marongiu, *Beni parentali e acquisiti nella storia del diritto*, Bologna 1937, p. 161.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 178.

⁴⁵ *Infra* doc. 13.

I beni portati in dote non sono da sottovalutare, perché sono il sostegno della comune vita familiare, la fonte alla quale attingere per le spese necessarie al vivere quotidiano. Per questa sua destinazione, la dote passa nella proprietà del marito e seppure inalienabile, per un divieto che non ammette eccezioni, né deroghe, i mariti trovano, tuttavia, in diversi *escamotage* il modo di vendere i beni dotali immobili. Un primo espediente consiste, come precedentemente discusso, nel fare partecipare le mogli all'atto di vendita e convincendole a giurare sui *Santi Vangeli* di non invalidare l'atto in futuro ⁴⁶. I beni dotali sono la fonte che garantisce alla moglie mantenimento e cure in casa del marito, e li garantisce a tal punto che ci si chiede se il marito sia obbligato a dare *alimenta et medicina* alla moglie quando costei non ha dote o ne ha una troppo esigua, riconoscendo l'obbligo del marito al mantenimento ⁴⁷. Un secondo espediente, da noi analizzato, si esprime nell'urgenza di richiedere l'autorizzazione a vendere perché dal guadagno della vendita, appunto, dipendeva la possibilità di assicurarsi il *victus cotidianus* ⁴⁸.

Quello che, in tal caso, si vuole sostenere è che la confusione dei beni familiari portava alla creazione di un *patrimonium* comune e a «una società coniugale» ⁴⁹, tesa a sottolineare che il problema della cooperazione tra coniugi nella direzione della vita familiare appariva centrale nella storia di un organismo che era la cellula base della convivenza sociale ⁵⁰.

Dagli atti di compravendita ⁵¹, emerge questo interesse costante delle famiglie di estendere o meno, per diverse ragioni, le loro proprietà, la cui preoccupazione maggiore era evitare la dispersione del patrimonio dalla sfera familiare, quindi si preferivano ad acquirenti estranei i consanguinei o, almeno, i vicini ⁵².

Ne sono una prova sia l'atto del 5 agosto del 1313 ⁵³, in cui i coniugi Pagano de Nicosia e la moglie Rosa vendono a Cantello de Biada la terza parte di un casalino ⁵⁴, in

⁴⁶ *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., p. 427; H. Penet, *Le Chartier de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina (1250-1500)*, cit., p. 295; *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., p. 288; S. Tramontana, *Per una storia della condizione femminile*, cit., p. 85; D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfino*, II, cit., pp. 141, 199, 331.

⁴⁷ M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., pp. 152-155.

⁴⁸ *Infra* doc. 13, r. 16.

⁴⁹ G. Tabacco, *Il tema della famiglia e del suo funzionamento nella società medievale*, cit., p. 897.

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 895-896.

⁵¹ *Infra* docc. 1, 3, 5, 10.

⁵² I legami di vicinato hanno un ruolo preponderante nella misura in cui talune fusioni modificano il rapporto di forze all'interno della città, da rimettere in causa tutto il suo equilibrio politico a vantaggio di un clan signorile che si trova ingrandito ed arricchito, che ha un peso sui destini della città e che può intervenire negli affari. J. Heers, *Il clan familiare nel Medioevo*, cit., pp. 117-134; V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 290.

⁵³ *Infra* doc. 1.

⁵⁴ In proposito, si consulti: M. Scarlata, *Del casalino urbano e rurale. Dall'edificio all'area fabbricabile*, in *Byzantino Sicula III. Miscellanea di scritti in memoria di Bruno Lavagnini*, Palermo 2000, pp. 315-320.

quanto solo un muro separa quest'ultimo da una casa di proprietà dello stesso Cantello⁵⁵; sia quello del 24 novembre 132, in cui i coniugi Marchisio de Mendicino e la moglie Biancofiore cedono ancora a Cantello de Biadauna casa con un casalino ad essa contiguo, per il prezzo di 1 onza d'oro, 18 tarì e 15 grana⁵⁶. Questi decidono liberamente ed insieme dell'immobile, perché, come già detto, bastava il maturare di un termine, o l'avere trascorso un anno, un mese, una settimana e un giorno dalla celebrazione del matrimonio, o l'avere concepito dei figli, che tutti i loro beni, mobili e stabili, sarebbero stati confusi, cioè sarebbero divenuti comuni tra loro e sarebbero stati tripartiti in quote uguali⁵⁷.

Quello che in quest'ultimo atto si riconosce ed occorre far emergere è la forte presenza femminile, che è l'elemento condizionante, come inizialmente sostenuto, per il *ménage* familiare in determinate scelte, occupando una posizione di rilievo ed autonomia decisionale nell'amministrazione dei beni della famiglia⁵⁸.

Prima di tutto, si evidenzia che, nella parte centrale del testo⁵⁹, vengono indicate come proprietarie di beni confinanti, solo donne, tra le quali *Placencia de Mendicino*, *Bonadonna mulieris de Mendicino*, e la moglie del defunto *Guillelmus de Castro Iohannis*⁶⁰.

Il rapporto familiare, comprensibile solo grazie all'indicazione dei loro cognomi, si è sviluppato, incidendo sulla struttura della stessa parentela e sulla sua evoluzione, soprattutto, in maniera strettamente connessa con la trasmissione ereditaria delle proprietà, e, onde evitare la dispersione del patrimonio, la ripartizione dei beni è avvenuta tra parenti coeredi⁶¹.

Così, estendendo quel meccanismo di controllo di ciascun esponente della famiglia sul patrimonio comune, si era delineata una sostanziale uguaglianza fra tutti i figli, senza distinzione di sesso o di età, costituendo uno dei tratti distintivi della comunione dei beni e secondo quanto previsto dalle consuetudini siciliane⁶². In particolare, quelle di Messina, a cui si ispiravano quelle di Piazza, prescrivevano che la «*filia nupta et dotata a patre et matre vel ab altero eorum, remanentibus fratribus et sororibus in familia, mortuo patre vel matre*

⁵⁵ *Infra* doc. 1, r. 8.

⁵⁶ *Infra* doc. 3.

⁵⁷ F. Ciccaglione, *Manuale di Storia del Diritto italiano*, Milano 1901, pp. 420-421; A. Romano, *Successioni e difesa del patrimonio familiare nel Regno di Sicilia*, in L. Bonfield, *Marriage, Property and Succession*, cit., pp. 89-90.

⁵⁸ A. Patrone Nada, *La donna*, cit., p. 106.

⁵⁹ A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., p. 82. In particolare, ci riferiamo alla disposizione, il nucleo del documento che contiene la dichiarazione dell'atto giuridico compiuto o che si compie. Spesso, nella parte dispositiva, rientrano clausole che, per la loro fedeltà ad un formulario, finiscono con l'essere puramente convenzionali, la cui rinuncia può compromettere la legittimità del documento.

⁶⁰ *Infra* doc. 3, rr. 8-9.

⁶¹ C. Violante, *Alcune caratteristiche delle strutture familiari*, cit., p. 40.

⁶² V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. 189.

ab intestato, potest filia, facta collatione dotis ad paternam vel maternam successionem venire cum fratribus et sororibus»⁶³.

Va osservato che si prevedeva la divisione del patrimonio familiare o per la costituzione della dote, di cui abbiamo già trattato, o per la successione ereditaria, come nel nostro caso. In questo senso vige un modello di famiglia strutturato orizzontalmente e costituito da consanguinei, sia donne che uomini, uniti da un forte legame di sangue. I padri, in mancanza di una discendenza maschile, conferiscono alle figlie il privilegio di assicurare la continuità della famiglia e conservare il patrimonio⁶⁴.

Il legame tra parenti descrive la natura familiare della proprietà: la sostanza di una casa implica che non rimanga indifferenziata al suo interno. Particolarmente per le donne, l'idea giuridica prevalente, perché loro *favorabilis*, che l'esclusione femminile dall'eredità tramite la dote valesse solo nei riguardi della persona cui incombeva l'obbligo di dotare, portava ad emersione la pericolosa immagine della parentela non come un consorzio collettivo, ma come un'aggregazione artificiale di congiunti, ognuno con un proprio patrimonio da destinare a dei propri eredi. Era un altro degli aspetti indesiderati di frantumazione che produceva il guardare alla *substantia* familiare secondo una prospettiva femminile⁶⁵.

E' chiaro, pertanto, che le donne della famiglia de Mendicino partecipano alla gestione del patrimonio familiare insieme ai loro mariti, e sono coinvolte nell'azione giuridica perché ad esse sono cointestati i beni che lo costituiscono⁶⁶. La comunione dei beni è un modo per moltiplicare le possibilità di negoziazione tra uomini e donne, ma anche di frammentare le differenze tra identità maschili e femminili. La possibilità di muoversi tra autorità maritale e normativa può permettere una maggiore capacità di contratto e di controllo. Il funzionamento delle logiche familiari ha bisogno del sostegno delle mogli e le logiche patrimoniali si confondono ancora più strettamente con quelle delle relazioni e dei legami personali. Se il ciclo patrimoniale della dote è l'esperienza più comune di investimento, ai cui frutti le donne hanno diritto, questo significa che le logiche di scambio acquistano un posto centrale nella percezione del significato di proprietà. Piuttosto che a una diretta amministrazione del denaro o del possesso di un bene, le donne della

⁶³ *Ibidem*, p. 40.

⁶⁴ E' utile precisare che là dove il patrimonio passa ai soli discendenti maschi si può parlare di una struttura familiare di tipo verticale. G. Duby, *Structures de parenté et noblesse dans la France du nord aux XI et XII siècles*, in *Miscellanea medievalia in memoriam J.F. Niermeyer*, Groningue 1967, pp. 149-156.

⁶⁵ N. Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimo quinto e decimo sesto*, cit., p. 292.

⁶⁶ M. Villani, *L'onomastica femminile nel ducato di Napoli: l'esempio di Maria*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, I, a cura di M. Bourin, J.M. Martin, in «*Mélanges de l'Ecole Française de Rome*», 106 (1994), pp. 703-712.

famiglia de Mendicino sono interessate al controllo degli investimenti e degli interessi. E le logiche stesse degli assetti normativi sono all'origine della possibilità di garantire rapporti di reciprocità tra i membri della stessa famiglia. I mariti, presenti o solamente citati nell'atto, a loro volta, riconoscono alle mogli, portatrici di ricchezze dotali e patrimoniali, una legittima partecipazione al prestigio della loro famiglia. In questi vincoli emerge la tipologia degli affetti familiari in cui le donne sono oggetto di cure, considerazioni e attenzioni speciali, e non solamente nei casi più evidenti, quando l'assenza dei figli maschi porta a collocare la discendenza femminile in posizione privilegiata. Viceversa, è vero che la figura che compare accanto alla donna, marito o parente che sia, ha quindi soprattutto la funzione di tutelare l'integrità del patrimonio familiare. I diversi documenti citati dove congiuntamente marito e moglie, o donne con relativi parenti, vendono i loro beni, dimostrano che la famiglia medievale aveva il suo fulcro sull'esercizio di controllo comune di beni che venivano gestiti da ambedue i coniugi e dai parenti prossimi ⁶⁷.

Questa peculiarità si estende non solo alle figure femminili presenti e nominate nell'atto, ma anche alle altre esponenti della famiglia stessa. Infatti, il 5 ottobre 1314 ⁶⁸, Ruggero de Mendicino, stendendo il suo testamento, nomina erede universale la moglie Margherita, e assegna la metà *pro indiviso* di una vigna alla sorella Inglisia, vedova di Guglielmo Gallina, la quale in quello stesso anno, pretendeva di ottenere da Lorenzo de Biada il possesso di metà di una casa, posta nel Borgo di Piazza ⁶⁹.

Proprio da queste strategie di carattere patrimoniale, si può evincere quella dimensione affettiva che spesso sfugge data la natura giuridica dell'atto, ad esempio designando la moglie erede universale, allentando ed annullando alcune tipiche condizioni restrittive, come i limiti alla libera amministrazione dei beni, imposti all'erede o all'usufruttuaria ⁷⁰.

Resta fermo, infatti, che dopo il matrimonio la ricchezza della donna, sia come dote sia come eredità, diventa parte del patrimonio familiare ed i mariti ne diventano solo i legittimi amministratori. Nonostante le donne venissero escluse dal diritto reale sul patrimonio familiare, esse erano e soprattutto si sentivano 'proprietarie' ⁷¹.

La stessa Inglisia de Mendicino, il 12 febbraio 1328, decide di lasciare, in assoluta autonomia decisionale, dopo la morte del secondo marito Leonardo de Biada, tutti i beni,

⁶⁷ R. Ago, *Ruoli familiari e statuti giuridici*, cit., pp. 118-126.

⁶⁸ TAB, *perg.* 136 (già 1.60.G.10.).

⁶⁹ TAB, *perg.* 133 (già 1.60.G.7.).

⁷⁰ R. Trumbach, *La nascita della famiglia egualitaria. Lignaggio e famiglia nell'aristocrazia del '700 inglese*, Bologna 1982, p. 46.

⁷¹ R. Ago, *Ruoli familiari e statuti giuridici*, cit., p. 125.

provenienti in costanza di matrimonio, ai coniugi Lorenzo de Biada ed Aloisa, e ai coniugi Cantello de Biada e Buonadonna ⁷².

In tal senso, la donna viene penalizzata proprio dalle leggi indirizzate a mantenere compatto il patrimonio familiare, leggi che la escludono dal possesso dei beni maritali, consentendole di poterne godere solo costante matrimonio. Sembra quasi che le donne, estromesse dalla conduzione della politica economica familiare, continuino ad agire, nei limiti del possibile, su quanto era di loro pertinenza, cioè sui beni acquisiti per eredità dalla famiglia d'origine o in mancanza di soggetti maschili, che avevano diritto di prelazione, o sui beni che le spettavano in quanto vedove e di cui si discuterà al capitolo successivo. In questo modo, si spiegherebbe il calo di percentuale dei soggetti femminili giuridicamente attivi nella documentazione del Val di Noto e l'aumento delle donne attrici che operano da sole. Si noti che, secondo le vicende appena citate, il rapporto tra i membri della famiglia de Mendicino e la trasmissione successoria dei loro beni patrimoniali si evolve portando, inevitabilmente, sia alla divisione dello stesso gruppo familiare di cui è difficile ricostruire i legami, sia al frazionamento delle loro proprietà che insistono tutte nella stessa zona ⁷³.

Si può pensare che i trasferimenti delle proprietà che si raggruppano intorno ad un territorio, non erano stati assegnati ad un solo erede, ma i nuovi acquisti, stabiliti dagli apporti dotali della madre o della moglie, delle figlie o delle sorelle, determinano l'ubicazione degli stessi beni patrimoniali, e quindi l'influenza e la gestione di un esplicito potere familiare secondo il luogo dove si concentrano ⁷⁴.

Elemento 'catalizzatore' per l'unità e la sopravvivenza della famiglia è costituito dalla possibilità di tramandare e garantire il patrimonio solo secondo la linea di discendenza femminile ⁷⁵. Le strategie patrimoniali, dotali e di trasmissione ereditaria contribuiscono a sostenere l'ascesa sociale della famiglia. E, per alcune *élites*, come nel nostro caso i de Mendicino, difendere il patrimonio non significava necessariamente rafforzare l'identità patrilineare della famiglia stessa. Tale difesa, invece, comprendeva l'accettazione di un'identità collettiva che interpretava la discendenza, la trasmissione ereditaria del patrimonio e la continuità della famiglia come partecipazione della linea materna ⁷⁶.

⁷² TAB, *perg.* 184 (già 1.60.F.3.).

⁷³ C. Violante, *Alcune caratteristiche delle strutture familiari*, cit., p. 35.

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 37-39.

⁷⁵ G. Vismara, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, cit., pp. 166-173.

⁷⁶ T. Astarita, *The continuity of feudal power: the Caracciolo of Brienza in Spanish Naples*, Cambridge 1992, pp. 175-201.

Dai documenti in analisi si apprendono i nomi delle donne della famiglia de Mendicino, i cui rapporti di parentela che le legano ad altri soggetti attivi nel negozio giuridico, fanno emergere una certa consistenza patrimoniale. Dal ruolo che svolgono nell'atto e dalla possibilità di poterlo svolgere da sole, si evince la loro capacità di detenere e amministrare liberamente il patrimonio. E, seppure, non si possono ricavare notizie sulla condizione economica dei soggetti femminili individuati nelle carte, come nei casi di donne che vengono semplicemente menzionate e rappresentate dai familiari nella stipula del contratto di vendita o di permuta, tuttavia per la donna l'essere parte attiva di un negozio, che lascia memoria scritta, la qualifica, ovviamente, tra coloro che possono godere di pieni diritti giuridici. Non a caso, per la definitiva conclusione del contratto, è resa necessaria la presenza di Allegrancia, madre di Marchisio de Mendicino ⁷⁷, in quanto cede a Cantello tutti i diritti di protimisi, consanguineità e affinità, che le spettavano perché alla morte del marito era divenuta usufruttuaria dell'immobile ⁷⁸.

In proposito, si vuole sottolineare che non pare possibile sostenere di essere di fronte a una diversa e più forte interiorizzazione femminile dei legami di affinità, quanto piuttosto a una sua dilatazione al di fuori dei confini della famiglia, vista come destinazione e veicolo dell'accumulo e della trasmissione patrimoniale: è questo il contributo femminile alla maturazione di una percezione più duttile della famiglia che sembra farsi strada nel corso del Trecento. Ma questa concezione avrebbe rappresentato, come si è detto, una tendenza contingente, legata com'era ad una precisa situazione storica: il ritorno quattrocentesco alla perfetta tutela della consanguineità ne avrebbe permesso la sopravvivenza soprattutto nei testamenti femminili ⁷⁹.

Il rispetto e i richiami di taluni diritti in quanto usufruttuaria dell'immobile nel caso di Allegrancia, madre di Marchisio de Mendicino, non ci stupiscono e ricorrono più volte e per differenti necessità negli atti di compravendita. Si pensi, ad esempio, alla quarta parte *pro indiviso* di un pezzo di terra in contrada *Flumen de Forte*, e della quarta parte *pro indiviso cuiusdem campacii* in contrada Sant'Andrea, venduti da Bartolomea de Biada col consenso di Buonafemmina, vedova di Guglielmo de Biada, perché usufruttuaria dei beni ⁸⁰.

⁷⁷ *Infra* doc. 3, rr. 18-19.

⁷⁸ Tali diritti nascevano grazie ai legami di parentela, e se oggi siamo abituati a esprimere i legami in gradi, un uso ereditato dal diritto romano computava così la parentela tra individui discendenti da un antenato comune, i gradi di consanguineità, e quella creata da un vincolo matrimoniale, i gradi di affinità. I. Chabot, *Finché morte non li separi*, in «Medioevo, un passato da riscoprire», 4 (2000), pp. 97-121.

⁷⁹ F. Allegrezza, *Legami di affinità nel baronato romano: il caso degli Orsini (XIII-XIV secc.)*, in *Le ricchezze delle donne*, cit., pp. 38-39.

⁸⁰ *Infra* doc. 4, rr. 9-12, 39-40.

I casi contemplati, di regola, dalle carte in cui le donne si presentano in qualità di usufruttuarie sono da ricondursi ad una strategia adottata volta all'acquisizione di diritti e beni piuttosto che alla vendita di quest'ultimi. Nell'atto in analisi, del resto, Cantello de Biada acquistando l'immobile con il consenso e la volontà di Allegrancia diventa 'compratore sicuro'⁸¹. Se Allegrancia non avesse rinunciato a quei diritti, secondo le consuetudini di Piazza, avrebbe potuto recuperare l'immobile entro il tempo di trenta giorni dalla pubblicazione del bando⁸².

La forte presenza femminile, in questi documenti, è confermata, inoltre, da un'accurata analisi dei loro cognomi, per cui un esame al riguardo comporta delle riflessioni sulle strutture antroponimiche più diffuse nel secolo XIV nell'Isola. Gli studi sulle origini medievali dell'antroponomia moderna hanno posto in rilievo che, anche per la Sicilia nord-orientale⁸³, si è affermato l'uso del cognome accanto al nome di battesimo, la cui formazione è alquanto complessa sia per le donne che per gli uomini⁸⁴.

In genere, il cognome non veniva attribuito a caso ma regolato da precisi criteri, che dipendevano, ad esempio, dal luogo di provenienza⁸⁵, dal mestiere esercitato o da caratteristiche possedute direttamente dalla persona che lo portava⁸⁶. Per gli attori maschili, come Marchisio de Mendicino, non sembrano esserci dubbi al riguardo, in quanto la forma antroponimica presenta una struttura costituita da due elementi, il nome proprio ed il cognome senza alcun riferimento all'attività svolta, diversamente da Cantello de Biada il cui nome è fatto precedere da *magister*⁸⁷.

⁸¹ V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 295.

⁸² *Ibidem*, p. 289.

⁸³ C.M. Rugolo, *I documenti dell'area peloritana*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie*, cit., pp. 703-712.

⁸⁴ O. Guyotjeannin, *Problèmes de la dévolution du nom et du surnom dans les élites d'Italie centro-septentrionale (fin XII-XIII siècle)*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, II, a cura di J.M. Martin, F. Menant, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 107 (1995), pp. 557-594; J.M. Martin, *Introduction*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie*, cit., pp. 319-324.

⁸⁵ E' importante precisare che nel caso di Cantello de Biada, si individua un'indicazione fondamentale, data dal nome, relativamente al tipo di economia a Piazza. Infatti, la biada era una coltivazione tipica del luogo usata come alimento per gli animali, confermando che il tenore di vita degli abitanti fosse primariamente agricolo, fondato sull'autosufficienza alimentare, sulla coltivazione del grano e sull'allevamento degli animali. G. Cherubini, *Il contadino e il lavoro nei campi*, in *L'uomo medievale*, cit., pp. 132-137.

⁸⁶ I. Mirazita, *Trasmissione del cognome nell'aristocrazia urbana e nell'aristocrazia del denaro a Palermo fra XIII e XIV secolo*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, III, a cura di J. M. Martin, F. Menant, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 110 (1998), pp. 103-112.

⁸⁷ La specificazione, soprattutto negli anni del Vespro, di *magister* ha assunto un'identità sociale più decisa non cercando una connotazione col cognome. Infatti il 'mastro' era colui che si dedica all'esercizio di un lavoro artigianale in funzione di 'maestro', di padrone, cioè, di una bottega. Agli artigiani era riconosciuto l'appellativo di 'borghese', in termini moderni, cioè appartenente alla classe intermedia tra patrizi e braccianti la cui presenza di un paio di buoi, di qualche attrezzo per il lavoro agricolo non era indifferente. S. Tramontana, *Per una storia della condizione femminile*, cit., p. 78; R. Licinio, *L'artigiano*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, cit., p. 154.

Per quanto riguarda le esponenti del sesso femminile, entità meno autonomamente rappresentate, l'elemento di identità è da ricercare nel legame di dipendenza da un esponente della famiglia d'appartenenza⁸⁸. Legame che può dipendere dal padre o dal marito, evidenziando, in quest'ultimo caso, il distacco della donna dalla famiglia paterna e l'inserimento nella casa del coniuge⁸⁹, motivo per cui Biancofiore è citata come *mulier* ed *uxor*⁹⁰.

Nell'intero arco cronologico dei documenti esaminati, non emerge alcuna evoluzione nelle forme antroponimiche femminili che legano il nome delle donne all'indicazione di parentela del marito o del padre. La monotonia del sistema di denominazione femminile, non solo è nota, ma in gran parte giustificabile e dovuta all'inferiore condizione giuridica della donna, che obbliga il notaio ad esprimere sempre i suoi riferimenti maschili più prossimi⁹¹.

In effetti non è sempre così, perché in questo stesso atto sia Placencia de Mendicino sia Buonadonna *mulier* de Mendicino è attestato il cognome, isolandolo dalle indicazioni parentali⁹², e sottolineando «la volontà di segnalare con forza la loro appartenenza ad una stirpe autorevole, a testimonianza di una coscienza femminile diffusa in tutti i ceti sociali»⁹³.

Questo è un caso d'eccezione, perché nella documentazione bassomedievale le donne sono raramente attrici o testimoni in atti economici o giuridici e, pertanto, proprio in virtù di questa personalità giuridica parziale e di questa mediazione maschile, il sistema antroponimico difficilmente riesce a risaltare e riconoscere una loro effettiva partecipazione: l'identità sociale femminile si costruisce, come già scritto, intorno a due referenti padre o marito⁹⁴.

Si rilevi che non è nuova la formazione del cognome avvenuta attraverso l'uso del toponimo⁹⁵, per cui è possibile risalire al luogo d'origine dei personaggi che in tal modo affermano una loro identità etnica⁹⁶. Infatti, gli esponenti della famiglia de Mendicino si

⁸⁸ M.C. Rugolo, *I documenti dell'area peloritana*, cit., p. 709; E. Pispisa, *Coscienza familiare ed egemonia urbana: milites, meliores e populares a Messina fra XII e XIV secolo*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie*, cit., pp. 95-96.

⁸⁹ S. Tramontana, *Per una storia della condizione femminile*, cit., p. 76.

⁹⁰ *Infra* doc. 3, r. 5.

⁹¹ E. Salvatori, *Il sistema antroponimico a Pisa nel XIII secolo: la città e il territorio*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie*, cit., pp. 427-468.

⁹² *Infra* doc. 3, rr. 8-9.

⁹³ E. Pispisa, *Coscienza familiare ed egemonia urbana*, cit., pp. 95-96.

⁹⁴ M. Luzzati, *Alle radici della «judische Mutter»: note sul lavoro femminile nel mondo ebraico italiano fra Medioevo e Rinascimento*, in *La donna nell'economia, sec. XIII-XVIII*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1990, p. 462.

⁹⁵ *Infra* docc. 6, 11, 15, 18, 19, 21.

⁹⁶ M.L. Gangemi, *L'evoluzione antroponimica a Catania e Paternò attraverso le pergamene di San Nicolò L'Arena*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie*, cit., pp. 393-411.

pensano originari di un comune in provincia di Cosenza, appunto, Mendicino ⁹⁷, e, grazie ad una vivacità di rapporti interurbani tra le città ⁹⁸, si era con successo riusciti ad attrarre gruppi di immigrati ⁹⁹, soprattutto calabresi ¹⁰⁰, verso il Val di Noto ¹⁰¹, nonostante, a livello demografico in tutta la Sicilia si individua una stabilità quasi totale, «immobile» ¹⁰², almeno fino al XV secolo ¹⁰³.

Queste forme di mobilità sociale e territoriale ¹⁰⁴, date dall'immigrazione e dal trasferimento in città degli abitanti di borghi rurali fortificati e di casali aperti ¹⁰⁵, che mettono a dura prova l'assetto topografico tradizionale ¹⁰⁶, consentono alla città di Piazza di entrare a buon diritto nel novero dei grandi centri ¹⁰⁷. A livello sociale, l'uso del cognome è, di conseguenza, rivelatore dello stretto rapporto tra il potere divenuto centrale del patrimonio della famiglia, che assume una struttura subordinata alla sua funzione

⁹⁷ G. Caracausi, *Dizionario onomastico della Sicilia. Repertorio storico-etimologico di nomi di famiglia e di luogo*, Palermo 1994, alla voce.

⁹⁸ L. Nuti, *Lo spazio urbano: realtà e rappresentazione*, in *Arti e storia nel Medioevo. Tempi, spazi, istituzioni*, a cura di E. Castelnovo, G. Sergi, Torino 2002, pp. 241-281.

⁹⁹ Questa forte immigrazione attesta un rapido aumento demografico, soprattutto verso il 1400, periodo in cui sia uomini che merci alimentano un traffico costante verso la Sicilia. C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana, 1475-1525*, Soveria Mannelli 1982, p. 319; G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Milano 1975, pp. 72-73.

¹⁰⁰ In particolare per il ruolo svolto dagli immigrati calabresi nello sviluppo dell'agricoltura e del commercio si veda, almeno, C.A. Garufi, *Un contratto agrario in Sicilia nel secolo XII per la fondazione del casale di Mesepe presso Paternò*, in «ASSO», V (1908), pp. 21-22.

¹⁰¹ Questi dati ci vengono forniti dalle stime fiscali del 1277 e del 1282, che trattano di assegnazioni predeterminate, nel senso che fu attribuito alla Sicilia un carico fiscale complessivo la cui esenzione andava ripartita tra le diverse comunità. Gli introiti fiscali non colpivano completamente facendo pensare che le quote locali fossero assegnate sulla base di una valutazione della consistenza della popolazione e della ricchezza. Nel 1277 la somma da esigere fu ripartita in quote uguali tra la Sicilia *citra Salsum* e *ultra Salsum*. Nel 1283 Pietro III d'Aragona richiese il pagamento di 20000 onze, di cui 12000 dalla Sicilia *citra*, e 8000 dalla *ultra Salsum*, ma ci sono giunti dati sulle somme riscosse soltanto per quest'ultimo territorio. L'imposizione del 1283 sembra tener conto di una variazione significativa nella densità relativa della popolazione tra la Sicilia occidentale e quella orientale, segnalandoci alcuni importanti cambiamenti di lungo periodo nei sistemi demografici e di insediamento isolani. I. Peri, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, cit., pp. 244-245; M. Aymard, H. Bresc, *Problemi di storia dell'insediamento nella Sicilia medievale e moderna*, in «Quaderni storici», 8 (1973), pp. 945-976; C. Minieri Riccio, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1877, pp. 218-220.

¹⁰² H. Bresc, *Un monde méditerranéen*, cit., pp. 60-102.

¹⁰³ S.R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia*, cit., pp. 35-67; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia. Storia d'Italia*, XVI, diretta da G. Galasso, Torino 1989, pp. 100-101.

¹⁰⁴ G. Cherubini, *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del Basso Medioevo*, Firenze 1974, pp. 148-158.

¹⁰⁵ Le campagne sono in grado di cedere popolazione alla città favorendo migliori condizioni di vita e un ricambio economico vantaggioso, viceversa, la città permette di potere entrare in diretto contatto con mercati più ampi, con un sistema di reperimento e trasferimento delle materie prime, con una committenza più sicura e ricca. E. Ennen, *Storia della città medievale*, Roma-Bari 1975, pp. 70-124.

¹⁰⁶ A.I. Pini, *Città medievali e demografia storica*, Bologna, Romagna, Italia (sec. XIII-XV), Bologna 1996, pp. 30-42; C. Klapisch-Zuber, *Declino demografico e struttura della famiglia: l'esempio di Prato (fine XIV sec.-fine XV sec.)*, in *Famiglia e parentela*, cit., pp. 169-183.

¹⁰⁷ F. D'Angelo, *Terra e uomini della Sicilia medievale (secoli XI-XIII)*, in «Quaderni medievali», 6 (1978), pp. 51-94; J. Russel, *Medieval Regions and their Cities*, Newton Abbott 1972, pp. 143-147.

economico-politica, e la sua presenza nel territorio ¹⁰⁸. Notiamo ancora, ritornando alle forme antroponimiche, che i nomi femminili sono, comunque, improntati ad una certa misura e gentilezza, si allude spesso a caratteristiche fisiche possedute direttamente dalla persona ¹⁰⁹, oppure a qualità morali non indifferenti, come nel caso di Buonadonna, mancando del tutto i nomignoli grotteschi non rari negli uomini, e anche l'uso dei soprannomi ¹¹⁰. Significativo è il caso in cui una donna è intesa come *mulier monialis* ¹¹¹, specificando sia il nome, sia una particolare designazione complementare che permette di cogliere «la funzione e il ruolo occupato socialmente» ¹¹².

Quest'ultima definizione mette in gioco una nuova figura femminile, quella monacale, in particolare di suor Rosa de Cunticia, la cui indicazione antroponimica non fa sospettare di alcuna differenza tra l'onomastica laica e quella religiosa ¹¹³. Non possiamo distinguere, perché né quest'atto, né gli altri su Piazza ci permettono questo tipo di analisi, a quale ordine appartenesse Rosa ¹¹⁴, così come ci viene difficile comprendere i motivi di una tale scelta, se per reale vocazione o per opera di persuasione più o meno violenta della famiglia ¹¹⁵.

Tuttavia, risulta chiaro il nesso tra mentalità religiosa e fusioni patrimoniali, non a caso, trattiamo di un atto di compravendita in cui suor Rosa de Cunticia vende a Cantello de Biada *quoddam casalinum seu terram vacuum calcinarii*, per il prezzo di 8 tarì ¹¹⁶, in contrada *Conciariorum seu Calcinariorum* ¹¹⁷. Si avanza l'ipotesi che Rosa abbia ereditato il bene dai genitori, considerando che in Sicilia, almeno fino alla metà del Trecento, vige un modello

¹⁰⁸ G. Tabacco, *Il tema della famiglia e del suo funzionamento nella società medievale*, cit., p. 914.

¹⁰⁹ P. Corrarati, *Nomi, individui, famiglie a Milano nel secolo XI*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie*, cit., pp. 460-461.

¹¹⁰ O. Castellani Pollidori, *Nomi femminili senesi del secolo XIII*, in «Studi linguistici italiani», II (1961), p. 56.

¹¹¹ *Infra* doc. 2, r. 5.

¹¹² P. Corrarati, *Nomi, individui, famiglie*, cit., p. 461.

¹¹³ M. Villani, *L'onomastica femminile nel ducato di Napoli*, cit., p. 649.

¹¹⁴ Umberto da Romans, *De eruditione praedicatorum*, in *Maxima Bibliotheca Veterum patrum et antiquorum Scriptorum*, XXV, Lipsia 1677, pp. 424-567.

¹¹⁵ Questi comportamenti ribellione contro i genitori o il marito, tensione o pacificazione grazie all'intercessione di un uomo potente, e rispettosa obbedienza, corrispondono, all'incirca, a tre fasi diverse della storia del monachesimo femminile dal VI al X secolo. Nel VI secolo i monasteri erano pochi e servire Dio nella vita religiosa richiedeva fermezza eroica. Durante il VII e il VIII secolo, le comunità femminili sorsero un po' ovunque e le donne potevano trovare un religioso che intercedesse per loro. Nel IX e X secolo, quando si sollecitava l'isolamento rigoroso delle monache nei chiostri, i genitori esortavano le figlie ad entrare in convento. S. Fonay Wemple, *Le donne fra la fine del V e la fine del X secolo*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente*, cit., pp. 207-249.

¹¹⁶ *Infra* doc. 2, rr. 5-8.

¹¹⁷ L'indicazione fornita è utile per confermare l'ipotesi che Cantello, principalmente, doveva essere un conciatore di pelli, attività, soprattutto, redditizia nei mesi invernali. Negli altri periodi era dedito all'attività contadina, come lo dimostrano gli acquisti da lui compiuti sia di vigneti sia di appezzamenti di terra. C. Ardizzone, *Regesto*, cit., pp. 79-81, 97, 105, 110-111, 114, 116, 129.

condizionato dalla comunione dei beni tripartita fra padre, madre e figli¹¹⁸, e che abbia deciso, volontariamente, di cederlo a Cantello¹¹⁹.

La confusione dei beni portava all'estinzione della dote e del dotario, *nomen dotis extinguitur* si scrive espressamente nelle consuetudini¹²⁰, e alla creazione di un patrimonio familiare comune che, in presenza di figli, veniva idealmente tripartito in quote uguali fra padre, madre e figli. Bastava il maturare di un termine per l'istaurarsi della comunione e la costituzione di una società coniugale. La stessa forma di comunione valeva per gli acquisti operati durante il matrimonio, anche in assenza di figli, da parte degli sposi se «uterque nihil in bonis habeat», non entrando in comunione familiare i beni acquistati dai figli¹²¹.

Rosa de Cunticia manifesta una profonda interiorizzazione delle norme, che emerge dall'atto di vendita formalmente valido, ma non riesce o non può proiettarsi nel futuro, presupponendo, ad esempio, la possibilità di lasciare il bene in eredità. La fragilità delle sue relazioni, che non si evincono dalla lettura del documento, e l'evidente semplicità delle disposizioni fanno dedurre che vi è una quasi totale assenza di un controllo a lungo termine della disponibilità del bene, e che la trasmissione dell'identità non avviene, in questo caso, secondo una linea di discendenza femminile¹²².

Mancano, inoltre, i riferimenti per potere presupporre che il *casalimum seu terram vacuam calcinarii* è parte della dote monacale, perché se fosse stato così allora sarebbe stata necessaria, preventivamente, una procura a vendere con interposizione di decreto giudiziale, ovvero sarebbe stata richiesta l'autorizzazione a vendere all'ente ecclesiastico e grazie alla nomina di un procuratore¹²³.

Quello che in proposito occorre rilevare è che la disciplina dei rapporti parentali, fondata sulla comunione dei beni, è alla base del diritto consuetudinario della famiglia che lega i tre soggetti componenti il nucleo domestico: marito/padre, moglie/madre, figli. La diffusione di un modello di organizzazione parentale fondato su un preciso equilibrio e su un criterio di ripartizione egualitaria della ricchezza in sede successoria, in speciale modo, è un dato presente regolarmente nelle consuetudini, e l'intero *corpus* delle normative locali,

¹¹⁸ A. Romano, *Successioni e difesa del patrimonio familiare nel Regno di Sicilia*, cit., pp. 116-126.

¹¹⁹ *Infra* doc. 2, r. 5.

¹²⁰ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. 283; S. Randazzini, *Le consuetudini di Caltagirone e i diplomi dei re che le confermarono*, Caltagirone 1893, p. 28.

¹²¹ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 10, 39, 68-70, 109.

¹²² R. Trumbach, *La nascita della famiglia egualitaria*, cit., p. 23.

¹²³ Si consideri l'atto del 10 dicembre 1371, in cui «il baiulo e i giudici della curia delle cause civili di Lentini autorizzano suor Cecilia, badessa del monastero di Santa Chiara di Lentini, e il capitolo monastico, costituito dalle suore Margherita, Lucia, Benedetta, Aloysia, Caterina, Maddalena, Eufrazia, Cecilia, Tommasa ed Eufemia, a nominare loro procuratore Giacomo Aurificie, per vendere un *tenimentum domorum* con orto o giardino ed una vigna, posti rispettivamente a Catania e nel suo territorio, pervenuti al monastero dall'eredità di suor Francesca de Tauromenio, loro consorella». Ad trinam pulsacionem campanelle. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., pp. 166-167.

circa i rapporti familiari, si regge sul principio espresso dal primo capitolo delle consuetudini messinesi, seppure mantengono una validità pressoché generale: «viri et uxoris bona omnia a quacumque parte proveniant, natis filiis confunduntur, et unum corpus efficiuntur. Et volentibus viro et uxore dividere cum filiis, tertia pars honorum debetur patri, altera matri, reliqua tertia filio vel filiis»¹²⁴.

Cambiano sia il termine a partire da cui inizia la comunione, così come indicato nel capitolo precedente, sia formule e configurazioni di alcune fattispecie. Ma non si capovolge mai l'assunto favorevole alla comunione di tutti i beni di cui ciascun coniuge è proprietario all'atto del matrimonio, cui vanno aggiunti naturalmente gli acquisti effettuati durante lo stesso. Su tale meccanismo vigila il controllo che ciascun soggetto ha diritto di esercitare sopra tutta l'attività negoziale avente per oggetto il patrimonio comune e, in particolare, i beni immobili, controllo a cui il genitore di sesso maschile, che rimane a capo della comunione e suo amministratore, non sfugge¹²⁵.

La prova è data da una compravendita del 13 gennaio 1318, redatta e sottoscritta presso la curia baiulare di Lentini, composta dal baiulo e due giudici agli atti. Filippo Provinciale, la moglie Beatrice e i figli Guglielmo, Filippo, Imperia e Berlingeria, di minore età, vendono a Francesco Apotecario de Augusta, abitante di Lentini, per il prezzo di 6 onze, una taverna sita in Lentini in contrada *Macelli Veteris*. La moglie e i figli confermano e prestano il consenso per interposizione dell'autorità del padre, in quanto sottoposti alla sua autorità e contitolari del patrimonio familiare secondo, appunto, il regime di comunione dei beni¹²⁶.

Di fondo, la considerazione essenziale è che la suddetta comunione è universale, nel senso che abbraccia l'intera sfera patrimoniale e, almeno nominalmente, genitori e figli hanno i mezzi giudiziari per potere intervenire, avendo diritto a una quota ideale dei beni in comune. La strutturazione del patrimonio familiare in una comunione tripartita, ed il tendenziale regime di uguaglianza fra i componenti della famiglia, incide sulla sorte stessa dei beni favorendone, in linea di principio, la dispersione dopo la morte dei coniugi. L'uguaglianza degli stessi coniugi è però in buona misura solo formale. L'amministrazione del patrimonio familiare toccava al *pater familias*, che poteva vendere liberamente qualsiasi bene mobile, mentre «immobilia vero marito sine consensu uxoris alienare non licet»¹²⁷. Talvolta, come a Palermo, nei contratti di alienazione di immobili poteva essere

¹²⁴ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. 6.

¹²⁵ A. Finocchiaro Sartorio, *La comunione dei beni tra coniugi*, cit., pp. 85-90.

¹²⁶ Ad trinam pulsacionem campanelle. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., p. 191.

¹²⁷ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. 125.

espressamente richiesto l'intervento dei figli minori, estendendo al massimo quel meccanismo di controllo di ciascun componente della famiglia sul patrimonio comune¹²⁸. Inoltre, seppure amministratore di tutte le sostanze familiari, il marito rispondeva dei debiti, non contratti per esigenze familiari, esclusivamente con la sua 'terza' e, solamente nell'ambito di quella, i familiari eredi, se non espressamente condebitori o garanti, erano tenuti a soddisfare i debitori. Differentemente dal marito, la moglie, di norma, può disporre esclusivamente *de mobilibus tertiae suae portionis*, essendole, come si valuterà in seguito, consentito solamente di questi per fare testamento. In mancanza di beni mobili le era concesso disporre solo «usque ad medietatem valoris eorumdem stabilium iuste extimatorum», restando gli altri beni *de iure* vincolati a favore dei figli¹²⁹.

Una qualche forma di uguaglianza tra coniugi è, infatti, condizionata dalla presenza o meno di prole. In assenza di figli, vi era un tacito riconoscimento per cui, non essendosi creata una famiglia, i beni del gruppo coniugale ritornano agli ambiti parentali di provenienza¹³⁰. Pertanto, come si valuterà successivamente, in caso di morte dei coniugi e in assenza di prole, la dote rientrava nella disponibilità dei parenti più prossimi della moglie, il dotario di quelli del marito, mentre i beni in comunione venivano ripartiti in parti uguali fra i parenti dei due rami¹³¹.

La presenza dei figli crea, di certo, un legame diverso ed è il perno centrale attorno a cui le donne elaborano un'identità familiare forte: se sopravvivono al titolare dei beni, li gestiscono in nome dei figli se di minore età, ne subiscono gli oneri o ne sono esentate o li trasferiscono in forza della motivazione comune della incapacità degli uni o degli altri. I soggetti femminili che appaiono in veste di venditrici e raramente di acquirenti, soddisfano i casi in cui le madri, rimaste sole, sono costrette a vendere o permutare i loro beni per sostenere la famiglia date le condizioni di precarietà economica delle suddette¹³². Valutando che la società siciliana, grazie alle consuetudini, alle ordinanze reali e alle risoluzioni adottate dai tribunali, ha dovuto affrontare il problema dell'esistenza di un gran numero di nuclei familiari, si sottolinea che una percentuale maggiore era intestata a delle donne¹³³.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 189.

¹²⁹ *Ibidem*, pp. 19-21.

¹³⁰ Era d'uso che «bona patrimonialia stabilia defuncti sine liberis redire debent ad proximiores defuncti ex eo latere unde bona ipsa provenerunt». Così si legge nelle consuetudini di Piazza Armerina (cons. 32), di Messina (cons. 11), di Noto (cons. 6), Caltagirone (cons. 32), di Siracusa (cons. 16), di Patti (cons. 28), di Augusta (cons. 10) e di Lipari (cons. 18). *Ibidem*, pp. 38, 69, 77, 86, 108, 285, 300.

¹³¹ A proposito si vedano, le consuetudini di Agrigento (cons. 6 e 13), di Catania (cons. 10), di Siracusa (cons. 9), di Noto (cons. 6), di Patti (cons. 28) e di Lipari (cons. 18). *Ibidem*, pp. 59, 60, 69, 77, 84, 108, 127.

¹³² M.T. Guerra Medici, *I diritti delle donne nella società altomedievale*, cit., p. 111.

¹³³ L. Ferrante, *La sessualità come risorsa. Donne davanti al foro arcivescovile di Bologna (sec. XVII)*, in *Travail et famille dans l'Europe préindustrielle*, a cura di G. Delille, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 99 (1987), pp. 989-1016.

Quest'ultimo aspetto va messo in relazione con il ruolo di guida che la vedova ricopriva in quanto tutrice dei figli ancora minorenni, subentrando al defunto marito nell'esercizio della 'patria potestà'¹³⁴. In linea di principio, le donne non devono trasmettere un'identità sociale, poiché hanno figli ma non discendenza: il legame della filiazione naturale non si prolunga nel tempo, rispetto almeno a quello di tipo giuridico della *patria potestas* che definisce solo gli uomini¹³⁵.

E' il caso di Rosa, vedova di Giacomo Pavisi e tutrice di Bartolino e Iannino, che chiede, il 22 luglio 1313, l'autorizzazione ai baiuli e ai giudici della città di Piazza di potere vendere un casalino, per potere mantenere i figli minorenni¹³⁶. Rosa deve esigere l'autorizzazione perché alla morte del marito la *tertia* paterna viene imputata *ex lege* alla quota patrimoniale dei figli che divengono formalmente *domini* di due terzi dei beni familiari, beneficiando di una quota *iure naturae* e di una *iure successionis*¹³⁷. Ma in quanto minorenni i loro beni vengono amministrati dalla madre che cura, oltretutto, la loro educazione¹³⁸, e solo al raggiungimento della maggiore età, possono confermare le disposizioni prese a suo tempo dal padre¹³⁹.

Si noti che, se i genitori sono entrambi viventi, i figli, anche se divenuti maggiorenni, non possono pretendere la terza parte dei loro beni, tranne nel caso in cui non è il padre stesso ad emanciparli¹⁴⁰.

Non stupisce, del resto, se nessun beneficio viene concesso al figlio maggiore; e se, allo stesso modo, non viene fatto cenno particolare alla condizione delle donne. Non si sente, infatti, la necessità di una configurazione speciale del suo ruolo, ove venga riconosciuta a questa, accanto al marito e ai figli, la capacità di partecipare a pieno titolo all'esperienza della comunione: se la dote costituita dalla famiglia d'origine, viene assorbita

¹³⁴ M. Bellomo, *La struttura patrimoniale della famiglia italiana nel tardo Medioevo*, cit., p. 66.

¹³⁵ Y. Thomas, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in G. Guby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. L'antichità*, a cura di P. Schmitt Pantel, Roma-Bari 1990, pp. 103-176.

¹³⁶ *Infra* doc. 12, r. 6.

¹³⁷ A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare*, cit., pp. 119-120.

¹³⁸ Secondo alcuni, i figli amano più il padre riconoscendo in lui il principio attivo della generazione e la fonte di beni e di onore destinati ad ereditare. E' lui a prendersi cura dei figli maggiormente, scegliendo una moglie robusta, atta al concepimento e ben costumata. Tutte caratteristiche fondamentali in una moglie per educare i figli solo nei primi anni di vita, circondandoli di affetto e cure, allattandoli e assicurandosi che crescano eticamente corretti. Non dobbiamo escludere che certi atteggiamenti e scelte di vita dipendevano molto dalla condizione sociale della famiglia che risultava essere molto più numerosa nei ceti agiati mentre in quelli più poveri sembrava esserci un freno alla nuzialità e alla natalità. S. Vecchio, *La buona moglie*, cit., pp. 160-161; J. Heers, *Il clan familiare nel Medioevo*, cit., pp. 81-117.

¹³⁹ C. Violante, *Alcune caratteristiche delle strutture familiari*, cit., p. 40.

¹⁴⁰ P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia Comunale*, cit., p. 115; V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 299. L'emancipazione dei figli permette anzitutto un'analisi sul tipo di relazione che lega i figli maschi al padre, soggezione, solidarietà o autonomia. E' vero che comunque queste pratiche favorivano l'indipendenza dei figli così che nel XIII e nel XIV secolo molte leggi consideravano emancipata ogni persona che avesse raggiunto una certa età, che praticasse il commercio, che viveva fuori dalla casa paterna, che fosse capace di agire in giudizio e di stipulare contratti.

nella massa patrimoniale comune alla scadenza determinata, allora sarà chiaro il senso del passaggio delle consuetudini di Palermo: «ex commixtione honorum nomen doti set dotarii non subsistat»¹⁴¹.

In caso di comunione coniugale, secondo il *mos Latinorum*, con la nascita di almeno un figlio, alla morte di uno dei due coniugi, il patrimonio comune viene diviso a metà tra il superstite e gli eredi del *de cuius* con conseguente tripartizione dei beni. Il figlio non poteva disporre della propria terza, *etiam factus maior*, né richiederla *utroque parente vivente*¹⁴². Dal regime di comunione i figli uscivano solo con l'emancipazione concessa dal padre o ottenuta per legge, perdendo però lo *staus* di *sui* senza ottenere l'amministrazione della quota dei beni comuni che toccava loro *iure naturae*, di cui potevano ottenere la libera disponibilità solo alla morte dei genitori, ovvero all'apertura della successione. L'emancipazione dei figli permette anzitutto un'analisi sul tipo di relazione che lega i figli maschi al padre: soggezione, solidarietà o autonomia. E' vero che comunque queste pratiche favorivano l'indipendenza dei figli così che, nel XIII e nel XIV secolo, molte leggi consideravano emancipata ogni persona che avesse raggiunto una certa età, che praticasse il commercio, che viveva fuori dalla casa paterna, che fosse capace di agire in giudizio e di stipulare contratti. Ma, il raggiungimento della maggiore età non comportava automaticamente l'uscita dalla patria potestà. L'emancipazione dei figli maggiorenni, in forza della consuetudine, si poteva avere all'atto di celebrazione del matrimonio, ed era noto che a Catania «filius familias maior decem et octo annis si uxorem duxerit eo ipso emancipatus sit et pro emancipato habeatur et quod possit de bonis suis testare, contrahere et de eis facere quod velle suum»¹⁴³.

In tal modo essi, acquisendo la libera disponibilità *de bonis suis* ricevono, almeno formalmente, dal padre una dote se è una donna, o un dotario o un peculio se si tratta di un uomo, che di diritto non li escludeva dalla successione. Per Messina si disponeva che «pater et mater viventes si voluerint filiam viro tradere, liceat eis dare in dotem de bonis suis pro velle eorum. Si vero filium emancipare voluerint de tertia eorum possint ei pro velle suo dare, ultra partem sibi contingentem de tertia quam cum fratre vel fratribus habent comune. Quod si omnes filios vel filias familiaverint et partem honorum acceperint, inter patrem et matrem bona reliqua dividuntur»¹⁴⁴.

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 189.

¹⁴² *Ibidem*, p. 283.

¹⁴³ *Ibidem*, p. 130.

¹⁴⁴ *Ibidem*, p. 36.

Figli emancipati e figlie dotate perdevano ogni diritto alla successione se, alla morte del genitore, non conferivano volontariamente nell'asse di quanto ricevuto¹⁴⁵. Tale collazione era ammessa anche per le successioni, fatta salva un'espressa proibizione del *de cuius*, e d'uso nei testamenti, in particolare a partire dal XIV-XV secolo, dove si legge frequentemente la formula che imponeva ai figli di reputarsi soddisfatti di quanto ricevuto per testamento o di quanto avevano già ricevuto per dote o emancipazione. La comunione, in genere, finiva con la famiglia che ne costituiva una ragione¹⁴⁶, e da quella scaturivano le nuove famiglie dei figli che provvedevano alla divisione del patrimonio loro competente *iure naturae* e *iure successionis*. Inoltre, la comunione poteva sciogliersi per volontà comune di tutti i componenti la famiglia, con atto pubblico da stipularsi in presenza del giudice cittadino delegato ai contratti o con la stipula di un atto transattivo presso un pubblico notaio¹⁴⁷.

Nel complesso, e limitatamente alla Sicilia fino al XV secolo, si trae l'impressione di una società fondata non su famiglie estese, ma su piccole comunità in 'ambienti urbani', che col matrimonio raggiungevano la loro autonomia patrimoniale distinta da una gestione societaria, seppure anomala, di una *substantia*, costituita da dote, dotario e da tutti gli altri beni di diversa provenienza, come peculi e l'eredità¹⁴⁸. Una famiglia qualificata da una spiccata bilateralità con formale equivalenza di ruoli fra marito e moglie nell'amministrare dei beni in applicazione di un predominante statuto familiare, causa e prodotto di una normativa funzionale ad un preciso modo di considerare i rapporti intercorrenti tra *bona*

¹⁴⁵ *Ibidem*, pp. 18, 40.

¹⁴⁶ Taluni documenti danno notizia del perdurare del regime della comunione anche dopo la morte dei genitori. D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, I, cit., pp. 125-128, 216-218, 295-298; M. Alibrandi Intersimone, *Pergamene dell'Archivio di Stato di Messina provenienti dal Museo nazionale (1225-1770)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 32 (1972), pp. 477-507; A. Finocchiaro Sartorio, *La comunione dei beni tra coniugi*, cit., p. 59; C.A. Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali nel Medioevo in Sicilia*, cit., pp. 64-68.

¹⁴⁷ A. Romano, *Successioni e difesa del patrimonio familiare*, cit., pp. 100-103; D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, I, cit., pp. 185-188; S. Giambruno, *Il tabulario del monastero di S. Margherita di Polizzi*, Palermo 1906, p. 123.

¹⁴⁸ In merito alla definizione di 'ambiente urbano', le città del Meridione, in generale, rappresentano realtà economiche, sociali, politiche e culturali diverse dal contesto italiano. Se è innegabile la floridezza di una parte di esse, per molte altre il processo di ruralizzazione investe, in una prima fase, già nell'alto Medioevo, le aree interne del sud, riducendosi progressivamente ad agglomerati nobiliari e contadini, senza possibilità di affermazione per i ceti più schiettamente urbani di mercanti, artigiani e finanzieri. In una fase successiva, tra il Trecento e il Quattrocento, notizie più certe le maturiamo dai dati ricavati da un esame consistente di testamenti e di contratti matrimoniali, dati confermati anche dal censimento del 1480 da cui risulta che Palermo, su 929 famiglie c'erano solo 16 famiglie estese e 487 coppie, mentre la copresidenza, dettata da motivi di solidarietà parentale, interessava il 6,5% delle coppie. Peraltro, la riscossione delle imposte ed il calcolo stesso del carico fiscale e del numero degli abitanti del paese avvenivano per «fuochi», cioè assumendo a unità di conto la famiglia, simbolicamente raccolta intorno a un focolare. Pratica di difficile attuazione in caso di diffusa presenza di famiglie multiple estese. M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Torino 1999, pp. 406-410; V. Fumagalli, *Scrivere la storia. Riflessioni di un medievista*, Roma-Bari 1995, p. 60.

familiae e membri della *familia*. Modello familiare e dettato normativo che condizionano in maniera determinante anche il sistema di trasmissione *mortis causa* di quel patrimonio ¹⁴⁹.

Il materiale documentario scelto a questo scopo, gli atti di compravendita e di permuta tra il XIV e il XV secolo, risponde all'esigenza di mettere a confronto le regole della trasmissione patrimoniale e di indagare, anche, la realtà delle relazioni personali e sociali. Grazie a questa lente interpretativa, si è potuto osservare come l'universo familiare siciliano ruoti attorno alla coppia e ai suoi discendenti: una famiglia nucleare incentrata sul vincolo matrimoniale e tendenzialmente allargata, a cui si affiancano i collaterali più stretti, in particolare fratelli e nipoti ¹⁵⁰. Non si riscontrano rapporti con il più ampio gruppo parentale e l'immagine idealizzata degli indispensabili e continui legami della famiglia patriarcale si sgretola di fronte alla modernità della più semplice struttura familiare, ovvero nucleo domestico come espressione minimale di una comunità quotidiana di produzione e consumo ¹⁵¹.

¹⁴⁹ H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, cit., pp. 687-697.

¹⁵⁰ F. Leverotti, *Strutture familiari nel tardo Medioevo italiano*, in «Revista d'istoria Medieval», X (1999), p. 236.

¹⁵¹ Queste considerazioni sono connesse, con ovvie differenze locali, al territorio siciliano. Diametralmente opposta, risulta, invece, l'evoluzione della struttura familiare nel tardo Medioevo in Toscana, per cui grazie alle fonti fiscali, cronistiche, pubbliche, amministrative e finanziarie, si stabiliscono percentuali di crollo della popolazione, in generale, almeno fino al XV secolo e a causa di pestilenze e carestie. Queste tensioni, sociali ed economiche, determinano, il progressivo passaggio da una famiglia nucleare a una allargata. La famiglia ha perso la sua individualità incentrata sul semplice nucleo coniugale per aprirsi verso il basso e lateralmente, con un costante aumento delle famiglie multiple a struttura verticale, che suggeriscono una tendenza a comporsi agnaticamente. Se questo è l'esito, certamente influenzato e intrecciato alle vicende economiche e al crollo della popolazione, è opportuno riflettere su cosa c'è dietro a questa trasformazione, e per valutare l'incidenza di fattori culturali e demografici, legati al tipo di lavoro, alla ricchezza e all'organizzazione del potere. Queste spiegazioni si legano anche alla congiuntura demografica e alla struttura per età della popolazione, considerando che la famiglia complessa e numerosa persiste nei momenti di rialzo dell'età del matrimonio: il terrore provocato dalle mortalità sembra favorire la permanenza in famiglia e, quindi, la patriarcalizzazione della stessa. C. Klapisch-Zuber, *Declino demografico e struttura della famiglia*, cit., p. 182; A. Menzione, *Schemi di matrimonio e mortalità dei sessi: una transizione tra Medioevo ed Età moderna?*, in «Società e Storia», 12 (1981), pp. 436-443; P. Laslett, *Introduction*, in *Household and family in past time*, a cura di P. Laslett, R. Wall, Cambridge 1972, pp. 1-44.

L'eredità delle donne: equilibri di potere e strategie di conservazione

*La vita dice alla morte:
 "Per esistere lei deve eliminarmi
 ed è per questo che è stata sempre odiata;
 a me, invece, per esistere basta che lei rimanga a debita distanza,
 questa è la differenza".
 La morte, colta di sorpresa, risponde qualcosa
 e in quel momento si accorge
 di potere esistere anche lei autonomamente.
 – Gino De Dominicis –*

Le proposte avanzate nel corso del Trecento e mutate dal secolo successivo, sarebbero state, riguardo alla pratica successoria, sostanzialmente due: la partecipazione delle donne a quote sempre più cospicue del patrimonio paterno, segno di un ampio riconoscimento delle loro qualità di eredi e il loro sistematico coinvolgimento, da vedove, nella guida della prole, con esiti ancora più rilevanti per la maggiore dignità sociale che tale coinvolgimento sottintendeva. Le strategie familiari obbediscono, in tal senso, a logiche di conservazione patrilineare che trovano una corrispondenza nelle norme statuarie e nelle consuetudini cittadine. Le dinamiche egualitarie attivate, seppure faticosamente, mettono in luce l'inerzia di un universo femminile che solo con grande lentezza recepirà le innovazioni normative. Il sistematico coinvolgimento delle vedove nella tutela dei figli e il maggior riconoscimento delle figlie, istituite legatarie ma anche eredi universali in quanto discendenti, sono spie di una trasformazione della pratica testamentaria che amplia la sfera dei diritti femminili e sono elementi di novità che portano alla valorizzazione dei legami tramite una parziale ridefinizione della famiglia in senso, infatti, meno agnatzio e patrilineare ¹.

Condizione ambigua e complessa, la vedovanza include una gamma molto varia di esperienze di vita femminile, dove non solo l'età e la collocazione sociale ma anche i diversi contesti culturali, giuridici e sociali, in cui le donne rimaste vedove si trovano a vivere, assumono un'importanza decisiva. Per capire quali elementi hanno agito in direzione di una valorizzazione dello *status* vedovile oppure, al contrario, hanno contribuito a fare della

¹ D. Owen Hughes, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, cit., pp. 949-952.

vedovanza una condizione penalizzante, è stato necessario attraversare vari scenari e interrogare un complesso altrettanto variegato di fonti: da quelle assai ricche, costituite, ovviamente, dagli archivi notarili, che consentono di approfondire il ruolo svolto dalle madri vedove nelle crisi familiari e l'evoluzione delle relazioni dopo la morte del padre nei vari contesti sociali; a quelle giuridiche, essenziali per determinare gli ambiti di autonomia e di potere riconosciuti alle vedove; e, ancora, a quelle istituzionali ed economiche, se trattiamo degli statuti cittadini, delle ordinanze reali e delle risoluzioni adottate dai tribunali, che ci restituiscono aspetti importanti dell'atteggiamento delle autorità, del mercato del lavoro, delle disponibilità di sussidi, delle modalità, insomma, con cui le diverse città del Val di Noto, specialmente, hanno affrontato il problema dell'esistenza di un gran numero di nuclei familiari rappresentati dalla vedova, da una madre vedova e dai suoi figli, e come ne hanno nel tempo definito i diritti e garantito la sopravvivenza ².

Si attua, pertanto, una duplice politica: approntare dei meccanismi di difesa e di assistenza in grado di soccorrere le donne che hanno minori risorse oppure si trovano in conflitto con la famiglia, e nel contempo disincentivare tutte quelle forme di autonomia e di indipendenza delle vedove che rischiano di creare scandalo e sono ritenute non consone all'ordine simbolico che vuole la donna subordinata a un capofamiglia maschio ³.

L'elemento che accomuna le donne, a tali presupposti, è rappresentato, per l'appunto, dall'assenza di condizione matrimoniale che contraddistingue il loro stato civile. Una condizione quest'ultima all'origine di quell'ambiguità simbolica che circonda nell'immaginario sociale la condizione della vedova. La donna senza marito ha, infatti, uno riconoscimento sessuale equivoco: la sua condizione la sottrae all'autorità maschile e le consente di esercitare poteri che sono in genere preclusi alle donne sposate, come quello di poter amministrare, se benestante, il patrimonio familiare e di esercitare la tutela sui figli, che è cosa diversa dall'esercizio della patria potestà. E, mentre la donna sposata, assimilata al minore, non può compiere alcun atto senza l'autorizzazione del marito, la vedova recupera almeno in parte la sua capacità giuridica, che le permette di disporre pienamente dei suoi beni, di venderli o di donarli e in alcuni casi anche di difendersi in tribunale, sia pur attraverso dei procuratori che la rappresentano. Nel mondo medievale e moderno, a differenza del mondo romano, dove la designazione testamentaria della moglie tutrice da parte del marito non era ritenuta valida, a meno di un privilegio speciale concesso dall'imperatore, sono proprio le disposizioni lasciate dal marito a fornirci i contorni

² J. Goody, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Milano 1984, p. 55.

³ C. Biondi, *La famiglia in Italia dal Due al Quattrocento*, cit., pp. 225-227; M.C. De Matteis, *Introduzione*, cit., pp. 10-11.

essenziali di quale sarà l'autonomia economica di cui godrà la vedova e quale forma assumerà la tutela materna ⁴.

Da qui la convinzione che lo stato vedovile, tra tutte le condizioni attraversate dall'esistenza femminile, sia, almeno in via ipotetica, il più autonomo dal punto di vista sociale e giuridico, la diversità delle soluzioni esistenziali in cui si declina la condizione vedovile, la presenza di modelli comportamentali differenziati, a seconda degli strati sociali e dei diversi regimi matrimoniali che presidiavano agli ideali domestici e, soprattutto, la diversificazione dei contesti giuridici che regolano i diritti della vedova, rendono priva di significato ogni ulteriore generalizzazione ⁵. Si precisi pure che in un momento significativo sia per la vita trascorsa di chi dispone delle proprie cose, sia per quella futura dei destinatari dei beni, tutti i testamenti offrono numerosi elementi per quantificare il costo di quest'operazione giuridica, a cominciare dalla sua redazione, per cui, ad esempio, si prevedeva a Catania, nel 1403, la vendita di due coperte, di un *faciolum* con *supracaput de serico*, oltre un lascito di tre tarì al notaio *Laurencio de Notho* ⁶.

In tal senso è, pertanto, credibile che la donna può essere «l'occulta chiave di volta di un sistema genealogico e patrimoniale», dalla quale dipende la direzione e l'unità della vita familiare che fino a quel momento si era mantenuta ⁷. L'istituto familiare può presentarsi, al contempo, come un organismo chiuso ⁸, se valutiamo che esiste, soprattutto a partire dal XIII secolo, una vera «libertà della vedovanza» ⁹, con un'accentuata funzione economica, che si manifesta, a maggior ragione, nell'uso di ricordare i parenti nelle pratiche testamentarie ¹⁰. Inoltre, l'amore per gli uomini della famiglia non è tanto diverso da quello per gli *omnia temporalia* ¹¹, considerando che i testamenti sono una dichiarazione di volontà, il cui oggetto riguarda il patrimonio del defunto e chi lo eredita, motivo per cui sono veri e propri inventari di beni, mobili ed immobili, e di denaro, il risultato, cioè, di una vita fatta di sacrifici, la cui preoccupazione fondamentale era accumulare ricchezze e proteggerle ¹².

Il timore del giudizio divino si lega alla consapevolezza della repentinità e ineluttabilità dello stesso, generando anche nella donna la preoccupazione di morire senza aver fatto testamento e la necessità di provvedere alla propria anima disponendo dei beni

⁴ *Ibidem*, pp. 119-121.

⁵ A. Patrone Nada, *La donna*, cit., pp. 106, 125-127.

⁶ *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 375-378.

⁷ *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., pp. 21-22.

⁸ G.G. Delille, *Le strutture familiari nella società meridionale*, in *Economia e Storia (Sicilia/Calabria XV-XIX secoli)*, a cura di S. Di Bella, Cosenza 1976, pp. 363-377.

⁹ C. Opiz, *La vita quotidiana delle donne nel tardo Medioevo (1250-1500)*, cit., p. 383.

¹⁰ G. Vismara, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, cit., p. 36.

¹¹ P. Ariès, *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, Roma-Bari 1989, p. 147.

¹² C. Biondi, *Troina medievale: Filippo de Samona, miles*, in «ASSO», LXXXVII (1991), p. 25.

personali *cum nil morte sit cercius et nil incercius hora mortis*, concetto espresso in tutti i testamenti, subito dopo o immediatamente prima, la declinazione delle generalità delle testatrici ¹³.

Tutto ciò emerge dal testamento di Bonafemmina, vedova di Rainaldo de Spervaira, che, il 15 gennaio 1348 ¹⁴, impedita da un'infermità, ma è sana di mente e *recte locucionis existens*, detta le sue ultime volontà al notaio Federico de Averzellis ¹⁵. Questi certifica, inoltre, come da formulario giuridico, che la stessa vuole dettare il suo testamento nel timore che *presentis vite curriculum sub scilencio terminaret* e nella piena determinatezza che le sue disposizioni annullano *omnia et quacumque alia testamenta codicillos seu ultimas voluntates* da lei in precedenza disposti ¹⁶.

Bonafemmina, grazie al suo rapporto coniugale, si lega ad una famiglia, gli Spervaira, i cui membri sono ben inseriti nel governo della 'terra' di Piazza ¹⁷, e grazie a una postilla in margine alla pergamena con le sottoscrizioni autografe dei testimoni, quali Nicola Trullo, Giovanni de Frascarolo, Pietro Tabernerio, Andrea Cuniculo, Perrone de Leto, Perrone de Albigino e Manfredi de Spervaira, fa risaltare il contesto sociale individuando altre famiglie i cui componenti partecipano del potere locale nel ruolo di giudici e notai ¹⁸. Nell'emergenza di perpetuare i rapporti affettivi ed economici, anche dopo la morte, coi parenti più stretti, ed insieme di salvaguardare la libertà testamentaria di potere disporre dei propri beni ¹⁹, nomina come legittime eredi di una *domus solerata* nel quartiere di San Domenico, la sorella Allegrancia, vedova del notaio Leonardo de Fabaria, e la nipote Princissa, moglie di Perrone de Lumia ²⁰, alla quale sono assegnati anche dieci tarì e una *caldariam magnam de bere* ²¹.

Le eredi dovranno ritenersi soddisfatte del lascito disposto nei loro confronti perdendo, in caso contrario, ogni diritto sull'eredità della loro congiunta ²².

¹³ *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 206-208, 214-218, 244-248, 261-263, 289-290, 302-307, 325-326, 358-361, 375-378.

¹⁴ TAB, *perg.* 355 (già 1.59.G.6.).

¹⁵ *Ibidem*, rr. 4-5.

¹⁶ *Ibidem*, rr. 5-6.

¹⁷ Giovanni de Spervaira, figlio del giudice Nicola, è notaio nell'anno indizionale 1336-1337. C. Ardizzone, *Regesto*, cit., pp. 136, 138, 218.

¹⁸ E.I. Mineo, *Città e società urbana nell'età di Federico III: l'élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1297-1337). Convegno di Studi* (Palermo, 27-30 novembre 1996), a cura di M. Ganci, V. D'Alessandro, R. Scaglione Guccione, in «ASS», XXIII (1997), pp. 109-149.

¹⁹ J. Goody, *Famiglia e matrimonio in Europa*, cit., p. 144.

²⁰ TAB, *perg.* 355 (già 1.59.G.6.), rr. 7-9.

²¹ *Ibidem*, r. 15.

²² A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare*, cit., pp. 98-101.

Nel rispetto delle consuetudini di Piazza ²³, istituisce, inoltre, taluni legati testamentari, grazie ai quali si riconoscono i legami parentali e i nomi di alcune persone che erano in rapporto con la testatrice: Anna, *mulier* de Nicotera che potrà abitare in *quandam cota seu particula* della casa destinata alle sue eredi senza nessuna retta fino al momento in cui lei stessa lo riterrà necessario; Bella, donna non identificata, con un legato di un tarì; la nipote Ventorina, alla quale spettano quaranta tarì, da spendere *pro emendo robbam in sustidio sui maritagii* ²⁴, e tutti gli *obstivilia arnesia et supelletilia* della casa dell'atratrice ²⁵; il notaio Enrico Bucacio con tre tarì; frate Matteo de Terranova e frate Branca de Randacio dell'ordine dei Predicatori ²⁶. Il legato in favore di questi ultimi è di tre tarì per il primo e *augustalem medium* per il secondo ²⁷, a garanzia della vita eterna in cambio di beni temporali, è, cioè, l'esplicita richiesta di celebrare le rituali preghiere in suffragio della sua anima ²⁸.

La paura della morte legata alla 'consapevolezza della fragilità umana' ²⁹, spinge chiunque umanamente ³⁰, nella società medievale, a programmare il passaggio dal mondo terreno a quello ultraterreno ³¹. E il luogo, per eccellenza, dove si concretizza il legame tra i due mondi è il cimitero o la chiesa ³². Infatti, la testatrice chiede che il suo corpo venga sepolto nel cimitero di San Domenico, e lascia due augustali per il suo funerale e per le relative spese, oltre un augustale ai frati che celebreranno nello stesso giorno le messe cantate per la sua anima ³³.

Nessuna indicazione specifica viene offerta da Bonafemmina sui particolari riguardo il rito funebre ³⁴, ovvero, i canti, i ceri e i vestiti da lutto ³⁵, che parenti ed amici avrebbero dovuto indossare per esprimere pubblicamente e visivamente la tristezza e il dolore da cui erano stati colpiti ³⁶.

²³ V. La Mantia, *Consuetudini di Piazza*, cit., p. 300. Infatti, «iacens in lecto infirmus in testamento et quibuslibet aliis suis ultimis voluntatibus seu donationis causa mortis non potest bona sua patrimonialia, sive matrimonialia stabilia alicui causa mortis donare, legare, vendere, pignorare seu quocumque alio modo relinquere, nisi heredibus suis vel eorum filiis tantum, debentibus sibi de iure succedere».

²⁴ TAB, *perg.* 355 (già 1.59.G.6.), rr. 17-18.

²⁵ *Ibidem*, r. 29.

²⁶ *Ibidem*, rr. 15-18.

²⁷ *Ibidem*, r. 28.

²⁸ G. Duby, C. Frugoni, *Mille e non più di Mille. Viaggio tra le paure di fine millennio*, Milano 1999, p. 117.

²⁹ C. Biondi, *Mentalità e cultura materiale a San Marco d'Alunzio in un documento inedito del 1323*, cit., p. 264.

³⁰ J. Le Goff, *L'immaginario medievale*, Roma-Bari 1988, pp. 106-108.

³¹ P. Ariès, *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, cit., pp. 216-227.

³² J. Chiffolleau, *Perché cambia la morte nella regione di Avignone alla fine del Medioevo*, in *I vivi e i morti*, in «Quaderni storici», 50 (1982), pp. 456-459.

³³ TAB, *perg.* 355 (già 1.59.G.6.), rr. 11-12.

³⁴ F. Testa, *Capitula regni Siciliae*, cit., pp. 95-102.

³⁵ I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne*, cit., pp. 76-89; C. Naselli, *Usanze relative al lutto in Sicilia*, in «ASSO», XI-XII (1958-1959), pp. 165-170.

³⁶ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano* cit., p. 63; I. Chabot, «La sposa in nero». *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 421-462.

Nella realtà catanese per il rito funebre si potevano spendere dalle quattro onze, destinate, ad esempio, a tale scopo da Smeralda Marturano nel 1354, e dalla moglie del nipote Alamanna Marturano nel 1405³⁷, ai quindici tari, previsti nel 1401 da Riccardo *de Mantea*, per la cera, l'incenso e la processione di chierici³⁸. Queste cifre non comprendevano le spese delle funzioni programmate durante il primo anno per le ricorrenze del decesso, per le quali si assegnavano altre somme³⁹, come neanche quelle sostenute per l'abito di sepoltura, che nella volontà di Alamanna doveva essere composto da un manto e una tunica *de panno gambellino* del costo di un'onza⁴⁰, e per i vestiti di lutto, identificati con l'aggettivo *lugubris* o con la locuzione *de visito*, destinati a parenti o amici⁴¹.

Il testamento, sul piano sostanziale, si propone come un vero e proprio atto religioso volto a garantire la salvezza dell'anima⁴², e in vista di questo scopo Bonafemmina, nel timore di dovere affrontare il giudizio divino, decide di riparare ai torti commessi restituendo quanto aveva sottratto ingiustamente⁴³.

Un tributo alle disposizioni di leggi regie sui *mala ablata* è costituito dalla clausola con cui il testatore, uomo o donna che sia, avvertendo di essere moralmente tenuto a restituire alcunché *in malis ablatis incertis*, ordina ai suoi esecutori testamentari di destinare una somma indefinita ad opere caritatevoli: la norma applicata nel caso è la consuetudine di Messina fatta redigere per iscritto nel 1322 da Federico III⁴⁴. La norma prescriveva che chi avesse acquisito del denaro doveva restituirlo tramite una dichiarazione fatta in punto di morte, in modo che l'entità del debito fosse dedotta dall'asse ereditario. Il formulario è molto schematico e non applica in realtà tutte le prescrizioni previste dall'ordinamento, come, ad esempio, il giuramento di avere percepito somme ingiuste, meglio definito nei modelli di atti diffusi a Messina⁴⁵.

³⁷ *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 244-248, 375-378.

³⁸ *Ibidem*, p. 359.

³⁹ *Ibidem*, pp. 359-360.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 377.

⁴¹ *Ibidem*, p. 360. Per la *toilette* funebre, si veda: S. Tramontana, *Vestirsi e travestirsi in Sicilia*, cit., pp. 51-59.

⁴² *Infra* tav. 14; M. Bloch, *La società feudale*, Torino 1965, p. 150; A. Tenenti, *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento*, Torino 1957, p. 106.

⁴³ TAB, *perg.* 355 (già 1.59.G.6.), rr. 19-21; J. Le Goff, *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Roma-Bari 1987, pp. 38-39.

⁴⁴ Si tratta del capitolo 48 delle consuetudini di Messina, del capitolo 7 di quelle di Catania e del capitolo 5 di quelle di Siracusa. V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 46-47, 83, 126.

⁴⁵ Messina, Archivio di Stato, *Manoscritti*, ms. 52, fol. 118r: «[...] dixit se teneri et dare debet pro male ablatis incertis uncias tot quas voluit dari pro anima bus illarum personarum a quibus iniuste percepite et habuit et tacto corporaliter libro iuravit ad sancta Dei evangelia predicta mala ablata contraxisse et iniuste percepisse [...]».

La difformità è in qualche misura spiegabile se si riflette su una circostanza di non scarso rilievo: nonostante l'adattamento delle formule operato dalla prassi notarile nell'arco dei venti anni intercorsi dal provvedimento di re Federico, il testo consuetudinario messinese recepito nel Val di Noto intorno ai primi anni del 1300 non conteneva ancora la norma sui *mala ablata*. La familiarità, comunque, coi formulari messinesi, emerge anche dal confronto con le disposizioni di ultime volontà dei tabulari già editi⁴⁶, ed è visibile attraverso alcune corrispondenze letterali quali l'espressione ricorrente *quia eredi institutio caput dicitur testamenti*, tratta dal diritto romano e sempre presente nei negozi successori rogati in speciale modo nell'area di Augusta e di Lentini⁴⁷.

Alla luce di quanto sostenuto, Bonafemmina stabilisce, pertanto, che i suoi esecutori testamentari, frate Branca de Randacio, *magister* Lorenzo de Biada, Perrone de Lumia e la nipote Princissa, dovranno provvedere di vendere il *catogium* della casa lasciata alle eredi, i rimanenti beni immobili e una botte *de maioribus* per restituire il torto ad alcune persone, i cui nomi erano stati indicati in confessione al presbitero Filippo de Aydonò dal defunto presbitero Giacomo de Spervaira, figlio della testatrice. Nel caso in cui avanzasse denaro dalle restituzioni, si sarebbe dovuto provvedere a distribuirlo a persone bisognose, nell'intento di fare recitare le preghiere *pro anima* del figlio defunto⁴⁸. Ancora, gli stessi esecutori testamentari, entro un mese dal decesso della testatrice, avrebbero dovuto imporre a *magister* Lorenzo de Biada *minor* il resoconto dettagliato delle diciotto onze versate in anticipo per le spese di costruzione di un ospedale per i poveri⁴⁹. Nel testamento non si fa cenno al fatto che questa disposizione era stata già avanzata da un altro figlio della testatrice, Perrone de Deuluvolsi nato dal precedente matrimonio. È, infatti, lo stesso Perrone che, il 15 agosto 1314, aveva disposto di lasciare alla madre e al fratello, Giacomo de Spervaira, nominati eredi, tutti i diritti a lui spettanti su una casa nel borgo di Piazza e su un vigneto in contrada san Leone, a condizione che, prima della loro morte, pensassero alla vendita degli immobili e alla fondazione dell'ospedale per i poveri⁵⁰.

L'esecuzione dei lavori dell'ospedale era stata affidata da Bonafemmina a *magister* Lorenzo de Biada *minor*, il quale, in occasione del testamento redatto il 6 settembre 1361 insieme alla moglie, Abenante de Bisurra, *in ecclesia Sancti Salvatoris*, decide di erogare sei

⁴⁶ D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, II, cit., pp. 379-383.

⁴⁷ Ad trinam pulsacionem campanelle. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., pp. 69-70, 99-101.

⁴⁸ TAB, *perg.* 355 (già 1.59.G.6.), rr. 20-21

⁴⁹ Si veda: C. Biondi, «Ad opus pauperum». *La fondazione di un ospedale a Piazza Armerina e l'ordine di San Giacomo di Altopascio*, in *Testimonianze manoscritte della Sicilia: codici, documenti, pitture*, a cura di D. Ciccarelli, C. Miceli, Palermo 2006, pp. 91-111

⁵⁰ TAB, *perg.* 135 (già 1.60.G.10.), rr. 22-23.

augustali per i letti dell'ospedale del defunto Perrone de Deuluvolsi ⁵¹. Sarà proprio Abenante, rimasta vedova il 28 aprile 1363 ⁵², ad eseguire le ultime volontà del marito perché in caso contrario avrebbe perso qualsiasi diritto sull'eredità. Invece, può usufruire dei beni posseduti in seguito all'unione coniugale considerando che *accidia et induat se in ordine sive de ordine Sancti Benedicti et si induit se de ordine Sancti Benedicti* fino alla sua morte, e solo dopo i beni potranno pervenire al monastero. Se Abenante fosse deceduta prima di Lorenzo questi sarebbe stato nominato erede per *toto tempore vite sue* usufruendo dei beni della moglie; e se per caso fosse convolato a seconde nozze il monastero di Santa Maria di Licodia di Paternò sarebbe entrato immediatamente in possesso dell'eredità ⁵³.

Pur mancando formule 'atipiche' come maledizioni o scomuniche ⁵⁴, è vero che l'invocazione *tam racione Falcidie quam quarte Tribellianice* costringono legati e fidecommissi a rispettare le decisioni prese ⁵⁵. Interessante è notare che nella parte dispositiva, tutti i documenti presentano, in modo più o meno evidente, diverse clausole, che solitamente proprio per la loro fedeltà ad un formulario, finiscono con l'essere del tutto convenzionali ⁵⁶, a quella citata, l'*epistola divi Adriani* sulle fideiussioni, si aggiunge il *senatus consultus Velleyani* con cui le donne potevano far rescindere la prestata obbligazione o rinunciare ad essa ⁵⁷, e la *stipulazione Aquiliana* con cui si rinnovavano le obbligazioni di ogni specie ⁵⁸.

Al di là del fatto che il testamento è una pianificazione patrimoniale, «relativamente a tutto ciò che si dovrà verificare, nel futuro e per sempre, dal momento immediatamente successivo alla morte» ⁵⁹, grazie alle scelte di Bonafemmina è stato possibile delineare la fisionomia di una donna che esce dall'anonimato e che dà significato allo spazio privato e domestico di cui fa pienamente parte ⁶⁰.

⁵¹ TAB, *perg.* 539 (già 1.59.E.49.). Si precisi che i dettagli forniti dal notaio nel testamento sulla struttura assistenziale destinata al lascito non permettono di conoscere quanti posti letto si sarebbero potuti allestire per i poveri, gli ammalati e i pellegrini con la somma erogata.

⁵² *Inventario e regesto di documenti inediti del Tabulario del monastero di San Nicolò l'Arena di Catania*, a cura di C. Biondi, N. Mirabella (in corso di stampa), atto del 28 aprile 1363.

⁵³ TAB, *perg.* 539 (già 1.59.E.49.), rr. 12-14.

⁵⁴ C. Biondi, *Mentalità e cultura materiale a San Marco d'Alunzio in un documento inedito del 1323*, cit., p. 262.

⁵⁵ TAB, *perg.* 355 (già 1.59.G.6.), r. 40.

⁵⁶ A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., pp. 82-83.

⁵⁷ *Die Konstitutionen Friedrichs II, für das Königreich Sizilien*, cit., p. 155; C. Sanfilippo, *Istituzioni di diritto romano*, Cosenza 1996, p. 300; G. Cosentino, *I notari in Sicilia*, cit., p. 335.

⁵⁸ La prima metà del III secolo a.C. si conferma come l'epoca più adatta per fissare l'emanazione del plebiscito aquiliano. G. Valditara, *Damnum iniura datum*, Torino 1996, pp. 5-19.

⁵⁹ C. Biondi, *Mentalità e cultura materiale a San Marco d'Alunzio in un documento inedito del 1323*, cit., p. 260.

⁶⁰ A. Cilento, *Medioevo delle donne: le conquiste della storiografia femminista*, in «Quaderni medievali», 45 (1998), pp. 130-144. Si valuti il rapporto tra donne e studi medievali, con sempre maggiore intensità e con risultati concreti, volgendo la propria attenzione verso questioni riguardanti la famiglia, i rapporti privati tra i singoli, gli aspetti della vita quotidiana, la storia delle mentalità.

Un modello tipico comune a tutte le donne che, attraverso la testatrice, appartengono al ceto medio-borghese resistente nel tempo ⁶¹, non solo relativamente all'area da noi presa in considerazione, quella del Val di Noto ⁶², ma di tutta l'area della Sicilia orientale i cui connotati sono ben definiti nella gestione del potere familiare e nella salvaguardia del patrimonio ⁶³.

Il diritto di fare testamento, ordinando così la trasmissione del proprio patrimonio, per quanto inizialmente dettato da specifiche preoccupazioni familiari, e per quanto circondato da restrizioni e inibizioni consuetudinarie, offre alle donne, di tutti i gruppi sociali e parentali, i mezzi per perpetuare o trasformare a volontà i loro rapporti con i parenti e con la base economica. Se quello fra le strutture parentali e l'eredità è il rapporto stretto generalmente postulato, i testamenti offrono, invece, uno schema realistico di quelle strutture, e la distanza fra la pratica testamentaria e le leggi dell'eredità consuetudinaria costituiscono un indice delle trasformazioni sociali e familiari ⁶⁴.

L'universo di tali trasformazioni è il risultato di un complesso processo che focalizza da un lato la propria attenzione sulla 'norma' che definisce regole e conformità delle relazioni familiari, ma ne trascura, dall'altro lato, il versante applicativo e la manipolazione che i soggetti sociali ne possono compiere. Si delinea in tal modo un quadro familiare contraddistinto da una forte staticità e da una forte componente patrilineare ⁶⁵. Differentemente, individuando la via per fare affiorare la dimensione personale delle relazioni, familiari e coniugali, e la gestione individuale degli affetti, provando a superare la dicotomia tra norma codificata e pratica comportamentale, si accentua il legame interdipendente introducendo come variabile fondamentale l'azione attiva dei soggetti sociali rispetto alle regole che si applicano ⁶⁶.

⁶¹ C.D. Fonseca, *Ordines istituzionali e ruoli sociali*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, cit., pp. 10-15.

⁶² Ad trinam pulsacionem campanelle. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., pp. 47, 217; *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 206-208, 244-248, 261-263, 289-290, 302-307, 325-326, 358-361, 375-378; C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., pp. 80-83, 93-95, 99-102, 106-108, 117-119, 122-128; *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., pp. 84-90, 165-166; C. Ardizzone, *Regesto*, cit., pp. 196, 223-224, 228, 231, 255.

⁶³ H. Penet, H., *Le Chartier de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina (1250-1500)*, cit., pp. 385-386; 503-504; D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfino*, II, cit., pp. 80-81, 103-104; III, cit., pp. 212-221, 255-259, 293-296, 347-349.

⁶⁴ D. Owen Hughes, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, cit., p. 937.

⁶⁵ Questa impostazione degli storici del diritto è criticata da T. Kuehn, *Law, family and women. Toward an anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1991.

⁶⁶ Si vedano: I. Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, cit., pp. 151-214; S.K. Cohn, *Donne e controriforma a Siena: autorità e proprietà nella famiglia*, in «Studi storici», 30 (1989), pp. 203-224; Idem, *Death and property in Siena. 1205-1800*, Baltimora 1988, pp. 18-23.

Le disposizioni testamentarie rispondono a questa duplice esigenza di mettere a confronto le regole della successione e la pratica della trasmissione patrimoniale, indagando la realtà delle relazioni personali e familiari. Le particolari modalità attraverso le quali uomini e donne entrano in rapporto con lo strumento testamentario e la trasmissione patrimoniale rivelano, difatti, delle connotazioni di genere che contribuiscono a definire due identità sociali distinte. Gli uomini associano al forte senso dei legami patrilineari la capacità di controllare il futuro, di proiettare nel tempo se stessi e i loro beni in linea con il compito maschile di perpetuare la discendenza, di trasmettere norme e patrimonio, assumendo il ruolo di continuatori indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza. Le formule che prassi e dottrina giuridica delineano per garantire vitalità alla *mens testatoris*, tale da esprimere una volontà che offusca l'assolutezza della legge, si possono ben configurare come gli strumenti che svincolano l'individuo dalla dissoluzione, che gli consentono di guadagnarsi l'illusione di disporre della propria volontà, della propria facoltà di *dominus* e di decidere di sé e della propria vita. Così gli atti di volontà che bloccano i patrimoni domestici in un groviglio di clausole pare che abbiano lo scopo di impedire che altri possano mettere liberamente le mani su quello che si è costruito ⁶⁷. E non a caso il *dominium rerum* non è altro che manifestazione di libertà che si concretizza nell'atto di successione, ovvero nel decidere i diversi modi con cui trasferire le proprietà, perché è proprio dell'uomo 'prudente' riflettere sulla caducità della vita terrena e di premunirsi per quella ultraterrena ⁶⁸.

In questo universo di trasformazioni, sociali e familiari, l'atteggiamento dell'uomo è, quindi, associato a un forte senso di controllo dei legami patrilineari, differentemente, quello delle donne manifesta una profonda interiorizzazione delle norme della patrilinearità, che emerge dal rapporto privilegiato con gli uomini della famiglia. Le novità comportamentali affiorano con maggiore evidenza nel legame coniugale, che induce la donna a richiedere l'aiuto del marito nelle minuziose clausole relative alla disponibilità del patrimonio ⁶⁹.

⁶⁷ P. Grossi, *Usus facti. La nozione della proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1 (1972), pp. 287-355.

⁶⁸ J. Chiffolleau, *La comptabilité de l'Au-delà. Les hommes, la morte et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320-vers 1480)*, Roma 1980, pp. 50-55.

⁶⁹ Si consultino: D. Owen Hughes, *Sviluppo urbano e struttura della famiglia a Genova nel Medioevo*, in *I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX*, a cura di A. Manoukian, Bologna 1983, pp. 85-109; Eadem, *Gli ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze dalla Genova medievale*, in *La famiglia nella storia. Comportamenti sociali e ideali domestici*, a cura di Ch.E. Rosenberg, Torino 1979, pp. 147-183.

Ne è un valido esempio, il testamento della nobildonna Peregrina, figlia del notaio Pasquale *de Randacio*, redatto a Catania il 7 agosto 1351, in presenza del notaio Filippo de Santasofia, assistito dal giudice ai contratti della città Nicola Traversa e da nove testimoni: il nobile Andrea *de Guerciis*, il medico Giacomo de Licata, Matteo Guerrero, Giacomino Sansario, Tommaso *de Guerciis*, Matteo de Anicito, il notaio Andrea de Aquila, Giacomino Ferruccia e Roberto Gaetano ⁷⁰.

Peregrina è moglie del nobile Damiano Sallimpipi, *miles* messinese partecipe delle vicende politiche che caratterizzarono, alla metà del Trecento, l'acuirsi dei contrasti fra la 'parzialità latina' e la 'parzialità catalana' per l'acquisizione del potere che comportò il trasferimento da Messina a Catania del sovrano e dei suoi sostenitori ⁷¹.

Secondo il consueto formulario giuridico, Peregrina, sebbene ammalata, è nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e vuole fare testamento per fissare la memoria di sé dettando le sue ultime volontà in quanto *nil mortis sit cercius et nil incercius hora mortis* ⁷².

Per quel che riguarda la trasmissione patrimoniale, il primo pensiero di Peregrina è per suo marito, allorché conferma una donazione *olim factam revocabiliter inter vivos*. Per garantire questa sua scelta, nell'eventualità che qualcuno possa impugnarla, dispone di riservargli l'usufrutto di tutti i suoi beni, fino allo scadere del ventinovesimo anno dal giorno del suo decesso. Pone come condizione che il marito, nominato esecutore testamentario, assieme a frate Lorenzo dell'ordine dei frati Minori, guardiano della chiesa e del convento di San Francesco di Catania, e al già nominato Andrea *de Guerciis*, *miles* anche lui di origine messinese, provveda a distribuire cinquanta onze in suffragio dell'anima sua ⁷³.

Per tutelare il marito, gli eredi e i legatari, Peregrina ricorda al notaio di scrivere, che se *ob ignoranciam* del notaio medesimo, il testamento dovesse presentare qualche errore in merito alla trasmissione ereditaria, alla donazione fatta al marito, o a tutte le altre sue disposizioni, potrà essere corretto ed emendato *semel, bis, ter et pluries* dal consiglio degli esperti in materia, senza tuttavia modificare in minima parte le sue ultime volontà nel rispetto della consuetudine vigente, al riguardo, nella città di Messina ⁷⁴.

⁷⁰ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., pp. 124-128.

⁷¹ Damiano era figlio del giudice Nicola Sallimpipi e di una non meglio conosciuta Anna, appartenenti alla nobiltà civica catanese. E. Pispisa, *Messina nel Trecento. Politica economia società*, Messina 1980, pp. 266-271; S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, cit., pp. 170, 202-203.

⁷² C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., p. 124.

⁷³ D. Santoro, *Messina l'Indomita. Strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV*, Caltanissetta-Roma 2003, p. 87.

⁷⁴ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 36-37.

Quel che è interessante fare risaltare è che il marito Damiano assiste alla stesura del testamento, acconsente alle decisioni della moglie e assume l'impegno di erogarle entro cinque anni dal giorno del decesso della testatrice in ragione di dieci onze per ciascuno dei detti cinque anni. Si osservi che in effetti Peregrina aveva ricevuto in dotario dal marito cinquanta onze a fronte dei beni, mobili, immobili e finanziari, che costituivano la sua cospicua dote, poco dopo la celebrazione del loro matrimonio. Nel contratto, stipulato a Messina il 1 maggio 1326, si legge che Peregrina portava in dote al marito mille tari *in roba* ed altri *guarnimenti*, secondo la stima effettuata da *probi viri*; una vigna con torre, giardino, case, *palmento* e *tini* in contrada Bummacaro, nei pressi della città di Catania, con annesse terre da coltivare per una superficie di circa quaranta salme ed un oliveto con terre contigue di circa cinquanta salme. Oltre ai detti cespiti immobiliari, rientravano nella dote i titoli della rendita di alcuni terreni dati in affitto in territorio catanese. Denaro e beni dei quali, solamente adesso, in punto di morte, può disporre ⁷⁵.

Peregrina nomina suoi eredi i nipoti Pasquale de Afisco e frate Antonio de Afisco, dell'ordine degli Eremiti di Sant'Agostino di Catania, peraltro fratelli, cui lascia cinque onze ciascuno a condizione che essi si ritengano soddisfatti del lascito e riconoscano la donazione che lei aveva fatto al marito. Sceglie come luogo di sepoltura la chiesa catanese di San Francesco, per la particolare devozione e affezione che nutre nei riguardi della stessa e dei frati che la custodivano ⁷⁶; vuole che, entro cinque anni, gli esecutori testamentari provvedano a far costruire un nuovo altare per celebrare ogni giorno l'ufficio divino; richiede un nuovo monumento funebre, dispone che il nuovo altare sia dotato di tutti i paramenti sacri necessari alla celebrazione eucaristica e a tutti gli altri riti connessi ai *beneficia de requie*, in particolare sceglie un calice d'argento ricoperto d'oro con la sua patena e stabilisce che la spesa complessiva per tutto ciò non deve superare le dieci onze; decide, inoltre, che al celebrante si dovrà erogare un'onza ogni anno, in perpetuo, dai redditi di tutti i suoi beni, finché il marito, o chi per lui, non avrà recuperato alcune sue case a Messina, poste nel suburbio di San Giovanni ⁷⁷.

Peregrina impone il rispetto di queste scelte al marito, che acconsente la conferma, e ricorda, nel dettare il suo testamento che queste case, così come gli altri immobili nei pressi della città di Catania, erano state consegnate dalla famiglia della testatrice proprio al marito, in occasione del contratto dotale, precedentemente accennato, di cui lo stesso è

⁷⁵ TAB, *perg.* 171 (già 1.60.G.44.).

⁷⁶ F. Costa, *San Francesco all'Immacolata di Catania. Guida storico-artistica*, Palermo 2007, pp. 28-29, J.B. De Grossis, *Cathanaense decachordum, sive novissima sacrae Cathanensis ecclesiae notitia*, cit., pp. 144-146; F. Cagliola, *Almae Siciliensis provinciae, ordinis Minorum conventualium S. Francisci*, Venezia 1644, pp. 69-76.

⁷⁷ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., pp. 125-126.

usufruttuario. Il modello di carità francescana a cui si ispira la testatrice, si ritrova nel corso della lettura dell'atto in diversi passaggi, e seppure non è possibile sapere se tutto ciò che Peregrina aveva deciso sia stato eseguito, di certo la scoperta di una copia incompleta del testamento del marito, rogato a Catania il 2 maggio del 1363, lo lascia pensare ⁷⁸. Damiano Sallimpipi, infatti, fra i legati volti alla salvezza dell'anima sua, stabilisce di lasciare al convento francescano catanese dieci onze *pro opera dormitorii dicti loci*. E tra i destinatari c'è un certo frate Filippo dell'ordine dei Minori, ricordato con un legato di cinque onze ⁷⁹.

Si sottolinea che suddetto Damiano, nel suo testamento redatto dopo oltre un decennio da quello della moglie Peregrina, nomina eredi universali di tutti i suoi beni i figli Nicola ed Agata, nati dall'unione con Costanza, sua seconda moglie e ormai defunta. Inoltre, dichiara che se uno dei suoi figli muore o in minore età oppure maggiorenne, senza lasciare figli, o senza aver fatto testamento, l'altro dovrà succedergli, e se entrambi vengono a mancare senza lasciare prole legittimamente nata, il monastero di Licodia di Paternò dovrà avere metà dei beni sia suoi sia dei detti suoi eredi. Stabilisce inoltre che l'altra metà dovrà essere venduta e la somma che sarà ricavata si dovrà erogare ai poveri a scelta dei suoi esecutori per l'anima sua, dei figli e di coloro che ha sottratto ingiustamente denaro o qualsiasi altra cosa ⁸⁰.

I testamenti femminili riflettono un'immagine del rapporto coniugale meno vivida, così come accade anche nelle generali disposizioni patrimoniali, ma forse proprio per questo la presenza del marito nei testamenti femminili potrebbe avere in sé maggiore significato ed essere una più chiara espressione di un affetto coniugale. Per le donne non vi sono motivazioni di natura prettamente patrimoniale, come nel caso degli atti maritali dove le questioni inerenti alla dote sono spinte sufficienti per occuparsi della propria moglie nel testamento. Le donne, negli atti analizzati fino a questo momento, si dividono tra coloro che non fanno alcun riferimento al proprio consorte e coloro che lo nominano sia in qualità di erede, sia in qualità di usufruttuario, come nel caso analizzato. È più frequente trovare atti di natura privata, in cui il marito designa la moglie erede universale, allentando, ancora prima del XIV secolo, alcune tipiche condizioni restrittive, come l'obbligo della

⁷⁸ La copia si conserva fra i documenti del medesimo fondo archivistico non regestati da Ardizzone. *Inventario e regesto di documenti inediti del Tabulario del monastero di San Nicolò l'Arena di Catania*, cit., atto del 2 maggio 1363.

⁷⁹ Sulla fondazione di una nuova sede per i Francescani catanesi si veda: F. Costa, *Eleonora d'Angiò (1289-43), regina francescana di Sicilia (1303-43)*, in *I Francescani e la politica*, a cura di A. Musco, Palermo 2007, pp. 188-193.

⁸⁰ *Inventario e regesto di documenti inediti del Tabulario del monastero di San Nicolò l'Arena di Catania*, cit., atti del 2 maggio 1363 e del 20 ottobre 1365.

vedovanza e i limiti alla libera amministrazione dei beni, imposte alla vedova erede o usufruttuaria ⁸¹.

I testamenti acquisiscono valore morale, ovvero, non hanno solo un rapporto segreto coi sentimenti, ma divengono uno dei mezzi necessari per garantire l'ordine della società e la supremazia del marito come figura centrale dell'universo femminile. La morte del *de cuius* estingue il rapporto personale ma non quello patrimoniale, che, inevitabilmente, si trasmette. La vedova succede in tutti i suoi diritti nella direzione della famiglia, con ampi poteri di amministrazione dei beni. Ne è un esempio il testamento di Nicola Vaccaro, redatto il 4 dicembre 1316 a Curcuraci, in cui nomina erede universale la moglie Tommasa legando un *tenimentum domorum* e *aliam domunculam iuxta dicto cassali* ⁸². Pertanto, con l'adesione a un atteggiamento mentale teso ad affermare, anche dopo la morte, il dominio del marito sulla moglie e a vincolare per sempre la castità della vedova col ricatto della decadenza di ogni diritto sull'eredità, l'atto testamentario rimane un rimedio spiccio suggerendo la convinzione di dovere proteggere la moglie, ma anche e soprattutto la necessità di preservare il patrimonio familiare ⁸³.

L'accesso delle donne alle risorse familiari e la loro capacità di gestione, durante la vita coniugale e la vedovanza, dipendono in larga misura dai regimi matrimoniali e successori. La scelta di nominare la moglie erede universale del patrimonio di famiglia è non solo espressione di un forte legame coniugale ma anche una delle condizioni necessarie per la validità di questo tipo di negozio giuridico. Infatti, sappiamo che la *vexata questio* sulla comunione tripartita di tutti i beni, ci permette di guardare il patrimonio immobiliare come dipendente dall'applicazione di uno dei diversi regimi matrimoniali, 'alla latina' e 'alla greca', esistenti nell'Isola e definiti sia dalla dottrina sia dalle fonti ⁸⁴.

Il capitolo primo delle consuetudini messinesi, in vigore come *consuetudo generale* del Regno ⁸⁵, e dunque valido nell'area da noi considerata, prevedeva che *ex quacumque causa viro vel uxori aliqua bona provenierit, natis filiis communia sunt inter eos*. E volendo il marito e la moglie dividerli coi figli, la terza parte di essi spetta al padre, l'altra alla madre, la rimanente ai figli ⁸⁶.

⁸¹ Sulle donne come intermediarie di innovazioni entro il nucleo familiare, si consultino: R. Trumbach, *La nascita della famiglia egualitaria. Lignaggio e famiglia nell'aristocrazia del '700 inglese*, cit.; L. Stone, *Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra Cinque e Ottocento*, Torino 1983.

⁸² Ad trinam pulsacionem campanelle. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., pp. 190-191.

⁸³ S. Tramontana, *Vestirsi e travestirsi in Sicilia*, cit., pp. 128-129.

⁸⁴ C.A. Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali nel Medio Evo in Sicilia*, cit., pp. 27-29.

⁸⁵ V. La Mantia, *Su l'espressione "Consuetudine generale del Regno"*, cit., pp. 162-164.

⁸⁶ Idem, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., p. 35.

Senza prendere in considerazione il caso del padre e marito morto *ab intestato*, in cui automaticamente *tercia pars praemortui cedit filiis. Et sic iidem filii habent duas tercias partes bonorum, unam debitam sibi iure naturae, alteram parentis praemortui*, si stabiliva che *si vero praemoriatur pater testatus*, andava rispettato quanto lui disposto, purchè *in eodem testamento de tercia sua portione filios suos recognoscat*⁸⁷. La spartizione in tre quote dei beni immobili, appartenenti *pro indiviso* a tutti i componenti del nucleo familiare, significa che la moglie Tommasa, nel testamento sopra citato, dispone della quota lasciata in eredità dal marito, che la situazione patrimoniale, nonostante le disposizioni testamentarie di Nicola Vaccaro, era rimasta immutata e l'uguaglianza tra coniugi, a livello statuario, era pressoché formale⁸⁸.

Nondimeno, la strutturazione del patrimonio e il tentativo di dispersione dei *bona familiae* erano anche un buon motivo per il consolidarsi di quel regime di uguaglianza tra tutti i componenti della famiglia, e non solo tra i coniugi. Motivo per cui, l'urgenza di decidere del patrimonio risalta, in modo evidente, nell'assetto testamentario, redatto a Catania nel 1370⁸⁹, di Federico Fargala, ad esempio, le cui scelte di ultima volontà presentano una linea ispiratrice del tutto coerente non solo con l'esigenza primaria della salvezza dell'anima, ma anche e soprattutto con quella di garantire stabilità e potere alla famiglia, riuscendo ad affermare una memoria di parentela connotata dalla forte presenza femminile⁹⁰.

Si tratta, ancora una volta, di una linea che collega lo spazio della redenzione con la visibilità delle manifestazioni terrene ad esso dedicato: non solamente le preghiere ma la recitazione perpetua delle preghiere; non solamente il dolore per la scomparsa del testatore ma l'ostentazione del dolore nella liturgia del vestiario; non l'opera di carità silenziosa bensì, nello stesso giorno della sua morte, la spettacolare macellazione di animali, la contemporanea distribuzione della carne ai poveri e, per di più, la distribuzione del ricavato della vendita delle pelli e delle parti superflue. Da osservare, inoltre, che il microcosmo patrimoniale racchiuso nell'atto testamentario si configura in modo eterogeneo e di difficile lettura unitaria quando si consideri la varietà dei luoghi in cui si distribuiscono i beni immobili, la pluralità di accrediti *mutui nomine*, la peculiarità dei legati come disposizioni di ultima volontà, e la specificità degli obblighi assunti dal testatore di privilegio per taluni o semplicemente dovuti per altri. Al di là dell'atteggiamento adottato nei confronti della vita ultraterrena, la consistenza patrimoniale del testatore si riconosce dai legami intessuti con

⁸⁷ *Ibidem*, p. 36.

⁸⁸ A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare*, cit., p. 117.

⁸⁹ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., pp. 135-154.

⁹⁰ G. Calvi, *Diritti e legami. Madri, figli, Stato in Toscana (XVI-XVIII)*, in «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 487-510.

gli esponenti del suo ceto, protagonisti della scena politica e religiosa catanese. Legami sanciti dall'unione matrimoniale della sorella Palma con il *dominus* e *miles* Matteo Traversa ⁹¹, e di Rosa con il giudice Guglielmo Calvino ⁹².

Si aggiunga che entrambe le sorelle sono menzionate insieme ad un'altra sorella, Bonachina, come eredi ⁹³. Le tre sorelle avrebbero dovuto ritenersi soddisfatte di qualsiasi obbligazione il testatore avesse potuto contrarre in passato, in speciale modo, Palma *de dote promisa aidem domino Matheo per eundem testatorem*, come si era stabilito, *in contemplatione contractui matrimonii inter eundem dominum Matheum et predictam dominam Palmam*. Se le eredi non si fossero ritenute soddisfatte delle decisioni prese dal testatore, avrebbero perso l'intero lascito di tre onze in ragione di un'onza *pro capite* e, come previsto *iure quarte Falcidie et Tribellianice porcionis*, riceverebbero un solo tari ⁹⁴.

Inevitabilmente, il rapporto di continuazione di un gruppo parentale e la trasmissione successoria, dei fratelli alle sorelle, dei beni patrimoniali incide sulla struttura della stessa parentela e sulla sua evoluzione. Stretta è, pertanto, la connessione tra i testamenti e i diritti successori assimilati, per la maggior parte, con il matrimonio, perché si acquisiscono diritti non soltanto sul patrimonio del marito, ma anche su quello familiare nel suo complesso. E, mentre il donativo maritale che era stato, fin dall'alto Medioevo, fortemente ridimensionato quasi ovunque, nella Sicilia bassomedievale, l'aumento dovuto dallo sposo corrisponde ancora ad un terzo del valore della dote, raggiunge livelli non indifferenti e rappresenta un credito che la donna percepirà solo in caso di vedovanza ⁹⁵.

Per tale ragione, le donne sposate detengono dei diritti più incerti che il testamento del marito può confermare o annullare e le successioni *ab intestato* delimitano il perimetro entro cui i beni ricevuti dalle donne dovrebbero essere ridistribuiti o almeno garantiti ⁹⁶. Simile caso si riconosce nel testamento di Filippo de Guerci di Messina che istituisce, in un atto rogato a Catania il 12 aprile 1351, *heres suus universalis* il figlio Petronio, e stabilisce che,

⁹¹ Il titolo di *miles* è attestato a Matteo Traversa in *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 191-194, 342, 343; *Il cartulario della famiglia Alagona in Sicilia. Documenti 1337-1386. Acta Sicula Aragonensia*, I, a cura di A. Giuffrida, Palermo-Palma-São Paulo 1978, pp. 28, 47, 49, 56, 65, 68, 69, 72, 97, 99.

⁹² Guglielmo Calvino è «giudice ai contratti» per gli anni 1342, 1348, 1354, 1355, 1357 e 1361. *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 175-182, 252; *Il cartulario della famiglia Alagona in Sicilia. Documenti 1337-1386*, cit., pp. 28, 46-49, 50, 54.

⁹³ Del suddetto testamento se ne discute ampiamente in C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., pp. 59-72, 135-154.

⁹⁴ *Ibidem*, cit., pp. 141-142.

⁹⁵ C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, cit., pp. 153-191.

⁹⁶ A questo credito condizionato si aggiungono vantaggi materiali con cui le donne godono durante la vita matrimoniale, e spesso i 'trattamenti' sono sentiti come un'indispensabile compensazione consuetudinaria dovuta dalla famiglia dello sposo e che viene negoziata al momento del matrimonio. D. Owen Hughes, *From brideprice to dowry in Mediterranean Europe*, in «Journal of History of family», 3 (1978), pp. 262-296; M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi*, cit., pp. 46-78.

nel caso fosse morto in minore età senza figli, l'eredità sarebbe passata a Tommaso de Guerci, suo fratello. Inoltre riconosce la terza parte dell'eredità alla moglie *Fluri Dilisi* proprio per ricostituirne la dote ⁹⁷.

In tal senso le donne acquisiscono il controllo delle proprie doti e dei patrimoni della famiglia di origine, di contro gli uomini garantiscono grazie ad esse la difesa di quello stesso patrimonio, l'unità e il consolidamento del nucleo familiare, oltre che il mantenimento e il riconoscimento di prestigio sociale. Si evince che i diritti dotali e i diritti successori sono spesso correlati con la temibile conseguenza di vedere assurgere, seppure in rari casi, le donne al rango di eredi ⁹⁸.

La successione ereditaria passa, in genere, dal padre ai figli maschi, dopo la morte del genitore che conserva l'intera e piena proprietà finché rimane in vita. Alla morte del padre subentrano i figli maschi, la vedova trattiene, come già scritto, la sua *tertia* ricevuta con la *donatio propter nuptias*, e finché manterrà lo stato vedovile è usufruttuaria del patrimonio, col palese obiettivo di mantenere unito il nucleo coniugale e salvaguardare il futuro patrimoniale dei figli e della famiglia, mantenendo la sua dote all'interno dell'eredità da trasmettere e il ruolo di potere che le consente un'ampia autonomia decisionale ⁹⁹.

Non a caso, la comunione dei beni tra coniugi prevede che non sia disciolta alla morte di uno dei due coniugi, raccomandando, piuttosto, la conservazione per proteggere il coniuge superstite. Il genitore in vita riceve in usufrutto le parti destinate ai figli, cioè la loro parte di eredità e la loro quota parte del patrimonio comune. I figli ereditano delle due parti se il matrimonio è contratto dalla madre, della loro quota e della metà del patrimonio familiare se è il padre a risposarsi; il formarsi di una nuova famiglia comporta in effetti una nuova comunione dei beni a cui il coniuge contribuisce con la sua *tertia* ¹⁰⁰.

Si ricordi anche che, benché le consuetudini più antiche prevedano che il figlio possa chiedere l'abbandono della comunione alla morte del padre reclamando «*duas partes sibi contingentes*» e, alla morte della madre, la «*terciam a matre premortua provenientem*», la riforma della consuetudine di Messina, nel novembre del 1322, stabilisce che alla morte della sposa, il padre sopravvivente è il solo usufruttuario di tutti i beni «*pater superstes in*

⁹⁷ D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, II, cit., pp. 242-244.

⁹⁸ Ad trinam pulsacionem campanelle. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., pp. 126-128, 190-191; C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano*, cit., pp. 90-93; H. Penet, *Le Chartrier de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina (1250-1500)*, cit., pp. 411-414; *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., pp. 118-121, 297-299; D. Ciccarelli, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, II, cit., pp. 80-81, 103-104; III, cit., pp. 289-292; C. Ardizzone, *Regesto*, cit., pp. 91, 110-111.

⁹⁹ C. Violante, *Alcune caratteristiche delle strutture familiari*, cit., p. 43; N. Tamassia, *Il testamento del marito. Studio di storia giuridica italiana*, Bologna 1905, pp. 106-113.

¹⁰⁰ V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, cit., pp. 7, 131, 191. «*Vir uxore premortua vel uxor uxor premortuo viro ad secunda vota cum tertia sua libere transire possunt et tertia illa cum bonis secundi viri vel secunde uxore natis filiis vel anno elapso confunditur et unum corpus efficitur*».

tota vita sua sit usufructuarius bonorum communium», suo solo obbligo essendo «proprietate bonorum ipsorum eisdem filiis secundum ipsas consuetudines nihilominus reservata»¹⁰¹.

In genere la donna era nominata usufruttuaria di tutti i beni mobili, immobili e creditizi o per lo meno le venivano garantiti, vita natural durante, la permanenza nella casa dove abitava con il marito, gli alimenti e il vestiario. Queste disposizioni erano condizionate spesso dalla clausola che la donna conducesse *vitam vidualem* e non passasse a nuove nozze. Tale condizione, aggiunta alla permanenza in casa spesso della famiglia del marito, garantiva alle donne specialmente con figli la vicinanza e la tutela degli stessi e spesso un ruolo centrale, per certi versi contraddittorio con la generale situazione di inferiorità che caratterizzava la condizione femminile del tempo. La famiglia del defunto si assicurava invece l'integrità del patrimonio che altrimenti sarebbe stato intaccato dalla restituzione dei beni dotali della vedova¹⁰².

Per di più, le aspettative patrimoniali dei vedovi sui beni muliebri, che per altro controllano anche durante tutta la vita matrimoniale, spiegano il limitato accesso delle donne sposate al testamento. Il controllo maritale è così pervasivo che i beni di sicura proprietà femminile si ridurrebbero ai soli oggetti di uso personale, alle vesti o gioielli. La composizione di questi lasciti, di cui non conta tanto il valore commerciale quanto l'uso e l'investimento affettivo che si è garantito in vita, suggerisce come questi doni comunichino un forte senso di individualità di contro ad un'indifferenziata destinazione collettiva dei lasciti maschili a interi gruppi di agnati¹⁰³.

Il legame coniugale è irretito di una gamma di relazioni e di istanze diverse, e provare a ricostruire la normalità del vincolo tra consorti significa muoversi tra fattori, normativi, sociali e culturali, che influenzano comportamenti e scelte. Una molteplicità di variabili che si riflette nell'ampia rosa di possibilità previste per la consorte nelle disposizioni maritali: la vedova può semplicemente ricevere la sua dote, oppure essere designata erede del patrimonio, destinataria di legati più o meno generosi, e può essere, ancora, nominata amministratrice dei beni maritali e tutrice dei figli minori¹⁰⁴.

Dobbiamo, pure, valutare che la società siciliana, grazie alle consuetudini, alle ordinanze reali e alle risoluzioni adottate dai tribunali, ha dovuto affrontare il problema dell'esistenza di un gran numero di nuclei familiari, la cui percentuale maggiore era intestata

¹⁰¹ *Ibidem*, pp. 36-38.

¹⁰² P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia Comunale*, cit., p. 123.

¹⁰³ R. Ago, *Ruoli familiari e statuti giuridici*, cit., pp. 111-135; J. Kirshner, *Material for a gilded cage: non-dotal assets in Florence. 1300-1500*, cit., pp. 184-207.

¹⁰⁴ S. Chojnacki, *The power of love: wives and husbands in late medieval Venice*, cit., pp. 136-147.

a delle donne¹⁰⁵. E se per i padri nominare erede una figlia è quasi una rarità, e cela un intento protettivo, esprime gratitudine per l'assistenza ricevuta nella malattia o nella vecchiaia, o implica una scelta di ripiego in assenza di figli maschi, essere madri di figli maschi, in particolare modo, discendenti ed eredi del nome e del patrimonio familiare, dà indubbiamente diritto a qualche riguardo, e l'adesione, manifestata consapevolmente tramite le loro scelte testamentarie, di alcune donne ai principi del patrilineaggio, è un modo per consolidare un'appartenenza familiare e ancorare la propria memoria nel tempo¹⁰⁶.

La pratica testamentaria femminile svela anche relazioni differenti con i figli e il loro evolversi nel corso della vita. Accanto a una volontà di redistribuzione o di compensazione, la madre si costruisce anche attraverso un'elargizione materiale e simbolica di privilegi e disuguaglianza che implicano, comunque, una sostanziale interiorizzazione delle norme. I testamenti dei mariti valorizzano il ruolo della vedova madre di figli minori, in modo speciale. Con l'usufrutto di tutti i beni del defunto e la tutela dei figli, le disposizioni maritali attribuiscono alle madri dei poteri familiari che, tuttavia, vengono strettamente subordinati ad almeno due rinunce: all'esercizio di un controllo diretto sui beni dotali e sulla loro futura trasmissione, come precedentemente scritto, e alle seconde nozze¹⁰⁷.

Solo alla vedova, dunque, che rinuncia a risposarsi è possibile diventare tutrice dei figli e amministratrice dei beni della famiglia e solo in qualità di usufruttuaria la donna può gestire il patrimonio familiare, limitatamente al periodo in cui i figli sono nella minore età. Due sono fondamentalmente i modelli con cui la nomina a tutrice si presenta nei testamenti dei mariti: il primo vede la madre nominata tutrice e unica amministratrice dei beni ereditari del marito per conto dei figli minori; il secondo prevede invece l'affidamento congiunto della tutela alla moglie e altri consanguinei, di solito i fratelli, e in molti casi anche alla madre dell'uomo. L'abitudine alla coabitazione tra parenti maschi, la prolungata comunanza dei beni ereditari, sia paterni sia materni, sono alla base di questo tipo di decisione, che rappresenta il più delle volte il riconoscimento di una situazione di fatto. Le accurate disposizioni lasciate nei testamenti dei mariti, in speciale modo, dove non si registrano casi in cui l'uomo consenta alla donna di mantenere la tutela anche in caso di seconde nozze, testimoniano l'applicazione di simili limitazioni¹⁰⁸.

¹⁰⁵ L. Ferrante, *La sessualità come risorsa. Donne davanti al foro arcivescovile di Bologna (sec. XVII)*, cit., pp. 989-1016.

¹⁰⁶ C. Biondi, *Mentalità religiosa e patriziato urbano a Catania*, cit., pp. 83-90; *Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, cit., pp. 358-361.

¹⁰⁷ G. Calvi, I. Chabot, *Introduzione*, cit., pp. 14-15.

¹⁰⁸ C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, cit., pp. 27-58.

Un secondo matrimonio annulla ogni autorità che la madre vedova può esercitare nell'ambito familiare, in primo luogo il diritto alla tutela dei figli, se minorenni, che passa, a quel punto, sotto l'autorità di un parente della famiglia paterna. Le logiche profonde di questo sistema di trasmissione esprimono una concezione della parentela che tenta con ogni mezzo di obliterare i legami creati dalle madri. Le donne messe in circolazione tra le case contano soprattutto in quanto figlie e in quanto spose, date, prese e spesso ridate in matrimoni. Per altro, la disciplina successoria, che incanala l'eredità nel solo asse della parentela paterna, contribuisce ampiamente a questa amnesia e alla produzione di una potente illusione ottica: quella di un processo di devoluzione dei beni e di riproduzione familiare che non deve nulla all'altra linea di filiazione. Per rendere operante questa sorta di finzione, occorre neutralizzare le ricchezze delle spose, renderle invisibili, ma soprattutto togliere alle madri un importante supporto di identità quale la trasmissione patrimoniale, che consentirebbe loro di materializzare a lungo il legame di filiazione e, così facendo, di iscriversi nel tempo e nella memoria delle famiglie ¹⁰⁹.

Nell'atto del 29 settembre 1341, Alessandra, vedova di Alessandro de Bisancia *olim primi maritum*, e il figlio Giacomo de Bisancia, dispongono insieme dell'eredità del loro congiunto ¹¹⁰. Infatti, l'urgenza che qui si presenta di dividere il patrimonio è, soprattutto, l'urgenza di Alessandra di volersi assicurare una base economica atta a garantire la futura unione matrimoniale, e seppur perde l'usufrutto dei beni del coniuge, può sempre conservare e disporre della sua *tertia* ricevuta con la *donatio propter nuptias*, che si sarebbe fusa in un unico corpo coi beni del secondo marito ¹¹¹.

Dobbiamo, anche, aggiungere che le seconde nozze assomigliano assai alle prime, la dote, quasi sempre monetizzata e unico bene di proprietà di una vedova, che non può essere erede dei beni del marito, viene ancora consegnata dal padre o dal fratello della sposa al nuovo marito, nonostante, con la vedovanza, le donne acquisiscono una piena capacità patrimoniale che consentirebbe loro di dotarsi personalmente ¹¹².

Giacomo de Bisancia, inoltre, che può godere dell'eredità paterna, verrà privato, in quanto figlio di primo letto, dell'eredità materna, solo se Alessandra darà una discendenza al suo secondo marito, e il legame di sangue che unisce la madre al figlio viene subordinato al nuovo vincolo coniugale ¹¹³.

¹⁰⁹ *Ibidem*, pp. 59-90.

¹¹⁰ *Infra* doc. 15; *Infra* tav. 1.

¹¹¹ V. La Mantia, *Consuetudini di Piazzola*, cit., p. 299.

¹¹² A. Bellavitis, *Patrimoni e matrimoni a Venezia nel Cinquecento*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX sec.)*, cit., pp. 149-160.

¹¹³ *Infra* doc. 15, rr. 11-13.

Ora, nella seconda metà del XIV secolo, la sorte riservata alle madri risposate diventa il paradigma di una sorta di maternità negata. Ovvero, il legame materno di Alessandra nei confronti di Giacomo de Bisancia si concentra sulla definizione di ‘madre crudele’ dato che risposandosi abbandona e disereda il figlio ¹¹⁴.

I legami successori stabiliti da una donna non derivano direttamente da un legame di sangue ma innanzitutto da un legame sociale, poiché la relazione di alleanza allacciata in occasione del secondo matrimonio, diventa il principale vettore dei beni femminili. Sappiamo, prima di tutto, che per ricevere la sua parte dell’eredità paterna, esclusivamente sotto forma di dotazione, una figlia deve necessariamente convolare a giuste nozze, oppure prendere il velo. Con il matrimonio, lo sposo e la sua linea di discendenza acquisiscono dei diritti successori sui beni muliebri: così, la dote di una sposa infeconda o sopravvissuta ai figli, non ritorna nel suo gruppo di parentela consanguinea, ma è il vedovo che ne eredita la totalità. In caso di seconde nozze, questa distorsione è ancora più evidente perché il legame di sangue che unisce una madre ai figli di primo letto viene radicalmente subordinato al nuovo vincolo coniugale. All’inizio del Quattrocento, si ridefiniscono le regole del gioco in modo tale che, ad ogni matrimonio di una donna, le sue carte successorie siano ridistribuite: divenuto vedovo, l’ultimo marito può conservare i beni della defunta per se stesso e per i propri discendenti ¹¹⁵.

La selezione degli eredi delle donne avviene, infatti, seguendo le regole della filiazione strettamente patrilineare: soltanto i figli nati dallo stesso padre, ma che deve essere anche l’ultimo marito della defunta, ereditano dalla madre anche se ha generato altri figli in un precedente matrimonio. Tra fratelli uterini, non vi può essere alcuna divisione patrimoniale poiché, allacciando un nuovo legame coniugale, la loro madre ha definitivamente dirottato i suoi beni dotali verso un’altra linea maschile; non vi può neppure essere alcuna relazione successoria tra di loro perché avere soltanto la madre in comune non crea legami di sangue. E’ chiaro che le seconde nozze di un uomo non producono in alcun modo questo effetto: tra fratelli nati da uno stesso padre, detti consanguinei, legami di sangue e legami successori vanno naturalmente di pari passo ¹¹⁶.

¹¹⁴ In merito alla piena valorizzazione della maternità a cui si oppongono atteggiamenti mentali e disposizioni legislative di madri definite ‘crudeli’, in vario modo ostili ai figli a vantaggio della componente maschile e dell’impostazione patrilineare della società, si veda: C. Urso, “Buone” madri e madri “crudeli” nel Medioevo, Acireale-Roma 2008, pp. 165-196.

¹¹⁵ G. Pomata, *Legami di sangue, legami di seme. Consanguinità e agnazione nel diritto romano*, in «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 299-334.

¹¹⁶ Per un maggior approfondimento, si veda: F. Heritier, *Masculin/féminin. La pensée de la différence*, Paris 1996.

Così concepito, il sistema di devoluzione disciplina quindi la circolazione dei beni femminili tra le famiglie e non certo la loro redistribuzione: la dote destinata a seguire la sposa che ne è titolare durante tutta la sua carriera matrimoniale, è letteralmente carpita dall'ultima casa in cui entra con il matrimonio. È pur vero che passando da un primo a un secondo matrimonio, numerose vedove diventano titolari di proprietà immobiliari, servite, ovviamente, ad assicurare la dote, che può a sua volta, trasformarsi in dote per una figlia. I passaggi di *status* e di età compongono e scompongono i beni che le donne portano e trasmettono, deviando dal percorso consueto che identifica il possesso di ricchezza mobile con il genere ¹¹⁷.

Un altro dato molto significativo, che emerge dal campione di atti analizzati tra il XIV e il XV secolo, è la vigilanza dei mariti sulla corretta applicazione delle norme della successione *ab intestato* a loro favorevoli, impedendo alle donne di organizzare la loro successione per via testamentaria; le donne risposate, seppure non compaiono nel ruolo di testatrici, non sono, ovviamente, vedove, ed è, pertanto, possibile ipotizzare una loro maggiore capacità di contrattazione con il secondo marito per soddisfare un'esigenza di equità contrastata, invece, dalle norme vigenti, che lascia intravedere la determinazione delle donne risposate a ricorrere ad uno strumento derogatorio come il testamento per ridare dei diritti ai figli discriminati dagli statuti e, nel caso specifico, per affermare la superiorità dell'identità materna sul vincolo coniugale. Per di più, il testamento non è l'unico mezzo capace di consentire alle madri risposate di attivare delle strategie di compensazione patrimoniale, se consideriamo, ad esempio, che riescono ad esercitare un controllo diretto sulla loro dote e a sottrarne almeno una parte al secondo marito ¹¹⁸.

Il testamento come atto derogatorio non si contrappone alle norme della successione intestata soltanto per togliere, ma anche per ridare diritti. Le madri possono servirsi del testamento per riequilibrare i diritti successori delle figlie, che spesso si esercitano in deroga agli statuti e schiudono circuiti di trasmissione allargata che recupera gli esclusi. Le donne sono quindi, come gli uomini, al tempo stesso oggetto e soggetto, destinatarie e agenti nel processo di devoluzione dei beni e, dunque, anche a partire da esse si traccia una linea di successione. Titolari di un bene proprio, le donne si insinuano comunque in un ordine successorio al quale gli uomini tentano di imprimere un'identità, materiale e simbolica, esclusivamente maschile, patrilineare. Inoltre, una peculiarità del sistema testamentario è quella di configurare un processo a lungo termine, implicando dei

¹¹⁷ I. Chabot, *Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo Medioevo*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A.J. Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999, pp. 493-523.

¹¹⁸ Eadem, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Storia delle donne in Italia. L'età medievale*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, pp. 47-70.

trasferimenti potenzialmente reversibili, che il matrimonio, atto fondatore, inaugura ma non esaurisce. Al momento delle nozze, in effetti, nulla è acquisito in modo definitivo e, paradossalmente, può veramente concludersi, nella doppia accezione del termine, soltanto quando la coppia che ne è all'origine è dissolta dalla morte di uno dei due coniugi. Questo momento di rottura degli equilibri familiari, ma soprattutto patrimoniali, impone sempre a monte una revisione dei contenuti previsti con l'alleanza matrimoniale. La premorienza della moglie non travolge l'assetto familiare e sociale. Ma anche se la vedovanza maschile, spesso di breve durata, è tutto sommato impercettibile, in assenza di figli, essa non è priva di conseguenze patrimoniali, poiché i vedovi sono spesso tenuti a restituire ai suoceri almeno una parte della dote della defunta moglie ¹¹⁹.

La scomparsa del marito ha ovviamente dei risvolti familiari e patrimoniali assai più gravi. La vedovanza delle giovani donne agisce da rilevatore delle contraddizioni del sistema dotale e del patri lignaggio; sono, infatti, quegli stessi uomini che non esitano a riprendersi una figlia vedova, con la sua dote, ma senza prole, per risposarla al più presto, ad accusare dell'abbandono e della rovina dei suoi piccoli la nuora uscita di casa nelle stesse condizioni. Ma l'eventualità di seconde nozze, per altro limitata all'età in cui la donna rimane sola, non è l'unico fattore di destabilizzazione provocato dalla vedovanza femminile, la perdita di un controllo diretto sui beni dotali rappresenta per gli uomini una minaccia assai più insidiosa ¹²⁰.

L'importanza data alle donne, delineate in questi passaggi, non corrisponde a quell'immagine sostenuta da San Paolo, ed, in genere, dalla cultura cristiana, che traccia un quadro avvilente della condizione femminile segnata inesorabilmente dal peccato originale, che la fa essere incline alla disobbedienza, all'errore e la condanna alla volontà dell'uomo ¹²¹. Così come è confutabile il detto popolare della Francia romanza «ce n'est rien, c'est une femme que se noie», che rispecchia quel giudizio ancestrale sulla nullità del valore sociale, sull'inferiorità morale e fisica della donna ¹²².

¹¹⁹ J. Kirshner, *Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue*, cit., pp. 111-155; M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., pp. 201-208.

¹²⁰ C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, cit., pp. 285-303.

¹²¹ Occorre ricordare che a differenza dei teologi e, in particolare, dei Padri della Chiesa, che tracciano un quadro negativo sulla donna, il XII secolo si fa portavoce di nuove idee proponendo una rivalutazione etica femminile. Infatti questo fu il secolo del decollo mariano, il tempo di 'Nostra Signora', cioè di Maria, Vergine-Madre, esempio per tutti i Cristiani. J. Dalarun, *La donna vista dai chierici*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente*, cit., pp. 24-55; K.E. Børresen, *L'ordine della creazione*, in *Idee sulla donna nel Medioevo*, cit., pp. 177-257; M.T. D'Alverny, *Come vedono la donna i teologi ed i filosofi*, in *Idee sulla donna nel Medioevo*, cit., pp. 67-118.

¹²² P.M. Arcari, *La donna*, cit., p. 71.

Da qui nasce la convinzione che, tra tutte le condizioni attraversate dall'esistenza femminile, lo stato vedovile, sia il più autonomo ¹²³, quello che include una gamma molto varia di esperienze di vita, dove non solo l'età e la collocazione sociale, ma anche i diversi contesti culturali e giuridici, in cui le donne rimaste vedove si trovano a vivere, assumono un'importanza decisiva ¹²⁴.

¹²³ P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia Comunale*, cit., pp. 122-123.

¹²⁴ C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, cit., pp. 285-303.

L'indagine storiografica

*Consideriamo incompleta
una storia che si è costituita,
sempre, senza considerare
la donna soggetto attivo di essa.*
– Manifesto di Rivolta femminile, 1970 –

L'edizione di fonti inedite, la più impegnata riedizione di fonti già in passato pur parzialmente o non molto rigorosamente pubblicate, il notevole interesse ormai generalizzato per la storiografia un tempo considerata locale e sovente relegata nell'ambito della «carità del natio loco», oggi è, invece, rivissuta con rinnovato interesse scientifico¹. Se da una parte le ricerche siciliane hanno mirato a mettere in luce i motivi di distinzione e di autonomia dai filoni di ricerca italiani, dall'altra hanno preteso di raggiungere 'isole culturali' dell'Europa, ovvero di allargare il quadro di interesse meridionalistico ad ambizioni maggiori e di più ampio respiro².

Nell'individuare i filoni di sviluppo della storiografia siciliana si delineano temi e domande forti e privilegiate, partendo dal presupposto che esiste un divario imponente tra il dibattito storiografico ricco ed informato, pronto a registrare elementi di novità elaborati a livello internazionale, e una produzione empirica ancora alquanto ridotta. Si riconosce, per di più, che il confronto su problemi e tematiche in merito alla storia delle donne in Sicilia, oltre la raccolta e l'archiviazione di documenti prodotti da donne o di cui queste sono protagoniste riconosciute, non hanno saputo pienamente integrarsi con un contesto di più ampio respiro, per cui l'analisi e la ricerca sono rimaste spesso ancorate a realtà locali. Fino ai primi anni Settanta del XX secolo vi era quasi una totale assenza, nella storiografia, della figura femminile, sia intesa come oggetto di studio, sia come studiosa di professione, e «se scrivere sulle donne era una volta una innovazione, oggi è un imperativo»³, motivo per cui la ricerca storica femminile si costituisce come luogo privilegiato di costruzione della

¹ M. Del Treppo, *Medioevo e mezzogiorno. Appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, p. 250.

² N. Cilento, *La storiografia nell'Italia meridionale*, in *La storiografia altomedievale. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo* (Spoleto, 10-16 aprile 1969), a cura del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1970, pp. 521-556.

³ A. Frantzen, *The Penitentials Attributed to Bede*, in «Speculum», 58 (1983), p. 577.

memoria collettiva, e fa sì che essa sia insieme, e inseparabilmente, anche strumento teorico di riflessione femminista o, comunque, luogo di una riflessione sulla relazione fra i sessi, in quanto dato storico, e teoria storiografica volta ad ampliare il concetto stesso di storia ⁴.

5.1 Un (necessario) riferimento al movimento femminista

La storia delle donne si lega, almeno in origine, al movimento femminista, che riuscì a dare impulsi a studi e a una metodologia d'indagine la cui autorevolezza e scientificità cominciò a essere riconosciuta solo alla fine degli anni Settanta. Nel periodo antecedente, di fatto, si assiste al miglioramento delle condizioni materiali di vita, alla scolarizzazione di massa e all'accesso sempre più massiccio alle università, fenomeni di dimensione mondiale che, con il progresso dell'acculturazione femminile, favoriscono una rinnovata riflessione sulla condizione della donna e della sua specificità. Tralasciando i dettagli degli sviluppi di una lenta affermazione, la storia del femminismo in America, in primo luogo, è la storia di donne che lottarono, almeno inizialmente, per diritti elementari: il diritto al voto, al lavoro e il diritto di partecipare alla vita politica ⁵.

Donne come Elisabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Susan Brownell Anthony ed altre ancora, dal 1848 al 1920 intrapresero settantadue anni di battaglie politiche, comizi, manifestazioni, arresti e talvolta condanne per poter affermare diritti. Questo primo femminismo americano rappresenta, se si vuole, l'aspetto più cruento della storia al femminile. In Italia, invece, anche se la lotta per il voto avvenne ad un livello più parlamentare, figure di spicco come Anna Maria Mozzoni o Anna Kuliscioff combatterono con il medesimo fervore, per i diritti della donna lavoratrice e la riforma del codice civile ⁶.

Il femminismo e il suo sviluppo aprì le porte alla riflessione attraverso percorsi metodologici talvolta complessi sulla storia prima e sulla storiografia poi. Nel 1970 un gruppo di storiche americane presentarono al convegno annuale *American Historical*

⁴ Si valuti che in gran parte degli sviluppi attuali della storiografia, non c'è traccia se non in misura ridotta, né delle donne come oggetto di studio né delle donne che si occupano professionalmente di storia, né delle femministe impegnate nella storia delle donne. Si consultino: P. Macry, *La società contemporanea*, Bologna 1995; P. Rossi, *La storia comparata. Approcci e prospettive*, Milano 1990; Idem, *La storiografia contemporanea. Indirizzi e problemi*, Milano 1987; Idem, *La teoria della storiografia oggi*, Milano 1983; P. Di Cori, *Storia sentimenti solidarietà nelle organizzazioni femminili cattoliche dall'età giolittiana al fascismo*, in «DWF. Donna Woman Femme» [d'ora innanzi DWF], 10/11 (1979), pp. 127-150.

⁵ La formazione di gruppi femministi militanti e politicizzati, più o meno radicali, come il *New York Radical Feminists*, il *Redstockings* e il *Now* in America, ed il *Movimento di Liberazione della Donna*, il gruppo *DEMAU*, i *Collettivi di Trento* e *Rivolta Femminile* in Italia, accrebbero quella coscienza di oppressione politica a cui le donne erano da sempre state sottoposte.

⁶ In Italia la concessione del voto alle donne giunse solo col decreto del 1 Febbraio 1945. Nonostante ci fossero voluti ben quarantadue anni per raggiungere il suffragio femminile, questi non diede gli effetti sperati, poiché i tempi erano mutati e la guerra aveva cancellato definitivamente il ricordo delle lotte e del patrimonio di idee ed aspirazioni che le suffragette avevano costruito e che nessuno aveva interesse a farne oggetto di analisi.

Association, forse per la prima volta in sede accademica, il concetto di 'sessismo' prendendo spunto da una serie di studi sulla storia dei movimenti politici. Linda Gordon denunciò apertamente gli autori di questi studi marcandoli di superficialità e conservatorismo di pregiudizi maschili. Storiche come Carroll Smith Rosenberg, Gerda Lerner, Joan Kelly, Hilda Smith e Eleonor Flexner rifiutarono, in termini storiografici, di farsi interpretare da chi era stato l'agente dell'esclusione e del non-riconoscimento dell'identità femminile; ossia intrapresero il compito di ridefinire la presenza della donna nella storia non come ampliamento della storia maschile ma come storia delle donne in quanto tali. «Non si tratta di restituire le donne alla storia ma di restituire la storia alle donne» è il maggior contributo del femminismo volto a riconoscere queste come agenti della propria storia specifica e della storia in generale ⁷.

La *women's history* portò inevitabilmente alla riscoperta in campo teorico dei movimenti femministi del passato e delle loro protagoniste ⁸, alla creazione storiografica di concetti come 'sfere separate' o *woman's culture*, con i quali si sottolinea la capacità della donna di generare delle strutture di resistenza e di esercitare il proprio potere grazie alla sua superiorità morale senza pretendere, con il suffragio o l'emancipazione, una falsa parità con l'uomo ⁹.

Le storiche femministe costituirono, al di là di tutto, un punto di partenza per una storiografia al femminile, ma fu decisamente con le prime concettualizzazioni del *gender* che questa acquistò una sua dignità e un suo spessore. Al termine *gender*, che possiamo inizialmente tradurre come 'ruolo sessuale' storicamente determinato in una persona in quanto appartenente alla categoria della mascolinità o della femminilità, venne attribuita

⁷ J. Kelly, *Did women have a Renaissance?*, in R. Bridenthal, C. Koonz, S. Stuard, *Becoming visible: women in european history*, Boston 1987, p. 178.

⁸ Il libro di Eleonor Flexner, per citare un esempio, sul movimento emancipazionista dell'800, è stato il primo studio documentato sulla lotta per il suffragio. Si veda, E. Flexner, *Century of struggle: the woman's rights Movement in the United States*, Harvard 1959.

⁹ Col titolo *Politics and culture in women's history: a symposium* la rivista «Feminist Studies», certamente la più attenta a ciò che si elabora in campo storiografico, pubblica un confronto tra le maggiori storiche americane, nato da un deciso attacco sferrato da Ellen Du Bois all'uso acritico che ormai è invalso del concetto di *women's culture*, che viene troppo spesso descritta come un'esperienza romantica, dominata dall'amore, avulsa dal resto della società. La scoperta e la valorizzazione di un'identità femminile ha valore storiografico e politico, secondo la Du Bois, a patto che non si tendano a nascondere le contraddizioni interne alle donne, al rapporto tra loro e la società nel suo complesso. Un'analisi storiografica condotta da Estelle Freedman, per esempio, portò a considerare il fallimento degli obiettivi generali del movimento emancipazionista, nel dopo-voto e all'abbandono della strategia del separatismo: quando dopo il 1920 le donne tentano di integrarsi nelle istituzioni maschili ed aspirano ad ottenere gli stessi diritti, la coscienza di sé si disintegra e la forza collettiva si sgretola. Si consultino, almeno: E. Freedman, *Feminism, Sexuality and Politics*, Chapel Hill 2006; E. Du Bois, *Feminism and suffrage: the emergence of an independent woman's movement, 1948-1969*, New York 1983.

una posizione di centralità assoluta all'interno del dibattito storiografico, riconoscendo il soggetto-donna come un soggetto di cambiamento complessivo di portata storica inedita¹⁰.

Non rimanda soltanto alla definizione grammaticale del binomio maschile e femminile, ma da qui assume un valore semantico che marca lo scarto tra ciò che gli individui sono al momento della nascita, in virtù della propria conformazione anatomica maschi o femmine, e ciò che essi diventano, o vengono fatti diventare, come soggetti sessuati, uomini o donne¹¹.

«I *gender studies*, che riguardino l'identità maschile, femminile, omosessuale o le loro interrelazioni, o che passino attraverso approcci specialistici o ricerche trasversali, sono appunto il tentativo di portare allo scoperto i meccanismi e le tecnologie grazie alle quali il sesso si cristallizza e si assolutizza in costrutto culturale, in genere appunto, traducendo la mutevole e indicibile essenza maschile e femminile in codice socialmente formato e rigido»¹².

Nella seconda metà degli anni Settanta, la storia delle donne in America si basa sul contributo fondamentale delle storiche femministe, tra cui le già citate Carroll Smith Rosenberg, Gerda Lerner, Joan Kelly, e raggiunge un patrimonio di ricerche così consistente da divenire un punto di riferimento essenziale per chiunque si voglia occupare di questi studi¹³. Natalie Zemon Davies, nel suo intervento alla sessione plenaria della *Berkshire Conference of Women's Historians* del 1974, auspicò che la storia della donna potesse entrare in una nuova fase, il cui scopo fosse comprendere il significato dei sessi e dei gruppi di genere nel passato storico. Joan Kelly propose in un articolo l'adozione da parte delle storiche delle donne, di una periodizzazione relazionale che ponesse l'attenzione agli effetti del cambiamento su entrambi i sessi. Ella sostenne che le donne formano un gruppo sociale distinto, costruito socialmente e non naturalmente¹⁴.

¹⁰ J.W. Scott, *Gender: a useful category of historical analysis*, cit., pp. 1053-1075.

¹¹ K.E. Sorensen Zapalac, *Dare un genere all'individualità: definizione delle differenze e formazione delle identità nell'Europa moderna*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A.J. Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999, pp. 49-76.

¹² A. Cilento, *Medioevo delle donne: le conquiste della storiografia femminista*, cit., p. 130.

¹³ Oltre alla rivista «Feminist studies: women's history in transition: the european case», pubblicata per la prima volta nel 1972, si segnala «Signs: journal of women in culture and society», il cui primo numero uscì nel 1975, che si occupa più specificamente di storia e presenta oltre ad articoli, saggi, recensioni, aggiornamenti, anche edizioni di fonti inedite. Nel 1989, nella stessa rivista si pubblica un volume con il titolo *Sisters and Workers in the Middle Ages*. Qualche anno prima, nel 1984, un'altra rivista americana, «Women's studies» aveva dedicato il volume 11, alle donne medievali. Nel 1989 sono usciti i primi numeri di due riviste importanti per la storia delle donne e per i *gender studies*: il «Journal of women's history» su cui si può seguire l'evoluzione degli studi femministi americani più recenti: il «Gender and History» edito negli Stati Uniti e in Inghilterra, più attento agli interessi degli studiosi europei. Indirizzata alle studiose medieviste è sia la rivista «Medieval feminist newsletter», che esce due volte l'anno dal 1986, utile per rapidi aggiornamenti bibliografici, sia il volume *Studying Medieval Women*, a cura di N.F. Partner, che offre precise informazioni bibliografiche.

¹⁴ J. Kelly, *The double-edge vision of feminist theory*, in «Feminist Studies», 1 (1974), pp. 58-82.

Nello stesso anno, tra questi approcci sociologici e la concettualizzazione del *gender*, usciva su «Feminist Studies», un saggio della Natalie Zemon Davies in cui cercò un punto di contatto tra la ricerca di un modello totalizzante ed il bisogno di una valorizzazione delle differenze, tra una storia solo di donne ed il loro relazionarsi con gli uomini ¹⁵.

La storia della donne negli Stati Uniti acquista così, per l'enorme quantità di studi prodotta, caratteristiche indubbiamente straordinarie ed uniche, anche se i riscontri furono diversi a seconda delle varie storiografie nazionali. In Italia, un approccio alla storia delle donne si ha tra il 1969 e il 1970, e si differenzia dalle esperienze d'oltreoceano per essere stato un fenomeno non solo sociale e culturale, ma anche e soprattutto politico, fattore di manifestazione dei rapporti di potere e idea fondata più sulla differenza che sull'uguaglianza ¹⁶.

Dal 1975 si pubblicava a Roma la prima rivista di studi con forti ambizioni internazionali, la «DWF. Donna Woman Femme», che proponeva, come proprio progetto politico-culturale, una rilettura critica della cultura e quindi anche delle categorie interpretative e di indagine storiografiche tradizionali. Chiaramente alla base vi sono intenti mirati che influenzano la scelta delle tematiche da affrontare. Si era nel pieno della rivendicazione dei diritti delle donne e della volontà di emancipazione delle stesse: l'indagine storica, non priva di una propria specificità, doveva servire alle donne per prendere coscienza di se stesse. Le intenzioni delle fondatrici sono espresse nella presentazione del primo numero: «non si tratta soltanto di rivendicare alla donna il diritto di farsi soggetto conoscente e di riflettere su se stessa come oggetto della ricerca scientifica, senza più deleghe in esclusiva all'uomo. Non si tratta di avviare un processo di revisione dei metodi storiografici che consenta un recupero della donna come soggetto di storia. Né di svolgere ricerche d'archivio o sul campo per scoprire il pregiudizio, la discriminazione, l'esclusione. Si tratta piuttosto di convogliare tutti questi sforzi verso un fine più generale. La costruzione di una scienza pienamente umana che non sia più espressione e garanzia di ideologie e istituzioni fondate sulla discriminazione, ma semmai, contribuisca alla costruzione di una società libera da ogni forma di discriminazione e violenza» ¹⁷.

¹⁵ N. Zemon Davies, *Women's history in transition: the European case*, in «Feminist Studies», 3 (1975), pp. 83-103. Su questi punti Zemon Davies ha fornito altri contributi fondamentali: N. Zemon Davies, *Women and the world of the 'Annales'*, in «History workshop», 3 (1992), pp. 121-137; Eadem, *History's two bodies*, in «American historical review», 1 (1988), pp. 1-30; Eadem, *Gender and genre: women as historical writers. 1400-1820*, in *Beyond their sex. Learned women of the european past*, a cura di P. Labalme, New York 1980, pp. 178-234.

¹⁶ A. Rossi Doria, *Ipotesi per una storia che verrà*, in *Il femminismo degli anni Settanta*, a cura di T. Bertilotti, A. Scattigno, Roma 2005, pp. 3-10.

¹⁷ A. Buttafuoco, *Il tempo ritrovato. Riflessioni sul mestiere di storica*, in «DWF», 1 (1975), p. 37.

Con tali presupposti, si avviò un periodo in cui, pur procedendo ancora parallelamente all'elaborazione teorico-politica femminista, si sviluppò un settore di ricerche più strutturate, spesso legate a progetti accademici, nonostante la cronica debolezza istituzionale degli studi sulle donne nell'università italiana. Questa debolezza si sommava a quella ben più grave di una pressoché totale mancanza di una tradizione di ricerca femminile, escludendo il caso isolato di Pieroni Bortolotti ¹⁸.

In un tale fervore di studi, si sottolinea che l'attenzione alla figura femminile nel Medioevo è alquanto scarsa, e scaturisce sempre da uno stretto rapporto con le problematiche politiche e sociali delle donne contemporanee, continuando quel proposito espresso già dal 1976 in merito all'utilità della conoscenza storica ¹⁹. Quest'ultima era, e viene considerata, il mezzo attraverso cui far conoscere alle contemporanee come il ruolo subordinato della donna sia il frutto di un processo culturale sedimentatosi e tramandatosi nel corso dei secoli, non certo il risultato della differenza biologica tra maschi e femmine. I pochi articoli relativi all'età medievale che fanno la loro comparsa sulla rivista, pongono particolare attenzione al difficile rapporto tra le donne e la Chiesa e a come le prime siano riuscite a trovare una sorta di via di fuga dagli schemi e da quei ruoli definiti religiosi. Quindi, l'interesse si sposta verso l'immagine che nel Rinascimento si aveva della donna, e verso il ruolo da quest'ultima assunto in affari politici e sociali generalmente appannaggio delle categorie maschili. Si tratta di tematiche che sembrano essere il frutto delle esigenze del tempo in cui sono state pubblicate: dalla rivendicazione di un'identità femminile e di un maggior peso della donna nella vita sociale, alla definizione del ruolo presente e futuro della figura femminile, all'apertura a esperienze culturali diverse e dimensioni nuove ²⁰.

Il compito della rivista «DWF. Donna Woman Femme» fu soprattutto quello di far conoscere in Italia quanto le storiche straniere stavano elaborando: cosicché a questo, oltre che a un interesse sempre più vivo per la *new social history* e per la tradizione delle «Annales», si deve in parte l'inclinazione della storiografia delle donne italiane verso la storia sociale e, ancor più, verso una riflessione teorico-metodologica che assumesse strumenti e chiavi di indagine elaborati anche in altri ambiti disciplinari ²¹.

¹⁸ Si consulti: F. Pieroni Bortolotti, *Alle origini del movimento femminile in Italia*, Torino 1963.

¹⁹ R. De Longis, *Tra femminismo e storiografia: i primi anni di «DWF»*, in *Storiche di ieri e di oggi. Dalle autrici dell'Ottocento alle riviste di storia delle donne*, a cura di M. Palazzi, I. Porciani, Roma 2004, pp. 223-240.

²⁰ *Infra* Medioevo femminile nei periodici.

²¹ S.M. Stuard, *The Annales School and feminist history: opening dialogue with the American stepchild*, in «Signs: journal of women in culture and society», 1 (1981), pp. 135-143.

Una tendenza, questa, messa in luce nel primo congresso nazionale di storia delle donne, svoltosi a Modena nell'aprile del 1982, in cui si aprì una riflessione critica sui contenuti e le modalità di indagine che avevano caratterizzato la ricerca storica delle donne fino a quel momento, in Italia come negli altri paesi, in cui si era avuto un rapporto molto stretto tra femminismo, storiografia e campi disciplinari ²².

L'incontro di Modena raccolse la diffusa insoddisfazione delle storiche italiane nei confronti di una pratica di ricerca in cui si era preteso di affidare a figure femminili 'al limite' il compito di riassumere la totalità delle esperienze delle donne nel passato e nel presente. A una ricerca con forti accenti rivendicazionisti contro il silenzio della storiografia tradizionale sulla presenza attiva delle donne nelle società del passato, si era correlata un'impostazione incentrata sulla denuncia dell'oppressione sessuale e del dominio maschile. A questa stessa impostazione si era reagito, però, quasi nello stesso tempo, con l'enfasi sulla capacità di resistenza e di opposizione delle donne, alle quali si attribuiva la creazione, favorita dalla stessa segregazione sessuale, di una cultura femminile alternativa a quella maschile, fatta di saperi antichi e di solidarietà, perseguitata ma non sconfitta dal potere maschile. Il congresso, con la necessità di rompere la rigidità delle dicotomie, per esempio dominio/oppressione, per guardare nel complesso dei rapporti e delle molteplici identità e differenze, segnò un momento importante di un processo che nel frattempo si era articolato in più direzioni ²³.

Un altro convegno, tenutosi a Bologna nel 1986, conduceva la storia delle donne verso la direzione di un riconoscimento della scientificità degli studi sulla figura femminile e ad una loro apolicità ²⁴. Sebbene questo incontro avesse come oggetto una tematica particolarmente sentita negli anni Settanta del XX secolo, ossia quella del rapporto di potere tra uomini e donne, esso servì a liberare la storia delle donne dall'accusa di politicizzazione. Non soltanto l'argomento venne affrontato considerando diverse età storiche, ma ponendo anche in evidenza caratteri che, forse, se veramente lo studio della figura femminile fosse stato così politicizzato come da taluni era sostenuto, non sarebbero neppure emersi. Il problema del rapporto di potere tra uomini e donne fu considerato non come un esclusivo rapporto tra dominatori e dominate, bensì come una relazione fondata sullo scambio, sull'interdipendenza, sulla complementarità e sulla collaborazione reciproca

²² *Percorsi del femminismo e storia delle donne. Atti del convegno di Modena* (Modena, 2-4 aprile 1982), in «Nuova DWF», 22 (1983).

²³ E. Baeri, *Femminismo. Società Italiana delle Storiche, storia: sedimentazioni di memoria e note in margine*, in *A che punto è la storia delle donne in Italia. Atti del seminario A. Buttafuoco* (Milano, 15 marzo 2002), a cura di A. Rossi Doria, Roma 2003, p. 170.

²⁴ *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, a cura di L. Ferrante, M. Palazzi, G. Pomata, Torino 1988.

tra i sessi. Era il primo passo verso la consapevolezza di come la storia delle donne non fosse soltanto storia di donne che si contrappone a quella maschile, bensì parte di una storia in cui questi due generi, maschile e femminile, sono in relazione l'uno con l'altro. Era un ulteriore passo verso un tentativo di conciliazione con la storia al maschile, non ancora sufficiente, però, a far scomparire le ombre che impedivano agli studi al femminile di ottenere un pieno e incondizionato riconoscimento, specialmente della sua scientificità²⁵.

Nel 1983 il saggio di Gianna Pomata, "La storia delle donne: una questione di confine", rappresenta, sul piano teorico, l'esito e l'idea più articolata e significativa²⁶. Su questa linea di lavoro scientifico si mosse, nei primi anni Ottanta, «Memoria. Rivista di Storia delle donne» che si proponeva come ambito prevalente di intervento quello storiografico, e in particolare, così come esplicitava il sottotitolo della testata, quello della storia delle donne. Pur considerando questa come un terreno comune di appartenenza non la si proponeva tuttavia come campo di studi separato: l'esperienza storica al femminile si costruisce nella relazione tra donne e uomini, tra cultura e istituzioni, tra poteri e autorità. Il bisogno fondamentale è il desiderio di conoscenza espresso dal movimento delle donne di articolarsi e radicarsi in nuovi ambiti di ricerca, quindi, dalla consapevolezza di trovarsi oscillare tra una ricerca di riconoscimento fondata sull'acquisizione degli strumenti disciplinari più avanzati e il desiderio di tener conto di spunti meno elaborati dalle recenti esperienze. Chiaro è il riferimento a quel movimento femminista che, se da un lato aveva fortemente contribuito all'introduzione della storia delle donne in Italia, dall'altro era un pesante fardello per l'affermazione e l'evoluzione d'essa come disciplina. Tra gli scopi, delle fondatrici della rivista, era quello di provare come l'obiettività scientifica potesse convivere con le esperienze personali e politiche di ciascuna studiosa e storica. In qualche modo si voleva lanciare la sfida al mondo accademico e all'istituzione universitaria, attraverso la proposizione e la valorizzazione di nuovi modelli storiografici, capaci di rinnovare i quadri classici della disciplina storica e di definire una periodizzazione originale centrata sulla storia dei rapporti tra i sessi²⁷.

L'esperienza di «Memoria», seppure sia durata soltanto dieci anni, dal 1981 al 1991, diede prova che era possibile coniugare l'impegno politico con la scientificità e l'obiettività degli articoli presenti e degli studi sulla donna in generale. Le stesse riflessioni degli anni

²⁵ C. Dauphin, A. Farge, G. Fraisse et alii, *Culture et pouvoir des femmes: essai d'historiographie*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 41 (1986), pp. 85-106.

²⁶ G. Pomata, *La storia delle donne: una questione di confine*, in *Il mondo contemporaneo*, a cura di N. Tranfaglia, Firenze 1982, pp. 1435-1469.

²⁷ A. Groppi, *L'esperienza di «Memoria» fra invenzione e innovazione*, in *Storiche di ieri e di oggi. Dalle autrici dell'Ottocento alle riviste di storia delle donne*, a cura di M. Palazzi, I. Porciani, Roma 2004, pp. 241-253.

Settanta del XX secolo furono compiute in maniera critica, razionalizzando i sentimenti e le tensioni che avevano caratterizzato il movimento di quel periodo. Lo spazio maggiore fu concesso agli studi sulle donne in età contemporanea, ma il taglio dato alla rivista seppe trarre anche l'attenzione di diverse medieviste, i cui nomi erano ben noti e apprezzati in ambito accademico, e che recepirono le novità che gli studi sulle donne volevano introdurre nel modo classico di fare storia. Le tematiche affrontate sono quelle consolidate nel corso del tempo all'interno della storia delle donne: il corpo e il suo disciplinamento; l'educazione femminile; il matrimonio e il posto conferito alla donna al suo interno; il ruolo che la società attribuiva alle donne in rapporto alla categoria di appartenenza. Nucleo centrale di tutti questi temi è la figura femminile nel rapporto col mondo circostante, con l'altro sesso e con la cultura dominante del tempo ²⁸.

In questa chiave la rivista privilegiò soprattutto la storia sociale e culturale, mentre la rivista «DWF. Donna Woman Femme» rilanciò la ricerca sul movimento di emancipazione femminile pubblicando un fascicolo sulla stampa politica delle donne tra Ottocento e Novecento ²⁹.

Pur assumendo le ricerche di Pieroni Bortolotti come autorevole punto di partenza, in questo fascicolo sono evidenti l'ambizione e il tentativo di andare oltre la mera storia politica, di superare la storia del femminismo come storia delle idee e di correlare storia politica e storia sociale per ricostruire, nel passato, biografie femminili e reti di relazioni tra donne: per conoscere cioè soggetti concreti e non solo le loro idee ³⁰.

La crisi e la fine dei collettivi di autocoscienza, l'esperienza del cosiddetto 'femminismo diffuso', la nascita di nuove forme di aggregazione politica per lo più caratterizzate da un forte impegno in ambito culturale ridisegnarono, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, la mappa dei problemi della politica femminista in Italia. Anche se, si sottolinea, che quando negli anni Ottanta si definisce con massima chiarezza negli Stati Uniti la categoria di *gender*, in Italia la riflessione era sostanzialmente arretrata rispetto al saggio della Scott, ad esempio, tradotto e portato in Italia da Paola Di Cori dopo la sua pubblicazione in America. L'introduzione della Di Cori al saggio della Scott apriva, nel 1987, il dibattito italiano sul *gender*, termine che denotava il rifiuto di un determinismo biologico a favore dell'aspetto relazionale del termine: uomini e donne erano

²⁸ *Infra* Medioevo femminile nei periodici.

²⁹ *Politica e cultura nella stampa emancipazionista (1861-1924)*, in «DWF», 21 (1982).

³⁰ In questa prospettiva si mossero anche due lavori, diversi tra loro ma dedicati entrambi a una rilettura dei rapporti emancipazionisti e alla ricostruzione delle reti di relazioni politico-affettive che orientarono le linee di azione del movimento per i diritti delle donne italiane tra Ottocento e Novecento. L. Mariani, *Il tempo delle attrici. Emancipazionismo e teatro in Italia fra Ottocento e Novecento*, Bologna 1991; A. Buttafuoco, *Le mariuccine*, Milano 1985.

definiti in termini di reciprocità³¹. Nel 1989 la rivista «Memoria» tradusse una buona sintesi del dibattito statunitense sul decostruzionismo e avviò in Italia un dibattito rimasto purtroppo ai margini³².

Negli anni Ottanta la storia delle donne assumerà un andamento oscillatorio rimanendo in bilico tra l'antica origine trasgressiva femminista ed il più realistico bisogno di ancoraggio istituzionale universitario. Impegnandosi su questo doppio filone, le storiche italiane accademiche e ricercatrici hanno dovuto far fronte ai tanti ostacoli derivanti dalla marginalità delle stesse nel campo della ricerca e dallo scarso credito delle ricerche sulle donne, inoltre, tra modernità e contemporaneità nacquero percorsi di indagine diversi a seconda dell'importanza data ai referenti teorici nella storia delle donne. La considerazione di alcune moderniste della riflessione teorica come una variabile aggiuntiva della ricerca, ha costituito in Italia il risvolto negativo del processo di costituzione della storia al femminile come settore di studi autonomo. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, l'identità stessa della storia delle donne passò al problema di ricostituire una tradizione i cui punti erano in gran parte sconosciuti. Le esigenze hanno condotto alla creazione di talune tematiche, seppure sembrano ridondanti: la necessità di fare chiarezza sugli scopi della storia delle donne, sul suo non essere una storia esclusiva di un solo genere, sulla sua necessità di rapportarsi con la società e di evolversi. La categoria di genere è centrale per l'interpretazione della storia e capace al tempo stesso di contribuire in modo significativo

³¹ J.W. Scott, *Il genere: un'utile categoria di analisi storica*, in *Altre storie. La critica femminista alla storia*, a cura di P. Di Cori, Bologna 1996, pp. 307-347; L. Tilly, *Gender, storia delle donne e storia sociale*, in «Passato e Presente», 20/21 (1989), pp.14-31. Per quanto la posizione della Scott abbia convinto ci furono anche dei dissensi, per esempio quello di Louise Tilly che in un suo articolo del 1989 sosteneva che la decostruzione che la Scott auspicava come metodo per sfidare i paradigmi storiografici esistenti condurrebbe a non riconoscere il valore dell'azione umana né per le donne né per gli uomini.

³² La storia delle donne ha sentito la necessità di stemperarsi da un'accezione della *gender history* che si presentava in alcune occasioni come meno pericolosa per l'establishment degli studi storici e dell'accademia, specie in Europa. In Italia e Francia, storia di genere indicava, discostandosi dalla sua originaria accezione, una sfida scientifica e politica, talora storia degli uomini e delle donne, talvolta storia delle relazioni sociali tra i sessi: una storia aggiuntiva come parecchie altre, in cui la storia delle donne andava a completare un panorama altrimenti lacunoso, quasi come variante inoffensiva e tollerabile. Diversamente, negli Stati Uniti, la presenza del *gender* negli studi storici diveniva indispensabile *passerpartout* della *political correctness* e dell'inclusione in una politica accademica in cui le azioni positive si appuntavano sulla necessità di saldare i debiti con la razza, l'etnicità, la classe e il genere. Queste derive e realtà accademiche divergenti sono accompagnate a un'evoluzione della *gender history* che tuttora fatica a superare l'empasse dei timori legati al *linguistic turn*. Gianna Pomata ha sottolineato già da un decennio la preoccupazione per un troppo forte legame tra *gender history* e decostruzione vista come un accantonamento della rilevanza del fatto in storia. «È stato sostenuto che storia delle donne e *gender studies* siano stati un aspetto cruciale della delegittimazione della epistemologia storica tradizionale, e più in generale della distinzione tra 'fatto' e 'finzione', portata avanti dal decostruzionismo». Sostiene al contrario che l'impatto degli studi di genere e della storia delle donne non è stato decostruttivo e negativo, in quanto l'approccio specifico indicato da Joan Scott avrebbe avuto un'influenza limitata sulla storia delle donne degli anni Ottanta e Novanta, quando il rifiuto del decostruzionismo si sarebbe fatto esplicito, soprattutto dopo le conclusioni antiscettiche di Joyce Appleby, Lynn Hunt e Margaret Jacob in *Telling the Truth about History*. Si consultino, in proposito: G. Pomata, *Se questo è un fatto. Relazione al convegno Innesti. Storia delle donne, storia di genere, storia sociale*, Pontignano 2003; J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, *Telling the truth about history*, New York-London 1994; J. W. Scott, *Gender and the politics of history*, New York 1988.

alla comprensione della realtà attuale. In tal senso, la rivista «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Donne», fondata nel 2002, si colloca nel solco di una importante e ormai ricca tradizione e si propone di misurarsi con le grandi questioni storiografiche che negli ultimi anni hanno indotto gli storici a interrogarsi sul significato del loro lavoro e sulla necessità di ridiscuterne parametri e concetti: dalla periodizzazione al rapporto con altre discipline, dalle categorie analitiche al nesso storia-contemporaneità³³.

La rivista non intende privilegiare alcun approccio storiografico, ma far interagire le diverse prospettive e fornire uno spaccato rappresentativo della ricerca più sensibile e aggiornata, con particolare attenzione ai lavori che puntano a superare la visione eurocentrica tipica di molta storiografia europea, un'esigenza oggi ineludibile. Sono affrontati temi monografici in una dimensione diacronica che consente di leggere, a partire ovviamente da un approccio di genere, il rapporto tra rotture, continuità e trasformazioni e di mettere in discussione le periodizzazioni tradizionali. Non si è mai sviluppata una discussione teorica sull'identità femminile, e messe da parte furono anche le controverse interpretazioni statunitensi sulla categoria di 'genere'. Paola Di Cori sintetizza così la via che le storiche italiane negli anni Novanta avrebbero dovuto intraprendere: «[...] praticare nel nostro paese una storia femminista che invece di orientarsi verso una razionalità esasperata ed elegante ma statica, tipica delle simmetrie del giardino all'italiana, sia incline a progettare un giardino ricco di eventi, non fatto soltanto di alberi e piante ma dalle molte cose che l'abitano, vegetali e animali»³⁴.

Il complesso rapporto tra storia delle donne e storia generale deve ovviamente tener conto, anche sul piano didattico, di questa concettualizzazione del *gender*, che introduce nella storiografia una categoria diversa da quelle di ceto e classe con cui a livello manualistico si spiega normalmente la dinamica dei rapporti sociali. Certo il 'genere' non sostituisce i concetti precedenti, ma arricchisce il livello ermeneutico assumendo la dinamica maschile/femminile come elemento qualificante della storia. Così nello studio dei fenomeni politico-sociali relativi alla storia delle donne non si potranno ignorare le differenze di ceto e classe ma tuttavia le questioni poste dalla *gender history* devono essere tenute presenti in una ricostruzione del passato che rifugga da teorie interpretative totalizzanti e aprioristicamente definite. Le storiche degli anni Novanta, tenendo presente questo nuovo ambito storiografico, analizzano in alcuni dei settori tradizionali della storia,

³³ *Infra* Medioevo femminile nei periodici; G. Alessi, M. Caffiero, D. Corsi, *Introduzione*, in «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Donne», 1 (2002), pp. 3-7.

³⁴ P. Di Cori, *Introduzione*, cit., p. 65.

la componente femminile e la sua specificità, garantendo un riconoscimento di scientificità agli studi sulle donne ³⁵.

5.2 La storiografia femminista e il Medioevo

Nell'ambito di questo interesse per la storia delle donne, della sua rivendicazione e del suo riconoscimento di scientificità, il Medioevo e lo studio della figura femminile in quest'epoca, si inserisce in maniera graduale e di fatto diventerà terreno privilegiato della storiografia di stampo femminista. L'interesse per l'età medievale significa porre in evidenza l'importanza e la necessità per le donne di conoscere prima di tutto, il proprio passato se volevano emanciparsi nel presente. La conoscenza del passato risulta indispensabile ai fini di provare come la reale condizione della donna fosse il frutto di qualcosa di culturale, prima ancora che di biologico. Il ruolo subalterno attribuito per lungo tempo alla figura femminile non era il risultato di una naturale inferiorità, ma di una sedimentazione di idee, di preconcetti elaborati da un potere, o da un'autorità maschile. La ricerca storica, a cui si aggiunge anche un approccio diverso alle fonti e al modo di interpretarle, costituisce, pertanto, un modo per ridare alla donna un ruolo all'interno della società in virtù delle sue reali caratteristiche ³⁶.

Le medieviste, occorre sottolineare, ebbero difficoltà a gestire il rapporto tra la loro contemporaneità e i loro studi, e sebbene la storia era utile per difendere la causa femminista, la storia medievale si prestava male a fronteggiare le rivendicazioni e le ragioni del femminismo a sfondo politico. Probabilmente le storiche attive politicamente consideravano il Medioevo un periodo troppo lontano perché fosse in grado di fornire un valido aiuto alla causa del presente, e soprattutto, consideravano le studiose dell'età di mezzo troppo legate ai tradizionali programmi accademici. Da parte loro, le medieviste, il cui numero non era elevato, forse scorgevano nel movimento degli anni Settanta un ostacolo alla loro credibilità come studiose. L'accusa, mossa a queste ultime, di avere preferito il riconoscimento accademico alla causa femminista è abbastanza frequente. Tuttavia, occorre considerare che il rapporto presente-passato costituiva un pesante fardello per le medieviste. Alle prese con un mondo accademico diffidente nei loro

³⁵ Secondo Paola Di Cori, coinvolta nell'analisi della teoria e della storiografia femminista, sarebbe stata nel 1979 Leonore Davidoff, futura direttrice della rivista «Gender & History», ad utilizzare il termine *gender* «nella sua definizione più nota, con il significato con cui è stato successivamente accolto da gran parte della comunità storica, per indicare cioè la maniera con cui mascolinità e femminilità sono concepite come categorie socialmente costruite, in opposizione a sesso che si riferisce invece alle distinzioni biologiche tra maschio e femmina [...]». Il *gender* opera come una categoria ordinatrice e organizzatrice delle relazioni sociali». *Ibidem*, pp. 26-27.

³⁶ A. Buttafuoco, *Appunti sul problema storico dell'inculturazione femminile*, in «DWF», 2 (1976), pp. 21-47.

confronti, in quanto donne, avrebbero ulteriormente faticato a ottenere una credibilità scientifica se avessero manifestato chiaramente i loro interessi. Riuscirono a conciliare le esperienze del presente, con le vicende del passato, quindi a occuparsi di donne del Medioevo senza porre a repentaglio la propria credibilità di storiche, coloro che indagarono il pensiero di illustri pensatrici dell'età di mezzo, come Ildegarda di Bingen (1098-1179) monaca benedettina, o di Margherita Porete (tra il 1250/1260 e il 1310) beggina. Questo consentì di ottenere fiducia nell'ambiente accademico e nello stesso movimento femminista: le donne impegnate politicamente considerarono le riflessioni delle medieviste un importante tassello, valido a fornire la testimonianza di come la differenza tra i generi e il ruolo subordinato della donna, fosse una questione meramente culturale ³⁷.

La presenza di questi studi, tuttavia, non contribuisce a valutare le medieviste particolarmente attive nelle vicende politiche degli anni Settanta, del resto tali ricerche hanno per oggetto un ristretto campo d'indagine, rispetto a quello che la società medievale può offrire, e chi affronta questo tipo di studi non può certo essere considerata rappresentativa di tutte le medieviste. Tra gli anni Settanta e Ottanta, emerge l'analisi per cui «nessuno dei temi forti riguardanti la storia delle donne sembra avere interessato i medievisti italiani, mentre, fuori dai nostri confini, studi importanti facevano ormai intravedere i momenti in cui le donne medievali si erano trovate di fronte al bivio tra l'affermazione della propria diversità, che la cultura maschile definiva inferiorità, e la loro lotta per l'uguaglianza, che però escludeva il loro corpo e la loro specificità» ³⁸.

«Il legame tra donne e studi medievali non è solo riconducibile alla nascita del movimento femminista. Le donne sono sempre state molto attive nelle discipline attinenti al Medioevo: circa quindici anni fa costituivano più di un terzo dei membri della *Medieval Academy* americana, proporzione non del tutto paritaria, ma molto più alta che in altre discipline. Sebbene tuttavia le donne siano state meglio integrate negli studi medievali soprattutto negli anni Novanta, altrettanto non si può dire per la ricerca femminista. Bisogna intanto precisare che nessuna diretta equazione stabilisce necessariamente una identità tra donne e studiose femministe, ma di fatto la ricerca femminista è un tipo di lavoro particolarmente associato e associabile alle donne e alla storia delle donne. A riprova

³⁷ Sulla nascita e lo sviluppo degli studi medievali femministi: J. Bennet, *Medievalism and feminism*, in *Studying Medieval Women*, Cambridge 1993, pp. 7-29; K. Offen, R. Roach Pierson, J. Rendall, *Writing Women's History*, Bloomington 1991; J. Hirsch, *Hope Emily Allen: medieval scholarship and feminism*, Norman 1988.

³⁸ D. Corsi, *Un itinerario negli studi di storia medievale*, in *A che punto è la storia delle donne in Italia. Atti del seminario A. Buttafuoco* (Milano, 15 marzo 2002), a cura di A. Rossi Doria, Roma 2003, p. 19.

di ciò si è osservato che, da quando le donne hanno guadagnato più influenza negli studi medievali, la ricerca femminista sul Medioevo è avanzata maggiormente»³⁹.

In questo clima di fermenti, le tematiche relative alla vita delle donne, al dominio da esse subito attraverso forme di patriarcato, al rapporto tra i sessi, alle dinamiche di attribuzione dei ruoli, sono state poste in relazione allo sviluppo delle discipline sociali e antropologiche, compatibili con quel filone di studi di stampo più europeo che si rivolgeva, con sempre maggiore intensità e con risultati concreti, verso questioni riguardanti la famiglia, i rapporti privati tra i singoli, gli aspetti della vita quotidiana, la storia delle mentalità. Sono proprio questi percorsi di ricerca che valutano il lavoro sulle donne in età medievale come in parte femminista, ma altresì attento a nuove tecniche d'indagine, a questioni attuali e a un modo di procedere caratterizzato, in particolare, da continui interrogativi sulle motivazioni ideologiche determinanti la produzione dei testi. Si mette in discussione l'oggettività delle opere di storici passati e contemporanei, sostenendo che ogni studioso lavora all'interno di una consolidata struttura fatta di esperienze, abitudini e influenze politiche e che, seppure inconsapevolmente, influisce su ogni prodotto finale. Dato questo contesto come inevitabile, la verità storica è molto semplicemente irraggiungibile, una falsa divinità che troppo spesso è servita a mascherare pregiudizi. «Questo rigetto del positivismo, si sa, non è peculiare del femminismo: esso ha una lunga tradizione sfociata in una costante presenza nel movimento postmodernista. Il merito delle femministe tuttavia è stato quello di richiamare alla necessità di applicare tale principio che, se alcuni medievisti avevano già da lungo tempo accettato, altri stentavano ancora a riconoscere come indispensabile punto di partenza di ogni ricerca»⁴⁰.

Il femminismo ha sollecitato gli studiosi a guardare al Medioevo in modo nuovo, e cioè senza ipocrite dichiarazioni o pretese di oggettività, ma con tutte le limitazioni insite nella visione personale dei fatti storici, visione necessariamente determinata da un preciso contesto sociale e culturale. Di qui è derivata una delle prime accuse mosse da alcuni storici del Medioevo alle studiose femministe, ossia quella di aver applicato alle loro ricerche una visione estremamente politicizzata, servendosi di un rigido schema interpretativo di una sorta di 'modello prestampato' da applicare alla storia. La precisa volontà di portare negli studi medievali un'attenzione maggiore verso tematiche attuali ha fruttato alla ricerca femminista un'altra pericolosa accusa, quella di aver applicato alla ricerca storica categorie

³⁹ A. Cilento, *Medioevo delle donne: le conquiste della storiografia femminista*, cit., p. 131.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 133.

troppo moderne e di aver focalizzato l'attenzione su particolari trascurabili nella realtà passata, di essere insomma state fortemente tentate da quel 'peccato di contemporaneità' ⁴¹.

La difesa delle femministe è stata «questa volta confortata dall'autorità della tradizione, dal giudizio di storici illustri che sottolinearono più volte come l'interpretazione del passato nascesse in ogni generazione dal bisogno di affrontare le crisi contemporanee. Il Medioevo in particolare poteva riservare notevoli sorprese a riguardo, rivelando problematiche ancora strettamente connesse alle ansie del presente, e quindi a buon diritto diventare il terreno di scontro e di dibattito per temi antichi e sempre attuali» ⁴².

L'intensità e il fervore di studi in questo campo sono stati straordinari. Numerose notizie sulle donne medievali, notizie che gli studiosi ritenevano un tempo semplicemente irrecuperabili, sono state portate alla luce e rivalutate da medieviste femministe, anche grazie a instancabili lavori condotti negli archivi e nelle biblioteche, al fine di estrarre nuove informazioni da vecchie fonti o di pubblicare documenti e testi inediti. Le donne non appaiono più come un qualsiasi oggetto di studio, ma sono presenze indispensabili per comprendere il passato storico e sociale umano, per individuare nuove fonti e sollecitare quindi l'opportunità di approcci diversi ⁴³.

Grazie ai *gender studies* infine, le femministe hanno introdotto una visuale del tutto nuova negli studi: un modo più critico di vedere le relazioni sociali oppressive nei contesti storici. Analizzando le posizioni di potere nei testi e nelle istituzioni medievali, si ribaltano i ruoli tradizionali, per cui situazioni viste come opprimenti, si possono riformare in termini più fluidi, e ciò per stabilirne le relazioni con l'identità sessuale. La teoria del *gender*, inoltre, ridefinendo il modo di scrivere sulle differenze sessuali, permette anche agli uomini pari opportunità nell'assumere i metodi della critica femminista. L'elemento socialmente rilevante dei *gender studies* è proprio questo: l'inclusione degli uomini nel progetto femminista, sia come oggetti sia come soggetti attivi della ricerca. Il passaggio da *women's studies* a *gender studies* ha definitivamente abbattuto quell'ultimo limite rimproverato alle

⁴¹ P. Rossi, *Storia e storicismo nella filosofia contemporanea*, Milano 1960, p. 316.

⁴² A. Cilento, *Medioevo delle donne: le conquiste della storiografia femminista*, cit., p. 134.

⁴³ Si consultino raccolte di studi importanti su vari temi: J. Dollimore, *Sexual dissidence: augustine to Wilde, Freud to Foucault*, Oxford 1991; J. Butler, *Gender trouble: feminism and the subversion of identity*, New York 1990; T. Laqueur, *Making sex: body and gender from the greeks to Freud to Freud*, Cambridge 1990; P. Reeves Sanday, G.R. Goudenough, *Beyond the second sex: new directions in the anthropology of sex*, Philadelphia 1990; E. Showalter, *Speaking of gender*, New York 1989; T. De Laurentis, *Technologies of gender: essays on theory, film and fiction*, Bloomington-Indianapolis 1987; T. De Laurentis, *Feminist Studies/Critical Studies*, Bloomington 1986; L. Irigaray, *Sex which is not one*, Ithaca-New York 1985; AA.VV., *Sexual meanings: the cultural construction of gender and sexuality*, Cambridge 1981; *Nature, culture and gender*, a cura di S.C. MacCormack, M. Strathern, Cambridge 1980.

femministe e cioè di aver considerato la storia delle donne appannaggio esclusivo delle donne stesse ⁴⁴.

5.3 La storiografia medievista riguardo la storia delle donne in Italia

Furono gli studi condotti in altri paesi a introdurre la storia delle donne e la tematica sul 'genere' in Italia, ripensando alla produzione storiografica e al proposito di valutare esclusivamente gli ultimi trenta anni del XX secolo, ovvero a partire dall'uscita del volume dedicato nel 1962 alla donna medievale dalla «Société Jean Bodin» di Bruxelles ⁴⁵. Da allora si è avviata una nuova fase che ha prodotto diversi tipi di studio, ma meno numerosi rispetto a quanto si potrebbe supporre ⁴⁶.

Se il 1962 può essere considerata una tappa fondamentale, altrettanto lo è il 1977 a seguito della pubblicazione di un numero doppio dei "Cahiers de civilisation médiévale" interamente composto da studi sulle donne: si trattava degli atti del colloquio tenutosi a Poitiers l'anno precedente sul tema "La femme dans les civilisations des X-XIII siècles" ⁴⁷. Nonostante l'invito alla ripresa non sia provenuto dalla storiografia italiana, è vero che quest'ultima non si è mostrata sorda alle sollecitazioni, se nel 1981 sono state stampate due raccolte di saggi, l'una a cura di Maria Consiglia De Matteis e l'altra di Michela Pereira ⁴⁸. Nello stesso anno, come si è scritto, nasceva la rivista «Memoria. Rivista di Storia delle donne» che progettava di fondare su basi storiche l'interesse dichiarato per le donne ⁴⁹.

In Italia si sono registrati piuttosto che studi ampi e sistematici, saggi brevi che offrono riflessioni non sempre facilmente inquadrabili se non in un telaio espositivo flessibile. Per questo, è più utile e funzionale una esposizione che tenga conto più dei vari aspetti della storia delle donne medievali che non delle problematiche o degli indirizzi storiografici ai quali eventualmente ridurre gli studi. Si orientano in questo versante le ricerche di Georges Duby e Michelle Perrot che nella prefazione alla collana di "Storia delle

⁴⁴ Per i *women's e gender studies* applicati alla storia medievale: S.K. Cohn, *Women in the streets. Essays on sex and power in Renaissance Italy*, Baltimore 1996; C. Bynum Walker, *Fragmentation and redemption: essays on gender and the human body in medieval religion*, New York 1992; *Women and Power in the Middle Ages*, a cura di M. Erler, M. Kowalewski, Athens-London 1988; *Becoming Visible. Women in European History*, a cura di R. Bridenthal, C. Koonz, S. Stuard, New York 1987; J. Brundage, *Law, Sex and christian society in medieval Europe*, Chicago 1987; S. Mosher Stuard, *Women in medieval history and historiography*, Philadelphia 1987; M.B. Rose, *Women in the Middle Ages and Renaissance*, New York 1986; J. Kirshner, S. Fonay Wemple, *Women of the medieval world*, Oxford 1985; J. Kelly, *Women, history and theory*, Chicago-London 1984.

⁴⁵ *Recueils de la société Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions. XII: La femme*, Bruxelles 1962.

⁴⁶ Per una recensione sugli articoli di storia delle donne pubblicati su riviste, si consulti: *Infra Medioevo femminile* nei periodici.

⁴⁷ *Cahiers de civilisation médiévale*, XX (1977).

⁴⁸ *Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterali della condizione femminile*, a cura di M.C. De Matteis, Bologna 1981; *Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo*, a cura di M. Pereira, Bologna 1981.

⁴⁹ *Infra Medioevo femminile* nei periodici.

Donne”, edita da Laterza nel 1993 e curata dallo stesso Duby con Christiane Klapisch-Zuber, fornirono un prezioso impulso allo sviluppo di questo tipo di studi nella penisola, mentre poco o nulla scaturì dalla medievistica italiana, non certo a causa della mancanza di fonti. È stato il movimento delle donne, soprattutto, a portarle sul proscenio della storia, ponendo alcuni interrogativi sul loro passato e il loro futuro, motivo per cui l’impostazione dell’opera risente fortemente della tradizione dei *women’s studies* e dei *gender studies*, ma molto si avvale anche degli indirizzi di ricerca europei in quella tendenza ad analizzare e a ricostruire immagini di donne il più possibile immerse nella quotidianità ⁵⁰.

Qui si impone già un elemento di differenziazione rispetto al passato, il tentativo cioè di ridimensionare gli esempi di figure femminili eccezionali che hanno attratto tanta storiografia precedente. Alla fine del secolo scorso infatti, i primi studiosi di tematiche femminili hanno molto spesso focalizzato l’attenzione su punti di riferimento spettacolari, abbondando nella produzione di biografie, così da imprimere un segno duraturo nella maniera di scrivere la storia delle donne ⁵¹.

Tale procedura, sebbene supportata da una lunga e a tratti feconda tradizione, si è rivelata tuttavia insufficiente a una comprensione più profonda della realtà dei rapporti sociali. Le grandi personalità femminili del passato, nel loro stile di vita si sono distaccate dalla norma, ed è per la loro eccezionalità infatti che esse suscitarono l’interesse dei contemporanei o che riuscirono a esprimersi in maniera diretta. Queste personalità suggeriscono, ad esempio, le recenti reinterpretazioni di quella potente coscienza femminile che fu Christine de Pizan, la quale, agli albori del Quattrocento, osava affermare la sua identità di autrice letteraria, levando una voce isolata contro le limitazioni imposte dagli uomini al suo sesso e opponendo di contro, nelle sue opere più significative “Le Livre de trois vertus” e “La Cité des Dames”, un lungo elenco di virtù squisitamente femminili ⁵². Proprio da esempi come Christine e poche altre letterate laiche, scopriamo la difficoltà delle donne nell’avere accesso all’espressione ⁵³.

La storiografia moderna riscopre la parola delle donne, nello spazio privato e domestico così come in quello pubblico. «La documentazione è vasta, e bisognerà prestare ascolto ad ogni sussurro colto nelle poesie liriche, all’espressione di una sottomissione, al contesto della comparsa della voce. Nella loro diversità i documenti femminili sono delle

⁵⁰ C. Klapisch-Zuber, *Introduzione*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, cit., pp. 3-17.

⁵¹ E. Varikas, *L’approche biographique dans l’histoire des femmes*, in «Cahiers du GRIF», 37-38 (1988), pp. 39-63.

⁵² Si vedano: *Infra* tav. 15; L. Dulac, J. Dufournet, *Christine de Pizan*, in «Revue des langues romanes», XCII (1988), pp. 237-380; R. Pernoud, *Christine de Pizan*, Parigi 1982.

⁵³ Sulle scrittrici medievali in generale: M. Thiebaux, *The writings of medieval women*, New York 1987; *Medieval Women Writers*, a cura di K.M. Wilson, Athens 1984.

insostituibili testimonianze di un discorso su di sé, specialmente attraverso la missione delle mistiche che si definisce attraversata dalla parola»⁵⁴.

Si riconosce, tuttavia, che le donne venivano suddivise, in studi sul mondo del lavoro e sulle appartenenze sociali, all'interno di determinate categorie in funzione del ruolo che svolgevano all'interno della società. Nella storiografia troviamo donne suore⁵⁵, mogli, madri, figlie, ma anche contadine, artigiane, prostitute secondo una suddivisione che riprende quella ripartizione per categorie di persone presente in epoca medievale⁵⁶.

La donna si trova inserita all'interno di un gruppo con una personalità che non le è più propria ma che è del gruppo. Le caratteristiche che presenta non sono più quelle individuali, ma quelle proprie del ruolo che riveste entro la categoria in cui è inserita. Avrà dunque i connotati che deve avere una perfetta moglie o una perfetta monaca o una prostituta. Connotati che la società o, meglio, l'ambiente ecclesiastico e giuridico, prettamente maschili, hanno definito. Coi che si troverà a non esercitare il proprio ruolo, o rifiuterà i caratteri previsti per il ruolo assegnatole o nel quale si trova, verrà posta ai margini della società e, per diverso tempo, neppure la storiografia riterrà opportuno indagare queste figure femminili in maniera diversa da come le giungono dall'età di mezzo. Sarà soltanto la categoria entro la quale è stata collocata a conferire una personalità alla donna, a delineare i comportamenti ai quali si dovrà attenere. Anche quando viene indagata nella sua quotidianità la donna viene rappresentata «attraverso la ripetitività dei suoi gesti e del rapporto con gli oggetti», non certo per la sua personalità in quanto singolo individuo⁵⁷.

⁵⁴ D. Régnier-Bohler, *Voix de femmes au Moyen Âge, savoir, mystique, poésie, amour, sorcellerie, XIIe-XVe siècle*, Parigi 2006, p. 36.

⁵⁵ Rispetto agli studi sul monachesimo femminile: E. Pasztor, *Aspetti della mentalità religiosa nel medioevo. La donna tra monachesimo e stregoneria*, in B. Vetere, P. Renzu, *Profili di donne. Mito, immagine, realtà fra Medioevo ed Età contemporanea*, Galatina 1986, pp. 103-120; J. Leclercq, *Il monachesimo femminile nei secoli XII e XIII*, in *Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII*, Assisi 1980, pp. 61-99; E. Power, *Medieval english nunneries*, Cambridge 1922; L. Eckenstein, *Women under monasticism*, Cambridge 1896.

⁵⁶ *Infra* tav. 12; L.L. Otis, *Prostitution in medieval society*, Chicago-London 1985; M.S. Mazzi, *Il mondo della prostituzione nella Firenze tardomedievale*, in «Ricerche storiche», XIV (1984), pp. 337-363; J. Roussiaud, *La prostituzione nel Medioevo*, Roma-Bari 1984. Occorre considerare l'ampiezza e il significato sociale di un fenomeno quale la prostituzione, la cui piena comprensione si ottiene definendolo in rapporto alle strutture demografiche e matrimoniali, alla norma e alla devianza sessuale, ai valori culturali e alla mentalità collettiva che lo tollerano o che lo reprimono. Trasferendo dall'immaginario al reale le relazioni reciproche instaurate tra uomini e donne, emergono aspetti della mentalità che si convertono in attitudini reali della società. Scopriamo che la *meretrix*, figura familiare delle strade e delle taverne, onnipresente nella letteratura dei *dits* e dei *fabliaux*, esercitava nel postribolo un proprio *ministerium*, parola usata di sovente e non a caso, cioè una funzione, una responsabilità sociale, più volte sottolineata dagli avvocati nei processi intentati a ruffiane e a prostitute, quella cioè di difendere l'ordine collettivo salvaguardando l'onore delle donne di rango di fronte alla turbolenza e di moderare l'aggressività di giovani forestieri tenendoli lontani da reati più gravi. Una funzione femminile attivamente svolta nella società quasi a dispetto di quei teorici modelli sostenuti da rigidi costrutti morali.

⁵⁷ C. Klapisch-Zuber, *Le médiéviste, la femme et le sériel*, in *Une histoire de femme est-elle possible?*, a cura di M. Perrot, Marseille 1984, p. 40.

Nella descrizione della vita delle donne, nella prima metà degli anni Settanta del XX secolo, manca qualsiasi riferimento alla loro creatività, alla loro eventuale partecipazione politica, alle loro idee nell'ambito della tecnica; riferimenti che appaiono nella esposizione delle figure maschili, ma che per le donne sembrano assenti, come se la loro vita fosse essenzialmente scandita e definita da determinate mansioni loro attribuite dagli uomini e svolte meccanicamente con una remissiva accettazione dei ruoli ad esse conferiti ⁵⁸.

Nessun tentativo di revisione nella lettura o nell'interpretazione delle fonti pare essere stato condotto in Italia fino agli anni Ottanta. I primi ripensamenti furono compiuti per influenza delle ricerche condotte oltralpe e oltreoceano, e grazie al processo di emancipazione femminile e di rivendicazione dei diritti di gruppi marginali della società che caratterizzano gli anni Settanta. In quel periodo ci si accorse che le metodologie fino ad allora applicate nell'analisi storica potevano risultare utili per affrontare un'indagine scientifica sulla condizione femminile nel Medioevo. Un esempio fra i tanti è l'esperienza della storica francese Christiane Klapisch-Zuber, che, compiendo una ricerca di tipo quantitativo relativa al catasto fiorentino del 1427, si rese conto, quasi casualmente, di potere intraprendere delle indagini sul mondo femminile della Toscana quattrocentesca. Utilizzando testimonianze prodotte principalmente da uomini, quali libri di ricordi, fonti giuridiche e fiscali, riuscì a condurre studi sull'attività e il ruolo delle donne all'interno dell'ambiente familiare, paterno e del coniuge, e, di conseguenza, in quello sociale. Pose così in luce il rapporto tra il mondo maschile e quello femminile, e tra le stesse componenti di quest'ultimo, fornendo non solo contributi per una maggiore conoscenza della donna nel Medioevo, ma anche una metodologia di indagine per gli studi sulla componente femminile della società medievale ⁵⁹.

I risultati di indagini di questo tipo hanno portato notevoli contributi per comprendere gli spazi di manovra che le donne avevano, o riuscivano ad ottenere, nel ruolo ad esse assegnato, cancellando quelle figure stereotipate che erano appannaggio della storiografia precedente e ponendo le basi per un nuovo modo di interrogare le fonti, ai fini di una storia delle donne o di genere. Coerentemente con gli indirizzi della storiografia contemporanea, molta attenzione si presta attualmente agli aspetti di vita quotidiana della donna nel Medioevo ⁶⁰, in particolare modo, all'interesse per un fenomeno giuridico e

⁵⁸ M.G. Muzzarelli, *Tematiche della storiografia italiana recente dedicata alla donna medievale*, in «Studi medievali», 30 (1989), pp. 902-904.

⁵⁹ In proposito: C. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427*, Bologna 1988.

⁶⁰ Eadem, *La donna e la famiglia*, cit., pp. 319-349; A. Tenenti, *L'ideologia della famiglia fiorentina nel Quattro e Cinquecento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Atti del Convegno Internazionale* (Milano 1-4 dicembre 1983), Roma 1986, pp. 97-107.

sociale come il matrimonio e la famiglia ha rivelato non poche informazioni sulla condizione femminile ⁶¹.

La demografia storica, a cui già si è accennato in seguito alle ricerche della Klapisch-Zuber, ha contribuito a dare un posto alle donne nella storia delle società tradizionali. L'indice del rapporto di mascolinità, elaborato dalle ricerche di demografia storica, misurando il numero di uomini ogni cento donne e quindi l'equilibrio numerico tra i sessi, ha consentito di osservare nuovi elementi all'interno di tematiche già note. Di recente è stato infatti utilizzato come referente in numerose analisi sulle variazioni della situazione giuridica femminile, sulla posizione delle donne all'interno delle famiglie di origine e sulla loro partecipazione alle attività economiche ⁶². Particolare risalto ha avuto in questo contesto l'osservazione delle strategie matrimoniali, adottate per lo più nelle famiglie appartenenti alle classi abbienti, nonché della nozione di 'mercato matrimoniale', definizione un po' brutale che rinvia sia al contesto demografico sia al rapporto numerico tra i sessi, specialmente laddove è possibile svolgere ricerche di tipo statistico-quantitativo come nelle fonti catastali. I termini del contratto matrimoniale inoltre, e soprattutto l'età in cui i due sessi vi accedevano, costituiscono dei buoni punti di osservazione dei meccanismi di costrizione, familiare e sociale, dominante le scelte degli individui, in particolare delle donne ⁶³.

L'esame di David Herlihy sulla famiglia medievale, ad esempio, basato sulla valutazione di dati inediti tratti da cronache, narrazioni agiografiche, censimenti e inventari fiscali tardomedievali, ha rivelato come da elementi quali la variazione delle età matrimoniali della donna o lo scarto crescente tra le età degli sposi si evidenzino

⁶¹ Sul tema della donna medievale nella famiglia e nel matrimonio: D. Herlihy, *Opera muliebra: women and work in Medieval Europe*, New York 1990; C. Brooke, *The medieval idea of marriage*, Oxford 1989; *Storia Universale della famiglia. 1: Antichità, Medioevo, Oriente antico*, a cura di A. Burguière, Milano 1987; P. Allen, *The concept of woman: the aristotelian revolution, 750 B.C.-A.D. 1250*, Montreal-London 1985; *Amour marriage et transgression au Moyen Age*, a cura di D. Boschinger, A. Crépin, Goppingen 1984; J.B. Elshtain, *Public man, private women: woman in social and political thoughts*, Princeton 1981.

⁶² Circa la quantità e la qualità della partecipazione femminile alla vita sociale ed economica, si vedano: A. Ghinato, *Tecniche e organizzazione del lavoro nell'arazzeria a Ferrara all'epoca di Borso d'Este*, in *Tecnica e società nell'Italia dei secoli XII-XVI*, Pistoia 1987, pp. 113-133; G. Piccinni, *Le donne nella mezzadria toscana delle origini. Materiali per la definizione del ruolo femminile nelle campagne*, in «Ricerche storiche», XV (1985), pp. 127-182; G. Migliardi O'Riordan, *Per un'indagine sulla capacità d'agire della donna nel diritto veneziano*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Atti del Convegno Internazionale* (Milano 1-4 dicembre 1983), Roma 1986, pp. 469-471; K. Casey, *Donne, lavoro e potere*, in *Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo*, a cura di M. Pereira, Bologna 1981, pp. 46-55; A. Lehmann, *Il lavoro delle donne nel Medioevo*, in *Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo*, cit., pp. 37-46; G. Pistarino, *La donna d'affari a Genova nel secolo XIII*, in *Miscellanea di storia italiana e mediterranea per N. Laboglia*, Genova 1978, pp. 157-169; G. Jehel, *Le rôle des femmes set du milieu familial à Gênes dans les activités commerciales au cours de la première moitié du XIII siècle*, in «Revue d'histoire économique et sociale», 53 (1975), pp. 193-215.

⁶³ C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, cit., pp. 54-64.

meccanismi da cui possono dipendere sia il tipo di struttura domestica e le gerarchie familiari interne, sia i rapporti di autorità instauratisi tra uomini e donne ⁶⁴.

Un primo tentativo, seppure legato alla tradizione di studi giuridici, di portare alla luce la questione femminile in età medievale viene compiuto da Diane Owen Hughes e Christiane Klapisch-Zuber, più volte già citata, intorno al 1976. Preponderante nei loro studi è la famiglia, in particolare, la gestione del patrimonio, dell'eredità e la creazione di legami tra le casate. Tuttavia, nell'ambito di questi interessi, che rimangono pur sempre il fulcro dei loro articoli, comincia a farsi strada la figura femminile, la sua posizione all'interno del nucleo familiare e il ruolo che le viene conferito. Diane Owen Hughes compie un'analisi della famiglia e della sua gestione in rapporto al negozio giuridico del testamento e al suo evolversi, si tratta di un'indagine che poggia su una tradizione di studi giuridici, ma che consente, attraverso l'analisi dei mutamenti nella pratica dell'eredità, di verificare come muta il ruolo e l'importanza della figura femminile nei secoli ⁶⁵.

Con il definirsi delle realtà politiche romano-barbariche e con la commistione tra diritto romano e consuetudini germaniche, viene cancellata la pratica, in uso presso le nuove popolazioni, di regolare il passaggio patrimoniale all'interno del gruppo parentale. Questo comportò non soltanto l'esclusione delle figlie dall'eredità, a vantaggio della prole maschile, ma anche l'uso delle fanciulle per stringere, attraverso il matrimonio, legami con altre famiglie. Nello stesso tempo si ha il tramonto del dono maritale, pratica con la quale i mariti erano soliti dotare le mogli di una cospicua parte della loro ricchezza e del loro patrimonio, a vantaggio della dote conferita dal padre alla figlia. Una dote che costituirà, come si vedrà successivamente, la parte di eredità a lei spettante. La dote, i legami e i rapporti familiari che si creano e si spezzano per essa, il suo ruolo all'interno della società e l'importanza ad essa conferita, costituirà il principale oggetto di analisi di numerosi studi intrapresi negli anni Ottanta e il mezzo principale attraverso cui penetrare nel vissuto delle donne nel Medioevo. Nella seconda metà degli anni Settanta, invece, questi studi erano ancora agli albori. Si trattava di un qualcosa di sperimentale, se si può usare questo termine, e la figura femminile affiorava timidamente dagli studi di carattere storico-giuridico, come mostra l'articolo di Christiane Klapisch-Zuber, che proponeva di verificare quanto la parentela influisse sulle relazioni personali di un individuo e della sua famiglia. Per svolgere tale indagine, si avvale di una fonte prettamente maschile, il "Libro degli affari proprii di casa", redatto tra il 1379 e il 1421 da Lapo di Giovanni Niccolini dei Serigatti. Casualmente,

⁶⁴ D. Herlihy, *La famiglia nel Medioevo*, cit., pp. 257-266.

⁶⁵ D. Owen Hughes, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, cit., pp. 944-952.

come lei stessa sostenne, leggeva una fonte prodotta da un uomo in maniera diversa, facendo emergere, involontariamente, quello che poteva considerarsi l'elemento marginale della narrazione: la figura femminile e il suo ruolo all'interno del nucleo familiare. Un ruolo certamente definito dagli esponenti maschili, ma che rivestiva una rilevante importanza. Era, infatti, attraverso la donna che si potevano creare alleanze con altre casate, tramite il matrimonio. Non vi era nessuna interruzione di dedicarsi principalmente allo studio delle donne nel Medioevo, eppure quest'ultima storica può considerarsi come colei che ha, almeno in Italia, introdotto un nuovo modo di analizzare le fonti, tracciando così la strada a tutte coloro che volevano dedicarsi allo studio delle donne senza rischiare di essere accusate di fare un uso politico della storia. In tale modo le donne operavano all'interno della famiglia, come si rapportavano con le altre donne in essa presenti e con gli uomini, padri, mariti, figli e parenti, costituirà l'argomento di studi successivi della stessa storica. Rafforzati da un numero sempre maggiore di fonti indagate essi confermeranno ulteriormente come sia possibile, anche attraverso fonti di produzione essenzialmente maschile, estrapolare un'immagine della donna che si discostasse notevolmente da quella offerta dagli studi giuridici. Una donna che non era soltanto oggetto, ma anche soggetto importante nella società del tempo e, quindi degli stessi studi storici ⁶⁶.

La tendenza a focalizzare l'attenzione su fisionomie precise, fisionomie di categoria, ma anche fisionomie individuali, è un tratto caratterizzante di una storiografia impegnata a individuare le proprie protagoniste e a delineare specifici modelli di riferimento. Questa tendenza ha predisposto a scegliere taluni ritratti di donna, trattando nella concretezza di una vicenda o di una figura rappresentativa. È una scelta di metodo e al tempo stesso di linguaggio. Dal punto di vista metodologico, la scelta del ritratto individuale è un effetto della convinzione che il caso particolare, competentemente selezionato, abbia valore rappresentativo e conferisca alla ricerca maggiore concretezza di un discorso impersonale; dal punto di vista comunicativo la scelta del caso individuale ha l'effetto di attivare la componente narrativa, che appare oggi come una delle principali risorse del linguaggio storiografico ⁶⁷.

⁶⁶ C. Klapisch-Zuber, *Parenti, amici e vicini: il territorio urbano d'una famiglia mercantile nel XV secolo*, in «Quaderni storici», 33 (1976), pp. 953-982.

⁶⁷ S. Seidel Menchi, *A titolo di introduzione*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, cit., pp. 7-22.

CONCLUSIONI

*Quando hai eliminato l'impossibile
qualsiasi cosa resti,
per quanto improbabile,
deve essere la verità.*
– Sherlock Holmes –

La storia delle donne non è una storia lineare in crescita e in progressivo avanzamento, anzi presenta delle battute d'arresto o comunque di forte ambiguità là dove ci saremmo aspettati ampi margini di miglioramento. Il tutto è complicato sia dalla persistenza di norme e pratiche giuridiche che impongono seri vincoli alla capacità patrimoniale di mogli e vedove, sia dalla trasmissione dei loro beni che limita l'accesso delle figlie dotate all'eredità paterna. Ma questa lunga durata del diritto cela un percorso tutt'altro che coerente e delle variazioni, regionali e locali, che rimangono in larga misura ancora da indagare: un andamento altalenante in cui le fasi di irrigidimento normativo si alternano a periodi di apertura e contrattazione. Così, a partire dalle norme più antiche che definiscono i beni delle donne intorno a taluni obblighi, si sono articolati tre circuiti di relazioni familiari e di diritti patrimoniali, di cui abbiamo analizzato man mano le condizioni e i casi singoli: quelli delle mogli sui beni maritali; quelli delle figlie nei confronti dell'eredità paterna; e, infine, i diritti degli eredi, marito e figli, sulle sostanze femminili. La prova puntuale di quanto affermato, è che l'identità sociale delle donne dipende per lo più dallo stato civile, sposata, nubile o vedova, e dalla posizione occupata all'interno della famiglia come figlia, moglie, madre o sorella ¹.

Specificamente, i rapporti di forza nella gestione delle risorse entro l'ambito familiare si determinano, in sostanza, rispetto alla famiglia e ai cambiamenti tecnici dell'amministrazione del patrimonio ². In un nucleo familiare, prevale la discendenza maschile e in essa la donna vive una situazione di instabilità sociale e di subordinazione alle

¹ G. Calvi, I. Chabot, *Introduzione*, cit., p. 10.

² M.T. Guerra Medici, *I diritti delle donne nella società altomedievale*, cit., pp. 67-69; M. Prior, *Women and the urban Economy: Oxford 1500-1800*, in *Women in English society*, London-New York 1985, pp. 92-117.

esigenze del gruppo familiare del marito ³. Il suo destino è quello di generare una prole sicura per il nucleo acquisito e questo indebolisce fin dalla nascita la sua posizione all'interno della famiglia paterna. Non solo, nessun inserimento sarà del tutto completo, poiché la morte del consorte potrà scindere i vincoli che la legano a questo gruppo dando luogo alla creazione di altri legami attraverso un ulteriore matrimonio. Teoricamente una donna può passare nell'arco della sua esistenza attraverso numerosi gruppi familiari a ciascuno dei quali dovrà obbedienza e, soprattutto, dovrà lasciare i figli di volta in volta generati. Il matrimonio legittima la donna e la valuta come funzionale alla continuità della discendenza maschile della famiglia acquisita ⁴.

Nelle questioni patrimoniali l'azione delle donne si dispiega in una molteplicità di forme, che la storia sociale ci sta addestrando a decifrare e a comparare. Le patrizie veneziane nel Quattrocento, ad esempio, che alla morte del marito chiedevano la restituzione della loro dote e che a loro volta si servivano di questa risorsa patrimoniale per accrescere le doti delle figlie e per garantire la restituzione delle nuore, dimostrano la fattiva compartecipazione delle donne alle strategie familiari, la diversificazione delle loro scelte e il pieno coinvolgimento femminile in quell'essenziale meccanismo sociale che era il sistema dotale ⁵. Ugualmente, nella Firenze dello stesso periodo, dove la legislazione riduceva in modo considerevole lo spazio d'azione femminile, vi furono donne che si avvalsero del testamento per affermare la loro concezione della famiglia, antitetica rispetto alla concezione patriarcale: le loro disposizioni testamentarie associavano nel ricordo e beneficiavano figli maschi e figlie femmine, figli di primo e secondo letto, in una visione della famiglia che sfidava il patrilineaggio codificato negli statuti fiorentini ⁶.

In un discorso storiografico che recupera la dimensione attiva e costruttiva dell'identità femminile e illumina la capacità di negoziazione della donna, non sorprende scoprire che queste spesso trovavano nei mariti i loro più fidi alleati. Il matrimonio e la maternità si configurano come riti di passaggio che immettevano la sposa, spesso giovanissima e inesperta, nell'esercizio di responsabilità, le quali andavano ben oltre la sfera del privato e le conferivano, per graduali passaggi di tempo, potere di controllo su modesti

³ Emerge come, in un momento di particolare dinamismo economico, aumenta la mobilità maschile e la stabilità politica viene mantenuta anche per mezzo di dinastie di donne che, col matrimonio, garantiscono la presenza di maschi provenienti dall'esterno della comunità e in grado di esercitare le cariche politiche. B. Andreolli, *Uomini nel Medioevo. Studi sulla società lucchese dei secoli VII-XI*, Bologna 1983, pp. 113-133.

⁴ C. Klapisch-Zuber, *La "mère cruelle". Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV-XV siècles*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 5 (1983), pp. 1097-1109.

⁵ S. Chojnacki, *Riprendersi la dote: Venezia 1360-1530*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, cit., pp. 461-492.

⁶ I. Chabot, *Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo Medioevo*, cit., pp. 493-523.

patrimoni artigiani o mercantili, ovvero su larghi patrimoni aristocratici ⁷. Anche laddove il matrimonio stesso era effetto della violenza psichica e fisica che i genitori, per interessi patrimoniali o strategie di promozione sociale, esercitavano sulle figlie, all'iniziativa femminile restava spazio sufficiente per denunciare la coazione e chiedere l'annullamento di un vincolo stretto senza consenso ⁸.

All'interno dei quadri normativi o consuetudinari più o meno flessibili, si delineano scenari di donne che riuscirono a iscriversi nella memoria familiare e a imprimere il loro segno sul destino delle loro parentele e comunità di appartenenza. Lettere, libri di famiglia, atti privati su transazioni diverse mettono a confronto il sistema legale che governa il trasferimento della proprietà e l'esperienza concreta in cui le donne vivono e agiscono. Emerge un quadro in cui l'accesso delle donne alle risorse patrimoniali, sia come proprietarie sia come amministratrici, dipende solo dalle norme legali che regolano la successione, ma anche per un insieme di strategie familiari e individuali che interagiscono con diritto e consuetudini. Sono questi scarti a far sì che fin dal Medioevo l'esclusione delle donne provviste di dote, ad esempio, dalla successione e dalla proprietà della terra, appaia meno radicale di quanto il diritto o la pratica dotale non lascino supporre. Inoltre, pur nel rispetto delle linee di trasmissione maschile, molte donne potevano amministrare, anche per lunghi periodi, patrimoni talora ingenti, in casi di morti, malattie e minore età dei propri figli. Così non è raro trovare studi notarili affollati di donne che comprano, vendono, impongono censi, entrano in società sia a nome proprio sia in rappresentanza dei mariti. Il precipitato documentario risalta questo protagonismo femminile: la presenza genealogica, patrimoniale, parentale di mogli e madri nella vicenda delle generazioni si traduce in segno documentario ancorandosi nella scrittura. Il percorso investigativo che va in cerca degli spazi d'azione femminili coincide con il percorso euristico che riscopre, appunto, la scrittura femminile, seppure l'analisi del materiale notarile fotografa una loro scarsa visibilità: numericamente la presenza delle donne è di gran lunga inferiore a quella degli uomini, a parte i casi costituiti dalla loro partecipazione attiva nella gestione di affari economici ⁹.

Le relazioni individuate di vita femminile, s'inquadrano in un contesto preciso e di più ampio respiro, quello della storia siciliana che, partendo dai normanni, attraverso 'il sistema della frusta' degli Svevi e 'la mala signoria' degli Angioini, verifica i mutamenti in

⁷ T. Kuehn, *Figli, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, cit., pp. 431-460.

⁸ B. Harris, *Spazio, tempo e potere delle mogli aristocratiche nell'Inghilterra dei primi Tudor (1450-1550)*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, cit., pp. 225-254.

⁹ J. Scott, *Il genere: un'utile categoria di analisi storica*, cit., pp. 323-328.

una regione dai molteplici caratteri, eterogenea sotto il profilo politico, etnico, culturale, composita sotto il profilo sociale, nutrita di minoranze endogene, come i musulmani, i greci e gli ebrei, e di immigrati peninsulari, quali i Lombardi prima e i Toscani poi, che si stabiliscono e radicano in una terra sempre aperta ¹⁰.

Si focalizza l'interesse per un'epoca che è il punto di svolta e di apertura all'Occidente delle rotte del Mediterraneo. L'oggetto di studio è approfondito non solo in termini cronologici ma soprattutto metodologici contribuendo «alla revisione della storia medievale siciliana dal punto di vista della nuova storia strutturale», pur inserendola in una cornice di stretta cronologia politica ¹¹.

La ricostruzione dei rapporti giunge a compimento attraverso lo spoglio dei registri notarili; l'utilizzo quasi esclusivo di tali fonti, tuttavia, costituisce, talvolta, un limite nella lettura del quadro d'insieme, se pensiamo, ad esempio, all'economia lacerata di fine XIV secolo che si manifestava, oltre che nell'agricoltura, nell'allevamento e nel commercio, anche nella trasmissione di fonti scritte, seppure le varie correnti di immigrazione, si cui abbiamo accennato essere parti attive, costituirono «il volano delle crescite, specie demografiche, nell'Isola» ¹².

Particolare attenzione si dedica a costituire lo stimolo alla ricerca e alla meditazione non tanto perché «un fenomeno storico non si spiega mai completamente al di fuori dello studio del momento in cui si colloca» ¹³, sarebbe una fortuna straordinaria e una pericolosa illusione poterlo studiare in modo definitivo, quanto perché accanto a riflessioni, di carattere scientifico oltre che divulgativo, su determinate problematiche e precisi periodi storici, come quello compreso tra XIV e XV secolo, si accompagnano approfondimenti tematici, che si pongono come sintesi storiografiche, quale la storia delle donne, frutto di un travaglio metodologico e concettuale che ha aperto un filone d'indagine, in Italia, a partire dagli anni Ottanta del Novecento ¹⁴.

¹⁰ I. Peri, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, cit., pp. 115, 233.

¹¹ O. Capitani, *Medievistica e medievisti nel secondo novecento. Ricordi, rassegne, interpretazioni*, cit., p. 8; V. D'Alessandro, *L'opera storiografica di Illuminato Peri sul medioevo siciliano*, in «Istituto Gramsci siciliano. Bollettino», IX (1991), pp. 82-88; V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 395-444.

¹² I. Peri, *Restaurazione e pacifico stato in Sicilia (1377-1501)*, Roma-Bari 1988, p. 71.

¹³ F. Braudel, *Civiltà e impero del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1965, p. 52.

¹⁴ «Esistono problemi antichi e problemi nuovi nel settore della ricerca scientifica e la medievistica ne rappresenta una componente importante, seppure presuppone un cambiamento nel registro, per mutare lo spazio d'ascolto di alcune discipline e la loro consistenza nei programmi di ricerca. Spesso si ha più facilmente una domanda sulle definizioni strettamente locali, sulle caratterizzazioni prettamente tipiche, ma poi non esiste una volontà di collegare questi dati alla storia comparata, all'evoluzione di gruppi, a fasi culturali, secondo un'analisi che oggi non può prescindere dal trinomio uomo-ambiente-trasformazione sociale e mentale». M. Del Treppo, *Storiografia nel Mezzogiorno*, Napoli 2006, p. 180.

La storia delle donne è, dunque, uno sforzo di disseppellimento documentario, di descrizione e di analisi di situazioni storiche in cui le donne sono intervenute, di approfondimento di profili femminili, di comprensione degli atteggiamenti, dei comportamenti e dei valori specifici o nuovi che il loro ingresso sulla scena storica mette in luce ¹⁵. Tale peculiarità, tanto più radicata quanto meno apparentemente dichiarata, spiega l'integrazione imperfetta della storia delle donne nel panorama della storiografia nazionale. Il marchio di una disciplina settaria, coltivata da donne che scrivono di donne per un pubblico composto soprattutto da donne, è rimasto, in qualche modo, impresso sull'intera ricerca. L'accezione di storia delle donne e l'accezione, oggi prevalente, di storia di 'genere', evidenzia quanto intensa sia l'osmosi tra storia particolare e storia generale, e quanto numerosi siano gli studiosi e le studiose che, a forza di valicare il confine che separava la storia delle donne dalla storia degli uomini, hanno obliterato quel limite fino a renderlo impercettibile. Piuttosto che «erede e amministratrice di una peculiare memoria femminile distinta dalla memoria maschile, più che regista di una nuova operazione di visibilità, più che scrivana protocollante o cronista/nemesi di una lotta di potere percentualmente sbilanciata, la storia delle donne si presenta come un osservatorio dal quale esplorare la storia umana *tout court*» ¹⁶.

Uno sguardo d'insieme che si scopre da quell'osservatorio rivela che l'esplorazione dei territori di recente assimilazione, quale il Val di Noto, ad esempio, procede lungo tre direttive: la collocazione della donna nella storia del diritto e la rilettura della storia del diritto e della documentazione notarile in chiave di presenza femminile; il censimento e la ricognizione delle fonti che popolano il paesaggio storiografico per effetto dell'allargamento di orizzonti che la storia delle donne ha prodotto e la sperimentazione di un nuovo dibattito storiografico ¹⁷.

In ultima analisi, si ritiene utile sottolineare che lo storico dovrebbe stabilire l'ottica entro cui porsi, e non sottrarre le vicende alla peculiarità di tempi e spazi. Occorre accettare che il tempo è ogni volta diverso in rapporto ai tempi di altre scelte tematiche, così come muta lo spazio, in cui si muovono dinamicamente le componenti di una società. Una formula, questa, che compendia le correlate spazio-tempo variabili in rapporto alla qualità dell'oggetto della ricerca e alla sua durata ¹⁸.

¹⁵ C. Klapisch-Zuber, *Retour à la Cité: le Magnats de Florence (1340-1440)*, Parigi 2006, p. 115.

¹⁶ G. Bonacchi, *L'una e i molti. La differenza "astuta" di G. Simmel*, in «Memoria. Rivista di Storia delle donne», 1 (1981), pp. 7-23.

¹⁷ *Infra* Tabelle di corrispondenza – Documenti; *Infra* Medioevo femminile nei periodici.

¹⁸ G. Scarcia, *Il Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea: analisi di un percorso*, in «Reti Medievali Rivista», 1 (2005), p. 4.

BIBLIOGRAFIA

Guardati da chi ha un solo libro.

– Tommaso D'Aquino –

Catania, Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero, *Tabulario dei monasteri di San Nicolò l'Arena e di Santa Maria di Licodia. Pergamene.*
 Messina, Archivio di Stato, *Manoscritti.*
 Palermo, Archivio di Stato, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò.*

- AA.VV., *Sexual meanings: the cultural construction of gender and sexuality*, Cambridge 1981.
- Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, VI, *Registri di lettere (1321-22 e 1335-36)*, a cura di L. Sciascia, Palermo 1987.
- Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, V, *Registro di lettere ed atti (1328-1333)*, a cura di P. Corrao, Palermo 1986.
- Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, IV, *Registro di lettere (1327-28)*, a cura di M.R. Lo Forte, Palermo 1985.
- Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, III, *Registri di lettere, frammenti (1321-1326)*, a cura di L. Citarda, Palermo 1984.
- Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, I, *Registri di lettere, gabelle e petizioni (1274-1321)*, a cura di F. Pollaci Nuccio, D.F. Gnoffo, Palermo 1982.
- Ad trinam pulsacionem campanelle. *Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, a cura di C. Biondi, H. Bresc, Palermo 2008.
- AGO, R., *Ruoli familiari e statuti giuridici*, in «Quaderni storici», 88 (1995), pp. 111-135.
- ALESSI, G., CAFFIERO, M., CORSI, D., *Introduzione*, in «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Donne», 1 (2002), pp. 3-7.
- ALIBRANDI INTERSIMONE, M., *Pergamene dell'Archivio di Stato di Messina provenienti dal Museo nazionale (1225-1770)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 32 (1972), pp. 477-507.
- ALIGHIERI, D., *La Divina Commedia. Paradiso*, a cura di G. Petrocchi, Milano 1975.
- ALLEGREZZA, F., *Legami di affinità nel baronato romano: il caso degli Orsini (XIII-XIV secc.)*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, a cura di G. Calvi, I. Chabot, Torino 1998, pp. 21-41.
- ALLEN, P., *The concept of woman: the aristotelian revolution, 750 B.C.-A.D. 1250*, Montreal-London 1985.
- AMARI, M., *Storia dei Musulmani di Sicilia*, III, a cura di C.A. Nallino, Catania 1933-1939, pp. 496-502.
- *Biblioteca arabo-sicula*, Torino-Roma 1880.
- AMICO, V.M., *Dizionario topografico della Sicilia tradotto dal latino ed annotato da Gioacchino Di Marzo*, Palermo 1855.
- *Reliquae abbatiarum in Sicilia quae in Pirro desiderantur notitiae*, in R. Pirri, *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, a cura di A. Mongitore, V.M. Amico, Palermo 1733, pp. 1155-1187.

- Amour marriage et transgression au Moyen Age*, a cura di D. Boschinger, A. Crépin, Goppingen 1984.
- ANDREOLLI, B., *Uomini nel Medioevo. Studi sulla società lucchese dei secoli VII-XI*, Bologna 1983.
- ANSANI, M., *Diplomatica (e diplomatisti) nell'arena digitale*, in «Archivio Storico Italiano», CLVIII (2000), pp. 349-379.
- APPLEBY, J., HUNT, L., JACOB, M., *Telling the truth about history*, New York-London 1994.
- ARCARI, P.M., *La donna*, in *Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterali della condizione femminile*, a cura di M.C. De Matteis, Bologna 1981, pp. 67-118.
- ARDIZZONE, C., *I Diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai Benedettini. Regesto*, Catania 1927.
- ARIÈS, P., *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, Roma-Bari 1989.
- ASTARITA, T., *The continuity of feudal power: the Caracciolo of Brienza in spanish Naples*, Cambridge 1992.
- AYMARD, M., BRESC, H., *Problemi di storia dell'insediamento nella Sicilia medievale e moderna*, in «Quaderni storici», 8 (1973), pp. 945-976.
- BAERI, E., *Femminismo. Società Italiana delle Storiche, storia: sedimentazioni di memoria e note in margine*, in *A che punto è la storia delle donne in Italia. Atti del seminario A. Buttafuoco* (Milano, 15 marzo 2002), a cura di A. Rossi Doria, Roma 2003, pp. 169-171.
- BARBERI, L.G., *Il "Magnum capibrevium" dei feudi maggiori*, a cura di G. Stalteri Ragusa, Palermo 1993.
- BARONE, N., *Paleografia latina. Diplomatica e nozioni di scienze ausiliare*, Napoli 1923.
- BARTOLI LANGELI, A., *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 170-189.
- BATTAGLIA, G., *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi*, Palermo 1896.
- BATTELLI, G., *Lezioni di paleografia*, Città del Vaticano 1949.
- Becoming visible. Women in european history*, a cura di R. Bridenthal, C. Koonz, S. Stuard, New York 1987.
- BELLAVITIS, A., *Patrimoni e matrimoni a Venezia nel Cinquecento*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, a cura di G. Calvi, I. Chabot, Torino 1998, pp. 149-160.
- BELLOMO, M., *La struttura patrimoniale della famiglia italiana nel tardo Medioevo*, in L. Bonfield, *Marriage, Property and Succession*, Berlino 1992, pp. 53-69.
- *Famiglia. Diritto intermedio*, in «Enciclopedia del diritto», 16 (1967), pp. 744-778.
 - *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961.
- BENNET, J., *Medievalism and feminism*, in *Studying Medieval Women*, Cambridge 1993, pp. 7-29.
- BERENGO, M., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Torino 1999.
- BESTA, E., *La famiglia nella storia del diritto*, Padova 1933.
- *Intorno alla formazione delle consuetudini di Messina*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 5 (1908), pp. 69-89.
- BINETTI VERTUA, C., *Trine e donne siciliane*, Milano 1911.
- BIONDI, C., «Ad opus pauperum». *La fondazione di un ospedale a Piazza Armerina e l'ordine di San Giacomo di Altopascio*, in *Testimonianze manoscritte della Sicilia: codici, documenti, pitture*, a cura di D. Ciccarelli, C. Miceli, Palermo 2006, pp. 91-111.

- *Mentalità religiosa e patriziato urbano a Catania secoli XIV-XV*, Messina 2001.
 - *Mentalità e cultura materiale a San Marco d'Alunzio in un documento inedito del 1323*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XCI (1995), pp. 255-286.
 - *Troina medievale: Filippo de Samona, miles*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXXVII (1991), pp. 7-145.
 - *La famiglia in Italia dal Due al Quattrocento*, in «Quaderni medievali», 20 (1985), pp. 225-232.
- BISCHOFF, B., *Paleografia latina. Antichità e Medioevo*, in «Studi medievali», 24 (1993), pp. 253-258.
- BLOCH, M., *La società feudale*, Torino 1965.
- *I re taumaturghi*, Torino 1962.
 - *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, Bari 1959.
 - *Esquisse d'une histoire monétaire de l'Europe*, Parigi 1954.
- BOISSONADE, G., *Histoire des droits de l'époux survivant*, Paris 1874.
- BONACCHI, G., *L'una e i molti. La differenza "astuta" di G. Simmel*, in «Memoria. Rivista di Storia delle donne», 1 (1981), pp. 7-23
- BORBONE, R., *Affermazione personale e sviluppi dinastici del gruppo parentale aleramico: il Marchese Bonifacio «del Vasto» (sec. XI-XIII)*, in *Formazione e struttura dei ceti dominanti nel Medioevo: Marchesi, Conti e Visconti nel Regno italico (secc. IX-XII). Atti del primo Convegno* (Pisa, 10-11 maggio 1983), a cura dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1988, pp. 29-44.
- BORGES, J.L., *Oral*, Roma 1981.
- BØRRESEN, K.E., *L'ordine della creazione*, in *Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterali della condizione femminile*, a cura di M.C. De Matteis, Bologna 1981, pp.157-257.
- BRANDILEONE, F., *Contributo alla storia della comunione dei beni matrimoniali in Sicilia*, in «Rivista italiana di sociologia», 9 (1905), pp. 162-177.
- BRANDILEONE, F., *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 8 (1901), pp. 18-22.
- BRAUDEL, F., *Capitalismo e civiltà materiale (secoli XV-XVIII)*, Torino 1977.
- *Scritti sulla storia*, Milano 1973.
 - *Civiltà e impero del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1965.
- BRESC, H., *Lentini e il suo territorio*, in *Ad trinam pulsacionem campanelle. Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, a cura di C. Biondi, H. Bresc, Palermo 2008, pp. 139-160.
- *Arabi per lingua Ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*, Messina 2001.
 - *Gli Aleramici in Sicilia: alcune nuove prospettive*, in Bianca Lancia d'Agliano. *Fra il Piemonte e il regno di Sicilia. Atti del Convegno* (Asti-Agliano, 28-29 aprile 1990), a cura di R. Borbone, Alessandria 1992, pp. 147-163.
 - *Limites internes de la Sicile médiévale*, in *Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au moyen-âge. Actes du colloque de Erice* (Trapani, 18-25 settembre 1988), a cura di J.M. Poisson, Roma-Madrid 1992, pp. 324-326.
 - *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, Roma-Palermo 1986.
 - *Terre e castelli: le fortificazioni nella Sicilia araba e normanna*, in *Castelli: storia e archeologia. Atti del convegno internazionale* (Cuneo, 6-8 dicembre 1981), a cura di R. Comba, A.A. Settia, Torino 1984, pp. 73-87.
 - *La feodalizzazione in Sicilia dal vassallaggio al potere baronale*, in *Storia della Sicilia*, III, diretta da R. Romeo, Napoli 1980, pp. 501-543.
 - *Il feudo nella società medievale*, in *Economia e Storia (Sicilia/Calabria XV-XIX secoli)*, a cura di S. Di Bella, Cosenza 1976, pp. 13-35.

- *Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXX (1974), pp. 267-304.
- BRESC, H., BAUTIER, G., *La casa del «borgese»: materiali per una etnografia storica della Sicilia*, in «Quaderni storici», 31 (1976), pp. 110-129.
- *Les possessions des églises de Terre sainte en Italie du Sud (Pouille, Calabre, Sicile)*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime giornate normanno-sveve* (Bari, 28-29 maggio 1973), a cura di G. Musca, Roma 1975, pp. 13-34.
- BROOKE, C., *The medieval idea of marriage*, Oxford 1989.
- BRUNDAGE, J., *Law, Sex and christian society in medieval Europe*, Chicago 1987.
- BURGARELLA, P., *Nozioni di diplomazia siciliana*, Palermo 1978.
- BURKE, P., *Prologo: la nuova storia, passato e futuro*, in *La storiografia contemporanea*, a cura di P. Burke, Roma-Bari 1993, pp. 3-29.
- BUTLER, J., *Gender trouble: feminism and the subversion of identity*, New York 1990.
- BUTTAFUOCO, A., *Le mariuccine*, Milano 1985.
- *Appunti sul problema storico dell'inculturazione femminile. Note sul Medioevo*, in «DWF. Donna Woman Femme», 2 (1976), pp. 21-47.
- *Il tempo ritrovato. Riflessioni sul mestiere di storica*, in «DWF. Donna Woman Femme», 1 (1975), pp. 33-47.
- BYNUM WALKER, C., *Fragmentation and redemption: essays on gender and the human body in medieval religion*, New York 1992.
- CAGLIOLA, F., *Almae Siciliensis provinciae, ordinis Minorum conventualium S. Francisci*, Venezia 1644.
- Cahiers de civilisation médiévale*, XX (1977).
- CALASSO, F., *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche*, Roma 1929.
- CALÓ MARIANI, M.S., *Utilità e diletto. L'acqua e le resistenze regie dell'Italia meridionale fra XII e XIII secolo*, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 104 (1992), pp. 343-372.
- CALVI, G., *Diritti e legami. Madri, figli, Stato in Toscana (XVI-XVIII)*, in «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 487-510.
- CALVI, G., CHABOT, I., *Introduzione*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, a cura di G. Calvi, I. Chabot, Torino 1998, pp. 7-18.
- CAMMAROSANO, P., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 2008.
- *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, in «Studi medievali», 32 (1991), pp. 731-738.
- *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia Comunale: secoli XII-XIV*, in *Famiglia e parentela nell'Italia Medievale*, a cura di G. Duby, J. Le Goff, Bologna 1981, pp. 109-119.
- CANCIAN, P., *Scrivere per conservare, scrivere per agire: attività documentaria delle chiese cittadine nei secoli IX-XIII*, in *La memoria delle Chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII)*, Torino 1995, pp. 7-16.
- CAPITANI, O., *Medievistica e medievisti nel secondo novecento. Ricordi, rassegne, interpretazioni*, Spoleto 2003.
- CAPPELLI, A., *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, Milano 1998.
- *Lexicon abbreviatarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane*, Milano 1967.
- CAPPELLI, R., *Manuale di numismatica*, Milano 1965.
- CARACAUSSI, G., *Dizionario onomastico della Sicilia. Repertorio storico-etimologico di nomi di famiglia e di luogo*, Palermo 1994.
- CARAVALE, M., *Federico II legislatore*, in Idem, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Bari-Roma 1998, pp. 137-166.
- *La feudalità nella Sicilia normanna*, in *Atti del Congresso di studi sulla Sicilia normanna* (Palermo, 4-8 dicembre 1972), Palermo 1973, pp. 21-50.

- CARR, E., *Sei lezioni di storia*, Torino 1966.
- CASAGRANDE, C., *La donna custodita*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 88-128.
- CASAMASSIMA, E., *Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrittura latina del Medioevo*, Firenze 1987.
- *"Litterae Gothicae". Note per la storia della riforma grafica umanistica*, in «La Bibliofilia», LXII (1960), pp. 109-143.
- CASEY, K., *Donne, lavoro e potere*, in *Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo*, a cura di M. Pereira, Bologna 1981, pp. 46-55.
- CASTELLANI POLLIDORI, O., *Nomi femminili senesi del secolo XIII*, in «Studi linguistici italiani», II (1961), pp. 46-64.
- CENCETTI, G., *Paleografia latina*, Roma 1978.
- *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1954.
- CHABOT, I., *Finché morte non li separi*, in «Medioevo, un passato da riscoprire», 4 (2000), pp. 97-121.
- *Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo Medioevo*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A.J. Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999, pp. 493-523.
 - *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Storia delle donne in Italia. L'età medievale*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996.
 - *«La sposa in nero». La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 421-462.
- CHALANDON, F., *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris 1907.
- CHERUBINI, G., *Il lavoro, la taverna, la strada. Scorsi di Medioevo*, Napoli 1997.
- *Il contadino e il lavoro nei campi*, in *L'uomo medievale*, a cura di J. Le Goff, Roma-Bari 1987, pp. 132-137.
 - *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del Basso Medioevo*, Firenze 1974.
- CHIARANDÁ, G.P., *Piazza città di Sicilia antica, nuova, sacra e nobile*, Messina 1654.
- CHIFFOLEAU, J., *Perché cambia la morte nella regione di Avignone alla fine del Medioevo*, in *I vivi e i morti*, in «Quaderni storici», 50 (1982), pp. 456-459.
- *La comptabilité de l'Au-delà. Les hommes, la morte et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320-vers 1480)*, Roma 1980.
- CHITTOLINI, G., *«Quasi-Città». Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in «Società e Storia», 47 (1990), pp. 3-26.
- CHOJNACKI, S., *Riprendersi la dote: Venezia 1360-1530*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A.J. Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999, pp. 461-492.
- CHOJNACKI, S., *The most serious duty: motherhood, gender and patrician culture in Renaissance Venice*, in *Refiguring women. Perspective on gender and the Italian Renaissance*, a cura di M. Migiel, J. Schiesari, Ithaca 1991, pp. 133-154.
- *The power of love: wives and husbands in late medieval Venice*, in *Women and power in the Middle Age*, a cura di M. Erler, M. Kowaleski, Atene 1988, pp. 126-148.
 - *Dowries and kinsmen in early Renaissance Venice*, in *Women in the medieval society*, a cura di S.M. Stuard, Filadelfia 1976, pp. 173-198.
 - *Patrician women in early Renaissance Venice*, in «Studies in the Renaissance», 21 (1974), pp. 176-203.
- CICCAGLIONE, F., *Le origini delle consuetudini sicule*, in «Rivista italiana di scienze giuridiche», 31 (1901), pp. 77-198.
- *Manuale di Storia del Diritto italiano*, Milano 1901.
- CICCARELLI, D., *Aspetti e momenti della scrittura in Sicilia*, in «Collectanea paleografica de la corona de Aragon», IX-XVIII, Barcellona 1990, pp. 160-173.

- *Il tabulario di S. Maria di Malfinò*, Messina 1987.
- CILENTO, A., *Medioevo delle donne: le conquiste della storiografia femminista*, in «Quaderni medievali», 45 (1998), pp. 130-144.
- CILENTO, N., *La storiografia nell'Italia meridionale*, in *La storiografia altomedievale. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo* (Spoleto, 10-16 aprile 1969), a cura del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1970, pp. 521-556.
- COHEN, D., *Law, sexuality and society: the enforcement of morals in classical Athens*, Cambridge 1991.
- COHN, S.K., *Women in the streets. Essays on sex and power in Renaissance Italy*, Baltimore 1996.
- *Donne e controriforma a Siena: autorità e proprietà nella famiglia*, in «Studi storici», 30 (1989), pp. 203-224.
- *Death and property in Siena. 1205-1800*, Baltimora 1988.
- COLLAVINI, S., *Aristocrazia d'ufficio e scrittura nella Tuscia dei secoli IX-X*, in «Scrittura e civiltà», 18 (1994), pp. 23-51.
- COLLIVA, P., *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II. I. Gli organi centrali e regionali*, Milano 1964.
- COLLURA, P., *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Palermo 1960.
- CORLEO, S., *Storia delle enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia*, Palermo 1871.
- Corpus Iuris Civilis. Novellae*, a cura di Guglielmo Kroll, Berlino 1963.
- CORRAO, P., *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991.
- *Il servo*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle nonne giornate normanno-sveve* (Bari, 17-20 ottobre 1989), a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 61-78.
- CORRARATI, P., *Nomi, individui, famiglie a Milano nel secolo XI*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique, I*, a cura di M. Bourin, J.M. Martin, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 106 (1994), pp. 459-474.
- CORSI, P., *Arredi domestici e vita quotidiana*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle settime giornate normanno-sveve* (Bari, 15-17 ottobre 1985), a cura di G. Musca, Bari 1987, pp. 75-111.
- COSENTINO, G., *I notari in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», XII (1887), pp. 304-361.
- *Codice diplomatico di Federico III di Aragona re di Sicilia (1355-1377)*, Palermo 1885.
- COSTA, F., *Eleonora d'Angiò (1289-43), regina francescana di Sicilia (1303-43)*, in *I Francescani e la politica*, a cura di A. Musco, Palermo 2007, pp. 188-193.
- *San Francesco all'Immacolata di Catania. Guida storico-artistica*, Palermo 2007.
- CRACCO RUGGINI, L., *Introduzione: la storia antica oggi*, in *Storia antica. Come leggere le fonti*, a cura di L. Cracco Ruggini, Bologna 1996, pp. IX-XXXVI.
- CRESCIMANNO, G., *Forme del signum tabellionatus*, in «Schede Medievali», 39 (2001), pp. 23-29.
- «Signa» del Tabulario di Santa Maria di Malfinò (sec. XIV), in «Schede Medievali», 39 (2001), pp. 55-83.
- CUSA, S., *I diplomi greci e arabi di Sicilia*, Palermo 1868.
- DALARUN, J., *La donna vista dai chierici*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 24-55.
- D'ALESSANDRO, V., *L'opera storiografica di Illuminato Peri sul medio evo siciliano*, in «Istituto Gramsci siciliano. Bollettino», IX (1991), pp. 82-88.
- *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia. Storia d'Italia*, XVI, diretta da G. Galasso, Torino 1989, pp. 3-98.

- *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle ottave giornate normanno-sveve* (Bari, 20-23 ottobre 1987), a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 293-317.
 - *Sulle assemblee parlamentari della Sicilia medievale*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXX (1984), pp. 5-16.
 - *Per una storia della società siciliana alla fine del medioevo: feudatari, patrizi, borghesi*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXVII (1981), pp. 193-208.
 - *Paesaggio agrario, regime della terra e società rurale (secoli XI-XV)*, in *Storia della Sicilia*, III, diretta da R. Romeo, Napoli 1980, pp. 409-447.
 - *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963.
- D'ALESSANDRO, V., CORRAO, P., *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 395-444.
- D'ALVERNY, M.T., *Come vedono la donna i teologi ed i filosofi*, in *Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterali della condizione femminile*, a cura di M.C. De Matteis, Bologna 1981, pp. 67-118.
- D'ANGELO, F., *Terra e uomini della Sicilia medievale (secoli XI-XIII)*, in «Quaderni medievali», 6 (1978), pp. 51-94.
- DAUPHIN, C., FARGE, A., FRAISSE, G. et alii, *Culture et pouvoir des femmes: essai d'historiographie*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 41 (1986), pp. 85-106.
- De arte illuminandi*, a cura di F. Brunello, Vicenza 1992.
- DE GASPARIS, A., *Teoretro ed ipobolo. Considerazioni sopra due frammenti contenuti nel Codice Vaticano 845*, in «Studi e documenti di storia del diritto», 7 (1886), pp. 249-270.
- DE GROSSIS, J.B., *Catana sacra sive de episcopis catanensibus*, Catania 1654.
- *Cathanense decachordum sive novissima sacrae Catanae ecclesiae notitia*, I, Catania 1642.
- DE LAURENTIS, T., *Technologies of gender: essays on theory, film and fiction*, Bloomington-Indianapolis 1987.
- DE LAURENTIS, T., *Feminist Studies/Critical Studies*, Bloomington 1986.
- DELILLE, G.G., *Le strutture familiari nella società meridionale*, in *Economia e Storia (Sicilia/Calabria XV-XIX secoli)*, a cura di S. Di Bella, Cosenza 1976, pp. 363-377.
- DE LONGIS, R., *Tra femminismo e storiografia: i primi anni di «DWF»*, in *Storiche di ieri e di oggi. Dalle autrici dell'Ottocento alle riviste di storia delle donne*, a cura di M. Palazzi, I. Porciani, Roma 2004, pp. 223-240.
- DEL TREPPO, M., *Storiografia nel Mezzogiorno*, Napoli 2006.
- *Medioevo e mezzogiorno. Appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 249-283.
- DE MATTEIS, M.C., *Introduzione*, in *Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterali della condizione femminile*, a cura di M.C. De Matteis, Bologna 1981, pp. 7-45.
- DE STEFANO, A., *Federico III d'Aragona Re di Sicilia (1296-1337)*, Palermo 1937.
- DE STEFANO, F., *Storia della Sicilia dall'XI al XIX secolo*, Roma-Bari 1977.
- DI CORI, P., *Introduzione*, in *Altre storie. La critica femminista alla storia*, a cura di P. Di Cori, Bologna 1996, pp. 9-66.
- *Storia sentimenti solidarietà nelle organizzazioni femminili cattoliche dall'età giolittiana al fascismo*, in «DWF. Donna Woman Femme», 10/11 (1979), pp. 127-150.
- DI CORSI, D., *Un itinerario negli studi di storia medievale*, in *A che punto è la storia delle donne in Italia. Atti del seminario A. Buttafuoco* (Milano, 15 marzo 2002), a cura di A. Rossi Doria, Roma 2003, pp. 14-25.

- Die Konstitutionen Friedrichs II, für das Königreich Sizilien*, in *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, a cura di W. Stürner, Hannover 1996.
- DOLLIMORE, J., *Sexual dissidence: augustine to Wilde, Freud to Foucault*, Oxford 1991.
- DUBISCH, J., *Gender and power in rural Greece*, Princeton 1986.
- DU BOIS, E., *Feminism and suffrage: the emergence of an independent woman's movement, 1948-1969*, New York 1983.
- DUBY, G., *Medioevo maschio, amore e matrimonio*, Roma-Bari 1988.
- *Il cavaliere, la donna e il prete. Il matrimonio nella Francia medievale*, Roma-Bari 1982.
 - *Matrimonio medievale*, Milano 1981.
 - *Storia sociale e ideologie della società*, in *Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia*, a cura di J. Le Goff, P. Nora, Torino 1981, pp. 117-138.
 - *Structures de parenté et noblesse dans la France du nord aux XI et XII siècles*, in *Miscellanea medievalia in memoriam J.F. Niermeyer*, Groningue 1967, pp. 149-156.
- DUBY, G., FRUGONI, C., *Mille e non più di Mille. Viaggio tra le paure di fine millennio*, Milano 1999.
- DU CANGE, C., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort 1883-87.
- DULAC, L., DUFOURNET, J., *Christine de Pizan*, in «Revue des langues romanes», XCII (1988), pp. 237-380.
- ECKENSTEEN, L., *Women under monasticism*, Cambridge 1896.
- ELSHTAIN, J.B., *Public man, private woman: woman in social and political thoughts*, Princeton 1981.
- ENNEN, E., *Le donne nel Medioevo*, Roma-Bari 1988.
- *Storia della città medievale*, Roma-Bari 1975.
- EPIFANIO, V., *I valli della Sicilia nel Medioevo e la loro importanza nella vita dello stato*, Napoli 1938.
- EPSTEIN, S.R., *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Torino 1996.
- *Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardomedievale: le fonti capitolari*, in *Atti e comunicazioni del XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona*, Cagliari 1990, pp. 293-312.
- ERCOLE, F., *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 46 (1910), pp. 167-257.
- *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore*, Roma 1908.
- ESPOSITO, A., *Strategie matrimoniali e livelli di ricchezza*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431). Atti del convegno* (Roma, 2-5 marzo 1992), a cura di M. Chiabò, G. D'Alessandro, P. Piacentini, Roma 1992, pp. 575-580.
- FALCANDO, U., *Liber de regno Siciliae*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, VII, a cura di L.A. Muratori, Milano 1725, pp. 249-344.
- FASOLI, G., *Rex ille magni ficus*, in *Scritti di Storia Medievale*, a cura di F. Bocchi, A. Carile, A.I. Pini, Bologna 1974, pp. 360-389.
- FAZELLO, T., *De rebus siculis decades duae*, Palermo 1559.
- FAZIO, I., *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. Di Giorgio, C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1996, pp. 151-214.
- FECI, S., *"Sed quia ipsa est mulier..."*. *Le risorse dell'identità giuridica femminile a Roma in età moderna*, in «Quaderni storici», 98 (1998), pp. 275-300.
- FEDERICI, V., *La scrittura delle cancellerie italiane dal sec. XII al XVIII*, Roma 1934.
- FERRANTE, L., *La sessualità come risorsa. Donne davanti al foro arcivescovile di Bologna (sec. XVII)*, in *Travail et famille dans l'Europe préindustrielle*, a cura di G. Delille, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 99 (1987), pp. 989-1016.
- FERRARI DELLE SPADE, G., *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e le loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri egizi*, Leipzig 1910.
- FERRAÙ, G., *Nicolò Speciale storico del «Regnum Siciliae»*, Palermo 1974.
- FINOCCHIARO SARTORIO, A., *La comunione dei beni tra coniugi*, Palermo 1902.

- FLEXNER, E., *Century of struggle: the woman's rights movement in the United States*, Harvard 1959.
- FODALE, S., *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia. I. Il duca di Montblanc e l'episcopato tra Roma e Avignone (1392-1396)*, Palermo 1979.
- FONAY WEMPLE, S., *Le donne fra la fine del V e la fine del X secolo*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 207-249.
- FONSECA, C.D., *Ordines istituzionali e ruoli sociali*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle nove giornate normanno-sveve* (Bari, 17-20 ottobre 1989), a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 10-15.
- FRANTZEN, A., *The Penitentials Attributed to Bede*, in «Speculum», 58 (1983), pp. 573-597.
- FREEDMAN, E., *Feminism, Sexuality and Politics*, Chapel Hill 2006.
- FUMAGALLI, V., *Scrivere la storia. Riflessioni di un medievista*, Roma-Bari 1995.
- FURET, F., *Histoire quantitative et construction du fait historique*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 26 (1971), pp. 63-75.
- GALASSO, G., *Sicilia in Italia. Per una storia culturale e sociale della Sicilia nell'Italia unita*, Catania 1993.
- *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Milano 1975.
- GAMBINO, S., GENUARDI, L., *I capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia*, Palermo 1918.
- GANGEMI, M.L., *L'evoluzione antroponomica a Catania e Paternò attraverso le pergamene di San Nicolò L'Arena*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, II, a cura di J.M. Martin, F. Menant, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 107 (1995), pp. 393-411.
- GAROFALO, G., *Spiegazione delle abbreviature latine, lettere iniziali e clausole ceterate che si rinvencono negli antichi rogiti notarili di Sicilia*, Catania 1899.
- GARUFI, C.A., *Per la storia dei monasteri di Sicilia al tempo normanno* in «Archivio Storico Siciliano», VI (1940), pp. 68-96.
- GARUFI, C.A., *Per la storia dei secoli XI e XII. Miscellanea diplomatica. I conti di Montescaglioso: I. Goffredo di Lecce signor di Noto, Sclafani e Caltanissetta. II. Adelicia di Aderò*, in «Archivio Storico Siciliano», IX (1912), pp. 324-366.
- *Gli Aleramici e i Normanni in Sicilia e nelle Puglie. Documenti e ricerche*, in *Centenario della nascita di Michele Amari*, a cura di E. Besta, G.M. Colomba, C.A. Nallino, A. Salinas, G. Siracusa, C.O. Zuretti, Palermo 1910.
 - *Il tabulario di Santa Maria di Valle Giosafat nel tempo Normanno-Svevo e la data delle sue falsificazioni*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», V (1908), pp. 161-183, 315-349.
 - *Un contratto agrario in Sicilia nel secolo XII per la fondazione del casale di Mesepe presso Paternò*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», V (1908), pp. 21-22.
 - *Adelaide nipote di Bonifacio del Vasto e Goffredo figliolo del gran conte Ruggero*, in *Rendiconti dell'Accademia degli Zelanti di Acireale*, IV (1905), pp. 189-200.
 - *Le donazioni del conte Enrico di Paternò al monastero di Santa Maria di Valle Giosafat*, in «Revue de l'Orient latin», IX (1904), pp. 1-24.
 - *Ricerche sugli usi nuziali nel Medio Evo in Sicilia*, Palermo 1897.
- GAUDEMET, J., *Le mariage en Occident: les mœurs et le droit*, Paris 1987.
- GAUDIOSO, M., *Contributo alla storia dell'origine della comunione tripartita in Sicilia*, in «Bollettino Storico Catanese», V (1940), pp. 19-38.
- *Un esemplare inedito delle consuetudini giuridiche di Messina*, Catania 1936.
 - *Ricerche sul trasferimento dei beni immobili in Sicilia nei secoli XII-XIV*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XII (1934), pp. 29-79.
 - *L'Abbazia di S. Nicolò l'Arena di Catania*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XXV (1929), pp. 199-243.

- *La schiavitù domestica in Sicilia dopo i Normanni. Legislazione, dottrina, formule*, Catania 1926.
- GHINATO, A., *Tecniche e organizzazione del lavoro nell'arazzzeria a Ferrara all'epoca di Borso d'Este*, in *Tecnica e società nell'Italia dei secoli XII-XVI*, Pistoia 1987, pp. 113-133.
- GIARDINA, C., *Natura giuridica delle autonomie cittadine del Regnum Siciliae*, Catania 1952.
 - *Lineamenti di una 'dottrina della consuetudine giuridica buona e approvata' per le città del Regnum Siciliae*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 21 (1948), pp. 105-167.
 - *Capitoli e privilegi di Messina. Memorie e documenti di storia siciliana*, Palermo 1937.
 - *Advocatus e mundoaldus nel Lazio e nell'Italia meridionale*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 9 (1936), pp. 291-310.
- GIARRIZZO, G., *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia. Storia d'Italia*, XVI, diretta da G. Galasso, Torino 1989, pp. 99-783.
- GENUARDI, L., *La formazione delle consuetudini di Palermo*, in «Archivio Storico Siciliano», 31 (1906), pp. 465-486.
- GIAMBRUNO, S., *Il tabulario del Monastero di S. Margherita di Polizzi*, Palermo 1906.
- GIUFFRIDA, A., *Il libro dei conti dell'Abate Angelo Senisio (1372-1381)*, in «Bollettino del centro di studi filologici e linguistici siciliani», 12 (1973), pp. 151-166.
- GIUFFRIDA, V., *Sulla formazione delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 5 (1908), pp. 184-214.
 - *La genesi delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia. I. Il diritto greco-romano nel periodo bizantino ed arabo*, Catania 1901.
- GIUNTA, F., *Il vespro e l'esperienza della «Communitas Siciliae». Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonese dalla fine dell'indipendenza al Vicereame spagnolo*, in *Storia della Sicilia*, III, diretta da R. Romeo, Napoli 1980, pp. 305-408.
 - *Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna*, Palermo 1974.
 - *Aragonesi e catalani nel Mediterraneo. I. Dal Regno al vicereame in Sicilia*, Palermo 1953.
- GIUSTINIANO, *Gli elementi del diritto romano*, versione di P. Novelli, Milano 1931.
- GOODY, J., *L'évolution de la famille et du mariage en Europe*, Paris 1985.
 - *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Milano 1984.
 - *The development of marriage and the family in Europe*, Cambridge 1983.
- GOULD, S.J., *Full house: the spread of excellence from Plato to Darwin*, New York 1996.
- GREGORIO, R., *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873.
 - *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum dominio retulere*, Palermo 1791/1792.
- GRENIER, J.Y., LEPETIT, B., *L'expérience historique. A propos de C.E. Labrousse*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 44 (1989), pp. 1337-1359.
- GROHMANN, A., *Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese*, Napoli 1969.
- GROPPI, A., *L'esperienza di «Memoria» fra invenzione e innovazione*, in *Storiche di ieri e di oggi. Dalle autrici dell'Ottocento alle riviste di storia delle donne*, a cura di M. Palazzi, I. Porciani, Roma 2004, pp. 241-253.
 - *Introduzione*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, pp. V-XVI.
- GROSSI, P., *Usus facti. La nozione della proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1 (1972), pp. 287-355.
- GUARNERI, A., *I capitoli nuziali di Anna Cabrera Contessa di Modica e Federico Enriquez*, in «Archivio Storico Siciliano», X (1885), pp. 266-311.
- GUERRA MEDICI, M.T., *I diritti delle donne nella società altomedievale*, Napoli 1986.
- GUYOTJEANNIN, O., *Problèmes de la dévolution du nom et du surnom dans les élites d'Italie centro-septentrionale (fin XII-XIII siècle)*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne*:

- l'espace italien. Chronique*, II, a cura di J.M. Martin, F. Menant, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 107 (1995), pp. 557-594.
- HARRIS, B., *Spazio, tempo e potere delle mogli aristocratiche nell'Inghilterra dei primi Tudor (1450-1550)*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A.J. Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999, pp. 225-254.
- HARTEL, R., «Autodenominazione» e «allogenominazione» nei secoli centrali del Medioevo (*Aquileia*, sec. XII e XIII), in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, I, a cura di M. Bourin, J.M. Martin, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 106 (1994), pp. 331-341.
- HARTWIG, O., *Das Stadtrecht von Messina. Codex iuris municipalis Siciliae*, Göttingen 1867.
- HERITIER, F., *Masculin/féminin. La pensée de la différence*, Paris 1996.
- HERLIHY, D., *Opera muliebra: women and work in Medieval Europe*, New York 1990.
- *La famiglia nel Medioevo*, Roma-Bari 1987.
- HEERS, J., *Il clan familiare nel Medioevo*, Napoli 1976.
- HIRSCH, J., *Hope Emily Allen: medieval scholarship and feminism*, Norman 1988.
- HUILLARD-BRÈHOLLES, J.L.A., *Historia Diplomatica Friderici Secundi*, Parigi 1852.
- HOBBSAWM, E.J., *Dalla storia sociale alla storia della società*, in «Quaderni storici», 22 (1973), pp. 49-86.
- HOUBEN, H., *Adelaide del Vasto nella storia del regno normanno di Sicilia*, in *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, a cura di M. Oldoni, Napoli 1996, pp. 81-113.
- Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterali della condizione femminile*, a cura di M.C. De Matteis, Bologna 1981.
- IDRISI, *Il Libro di re Ruggero*, tradotto ed annotato da U. Rizzitano, Palermo 1966.
- Il cartulario della famiglia Alagona in Sicilia. Documenti 1337-1386. Acta Sicula Aragonensia*, I, a cura di A. Giuffrida, Palermo-Palma-Saõ Paulo 1978.
- Il Tabulario Belmonte*, a cura di E. Mazzaresse Fardella, Palermo 1983.
- Il Tabulario del monastero di San Benedetto di Catania (1299-1633)*, a cura di M.L. Gangemi, Palermo 1999.
- Il Tabulario del monastero di Santa Margherita di Polizzi*, a cura di S. Giambruno, Palermo 1906.
- Inventario e regesto di documenti inediti del Tabulario del monastero di San Nicolò l'Arena di Catania*, a cura di C. Biondi, N. Mirabella (in corso di stampa).
- INVEGES, A., *Carthago sicula sive opus historicorum in tres divisum libros*, in «Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae, Sardiniae, Corsicae allorumque adjacentium», XII (1725), pp. 169-190.
- IRIGARAY, L., *Sex which is not one*, Ithaca-New York 1985.
- JEHEL, G., *Le role des femme set du milieu familial a Gênes dans les activités commerciales au cours de la première moitié du XIII siècle*, in «Revue d'histoire économique et sociale», 53 (1975), pp. 193-215.
- KELLY, J., *Did women have a Renaissance?*, in R. Bridenthal, C. Koonz, S. Stuard, *Becoming visible: women in European history*, Boston 1987, pp. 175-201.
- *Women, history and theory*, Chicago-London 1984.
- *The double-edge vision of feminist theory*, in «Feminist Studies», 1 (1974), pp.58-82.
- KIRSHNER, J., *Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue in Late Medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny-stiftung für rechtsgeschichte», LXXVII (1991), pp. 111-155.
- *Materials for a gilded cage: non-dotal assets in Florence 1300-1500*, in D.I. Kertzer, R.P. Saller, *The family in Italy from antiquity to the present*, New Haven-London 1991, pp. 184-207.
- *Pursuing honor while avoiding sin: the Monte delle Doti of Florence*, Milano 1978.
- KIRSHNER, J., FONAY WEMPLE, S., *Women of the medieval world*, Oxford 1985.

- KLAPISCH-ZUBER, C., *Retour à la Cité: le Magnats de Florence (1340-1440)*, Parigi 2006.
- *Introduzione*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 3-17.
 - *I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427*, Bologna 1988.
 - *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Bari 1988.
 - *La donna e la famiglia*, in *L'uomo medievale*, a cura di J. Le Goff, Bari 1987, pp. 319-349.
 - *Le médiéviste, la femme et le sériel*, in *Une histoire de femme est-elle possible?* a cura di M. Perrot, Marseille 1984, pp. 38-47.
 - *Declino demografico e struttura della famiglia: l'esempio di Prato (fine XIV sec. - fine XV sec.)*, in *Famiglia e parentela nell'Italia Medievale*, a cura di G. Duby, J. Le Goff, Bologna 1981, pp. 169-183.
 - *La "mère cruelle". Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV-XV siècle*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 5 (1983), pp. 1097-1109.
 - *Parenti, amici e vicini: il territorio urbano d'una famiglia mercantile nel XV secolo*, in «Quaderni storici», 33 (1976), pp. 953-982.
- KUEHN, T., *Figli, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A.J. Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999, pp. 431-460.
- *Law, family and women. Toward an anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1991.
 - *Some ambiguities of female inheritance ideology in the Renaissance*, in «Continuity and change», 2 (1987), pp. 11-36.
 - *Cum consensu mundualdi: legal guardianship of women in Quattrocento Florence*, in «Viator», 13 (1982), pp. 309-333.
- LABROUSSE, E., *Histoire économique et sociale de la France*, Paris 1979.
- LAGANARA FABIANO, C., *L'acqua e i suoi contenitori nel Medioevo. Alcuni esempi in Puglia*, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 104 (1992), pp. 373-386.
- LA LUMIA, I., *Storie siciliane*, a cura di F. Giunta, Palermo 1969.
- LA MANTIA, V., *Su l'espressione "Consuetudine generale del Regno" adoperata in Sicilia nel 1408 e su le Consuetudini distinte con quella denominazione*, in «Archivio Storico Siciliano», 43 (1921), pp. 162-202.
- *Su i più antichi capitoli della città di Palermo dal sec. XII al sec. XIV e su le condizioni della città medesima negli anni 1354 al 1392*, in «Archivio Storico Siciliano», 40 (1915), pp. 390-444.
 - *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900.
 - *Consuetudini di Pizzolungo*, Palermo 1900.
 - *Notizie e documenti su le consuetudini delle città di Sicilia. Consuetudini di Castrogiovanni*, in «Archivio storico italiano», XI (1883), pp. 3-19.
 - *Notizie e documenti su le consuetudini delle città di Sicilia*, in «Archivio storico italiano», VII (1881), pp. 313-350.
 - *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, Palermo 1866-1874.
- LANZA DI SCALEA, P., *Donne e gioielli in Sicilia nel Medio Evo e nel Rinascimento*, Palermo-Torino 1892.
- LAQUEUR, T., *Making sex: body and gender from the greeks to Freud to Freud*, Cambridge 1990.
- LASLETT, P., *Introduction*, in *Household and family in past time*, a cura di P. Laslett, R. Wall, Cambridge 1972, pp. 1-44.
- LECLERCQ, J., *Il monachesimo femminile nei secoli XII e XIII*, in *Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII*, Assisi 1980, pp. 61-99.
- LEHMANN, A., *Il lavoro delle donne nel Medioevo*, in *Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo*, a cura di M. Pereira, Bologna 1981, pp. 37-46.

- LE GOFF, J., *L'immaginario medievale*, Roma-Bari 1988.
- *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Roma-Bari 1987.
 - *Storia e memoria*, Torino 1986.
 - *Le mentalità: una storia ambigua*, in *Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia*, a cura di J. Le Goff, P. Nora, Torino 1981, pp. 239-258.
 - *Il tempo del lavoro nella crisi del secolo XIV: dal tempo medievale al tempo moderno*, in *Tempo della Chiesa e tempo del mercante. E altri saggi sul lavoro e sulla cultura nel Medioevo*, Torino 1977, pp. 25-39.
- LEONE, A., *Profili economici della Campania Aragonese. Ricerche su ricchezza e lavoro nel Mezzogiorno medievale*, Napoli 1983.
- LEONE, S., *Una ricerca in corso: il patrimonio rurale dei Benedettini di S. Nicolò l'Arena di Catania dalla metà del secolo XVII alla liquidazione dei beni ecclesiastici. Consistenza ed amministrazione*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXVII (1971), pp. 35-54.
- LEVEROTTI, F., *Strutture familiari nel tardo Medioevo italiano*, in «Revista d'istoria Medieval», X (1999), pp. 233-268.
- LEVI PISSETZKY, R., *Moda e costume*, in *Storia d'Italia*, V, coordinata da R. Romano, C. Vivanti, Torino 1973, pp. 939-979.
- LICINIO, *L'artigiano*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle nove giornate normanno-sveve* (Bari, 17-20 ottobre 1989), a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 153-185.
- LONGHITANO, A., *La parrocchia nella diocesi di Catania. Prima e dopo il concilio di Trento*, Palermo 1977.
- LOVATI, P., VARESI, S., *Sapersi esprimere*, Palermo 1983.
- LUZZATI, M., *Alle radici della «judische Mutter»: note sul lavoro femminile nel mondo ebraico italiano fra Medioevo e Rinascimento*, in *La donna nell'economia, secc. XIII-XVIII*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1990, pp. 461-473.
- MACRY, P., *La società contemporanea*, Bologna 1995.
- MAJORANA, G., *Le cronache inedite di Filippo Caruso*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», X (1913), pp. 113-118.
- MARIANI, L., *Il tempo delle attrici. Emancipazionismo e teatro in Italia fra Ottocento e Novecento*, Bologna 1991.
- MARONGIU, A., *La famiglia nell'Italia meridionale (secc. VIII-XIII)*, Milano 1944.
- *Beni parentali e acquisiti nella storia del diritto*, Bologna 1937.
- MARTIN, J.M., *Introduction*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, I, a cura di M. Bourin, J.M. Martin, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 106 (1994), pp. 319-324.
- MASTROGREGORI, M., *Il genio dello storico. Le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e la tradizione metodologica francese*, Roma 1987.
- MAZZI, M.S., *Il mondo della prostituzione nella Firenze tardomedievale*, in «Ricerche storiche», XIV (1984), pp. 337-363.
- MAZZI, M.S., RAVEGGI, S., *Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento*, Firenze 1983.
- Medieval Women Writers*, a cura di K.M. Wilson, Athens 1984.
- MENZIONE, A., *Schemi di matrimonio e mortalità dei sessi: una transizione tra Medioevo ed Età moderna?*, in «Società e Storia», 12 (1981), pp. 435-447.
- MERLONE, R., *Prosopografia aleramica in Aleramica*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXI (1983), pp. 451-585.
- MIGLIARDI O'RIORDAN, G., *Per un'indagine sulla capacità d'agire della donna nel diritto veneziano*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Atti del Convegno Internazionale* (Milano 1-4 dicembre 1983), Roma 1986, pp. 469-471.

- MILANI, G., *Il governo delle liste nel Comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in «Rivista Storica Italiana», CVIII (1996), pp. 149-229.
- MINEO, E.I., *Città e società urbana nell'età di Federico III: l'élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1297-1337). Convegno di Studi* (Palermo, 27-30 novembre 1996), a cura di M. Ganci, V. D'Alessandro, R. Scaglione Guccione, in «Archivio Storico Siciliano», XXIII (1997), pp. 109-149.
- MINIERI RICCIO, C., *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1877.
- MIRAZITA, I., *Trecento siciliano. Da Corleone a Palermo*, Napoli 2003.
- *Trasmissione del cognome nell'aristocrazia urbana e nell'aristocrazia del denaro a Palermo fra XIII e XIV secolo*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, III, a cura di J.M. Martin, F. Menant, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 110 (1998), pp. 103-112.
- MOLHO, A., *Marriage alliance in late medieval Florence*, Cambridge 1994.
- *Investimenti nel Monte delle doti di Firenze. Un'analisi sociale e geografica*, in «Quaderni Storici», 61 (1986), pp. 147-169.
- MOSHER STUARD, S., *Women in medieval history and historiography*, Philadelphia 1987.
- MUSSO, G., *Chronicon Placentinum*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XVI, a cura di L.A. Muratori, Milano 1725, pp. 448-634.
- MUZZARELLI, M.G., *Tematiche della storiografia italiana recente dedicata alla donna medievale*, in «Studi medievali», 30 (1989), pp. 883-908.
- NASELLI, C., *Usanze relative al lutto in Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XI-XII (1958-1959), pp. 165-170.
- NASELLI, C., *Letteratura e scienza nel convento Benedettino di S. Nicolò l'Arena di Catania*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XXV (1929), pp. 245-349.
- Nature, culture and gender*, a cura di S.C. MacCormack, M. Strathern, Cambridge 1980.
- Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo*, a cura di M. Pereira, Bologna 1981.
- NICCOLAI, F., *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco*, Milano 1940.
- NIGRELLI, I., *Piazza Armerina medievale. Note di vita sociale, artistica e culturale dal XII al XV secolo*, Piazza 1983.
- NUTI, L., *Lo spazio urbano: realtà e rappresentazione*, in *Arti e storia nel Medioevo. Tempi, spazi, istituzioni*, a cura di E. Castelnovo, G. Sergi, Torino 2002, pp. 241-281.
- OFFEN, K., ROACH PIERSON, R., RENDALL, J., *Writing Women's History*, Bloomington 1991.
- OPIZ, C., *La vita quotidiana delle donne nel tardo Medioevo (1250-1500)*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 330-401.
- OTIS, L.L., *Prostitution in medieval society*, Chicago-London 1985.
- OWEN HUGHES, D., *Le mode femminili e il loro controllo*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 162-193.
- *Sviluppo urbano e struttura della famiglia a Genova nel Medioevo*, in *I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX*, a cura di A. Manoukian, Bologna 1983, pp. 85-109.
 - *Gli ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze dalla Genova medievale*, in *La famiglia nella storia. Comportamenti sociali e ideali domestici*, a cura di Ch.E. Rosenberg, Torino 1979, pp. 147-183.
 - *From brideprice to dowry in Mediterranean Europe*, in «Journal of History of family», 3 (1978), pp. 262-296.

- *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in «Quaderni storici», 33 (1976), pp. 929-952.
- PACE, G., «Ex arca privilegiorum»: *regesti delle pergamene dell'universitas di Caltagirone*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIX (1996), pp. 235-266.
- PALADINO, G., *Introduzione a Bartolomeo da Neocastro. Historia sicula*, in *Rerum Italicarum scriptores*, XIII, Bologna 1922, pp. III-XVI.
- PASZTOR, E., *Aspetti della mentalità religiosa nel medioevo. La donna tra monachesimo e stregoneria*, in B. Vetere, P. Renzu, *Profili di donne. Mito, immagine, realtà fra Medioevo ed Età contemporanea*, Galatina 1986, pp. 103-120.
- PATRONE NADA, A., *La donna*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle nove giornate normanno-sveve* (Bari, 17-20 ottobre 1989), a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 103-130.
- PENE VIDARI, G.S., *Dote, famiglia e patrimonio fra dottrina e pratica in Piemonte*, in AA.VV., *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 400 al 600. Fonti e problemi*, Roma 1986, pp. 105-122.
- PENET, H., *Le Chartier de S. Maria di Messina. Il tabulario di S. Maria di Messina (1250-1500)*, Messina 1998.
- Percorsi del femminismo e storia delle donne. Atti del convegno di Modena* (Modena, 2-4 aprile 1982), in «Nuova DWF», 22 (1983).
- Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, a cura di L. Sciascia, Palermo 1994.
- PERI, I., *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne. 1282/1376*, Roma-Bari 1990.
 - *Restaurazione e pacifico stato in Sicilia (1377-1501)*, Roma-Bari 1988.
 - *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Bari 1978.
 - *La questione delle colonie lombarde in Sicilia*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LVII (1959), pp. 253-280.
 - *Città e campagna in Sicilia*, in *Atti della Reale Accademia di Palermo*, XIII (1952-1953), pp. 273-275.
- PERNOUD, R., *Christine de Pizàn*, Parigi 1982.
- PESEZ, J.M., *Storia della cultura materiale*, in *La nuova storia*, a cura di J. Le Goff, Milano 1980, pp. 167-205.
- PETRUCCI, A., *Prima lezione di paleografia*, Roma-Bari 2002.
 - *Lezioni di storia della scrittura latina*, Roma 1985.
- PETRUCCI, A., ROMEO, C., «*Scriptores in urbis*». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia medievale*, Bologna 1992.
- PICCINNI, G., *Le donne nella mezzadria toscana delle origini. Materiali per la definizione del ruolo femminile nelle campagne*, in «Ricerche storiche», XV (1985), pp. 127-182.
- PIERONI BORTOLOTTI, *Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892*, Torino, 1962.
- PILOSU, M., *La donna, la lussuria e la Chiesa nel Medioevo*, Genova 1989.
- PINI, A.I., *Città medievali e demografia storica, Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna 1996.
- PIPTONE FEDERICO, G., *I Chiaramonti di Sicilia*, Palermo 1891.
- PISPISA, E., *Il baronaggio siciliano nel Trecento: una visione d'insieme*, in Idem, *Medioevo meridionale. Studi e ricerche*, Messina 1994, pp. 243-261.
 - *Coscienza familiare ed egemonia urbana: milites, meliores e populares a Messina fra XII e XIV secolo*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, III, a cura di J.M. Martin, F. Menant, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 110 (1998), pp. 93-102.
 - *Messina nel Trecento. Politica economia società*, Messina 1980.

- PISTARINO, G., *La donna d'affari a Genova nel secolo XIII*, in *Miscellanea di storia italiana e mediterranea per N. Laboglia*, Genova 1978, pp. 157-169
- Politica e cultura nella stampa emancipazionista (1861-1924)*, in «DWF. Donna Woman Femme», 21 (1982).
- POMATA, G., *Se questo è un fatto. Relazione al convegno Innesti. Storia delle donne, storia di genere, storia sociale*, Pontignano 2003.
- *Legami di sangue, legami di seme. Consanguinità e agnazione nel diritto romano*, in «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 299-334.
 - *La storia delle donne: una questione di confine*, in *Il mondo contemporaneo*, a cura di N. Tranfaglia, Firenze 1982, pp. 1435-1469.
- PONTIERI, E., *La madre di re Ruggero: Adelaide del Vasto, contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme*, in *Atti del Convegno di studi Ruggeriani*, I (1955), pp. 327-432.
- POWER, E., *Medieval english nunneries*, Cambridge 1922.
- PRATESI, A., *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1987.
- *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333.
- PRIOR, M., *Women and the urban Economy: Oxford 1500-1800*, in *Women in English society*, London-New York 1985, pp. 92-117
- Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, a cura di L. Ferrante, M. Palazzi, G. Pomata, Torino 1988.
- RANDAZZINI, S., *Le consuetudini di Caltagirone e i diplomi dei re che le confermarono*, Caltagirone 1893.
- Recueils de la société Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions. XII: La femme*, Bruxelles 1962.
- REEVES SANDAY, P., GOUDENOUGH, G.R., *Beyond the second sex: new directions in the anthropology of sex*, Philadelphia 1990.
- RÈGNIER-BOHLER, D., *Voix de femmes au Moyen Âge, savoir, mystique, poésie, amour, sorcellerie, XIIe-XVe siècle*, Parigi 2006.
- RENDON, O., *Quatre notaires et leurs clientèles à Sienne et dans la campagne siennoise au milieu du XIIIe siècle (1221-1271)*, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 85 (1973), pp. 79-141.
- ROBERTI, M., *Le origini romano-cristiane della comunione dei beni fra coniugi*, Torino 1919.
- ROCCELLA, R., *Vocabolario della lingua parlata in Piazza Armerina (Sicilia)*, Caltagirone 1875.
- ROMANELLI, R., *Donne e patrimoni*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, pp. 345-368.
- ROMANO, A., *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994.
- *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna*, a cura di A. Romano, Messina 1992, pp. 9-49.
 - *Note sull'ordinamento giudiziario del Regno di Sicilia*, in *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna*, a cura di A. Romano, Messina 1992, pp. 197-225.
 - *Successioni e difesa del patrimonio familiare nel Regno di Sicilia*, in L. Bonfield, *Marriage, Property and Succession*, Berlino 1992, pp. 71-154.
- ROSE, M.B., *Women in the Middle Ages and Renaissance*, New York 1986.
- ROSSI, P., *La storia comparata. Approcci e prospettive*, Milano 1990.
- *La storiografia contemporanea. Indirizzi e problemi*, Milano 1987.
 - *La teoria della storiografia oggi*, Milano 1983.
 - *Storia e storicismo nella filosofia contemporanea*, Milano 1960.
- ROSSI DORIA, A., *Ipotesi per una storia che verrà*, in *Il femminismo degli anni Settanta*, a cura di T. Bertilotti, A. Scattigno, Roma 2005, pp. 3-10.

- ROUSSIAUD, J., *La prostituzione nel Medioevo*, Roma-Bari 1984.
- RUGOLO, C.M., *I documenti dell'area peloritana*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, I, a cura di M. Bourin, J.M. Martin, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 106 (1994), pp. 703-712.
- RUSSEL, J., *Medieval Regions and their Cities*, Newton Abbott 1972.
- SAITTA, B., *Catania medievale*, Catania 1996.
- *Gregorio di Tours e i Visigoti*, Catania 1996.
 - *La chiesa catanese tra i Martino e Alfonso il Magnanimo*, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XIV. Atti del I Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania* (Catania, 25-27 novembre 1992), a cura di G. Zito, Torino 1995, pp. 91-102.
- SALERNITANO, R., *Chronicon*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, VII, a cura di L.A. Muratori, Milano 1725, pp. 8-244.
- SALOMONE MARINO, S., *Le pompe nuziali e il corredo delle donne siciliane nei secoli XIV-XVI*, in «Archivio Storico Siciliano», I (1876), p. 227.
- SALVATORI, E., *Il sistema antroponimico a Pisa nel XIII secolo: la città e il territorio*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, II, a cura di J.M. Martin, F. Menant, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 107 (1995), pp. 427-468.
- SANFILIPPO, C., *Istituzioni di diritto romano*, Cosenza 1996.
- SANTORO, D., *Messina l'Indomita. Strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV*, Caltanissetta-Roma 2003.
- SAPORI, A., *Classi sociali fra il secolo XI e XV*, in *Studi di storia economica*, Firenze 1967.
- SCADUTO, M., *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale*, Roma 1947.
- SCARCIA, G., *Il Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea: analisi di un percorso*, in «Reti Medievali Rivista», 1 (2005), pp. 1-20.
- SCARLATA, M., *Del casale urbano e rurale. Dall'edificio all'area fabbricabile*, in *Byzantino Sicula III. Miscellanea di scritti in memoria di Bruno Lavagnini*, Palermo 2000, pp. 315-320.
- *Mercati e fiere nella Sicilia aragonese*, in *Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo. I Convegno Nazionale di Storia del Commercio in Italia* (Reggio Emilia-Modena, 6-9 giugno 1984), a cura dell'Istituto Formazione Operatori Aziendali, Bologna 1986, pp. 477-494.
- SCARLATA, M., SCIASCIA, L., *Documenti sulla luogotenenza di Federico d'Aragona. 1294-1295*, Palermo 1978.
- SCHIAPARELLI, L., *Avviamento allo studio delle abbreviature latine nel medioevo*, Firenze 1926.
- SCIASCIA, L., *Introduzione*, in *Acta Curie felix urbis Panormi*, IX, *Registro di lettere (1350/1351)*, a cura di C. Bilello, F. Bonanno, A. Massa, Palermo 1999, pp. XVII-XXV.
- *Le ossa di Bianca di Navarra: ancora l'eros come metafora del potere*, in «Quaderni medievali», 43 (1997), pp. 120-134.
 - *Le donne e i cavalieri, gli affanni e gli agi. Famiglia e potere in Sicilia tra XII e XIV secolo*, Messina 1993.
 - *Il seme nero. Scrittura e strutture sociali in Sicilia tra Due e Trecento*, in «Quaderni medievali», 25 (1988), pp. 109-120.
- SCOTT, J.W., *Il genere: un'utile categoria di analisi storica*, in *Altre storie. La critica femminista alla storia*, a cura di P. Di Cori, Bologna 1996, pp. 307-347.
- SCOTT, J.W., *Gender and the politics of history*, New York 1988.
- *Gender: a useful category of historical analysis*, in «American Historical Review», 91 (1986), pp. 1053-1075.
- SEIDEL MENCHI, S., *A titolo di introduzione*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A.J. Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999, pp. 7-22.
- SERGI, G., *L'idea di medioevo. Tra senso comune e pratica storica*, Roma 1998.

- *L'aristocrazia della preghiera*, Roma 1994.
- SHORTER, E., *Storia del corpo femminile*, Milano 1984.
- SHOWALTER, E., *Speaking of gender*, New York 1989.
- SICILIANO VILLANUEVA, L., *Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico giuridiche*, Palermo 1894.
- *Consuetudini siciliane in lingua volgare*, Bologna 1883.
- *Notizie e documenti sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», 7 (1881), pp. 113-150, 161-181; 8 (1881), pp. 189-221; 9 (1882), pp. 336-357; 11 (1883), pp. 3-20; 14 (1884), pp. 305-324; 20 (1887), pp. 321-363.
- *Consuetudini di Corleone*, Palermo 1880.
- *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite scelte e poste in confronto con gli articoli delle leggi civili*, Palermo 1862.
- SINARDO, S., I «*signa tabellionatus*» di Nicola de Sucio, Bartolomeo de Ioycta e Tommaso de Palagonia, in *Ad trinam pulsacionem campanelle. Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, a cura di C. Biondi, H. Bresc, Palermo 2008, pp. 79-82.
- SIPIONE, E., *Storie locali e di Sicilia negli usatici e consuetudini*, Catania 1994.
- *I primi tre notai siciliani nominati dai sovrani della seconda dinastia aragonese*, in «Vita Notarile», XXXII (1980), pp. 735-741.
- *Diplomi normanni e svevi a San Nicolò l'Arena di Catania*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti*, Torino 1973, pp. 471-495.
- *Documenti pontifici inediti o malnoti del monastero di San Nicolò l'Arena di Catania*, in «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma», XII (1972), pp. 40-44.
- SMAIL, D.L., *Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médiévale*, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 13 (1958), pp. 343-368.
- SMITH, D.M., *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari 1978.
- SORENSEN ZAPALAC, K.E., *Dare un genere all'individualità: definizione delle differenze e formazione delle identità nell'Europa moderna*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A.J. Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999, pp. 49-76.
- SORRENTO, L., *Glorie benedettine in Sicilia*, in *S. Benedetto e l'Italia nel XIV Centenario della fondazione di Montecassino*, in «Rassegna del Lazio», VI (1929), pp. 151-158.
- SPINOZA, B., *Trattato politico*, a cura di D. Formaggi, Torino 1950.
- STARRABBA, R., *Consuetudini e privilegi di Messina sulla fede di un codice del XV secolo conservato a Palermo*, Palermo 1901.
- *Contributo allo studio della diplomatica siciliana dei tempi normanni: i diplomi di fondazione delle chiese episcopali di Sicilia (1082-1093)*, Palermo 1893.
- *Di alcuni contratti di matrimoni stipulati in Palermo nel 1293-99*, in «Archivio Storico Siciliano», VIII (1883), pp. 175-178.
- STARRABBA, R., TIRRITO, L., *Assise e consuetudini di Corleone*, Palermo 1887.
- Storia Universale della famiglia. 1: Antichità, Medioevo, Oriente antico*, a cura di A. Burguière, Milano 1987.
- STONE, L., *Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra Cinque e Ottocento*, Torino 1983.
- STUARD, S.M., *The Annales School and feminist history: opening dialogue with the American stepchild*, in «Signs: journal of women in culture and society», 1 (1981), pp. 135-143.
- TABACCO, G., *Il tema della famiglia e del suo funzionamento nella società medievale*, in «Quaderni storici», 33 (1976), pp. 893-928.
- TAMASSIA, N., *La famiglia italiana nei secoli decimo quinto e decimo sesto*, Milano 1910.
- *Il testamento del marito. Studio di storia giuridica italiana*, Bologna 1905.

- TAVILLA, C.E., *L'uomo di legge*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle nove giornate normanno-sveve* (Bari, 17-20 ottobre 1985), a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 359-394.
- TENENTI, A., *L'ideologia della famiglia fiorentina nel Quattro e Cinquecento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Atti del Convegno Internazionale* (Milano 1-4 dicembre 1983), Roma 1986, pp. 97-107.
- *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento*, Torino 1957.
- TESTA, F., *Capitula regni Siciliae quae ad bodiurnum diem lata sunt, edita cura eiusdem regni deputatorum I-II*, Palermo 1741/43.
- THIEBAUX, M., *The writings of medieval women*, New York 1987.
- THOMAS, Y., *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in G. Guby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. L'antichità*, a cura di P. Schmitt Pantel, Roma-Bari 1990, pp. 103-176.
- TILLY, L., *Gender, storia delle donne e storia sociale*, in «Passato e Presente», 20/21 (1989), pp. 14-31.
- TOPOLSKI, J., *Metodologia della ricerca storica*, Bologna 1975.
- TOUBERT, P., *Les structures familiales*, in *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXème siècle à la fin du XIIème siècle*, Roma 1973, pp. 693-787.
- TRAINA, A., BERNARDI PERINI, G., *Propedeutica al latino universitario*, Bologna 1982.
- TRAMONTANA, S., *Antonello e la sua città*, Palermo 1999.
- *Vestirsi e travestirsi in Sicilia. Abbigliamento, feste e spettacoli nel medioevo*, Palermo 1993.
 - *Per una storia della condizione femminile nella Sicilia medievale*, in «Messana. Rassegna di studi filologici, linguistici e storici», 7 (1991), pp. 75-86.
 - *Gli anni del Vespro: l'immaginario, la cronaca, la storia*, Bari 1989.
 - *Ceti sociali e gruppi etnici*, in *Potere società e popolo, tra età normanna ed età sveva. Atti delle quinte giornate normanno-sveve* (Bari, 26-28 ottobre 1981), a cura di G. Musca, Bari 1983, pp. 148-179.
 - *La Sicilia dall'insediamento al Vespro (1061-1282)*, in *Storia della Sicilia*, III, diretta da R. Romeo, Napoli 1980, pp. 179-304.
 - *Michele da Piazzola e il potere baronale in Sicilia*, Messina-Firenze 1963.
- TRASSELLI, C., *Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel XV secolo*, Palermo 1993.
- *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana, 1475-1525*, Soveria Mannelli 1982.
 - *Siciliani fra quattrocento e cinquecento*, Messina 1981.
 - *Aspetti della vita materiale*, in *Storia della Sicilia*, III, diretta da R. Romeo, Napoli 1980, pp. 601-621.
- TRUMBACH, R., *La nascita della famiglia egualitaria. Lignaggio e famiglia nell'aristocrazia del '700 inglese*, Bologna 1982.
- UMBERTO DA ROMANS, *De eruditione praedicatorum*, in *Maxima Bibliotheca Veterum patrum et antiquorum Scriptorum*, XXV, Lipsia 1677, pp. 424-567.
- URSO, C., «Buone» madri e madri «crudeli» nel Medioevo, Acireale-Roma 2008.
- *Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell'occidente medievale*, Acireale-Roma 2005.
- VACCARI, P., *Dote e donazione nuziale nell'ultima età romana e nel Medioevo italiano*, in *Scritti di storia del diritto privato*, Padova 1956, pp. 83-104.
- *Aspetti singolari dell'istituto del matrimonio nell'Italia meridionale*, in «Archivio storico pugliese», 6 (1953), pp. 43-49.
- VALDITARA, G., *Damnum iniura datum*, Torino 1996.
- VARIKAS, E., *L'approche biographique dans l'histoire des femmes*, in «Cahiers du GRIF», 37-38 (1988), pp. 39-63.
- VECCHIO, S., *La buona moglie*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 129-165.

- VILAPLANA, M.A., *Documentos de Mesina en el Archivo ducal de Medinaceli (Sevilla)*, in «Archivio Storico Messinese», 26/27 (1975/1976), pp. 7-28.
- VILLANI, M., *L'onomastica femminile nel ducato di Napoli: l'esempio di Maria*, in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Chronique*, I, a cura di M. Bourin, J.M. Martin, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 106 (1994), pp. 703-712.
- VILLARI, L., *Storia della città di Piazza Armerina (l'antica Ibla Erea). Ricerche storiche ed archeologiche nell'agro ibleo: Piazza Armerina, Pietraperzia, Barrafranca, Maz  arino, Mirabella Imbaccari, Riesi*, Piacenza 1973.
- VIOLANTE, C., *Alcune caratteristiche delle strutture familiari in Lombardia, Emilia e Toscana durante i secoli IX-XII*, in *Famiglia e parentela nell'Italia Medievale*, a cura di G. Duby, J. Le Goff, Bologna 1981, pp. 19-57.
- VISMARA, G., *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'Alto Medioevo*, in *Il matrimonio nella societ   medievale. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo* (Spoleto, 22-28 aprile 1976), a cura del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1977, pp. 633-691.
- *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Roma 1973.
- VON FALKENHAUSEN, V., *Il popolamento: etnie, fedi, insediamenti*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle sette giornate normanno-sveve* (Bari, 15-17 ottobre 1985), a cura di G. Musca, Bari 1987, pp. 39-73.
- *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia del Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 346-39.
- WEBER, M., *Economia e societ  *, II, Milano 1961.
- WHITE JR, L.T., *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna*, Catania 1984.
- Women and Power in the Middle Ages*, a cura di M. Erler, M. Kowalewski, Athens-London 1988.
- ZAMPONI, S., *Iniziativa di catalogazione di manoscritti medievali*, in «Studi medievali», XL (1999), pp. 369-393.
- ZARRI, G., *La memoria di Lei. Storia delle donne, storia di genere*, Torino 1996.
- ZECCHINO, G., *Le assise di Ruggero II. I testi*, Napoli 1984.
- ZEMON DAVIES, N., *Women and the world of the 'Annales'*, in «History workshop», 3 (1992), pp. 121-137.
- *History's two bodies*, in «American historical review», 1 (1988), pp. 1-30.
 - *Gender and genre: women as historical writes. 1400-1820*, in *Beyond their sex. Learned women of the european past*, a cura di P. Labalme, New York 1980, pp. 178-234.
 - *Women's history in transition: the European case*, in «Feminist Studies», 3 (1975), pp. 83-103.
- ZENO, R., *Un capitolo di re Martino sull'acatapania catanese*, in «Archivio Storico Siciliano», VI (1909), pp. 280-292.
- ZORZI, A., *Millennio digitale. I medievisti e l'internet alle soglie del 2000*, in «Memoria e ricerca. Rivista di storia contemporanea», 5 (2000), pp. 199-211.

APPENDICE

*L'ultimo brandello di giorno si sbriciola
come un avanzo di torta tra dita maldestre.*
—Elfriede Jelinek—

I

Cronologia ¹

- 1282** Scoppia, il 30 marzo, a Palermo la rivolta del Vespro. I Siciliani si sollevano contro gli Angioini. Gli Angioini sono cacciati dall'Isola. Confederazione tra Palermo e Corleone. Il 28 aprile, i Messinesi in rivolta. Comune di Messina e *communitas* di Sicilia. Alaimo da Lentini capitano. Pietro III d'Aragona, genero di Manfredi, sbarca a Trapani, in agosto, e conquista la Sicilia, alla fine di ottobre.
- 1283** Giungono in Sicilia con la regina Costanza, Giovanni da Procida e Ruggero di Lauria. Organizzazione amministrativa e militare dell'Isola. Le forze siciliane e aragonesi si alleano e invadono la Calabria. Vittorie nelle acque di Napoli e di Malta.
- 1284** Occupazione di Gerba.
- 1285** Muore in novembre a Villafranca Pietro III d'Aragona. Gli succedono i figli Giacomo in Sicilia e Alfonso in Aragona.
- 1286** Giacomo d'Aragona è incoronato a Palermo re di Sicilia. Continua la campagna in Calabria con vicende alterne.
- 1287** Alaimo da Lentini, il quale in disgrazia era stato trasferito a Barcellona, è reimbarcato e gettato in mare, in vista delle coste siciliane.
- 1291** Muore Alfonso III re d'Aragona. Gli succede il fratello Giacomo II, che lascia in Sicilia, con il titolo di vicario, il fratello minore Federico.
- 1295** Trattato di Anagni tra Giacomo II d'Aragona, Carlo II d'Angiò re di Napoli, e Filippo IV di Francia. Giacomo II rinuncia alle pretese sulla Sicilia e Filippo IV alla Navarra, in favore di Carlo.
- 1296** Parlamento di Catania. Federico III è acclamato re di Sicilia a gennaio, e incoronato a Palermo nel mese di marzo.
- 1297** Lasciano la Sicilia la regina Costanza, Giovanni da Procida, Ruggero di Lauria. Rivolta di Giovanni di Lauria nipote dell'ammiraglio Ruggero.
- 1298** Campagna di Giacomo II in Sicilia. Vaste defezioni da Federico III.
- 1299** La flotta siciliana è disfatta nelle acque di Capo d'Orlando dalla flotta aragonese. Spedizione angioina in Sicilia comandata da Roberto duca di Calabria. Si allargano le defezioni da Federico III.

¹ Si consultino: S.R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, cit., pp. XV-XVII; I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne. 1282/1376*, cit., pp. 319-325.

- 1300** La flotta siciliana è sconfitta presso Ponza dalla angioina comandata da Ruggero di Lauria.
- 1301/02** Progressivo recupero da parte di Federico III e dei Siciliani.
- 1302** Pace di Caltabellotta tra la Sicilia e Napoli che pone fine alla guerra del Vespro. Federico d'Aragona assume il titolo di 'Re di Trinacria', mentre Carlo II d'Angiò conserva Napoli. Alla morte di Federico III la Sicilia sarebbe ritornata agli Angioini.
- 1303** Federico III sposa Eleonora figlia di Carlo II di Sicilia-Napoli.
- 1309** Colloquio di Piazza. Sono emanati alcuni capitoli.
- 1310** Colloquio generale di Messina. Emanati altri capitoli.
- 1309/11** Spedizione a Gerba comandata da Ramon Muntaner.
- 1311/12** Periodo di siccità. Difficoltà di approvvigionamento a Palermo. La compagnia catalana offre a Federico III il titolo di duca di Atene e di Neopatria.
- 1312** Alleanza anti-guelfa tra Federico III e l'imperatore Enrico VII di Lussemburgo.
- 1313** Spedizione siciliana in Calabria, ma Federico III è respinto. Spedizione a Pisa.
- 1314** Gli Angioini attaccano la Sicilia, a cui segue una tregua di quattordici mesi.
- 1315/18** Grande carestia nell'occidente d'Europa.
- 1316** Ripresa delle ostilità. Spedizione angioina e incursione nei dintorni di Palermo.
- 1317** Nuova incursione angioina, e nello stesso anno è stipulata una tregua triennale.
- 1320** Intervento di Federico III in favore dei Ghibellini di Genova. È imposta la *cassia propter guerram*. Sono chiamate a contribuire le chiese.
- 1321** Alla Sicilia è comminato il secondo interdetto papale.
- 1322** Pietro II è innalzato come correggente da suo padre Federico III, al trono di Sicilia.
- 1325/27** Spedizioni angioine in Sicilia.
- 1326** Alleanza di Federico III con l'imperatore Ludovico il Bavaro, che si accinge a passare in Italia. Spedizione angioina in Sicilia guidata dal conte Novello. Fallimento delle compagnie fiorentine degli Scali e degli Armieri.
- 1327** Spedizione angioina in Sicilia comandata da Ruggero di San Gineto.
- 1328** L'armata siciliana muove per unirsi alle forze imperiali. Giunge a Pisa dopo la partenza dell'imperatore. La flotta è distrutta dalla tempesta nel viaggio di ritorno.
- 1332** Giovanni Chiaramonte conte di Modica, incolpato del ferimento di Francesco Ventimiglia conte di Geraci, lascia la Sicilia.

- 1333/34** *El mal any primer* in Catalogna.
- 1335** È rinnovato sulla Sicilia l'interdetto venuto meno per la morte del papa. Spedizione angioina in Sicilia comandata da Ruggero di San Gineto e appoggiata dal siciliano Giovanni Chiaramonte.
- 1336** Perdita di Gerba.
- 1337** Muore Federico III e gli succede Pietro II.
- 1337/38** Rivolte feudali di Francesco Ventimiglia e di Federico di Antiochia. Nuova spedizione angioina comandata da Carlo di Artois.
- 1339** Terzo interdetto sulla Sicilia. La flotta siciliana è disfatta alle Eolie. Inizia la guerra dei 100 anni. Espulsione dei Lombardi e peggioramento della moneta in Francia. Aggravamento della crisi in Firenze.
- 1340** Sono banditi il conte Matteo, Damiano e Francesco Palizzi, e Scaloro degli Uberti.
- 1341** Spedizione angioina in Sicilia; partecipa Pietro di Antiochia. Assedio di Milazzo che si arrende nel 1342. Muore la regina Eleonora.
- 1342** Muore presso Calascibetta Pietro II, che viene sepolto in Palermo; gli succede il minore Ludovico. Vicario è nominato il duca Giovanni, suo zio. Sommossa a Messina attribuita ai partigiani dei Palizzi.
- 1343** Veneziani, Genovesi e Fiorentini subiscono gravi danni a Pera. Morte di Roberto I d'Angiò, re di Napoli cui succede Giovanna I.
- 1343/45** Fallimento dei Peruzzi e di altre compagnie.
- 1345** Spedizione angioina in Sicilia comandata da Goffredo di Marzano.
- 1346/47** Recupero di Milazzo e di Lipari. Fallimento dei Bardi, degli Acciaiuoli e di altre compagnie. Grave carestia in Italia centro-settentrionale e in altre regioni d'Europa.
- 1347** Pace tra la Sicilia e Napoli. Navi genovesi provenienti dalla Crimea introducono la peste bubbonica a Messina. Prima epidemia di peste in Sicilia.
- 1348** Si diffonde in Italia la peste. Muore il duca Giovanni, le fazioni comitali si combatterono per conquistare il controllo su re Ludovico.
- 1349** Nozze fra Eleonora, figlia di Pietro di Sicilia, e Pietro IV d'Aragona.
- 1351/52** Rivolta a Palermo contro Manfredi Chiaramonte.
- 1353** Rivolta a Messina. Uccisione di Matteo Palizzi e della moglie. Il re Ludovico è trasferito a Catania, presso Blasco d'Aragona, su una nave catalana.

- 1354** Carestia e miseria all'estremo. Gli Angioini conquistarono Milazzo. Molti abitanti si trasferiscono in Calabria. La terra, di nuovo attaccata da Enrico Rosso e da Artale d'Alagona, resta quasi spopolata. Quattro galee sbarcano a Palermo e, fra l'esultanza popolare, viene accolto il gran siniscalco Nicolò Acciaiuoli.
- 1355** Epidemia delle cavallette a Catania. Muoiono il vescovo della città, il duca Federico figlio del vicario Giovanni, Blasco d'Alagona e il re Ludovico, a cui succede il minorenni Federico IV. Vicaria la sorella Eufemia.
- 1356** Moti e rivolgimenti a Messina e nella Sicilia orientale. Il governatore Nicolò de Cesareo consegna Messina alla regina Giovanna di Sicilia-Napoli e al re Luigi suo marito.
- 1357** Federico IV passa in custodia della sorella Eufemia e di Francesco Ventimiglia conte di Golisano. Battaglia di Aci: gli Angioini sono sconfitti. I sovrani di Sicilia-Napoli lasciano l'Isola e li seguono molti messinesi.
- 1358** Moti a Caltagirone, Randazzo, Sutera. Scontri a Corleone.
- 1359** Muore a Cefalù la vicaria Eufemia. Scontri in diverse località. Berardo Spatafora è scuoiato.
- 1360** Bivona è distrutta da Guglielmo Ventimiglia, che vi è stato chiamato. Continuano gli scontri tra fazioni.
- 1361** Giunge in Sicilia Costanza d'Aragona promessa a Federico IV, il quale sfugge a Francesco Ventimiglia. Le nozze sono celebrate a Catania. Manfredi Chiaramonte con 9 galee attacca le 6 galee catalane che avevano scortato Costanza, e ne cattura un paio presso Siracusa.
- 1362** Federico IV ratifica la pace di Piazza tra Artale d'Alagona e seguaci da un lato, e Francesco Ventimiglia e Federico Chiaramonte e seguaci dall'altro.
- 1362/63** Recrudescenza della peste.
- 1363** Nasce l'infante Maria. Muore di peste la regina Costanza.
- 1364** Gli Angioini perdono Milazzo e Messina.
- 1372** Il trattato di pace definitivo tra la Sicilia e Napoli. Revocato l'interdetto papale.
- 1373** Nozze tra Federico IV e Antonia del Balzo.
- 1374/75** Recrudescenza dell'epidemia.
- 1374** Manfredi Chiaramonte rifiuta a Federico IV l'ingresso a Palermo, consentendolo alcuni mesi dopo. Enrico Rosso impedisce che il re entri a Messina.
- 1375** Federico d'Aragona è ucciso dagli abitanti di Avola in rivolta. Enrico Rosso, occupata Messina, attacca la galea regia. Muore la regina Antonia.

- 1376** Rivolta di Francavilla contro Enrico Rosso. Trattative per le nozze tra Federico IV e una figlia di Bernabò Visconti.
- 1377** Muore Federico IV, la sua erede è Maria, posta sotto la tutela di Artale Alagona, il più importante magnate della Sicilia orientale, con residenza a Catania. Il regno di Sicilia è ufficialmente diviso tra quattro 'vicari', in rappresentanza delle maggiori famiglie magnatizie.
- 1378** Sono contrattate le nozze fra la regina Maria e Giangaleazzo Visconti conte di Virtù.
- 1379/81** La regina Maria è rapita nel castello Ursino di Catania da Guglielmo di Montecatenò, e portata in Sardegna.
- 1380/82** Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli, si schiera con l'antipapa Clemente VII e viene scomunicata da Urbano VI, che investe del regno Carlo III di Durazzo. Questi conduce contro Napoli una vittoriosa spedizione che si conclude con la morte di Giovanna.
- 1388** Maria è portata in Catalogna.
- 1390** Maria sposa Martino il Giovane, figlio di Martino duca di Montblanc.
- 1391** I quattro vicari e altri magnati si incontrano a Castronovo e giurano di opporsi a qualunque tentativo di riconquista della Sicilia da parte degli Aragonesi.
- 1392/95** Martino duca di Montblanc e suo figlio, re Martino I di Sicilia, invadono e conquistano la Sicilia.
- 1395** Martino duca di Montblanc sale al trono di Catalogna e Aragona.
- 1397** Parlamento a Catania.
- 1398** Palermo si arrende agli Aragonesi, sono sconfitte le ultime sollevazioni magnatizie. Parlamento a Siracusa.
- 1402** Muore la regina Maria.
- 1403** Martino I di Sicilia sposa la regina Bianca di Navarra.
- 1409** Martino muore senza eredi, gli succede il padre Martino I d'Aragona. Bianca di Navarra è nominata reggente di Sicilia.
- 1411** Martino d'Aragona muore senza eredi. Bianca conserva la reggenza. Una ribellione guidata da Bernardo Cabrera, maestro giustiziere, fa scoppiare la guerra civile.
- 1412** Ferdinando I di Castiglia è designato a Caspe dai rappresentanti di Aragona, Catalogna e Valenza alla successione di Martino d'Aragona.
- 1416** Muore Ferdinando I, gli succede il figlio Alfonso V d'Aragona.

- 1421** Alfonso visita brevemente la Sicilia durante un viaggio a Napoli.
- 1423** Alfonso è proclamato erede dalla regina Giovanna II di Napoli. Cerca di imporre la propria autorità sul regno di Napoli ma è costretto a desistere.
- 1435** Alla morte di Giovanna II riprende lotta per la successione al trono del regno di Napoli fra Renato d'Angiò e Alfonso V d'Aragona. Filippo Visconti interviene contro Alfonso V d'Aragona, che preso prigioniero nella battaglia navale di Ponza, si allea col milanese e riprende la lotta.
- 1442** Alfonso V d'Aragona ottiene il Regno di Napoli e inizia il domino spagnolo del regno nell'Italia meridionale.
- 1444/45** Rivolta di Antonio Centelles, conte di Collesano, contro Alfonso.
- 1453** Costantinopoli cade in mano ai Turchi.
- 1458** Muore Alfonso V d'Aragona, gli succede suo fratello Giovanni II. Il regno di Napoli è separato dalla corona d'Aragona e affidato al figlio illegittimo di Alfonso, Ferrante.
- 1459/60** Crisi politica intorno alla successione di Carlo di Viana al trono di Navarra. Suo padre, Giovanni II d'Aragona, si oppone alla successione.
- 1462** Scoppia la guerra civile in Catalogna.
- 1469** Ferdinando d'Aragona, figlio di re Giovanni II, sposa Isabella di Castiglia.
- 1472** Fine della guerra civile in Catalogna.
- 1479** Muore Giovanni II e gli succede Ferdinando.
- 1480/81** I Turchi occupano Otranto e effettuano scorrerie sulle coste siciliane.
- 1485** Congiura dei baroni. I feudatari del regno di Napoli, sostenuti da papa Innocenzo VIII, si ribellano al re, che con l'aiuto di Milano e Firenze, riporta l'ordine.
- 1486** Con la sentenza di Guadalupe, che consente ai contadini di riscattare la propria libertà, Ferdinando pone fine al problema della *remença* in Catalogna.
- 1492** Espulsione degli Ebrei dai regni di Ferdinando.
- 1494/95** Carlo VIII di Francia invade l'Italia e raggiunge Napoli, ma è costretto a ritirarsi.
- 1499/04** Guerre franco-spagnole per il controllo del regno di Napoli. I Francesi ne escono sconfitti. Il regno di Napoli è annesso all'impero spagnolo.
- 1511** A Palermo la nobiltà collabora alla repressione di una rivolta.
- 1514** Ferdinando II tenta senza successo di revocare i titoli feudali.
- 1516** Muore Ferdinando II e gli succede Carlo II (dal 1519 Carlo V).
- 1516/23** Serie di cospirazioni e rivolte dell'aristocrazia feudale

II

In terre Placee (1313-1348)

II.1 Tabelle di corrispondenza – Documenti

Ordine	Pergamena	Data	Tipologia dell'atto
1	131 (già 1.60.G.8.)	1313, agosto 5, indizione XI	Compravendita
2	153 (già 1.60.G.30.)	[1321], novembre 7, indizione IV	Compravendita
3	160 (già 1.60.G.29.)	[1322], novembre 24, indizione V	Compravendita
4	195 (già 1.60.F.10.)	1329, luglio 8, indizione XII	Compravendita
5	248 (già 1.60.E.14.)	[1337], ottobre 22, indizione V	Compravendita
6	281 (già 1.60.E.42.)	[1340], dicembre 14, indizione VIII	Compravendita
7	320 (già 1.59.H.19.)	[1344], ottobre 8, indizione XII	Compravendita
8	339 (già 1.59.H.41.)	1346, marzo 12, indizione XIV	Compravendita
9	338 (già 1.59.H.37.)	[1347], febbraio 24, indizione XV	Compravendita
10	366 (già 1.59.G.12.)	1347, luglio 26, indizione XV	Compravendita
11	377 (già 1.59.G.15.)	1348, marzo 28, indizione I	Compravendita
12	130 (già 1.60.G.3.)	1313, luglio 22, indizione XI	Decreto giudiziale della Regia Curia
13	239 (già 1.63.F.7.)	1335, maggio 16, indizione III	Decreto giudiziale della Regia Curia
14	291 (già 1.59.H.2.)	1341, aprile 15, indizione IX	Divisione patrimoniale
15	297 (già 1.59.H.6.)	[1342], settembre 29, indizione X	Divisione patrimoniale
16	266 (già 1.60.E.30.)	[1339], ottobre 22, indizione VII	Prestito di denaro
17	288 (già 1.60.E.44.)	1341, febbraio 14, indizione IX	Prestito di denaro
18	177 (già 1.60.G.51.)	[1328], marzo 6, indizione IX	Donazione <i>inter vivos</i>
19	258 (già 1.60.E.27.)	1338, gennaio 14, indizione II	Dotazione
20	178 (già 1.60.F.1.)	[1328], settembre 5, indizione XI	Permuta

Atti di compravendita

	Venditore	Acquirente	Immobile	Toponimo	Denaro
1	Paganus de Nicosia et Rosa mulier iugales	Cantellus de Biada	terciam partem pro indiviso cuiusdam casalini	in Burgo Placee	pro tarenis auri quindecim

2	Rosa de Cunticia mulier monialis	Cantellus de Biada	quoddam casalinum seu terram vacuam calcinarii	in contrata Conciariorum seu Calcinariorum	pro tarenis auri octo
3	Markisius de Mendicino et Blancaflos mulier iugales	Cantellus de Biada	quandam domum cum quodam casalino sibi contiguo	in Burgo Placee	pro uncia auri una, tarenis decem et octo, grana quindecim
4	Bartholomea mulier de Byada	Cantellus de Byada	quartam partem pro indiviso cuiusdam pecia terra	in contrata Fluminis de Forte	pro tarenis auri quinque
5	Corradus de Ricca et Bonafemina mulier iugales	Cantellus de Byada	peciam terrarum	in contrata Fluminis de Lantelmo	pro precio uncie auri unius, tarenis quindecim
6	Flordivilla mulier uxor quondam Rogerii de La Belica et Iohannes de La Belica et Florella uxor eius	Laurencius de Byada	quandam tabernam cum solario et potheca sibi contiguis	in quarterio Sancti Dominici	pro uncie auri duodecim
7	Transilia mulier uxor quondam Iohannis de Bizino	Bernardus de Lupera	quandam vineam	in contrata Rambaldi	pro precio augustalium auri sex
8	Rogerus de Amica et Biligera mulier iugales	Cantellus de Biada	quoddam campacium cum quaddam flomaria	in contrata Arduyni	pro precio unciarum auri unius
9	Iacuba mulier uxor quondam Petri de Abisio et Iohannes de Abisio filium	Laurencius de Biada	quandam vineam	in contrata Sancte Crucis	per uncias auri sex et tarenos viginti duobus et grana decem
10	Bartholomeus de La Monaca et Iohanna mulier iugales	Laurencius de Lu Byada iunior	quandam domum	in quarterio Castelline	pro uncis auri decem et octo
11	Thomasius de Amica et Palerma mulier iugales	Cantellus de Biada	quoddam campacium cum quaddam flomaria	in contrata Arduyni	pro precio unciarum auri unius

Atto di permuta

	Permutanti		Immobile	Toponimo
20	Thomasius de Condrono et Bonadonna mulier iugales	Cantellus de Byada et Bonadonna mulier iugales	quandam domum soleratam, quoddam campacium	in contrata Arduyni

Decreti giudiziali della Regia Curia emessi per consentire la vendita di immobili

	Richiedente	Immobile	Toponimo
12	Rosa mulier uxor quondam Iacobi Pavisi, tutrix Bartolini et Iannini pupillorum filiorum suorum minorum	duas partes pro indiviso cuiusdam casalini	in Burgo Placee
13	Rogerus de Aydonio et Benvenuta mulier uxor	domum dotalem	-

Atti per il prestito di denaro

	Debitore	Creditore	Denaro
16	Alixandra mulier uxor quondam Guillelmi Bisurra	Iacobus de Bisancia	per uncias auri quinque
17	Nicolaus de Xamarata et Costancia mulier iugales	Balbus de Tabernerio	per uncias auri duodecim

Atto di dotazione

	Dotante	Dotato	Bene mobile	Immobile	Toponimo
19	Cantellus de Biada et Bonadonna iugales	Nicolaus de Xamarata	saccum unum de lecto ad ramum, mataracio duo, plomacium unum, linteamina quatuor, linteamina duo ad aves videlicet dubletum unum cum lestis sericis, cultram unam albam cortinam unam cum lestis sericis ad ramum, tobalias cum lestis sericis quatuor, tobalias de mensa quatuor ad ramum, dubletos duo, camisias tres, tobalias de manibus quatuor cum lestis maiutis, fazolum unum de seta ad primavera cum lestis aureis, tunicam unam coloris viridis smiraldini, caldariam unam de ramo, uchiam unam, falzolum unum ad primavera cum lestis aureis, chiprisium unum coloris ialini ²	domum unam solaratam	in quarterio Castelline

Atti per il prestito di denaro

	Debitore	Creditore	Denaro
16	Alixandra mulier uxor quondam Guillelmi Bisurra	Iacobus de Bisancia	per uncias auri quinque
17	Nicolaus de Xamarata et Costancia mulier iugales	Balbus de Tabernerio	per uncias auri duodecim

Atti di divisione patrimoniale

	Attori	Bene mobile	Immobile	Toponimo
14	Iohannes Cusentinus et Caracausa mulier filia quondam Amati de Trinchio	cingulum unum de argento, climpam unam de serico viridi, mataracium unum, linteamina duo cum listis sericis, linteamina duo sine listis, mensalia duo, manutergia duo, cultram unam de tela alba, caldariam unam, bucale unum, sartaginam unam, uchiam unam, caxiam unam, mayllam unam	quandam domum ³	in contrata Sancte Agathes
15	Alixandra mulier uxor quondam magistri Alixandrii de Bisancia olim primi maritum sui et magister Iacobus de Bisancia filius predictus quondam magistri Alixandrii de Bisancia	de omnibus causis tam pecunie quam aliarum rerum quantitatem	-	-

² Vengono assegnati in dote anche 24 augustali.

³ Si specifica che tra i beni elencati rientra, anche, un giumento e otto tomoli di frumento.

	Donatore	Beneficiario	Immobile	Toponimo
18	Sapiencia mulier uxor quondam Michaelis de Cantu	Riccarda mulierem norum	quoddam solarium cuiusdam domus	in Burgo Placee in quarterio Castelline

II.2 Tabelle di corrispondenza– Giudici, notai e testimoni

	Giudice	Notaio	Testimoni
1	Symon de Damiata	Fridericus de Calcabrina	clericus Iohannes de Maiorana, Raynerius de Bonicurso, Iohannes de Averzellis.
2	Fridericus de Calcabrina	Iacobus de Tabernerio	Adam de Iudice Friderico, Petrus de Calcabrina, Nicolaus de Averzellis, Bartholomeus de Masta, Maffeo de Casassetto.
3	Guillelmus de Tabernerio	Fredericus de Calcabrina	magister Bernardus Maniscalcus, Simon Bucacius, Ricardus de Iohanne Cordario, Nicolaus de Averzellis.
4	Gualterius de Darfudio	Iohannes de Infantono	Iacobus de Neocastro, Raynerius de Bonacurso, Matheus Pani et Vino, Burgius Zappulla.
5	Bonsignorus de Besacia	Iohannes de Spervayra	Iohannes de Campo, Rogerius de Novello, Nicolus Russus, Iohannes de Averzellis.
6	Adam de Calatagirono	Riccardus de Barbarino	Iohannes de Columba, Henricus de Pedilupo, Philippus de Bonbarucio, Iohannes de Campo.
7	Cristofarus de Damiata	Riccardus de Greca	frater Arnaldus Morati de Calidis, frater Matheus de Alfano, Iordanus de Syminara, Bartholomeus de Siminara.
8	Fridericus de Domino Grabielli	Riccardus de Greca	notarius Fridericus de Averzellis, Iohannes Frascarolus, notarius Petrus de Tabernerio, notarius Nicolaus Rulbus.
9	Nicolaus de Nasello	Petrus de Tabernerio	notarius Riccardus de Greca, notarius Fridericus de Averzellis, Iohannes Frascarolus.
10	Nicolaus de Nasello	Henricus de Vicino	Petrus de Randato, Franciscus de Fragapano, Andreas de Tonello, presbiter Bonavolla de Bonavolla.
11	Savarinus de La Greca	Riccardus de Greca	Prandus de Tivolsi, Branca de Antonio, notarius Petrus de Tabernerio.
12	Symon de Damiata	Fridericus de Calcabrina	Iohannes de Gramatico, Iordanus de Besacia, Iacobus de Tabernerio, Riccardus de Bartulo.
13	Adam de Capizana, Gaddus Vaccarella et Prandus de Besacia ⁴	Iohannes de Gramatico	Prandus de Besacia, Gaddus Vaccarella, Adam de Capizana.
14	Adam de Capizana	Iacobus de Iunta	Rogerius de La Grossa, Obertus de Amoro, Iacobus de Frascarolo.
15	Adam de Iudice Federico	Manfridus de Averzellis	Iohannes de Notario Antonio, Iordanus de Syminara.
16	Cristofanus de Damiata	Baldo de Tabernerio	-
17	Adam de Iudice Federico	Iacobus de Valento	-

⁴ Si aggiunga che è presente, anche, il baiulo *Raynucius de Iosep*.

18	Iacobus de Tabernerio	Iohannes de Infantono	Petrus de Nasello, Feus Pensabene, Laurencius de Biada, Adam de Iudice Frederico.
19	Guillelmus de Medico	Iohannes de Campo	Laurencius de Biada
20	Henricus de Romana	Iohannes de Infantono	Iohannis de Averzellis, Iacobus de Neocastro, Franciscus de Aydon.

II.3 Nota descrittiva

Le pergamene trascritte sono state l'oggetto di studio e hanno consentito di cogliere oltre ad alcune specificità storico-sociali della città di Piazza Armerina, talune peculiarità grafiche acquisite dai notai che operavano in questo centro urbano dell'Isola nella prima metà del Trecento, in particolare. Sebbene questi rogiti notarili sono stati differenziati in atti di compravendita ⁵, in decreti giudiziali rilasciati dai baiuli e dai giudici incaricati, per le magistrature minori, dalla Regia Curia ⁶, in atti di divisione del patrimonio familiare ⁷, di prestito di denaro ⁸, di donazione *inter vivos* ⁹, di dotazione *per contemplacione matrimonii* ¹⁰, di permuta di beni immobili ¹¹, ciò che li accomuna è il tipo di scrittura e l'uso dei formulari solitamente usati dai notai ¹².

Per quel che riguarda il genere grafico, essi sono redatti in latino nella forma che suole definirsi «minuscolo corsivo notarile» ¹³. Si precisa che le cancellerie, uffici destinati alla redazione dei documenti, come è noto, avevano elaborato una scrittura speciale. Infatti, pur avendo come base quella usuale, dava il massimo svolgimento alla tendenza verso la solennità, caratteristica che si ritrova soprattutto nelle lettere iniziali allungate in capitale elegante ¹⁴. Per quanto riguarda, invece, la lingua usata si tratta di un latino ormai lontano

⁵ *Infra* docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

⁶ *Infra* docc. 12, 13.

⁷ *Infra* docc. 14, 15.

⁸ *Infra* docc. 16, 17.

⁹ *Infra* doc. 18.

¹⁰ *Infra* doc. 19.

¹¹ *Infra* doc. 20.

¹² A. Petrucci, *Prima lezione di paleografia*, Roma-Bari 2002, pp. 3-17.

¹³ D. Ciccarelli, *Aspetti e momenti della scrittura in Sicilia*, in «Collectanea paleografica de la corona de Aragon», IX-XVIII, Barcellona 1990, pp. 160-173; A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., pp. 123-135; A. Petrucci, *Lezioni di storia della scrittura latina*, Roma 1985, pp. 35-38; E. Casamassima, «*Litterae Gothicae*». Note per la storia della riforma grafica umanistica, in «La Bibliofilia», LXII (1960), pp. 109-143; G. Cencetti, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1954, pp. 25-27.

¹⁴ Idem, *Paleografia latina*, Roma 1978, pp. 64-109; V. Federici, *La scrittura delle cancellerie italiane dal sec. XII al XVIII*, Roma 1934, pp. 40-42.

dai canoni classici, in particolare modo, nei fenomeni fonetici, morfologici e sintattici, rispecchiando l'uso proprio del periodo cui si riferiscono i documenti ¹⁵.

L'esame della scrittura è «affascinante almeno quanto è frustrante: le tante suggestioni che nascono dalle carte si arenano inevitabilmente sulla mancanza di una storia della scrittura in Sicilia, storia che avrebbe un interesse straordinario per la conoscenza di una società che in un periodo di tempo relativamente breve passa dal trilinguismo, alla nascita dell'espressione colta volgare» ¹⁶.

Si ricordi, infatti, che dal secolo XII in Sicilia coesistettero l'uso del greco, del latino e dell'arabo, con maggiore impiego del primo nella zona nord-orientale dell'Isola, dove persisteva la tradizione culturale bizantina soprattutto attraverso il monachesimo basiliano ¹⁷. Dal secolo XIII il latino prende il sopravvento, anche se fino agli inizi del Trecento si ritrovano atti redatti in greco e non mancano sottoscrizioni autografe sia in latino sia in greco ¹⁸. Spesso si assiste, in quegli anni, ad attestazioni di una lingua latina che contiene termini etimologicamente mutuati dalla lingua parlata, con vocaboli tipici del volgare ¹⁹.

Tutti i rogiti sono stati ordinati secondo un preciso criterio cronologico di stesura ²⁰, per cui ciascuno è contraddistinto dall'assegnazione di un preciso numero d'ordine, in alto a sinistra espresso in cifre arabe e manualmente ²¹.

I documenti si aprono tutti con il consueto formulario usato dai notai per la stesura dell'atto, cioè l'invocazione alla divinità a cui segue la datazione ²². A questo proposito nell'indicazione della data vengono riportate dapprima l'anno, il giorno e il mese e poi l'indizione ²³. Procedendo nel documento, si trova l'intitolazione di austera semplicità, in cui, oltre alla proclamazione del o dei sovrani, sono indicati gli anni di regno. Quest'indicazione è la sola in tutto l'atto a permetterci un riferimento all'ambiente politico-

¹⁵ L. Sciascia, *Il seme nero. Scrittura e strutture sociali in Sicilia tra Due e Trecento*, in «Quaderni medievali», 25 (1988), pp. 109-120; E. Casamassima, *Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrittura latina del Medioevo*, Firenze 1987, pp. 42-54; P. Burgarella, *Nozioni di diplomatica siciliana*, Palermo 1978, pp. 205-206.

¹⁶ *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, cit., pp. 30-31.

¹⁷ L.T. Withe jr., *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna*, cit., pp. 40-45; A. Longhitano, *La parrocchia nella diocesi di Catania. Prima e dopo il concilio di Trento*, Palermo 1977, p. 22; M. Scaduto, *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale*, Roma 1947, pp. 67-69.

¹⁸ C. Biondi, *Troina medievale: Filippo de Samona, miles*, cit., p. 9; Eadem, *Mentalità e cultura materiale a San Marco d'Alunzio in un documento inedito del 1323*, cit., pp. 255-286.

¹⁹ P. Burgarella, *Nozioni di diplomatica siciliana*, cit., pp. 207-208; G. Cencetti, *Paleografia latina*, cit., pp. 110-111; A. Pratesi, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333.

²⁰ A. Cappelli, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, cit., p. 43.

²¹ S. Zamponi, *Iniziativa di catalogazione di manoscritti medievali*, in «Studi medievali», XL (1999), pp. 369-393.

²² A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., pp. 73-75.

²³ L'indizione, è necessaria per il controllo dell'anno, e il computo più antico è quello relativo all'incarnazione, indicato con le parole «Anno sacre dominice incarnationis», che faceva cominciare l'anno al 25 marzo. *Ibidem*, pp. 73-88; J.L.A. Huillard-Bréholles, *Historia Diplomatica Friderici Secundi*, cit., p. XXXIV.

istituzionale che caratterizzava le vicende del regno di Sicilia. La parte relativa al protocollo ha termine col saluto *feliciter* e la ‘forma di perpetuità’ *amen* ²⁴.

Di seguito si apre la parte centrale, il testo, che contiene inizialmente i nomi dei giudici, dei notai e, se presenti, dei testimoni, che, comunque, appaiono, talvolta, solo nella parte dell’escatocollo, grazie alla sottoscrizione autografa posta in calce ad ogni documento ²⁵.

Riguardo ai notai estensori degli atti studiati è da rilevare che, con maggiore frequenza, compaiono i nomi di Federico de Calcabrina e Riccardo de Greca ²⁶. A questi fanno seguito, in numero più ridotto, quelli di Giovanni de Infantono ²⁷, Giovanni de Spervaira ²⁸, Baldo de Tabernerio ²⁹, Giacomo de Tabernerio ³⁰, Pietro de Tabernerio ³¹, Riccardo de Barbarino ³², Giovanni de Gramatico ³³, Giacomo de Valento ³⁴, Giacomo de Iunta ³⁵, Giovanni de Campo ³⁶, Enrico de Vicino ³⁷, Manfrido de Averzellis e Federico de Averzellis ³⁸. Nei documenti, spesso, si è notato che la sottoscrizione del notaio rogatario è seguita dalla formula «imperiali auctoritate ubique ac regius publicus tocius regni Sicilie notarius» ³⁹. In tal senso il notaio era investito nell’esercizio del suo ufficio all’intero regno, differentemente da altri che nella nomina vedevano indicati il nome dei territori o delle città dove potevano esercitare il loro ministero ⁴⁰.

Nel testo, in particolare si distinguono: l’arenga, parte introduttiva in cui si esprimono, con richiami a sentenze, proverbi e passi biblici, la motivazione ideale dell’azione giuridica; la notificazione, formula dichiarativa con la quale si afferma che tutti gli interessati devono essere a conoscenza del contenuto dispositivo del documento, espresso nella formula *notum facimus*; la narrazione, che consiste nel racconto delle circostanze immediate che hanno indotto l’autore a compiere l’azione giuridica; la disposizione, che contiene la dichiarazione dell’atto giuridico compiuto o che si compie di

²⁴ G. Cosentino, *I notari in Sicilia*, cit., pp. 329-330.

²⁵ R. Hartel, «Autodenominazione» e «allodenominazione» nei secoli centrali del Medioevo (*Aquileia, sec. XII e XIII*), in *Genèse médiévale de l’anthroponymie moderne*, cit., pp. 331-341.

²⁶ *Infra* docc. 1, 3, 7, 8, 11, 12.

²⁷ *Infra* docc. 4, 18, 20.

²⁸ *Infra* doc. 5.

²⁹ *Infra* doc. 16.

³⁰ *Infra* doc. 2.

³¹ *Infra* doc. 9.

³² *Infra* doc. 6.

³³ *Infra* doc. 13.

³⁴ *Infra* doc. 17.

³⁵ *Infra* doc. 14.

³⁶ *Infra* doc. 19.

³⁷ *Infra* doc. 10.

³⁸ *Infra* docc. 15, 21.

³⁹ C. Biondi, *Troina medievale: Filippo de Samona, miles*, cit., p. 111.

⁴⁰ G. Cosentino, *I notari in Sicilia*, cit., pp. 318-319.

cui col documento si vuole tramandare la testimonianza scritta; la sanzione, in genere in favore della *Regia Curia*, che ha lo scopo di garantire l'osservanza della disposizione; la corroborazione, con cui si enunciano le formalità messe in atto per garantire l'autenticità dello scritto ⁴¹.

La parte finale, definita escatocollo, conclude l'atto con le sottoscrizioni del giudice, dei testimoni e del notaio ⁴². In particolare, i testimoni, chiamati ad ufficializzare il negozio giuridico avvenuto fra i due contraenti sono almeno due, tranne in due documenti che riportano solamente l'autografo notarile ⁴³, e in un altro viene citato solo un testimone ⁴⁴. Si tratta dell'atto dotale del 14 gennaio 1338, il cui testimone è *Laurencius de Biada* ⁴⁵. La contraddizione normativa, per cui si prevedevano almeno due testimoni, viene sciolta con il riferimento all'usanza di riconoscere il valore di un contratto attribuendo ad esso una quantità, più o meno consistente di denaro, veniva stabilito il numero dei testimoni, in rapporto a tale valutazione ⁴⁶.

L'analisi della sottoscrizione di Lorenzo de Biada, in particolare, non permette di cogliere alcuna indicazione sullo stato sociale. Probabilmente, dalla documentazione esaminata, dovrebbe trattarsi o di uno dei figli di Cantello de Biada ⁴⁷, o del fratello di quest'ultimo, un artigiano che esercitava il mestiere di calzolaio ⁴⁸. La veste di testimone, con la quale compare nell'atto, non è nuova per lui, lo ritroviamo, infatti, nello stesso ruolo in un'altra pergamena del 2 giugno 1328 ⁴⁹.

Le pergamene si presentano, nel complesso, in buono stato di conservazione e generalmente leggibili grazie all'ottimo inchiostro usato per la stesura. Si allontanano da questi canoni due documenti i cui segni di alterazione dipendono, però, da agenti esterni. Il primo lacerato verso la parte centrale in senso trasversale, tra il rigo 11 e 12, della parte sinistra e fino al rigo 20, della parte destra ⁵⁰. Il secondo presenta numerose macchie di muffa, per cui si è reso necessario l'uso della lampada di Wood ⁵¹. Leggermente sbiadito, nella parte centrale in alto, appare essere un ulteriore documento, ma non eccessivamente

⁴¹ A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., pp. 73-85; G. Cosentino, *I notari in Sicilia*, cit., pp. 329-334.

⁴² *Infra* Tabella di corrispondenza – Giudici, notai e testimoni; A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., pp. 86-88.

⁴³ *Infra* docc. 16, 17.

⁴⁴ *Infra* doc. 19.

⁴⁵ *Infra* doc. 19, rr. 3, 23.

⁴⁶ G. Cosentino, *I notari in Sicilia*, cit., pp. 310-316.

⁴⁷ TAB, *perg.* 305 (già 1.59.C.); C. Ardizzone, *Regesto*, cit., p. 157.

⁴⁸ TAB, *perg.* 224 (già 1.60.F.40.); C. Ardizzone, *Regesto*, cit., p. 126.

⁴⁹ TAB, *perg.* 185 (già 1.60.F.7.); C. Ardizzone, *Regesto*, cit., p. 110.

⁵⁰ *Infra* doc. 14; *Infra* tav. 3.

⁵¹ *Infra* doc. 7.

da comprometterne la lettura ⁵². In documenti come questi, danneggiati da alterazioni dovute ai guasti del tempo o all'inchiostro sbiadito, le integrazioni di singole lettere o di intere parole sono state riportate entro parentesi quadre. Quando l'integrazione è risultata impossibile, le presunte lettere mancanti sono state sostituite da tre puntini, chiuse sempre tra parentesi quadre. La trascrizione è stata curata garantendo la massima fedeltà all'originale, e quindi lasciando anche eventuali errori commessi dall'estensore dell'atto ⁵³.

Per far coincidere al segno ortografico il corrispondente valore fonetico, la *i* e la *v* hanno sostituito la *j* e *u*. Si noti la scomparsa dei dittonghi *ae* oppure *oe* che, solo successivamente, con gli umanisti si registra la ripresa della grafia dittongata ⁵⁴. Nel corso della trascrizione si è osservato la presenza, relativamente ad un documento, della doppia *s*, entrambe molto allungate simili ad una *f* ⁵⁵. Ancora, sono stati individuati casi in cui il pronome *ille*, *illa*, *illud*, dà origine all'articolo determinativo ⁵⁶.

Nelle linee generali, la scrittura appare molto curata, dando alle lettere un aspetto elegante, regolare e ben proporzionato ⁵⁷. Inoltre, è stato notato l'uso frequente di un sistema di abbreviature indicanti la mancanza di alcune lettere, vocali o consonanti ⁵⁸. Tali abbreviature non sono forme autonome dei singoli notai, ma nel loro insieme furono adoperate con precisione di metodo e di criterio ⁵⁹.

L'uso delle iniziali maiuscole è stato limitato ai soli nomi propri, di persona, di luogo e ai vocaboli indicanti le istituzioni come *Regia Curia*, diversamente si è fatto ricorso ai caratteri minuscoli ⁶⁰. E, per ottenere una più facile comprensione del testo, abbiamo adeguato ai criteri moderni l'uso dell'ortografia e l'uso della punteggiatura, limitandoli all'indispensabile ⁶¹.

⁵² *Infra* doc. 9.

⁵³ *Infra* doc. 17.

⁵⁴ A. Traina, G. Perini, *Propedeutica al latino universitario*, Bologna 1982, p. 25.

⁵⁵ *Infra* doc. 10.

⁵⁶ Per la derivazione dell'articolo, P. Lovati e S. Varesi, *Sapersi esprimere*, Palermo 1983, p. 70.

⁵⁷ E. Casamassima, *Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrittura latina del medioevo*, cit., pp. 42-54; P. Burgarella, *Nozioni di diplomazia siciliana*, cit., pp. 207-208; N. Barone, *Paleografia latina. Diplomatica e nozioni di scienze ausiliare*, Napoli 1923, pp. 41-42.

⁵⁸ A. Cappelli, *Lexicon Abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane*, Milano 1992; G. Battelli, *Lezioni di paleografia*, Città del Vaticano 1949, pp. 230-249; G. Garofalo, *Spiegazione delle abbreviature latine, lettere iniziali e clausole ceterate che si rinvennero negli antichi rogiti notarili di Sicilia*, Catania 1899, pp. 43-48.

⁵⁹ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, in «Studi medievali», 32 (1991), p. 734; D. Ciccarelli, *Aspetti e momenti della scrittura in Sicilia*, cit., pp. 168-169; A. Pratesi, *Genesis e forme del documento medievale*, cit., pp. 125-128; L. Schiaparelli, *Avviamento allo studio delle abbreviature latine nel medioevo*, Firenze 1926, pp. 43-64.

⁶⁰ S. Zamponi, *Iniziativa di catalogazione di manoscritti medievali*, cit., pp. 312-333.

⁶¹ B. Bischoff, *Paleografia latina. Antichità e Medioevo*, in «Studi medievali», 24 (1993), pp. 253-258.

Il formato delle pergamene è in genere regolare ma di diversa grandezza, oscillando tra i 180x275 mm. e i 219x546 mm.⁶², inoltre, non è uniforme il numero di righe che varia da un minimo di 18 a un massimo di 47⁶³. Si è proceduto alla misurazione degli spazi interlineari, dello specchio della scrittura e della distanza di quest'ultima dai margini sia laterali che superiori.

Tra i segni particolari vengono riportati i *signa tabellionatus* che rivelano tratti distintivi personali ed inconfutabili dell'autore degli stessi, volti a garantirne l'autenticità e la validità. I *signa* individuati nella *complectio* ruotano intorno all'*autentica persona* del notaio e alla *publica fides* espressa con l'esercizio della sua professione⁶⁴, costituendone il punto di incontro ideale, oltre che reale, tra gli organi centrali di governo e il controllo dell'amministrazione periferica⁶⁵.

Lo stretto legame tra il documento, analizzato sotto il profilo diplomatico, e il suo momento istituzionale risulta ancora più interessante allorché vanno chiarendosi le peculiarità, politiche e ideologiche, dell'area di riferimento. Legame che si esprime in maniera originale anche nella produzione di forme grafiche assai diversificate⁶⁶. Dalla documentazione si conferma, anzitutto, l'uso di collocare sia il *signum crucis*, emblema manuale dei rogati, sia il *signum tabellionatus*, costituito dal monogramma del nome del notaio, rispettivamente all'inizio e alla fine della sottoscrizione medesima⁶⁷.

Il *signum tabellionatus*, rappresentato dal monogramma, si limita alle sole lettere del nome di battesimo, distinguendosi dagli altri membri della famiglia che operavano nello stesso settore⁶⁸. Non si trovano tra questi documenti *signum tabellionatus* che propongono l'indicazione del cognome, se si considera che proprio giudici e notai assumono spesso un atteggiamento conservatore e tardivo ad assumere un cognome stabile, e solo intorno alla prima metà del '400 compaiono quasi sempre col loro cognome familiare, segno di una maggiore consapevolezza del loro potere che travalica ampiamente la funzione e il ruolo derivati dall'esercizio della professione⁶⁹.

⁶² *Infra* doc. 16, 20.

⁶³ *Infra* docc. 2, 20.

⁶⁴ A. Bartoli Langelì, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, p. 180.

⁶⁵ H. Bresc, *Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV*, cit., pp. 268-278.

⁶⁶ G. Milani, *Il governo delle liste nel Comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in «Rivista Storica Italiana», CVIII (1996), p. 153.

⁶⁷ G. Crescimanno, *Forme del signum tabellionatus*, in «Schede Medievali», 39 (2001), p. 23.

⁶⁸ *Infra* docc. 5, 6, 8, 11.

⁶⁹ S. Sinardo, *I «signa tabellionatus» di Nicola de Succio, Bartolomeo de Ioycta e Tommaso de Palagonia*, in *Ad trinam pulsacionem campanelle. Il Tabulario dei monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini*, cit., p. 81.

I *signa crucis*, invece, precedono nell'escatocollo il pronome *ego* di ciascuna delle sottoscrizioni dei testimoni e dei notai. È noto che l'adozione del simbolo della croce da parte dei notai, se per un verso ha agevolato l'identificazione inequivocabile del rogatario del documento, non essendo tale simbolo interscambiabile, dall'altro dà testimonianza dello stretto rapporto tra testo ed immagine, e costituisce prova dello spiccato sentimento religioso che distingue il «medioevo cristiano»⁷⁰. I *signa crucis* notarili presi in esame sono caratterizzati da tratti raramente semplici e si presentano come quelli dei giudici alfabetizzati con minuziose decorazioni⁷¹. A partire dall'XI secolo, si arricchiscono e da una semplice figura che presenta svolazzi e puntini, si evolve in una figura ben più complessa costituita da cerchi e vari elementi decorativi⁷².

Nei documenti trascritti, i notai hanno adottato il simbolo della croce greca, seppure distinguibile in base alla lunghezza dei bracci orizzontali e verticali, in diversi segni grafici⁷³. La precisione e la ricchezza dei simboli è espressione di un documento privato la cui credibilità è totalmente affidata alle procedure formali messe in atto con le sottoscrizioni autografe. I *signa crucis* consentono uno spazio all'interno del quale i notai che redigono i documenti si muovono abilmente cercando di trovare soluzioni alle diverse esigenze volte a definire diritti sulle cose e sulle persone, dimostrando, oltretutto, di comunicare efficacemente la propria superiorità e il proprio prestigio⁷⁴.

Un documento, sotto il profilo artistico e ornamentale, ha suscitato particolare attenzione, per la maestria e l'accuratezza del notaio nell'esecuzione e nella rappresentazione dei simboli⁷⁵. Il notaio Manfrido de Averzellis disegna in alto a sinistra una mano, legata alla prima e alla terza lettera del primo rigo della pergamena. La mano, segno 'monogrammatico', è rivolta verso l'alto, un richiamo parlante all'invocazione divina. Infatti, nel nome del Signore doveva svolgersi ogni atto pubblico compiuto in una società cristiana⁷⁶. In questo caso si ha sia l'invocazione verbale, grazie alla formula *In nomine Domini*, sia l'invocazione simbolica grazie al disegno di cui sopra detto. Quest'ultima invocazione è data, anche, da una piccola croce greca potenziata, posta in alto alla lettera iniziale «I», che, estendendosi fino al tredicesimo rigo, è molto lavorata e curata nei

⁷⁰ G. Sergi, *L'idea di medioevo. Tra senso comune e pratica storica*, cit., p. 53.

⁷¹ G. Crescimanno, "Signa" del Tabulario di Santa Maria di Malfino (sec. XIV), in «Schede Medievali», 39 (2001), p. 55.

⁷² Eadem, *Forme del signum tabellionatus*, cit., p. 24.

⁷³ *Ibidem*, pp. 25-27.

⁷⁴ C. Tavilla, *L'uomo di legge*, cit., p. 381.

⁷⁵ *Infra* doc. 15; *Infra* tavv. 1, 2.

⁷⁶ A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., p. 74.

particolari ⁷⁷. La piccola croce ha i bracci di uguale lunghezza alle cui estremità è posto un trattino perpendicolare agli stessi, ed è da intendersi, in quanto simbolo, come la lettera iniziale della parola *Christus* ⁷⁸.

E' evidente che tutta la documentazione notarile risulta dalla combinazione tra esigenze dell'organismo politico e la duttilità dei notai, specialisti della scrittura. Lo studio dei segni di riconoscimento delle sottoscrizioni autografe nei documenti privati è strumento e metodo di interpretazione che, oltre a rivelare il ruolo dei gruppi dominanti, si sforza di valutare anche le diverse funzioni di uso della scrittura in Sicilia ⁷⁹. Gli atti segnalano la presenza di un ceto di persone di medio rango nell'ambito sociale che praticano la scrittura con frequenza ad un livello non solo discretamente progredito, ma caratterizzato in massima parte dalla coscienza di un reale significato dello scrivere ⁸⁰.

II.4 Documenti

1

1313, agosto 5, indizione XI, Piazza

I coniugi Pagano de Nicosia e Rosa vendono la terza parte di un casalino a Cantello de Biada, sito in Burgo Placee, per il prezzo di 15 tarì.

Originale [A]. TAB, perg. 131 (già 1.60.G.8.) di mm. 205x315.

A tergo di mano diversa: «In registro 312, 1313, regnante Friderico, Paganus vendit Cantello de Biada casalinum in Burgo Placie / in terra Placie super quodam casalino magistri Cantelli de Byada in Burgo /. 1313, 5 augusti, Reg.Arc.II.F.car.18. IV.B.5.».

In nomine Dei eterni, amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo terciodecimo mense augusti / quinto eiusdem undecime indicionis regnante serenissimo domino nostro domino rege Friderico tercio regni sui anno / decimo octavo, feliciter amen. Nos Symon de Damiata iudex terre Placee Fridericus de Calcabrina / regius puplicus eiusdem terre notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto puplico notum facimus / et testamur quod Paganus de Nicosia et Rosa mulier iugales habitatores Placee sponte vendiderunt / traddiderunt et sollempniter assignaverunt Cantello de Biada habitatori eiusdem terre Placee pro se et suis heredibus imper/petuum terciam partem pro indiviso cuiusdam casalini cum omnibus iuribus divis

⁷⁷ *Infra* doc. 15, r. 1.

⁷⁸ A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., p. 75.

⁷⁹ A. Petrucci, C. Romeo, «*Scriptores in urbis*». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia medievale*, Bologna 1992, p. 10.

⁸⁰ S. Collavini, *Aristocrazia d'ufficio e scrittura nella Tuscia dei secoli IX-X*, in «*Scrittura e civiltà*», 18 (1994), p. 35.

et pertinentiis suis / posito in Burgo Placee, iuxta domum venditorum ipsorum muro mediante comuni, iuxta domum ipsius emptoris, / iuxta domum uxoris et heredum quondam Iacobi de Rosa vanella mediante, iuxta casalinum domini Iohannis de Damiata / militis, iuxta domum Robberti de Alexio et si qui alii sunt confines, pro tarenis auri quindecim ponderis generalis quas ad dictum / pondus dicti venditores presencialiter habuerunt et integre receperunt ab eodem emptore presenti pro iusto et diffinito / precio vendicionis predictae convenientes et promittentes eidem emptori sollempniter stipulanti predictam terciam partem / pro indiviso casalini predicti distincti superius per confines venditi ut dicitur in forma premissa contra omnes omnino / personas defendere et legitime guarentire ac omne dampnum et interesse que eundem emptorem heredesque suos / defectu guarenticionis ipsius in iudicio vel extra iudicium proinde subire contigerit eidem emptori et suis / heredibus per se heredesque suos prestare solvere et integraliter resarcire sub bonorum suorum omnium tam habitorum / quam ecciam habendorum sollempni ac legitima ypotheca renunciando sollempniter et expresse exceptioni doli dece/pcioni ultra dimidiam iusti precii et predictae quantitatis pecunie non numerate non ponderate non habite vel recepte et / universis ac singulis iuris suffragiis scriptis videlicet et non scriptis canonicis et civilis quibus venire possent / contra formam instrumenti presentis. Unde ad futuram memoriam et dicti emptoris heredumque suorum cautelam / nec non et ut premissis omnibus constat ad plenum factum est exinde presens publicum instrumentum per manus mei / predicti notarii nostrum qui supra iudicis subscripcione meique predicti notarii signo et subscripcione et subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum. / Scriptum Placee anno mense die et indicione premissis.

† Ego Symon de Damiata qui supra iudex testor.

† Ego clericus Iohannes de Maiorana testor.

† Ego Raynerius de Bonicursio testor.

† Ego Iohannes de Averzellis testor.

† Ego Fridericus de Calcabrina qui supra regius publicus Placee notarius / premissis rogatus interfui scripsi subscripsi et meo proprio signo signavi. S.T.

Testes: clericus Iohannes de Maiorano, Raynerius Tuscus, Iohannes de Averzellis, Iohannes Pennatus.

[1321], novembre 7, indizione IV, Piazza

Suor Rosa de Cunticia vende a Cantello de Biada quoddam casalinum seu terram vacuum calcinari, posto extra terram Placee in contrada Conciariorum seu Calcinariorum, per il prezzo di 8 tari.

Originale [A]. TAB, perg. 153 (già 1.60.G.30.) di mm. 210x195.

A tergo di mano diversa: «1320, regnante Friderico, Rosa vendit Cantello de Biada casalinum in calcinario Placie /. IV.B.13. Inv. 330 / in terra Placie super quodam casalino magistri Cantelli in contractiis /. Reg.Arc.II.F.car.22. a tergo».

In nomine Dei eterni, amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo mense novembris septimo die eiusdem quarte indicionis re/gnante serenissimo domino nostro domino rege Friderico Dei gracia inclito rege Sicilie felicis regni sui anno vicesimo quinto, feliciter, amem. / Coram nobis Friderico de Calcabrina olim in anno super preterito tercie indicioni set nunc iudice Placee in defectu iudicum nondum creatorum in eadem terra / per Regiam Curiam pro anno presente quarte indicionis Iacobo de Tabernerio regio puplico eiusdem terre notario et testibus subscriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis / Rosa de Cunticia mulier monialis habitatrix Placee sponte vendidit tradidit et sollempniter assignavit magistro Cantello de Biada / presenti habitatori eiusdem terre pro se et suis heredibus in perpetuum quoddam casalinum seu terram vacuum calcinari cum omnibus / iuribus divisis et iustis pertinenciis suis sitam et positam extra terram Placee in contrada Conciariorum seu Calcinariorum eiusdem, iuxta conciarium / seu calcinarium eiusdem emptoris, iuxta casalinum calcinari Anselmi de Angelo, iuxta terram vacuum Iacobi Bisurra et Pirocti de Lig/nagio, iuxta viam puplicam et si qui alii sunt confines, pro precio et nomine precii tarenorum auri octo ponderis generalis quos ad dictum pondus dicta mulier venditrix / presencialiter recepit et habuit ab eodem emptorem presenti ob causam vendicionis ipsius, convenientes et promictentes dicta mulier venditrix eidem emptori / pro se et suis heredibus stipulanti predictum casalinum seu terram vacuum qui olim fuit calcinariorum superius per confines designatam venditam ut dicitur in / forma premissa contra omnes personas et potissime contra nepotes eius mulieris filios quondam fratrum suorum difendere et sollempniter guarentire / et quistionis assumere et subire iudicium si necesse fuerit ac omne dapnum et interesse que eundem emptorem suosque heredes ob defectum guarentacionis ipsius / in iudiciones extra iudicium subire contigerit se sibi suisque heredibus per se suosque heredes solvere prestare et integraliter resarcire sub eiusdem vendi/tricis bonorum omnium sollepni ac legitima ypotheca renunciando sollempniter et expresse excepcioni doli mali / et predictae pecunie non numerate non

habite vel non recepte deceptioni ultra dimidiam iuxti preci et omnibus et singulis iuris suffragiis scriptis videlicet et non scriptis quibus subsulta ve/nire possint contra forma instrumenti presentis. Unde ad futuram memoriam et dicti emptoris ac heredum suorum cautelam factum est exinde / presens puplicum instrumentum per manus mei predicti notarii nostrum qui supra iudicis et notarii ac subscriptorum / testium subscripcionibus et testimonio roboratum. Scriptum Placee anno mense die et indicione premissis.

† Ego Fridericus de Calcabrina olim qui supra iudex testor.

† Ego Adam de Iudice Friderico testor.

† Ego Petrus de Calcabrina testor.

† Ego Nicolaus de Averzellis testor.

† Ego Bartholomeus de Masta testor.

† Ego Maffeo de Casassetto testor.

† Ego Iacobus de Tabernerio qui supra regius puplicus Placee notarius / presens puplicum instrumentum scripsi et signo meo solito consignavi. S.T.

3

[1322], novembre 24, indizione V, Piazza

I coniugi Marchisio de Mendicino e Biancofiore vendono a Cantello de Biada una casa con un casalino ad essa contiguo, posta in Burgo Placee per il prezzo di 1 onza, 18 tari, 15 grana.

Originale [A]. TAB, *perg.* 160 (già 1.60.G.29.) di mm. 225x290.

A tergo di mano diversa: «1321, regnante Friderico, Markisius de Mendicino vendit Cantello domum cum casalino in Burgo Placie /. In registro 312 / in terra Placie super una domo cum casalino emptis / per magistrum Cantellum de Byada in Burgo. 1321, 24 novembre /. Reg.arc.II.F.car.23. a tergo / IV.B.13.».

In nomine Dei eterni, amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo primo mense / novembris vicesimo quarto eiusdem quinde indicionis regnantibus serenissimis dominis nostris Dei gracia regibus Sicilie illustri rege / Friderico regni eius anno vicesimo sexto et inclito rege Petro secundo regni eius anno primo, feliciter, amen. Coram nobis / Guillelmo de Tabernerio iudice Placee Frederico de Calcabrina regio puplico eiusdem terre notario et testibus subscriptis ad hoc vo/catis specialiter et rogatis Markisius de Mendicino et Blancaflos mulier iugales habitatores Placee

sponte iure proprio vendi/derunt traddiderunt et sollempniter assignaverunt Cantello de Biada habitatori eiusdem terre Placee presenti pro se et suis he/redibus imperpetuum quamdam domum cum quodam casalino sibi contiguo cum omnibus iuribus divisis et pertinentiis suis / positi in Burgo eiusdem terre, secus domum Placencie de Mendicino, secus domum et casalinum Bonadomne mulieris de Mendi/cino, secus domum uxoris et heredum quondam Guillelmi de Castro Iohannis, secus viam publicam et si qui alii sunt confines, pro uncia auri una tarenis decem / et octo et grana quindecim ponderis generalis quam totam predictam pecunie quantitatem ad idem pondus dicti venditores confessi sunt / sollempniter se habuisse et integre recepisce ab eodem emptore presente pro iusto et diffinito precio vendicionis predictae convenientes / et promictentes dicti venditores eidem emptori et suis heredibus sollempniter stipulanti predictam domum cum dicto casalino sibi contiguo / distincti superius per confines venditi ut dicitur in forma premissa contra omnes omnino personas defendere et legitime guarentire ac / omne dapnum et interesse que eundem emptorem heredesque suos defectu guarenticionis ipsius in iudicio vel extra proinde subire / contigerit eidem emptori et suis heredibus per se heredesque suos prestare solvere et integraliter resarcire sub eorundem venditorum / bonorum omnium sollempni ac legitima ypotheca renunciando sollempniter et expresse excepcioni doli mali metus et in factum deceptioni ultra / dimidiam iusti precii predictae quantitatis pecunie non numerate non ponderate non habite vel recepte et universis ac singulis iuris suf/fragiis scriptis videlicet et non scriptis quibus venire possent contra forma instrumenti presenti presenti et consencientes expresse vendicioni predictae Alle/grancie mulieris matre dicti Markisi ac eidem emptori ex causa donacionis cedenti sibi ius prothemisis consanguinitatis et affinitatis / sibi competentes in domo et casalino predictis ratione consuetudine terre Placee. Unde ad futuram memoriam et dicti emptoris heredumque suorum / cautelam nec non et ut de premissis omnibus constet ad plenum factum est exinde presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii nostrum qui supra / iudicis subscripcione meique predicti notarii signo et subscripcione et subscriptorum testium subscripcionibus et testimonio roboratum. Scriptum Placee anno / mense die et indictione premissis.

† Ego Guillelmus de Tabernerio iudex Placee qui supra me subscripsi.

† Ego magister Berardus Maniscalcus testor.

† Ego Simon Bucacius testor.

† Ego Ricardus de Iohanne Cordario testor.

† Ego Nicolaus de Averzellis testor.

† Ego Fredericus de Calcabrina qui supra regius puplicus Placee notarius premissis rogatus interfui scripsi subscripsi et meo proprio signo signavi. S.T.

4

1329, luglio 8, indizione XII, Piazza

Bartolomea mulier de Biada vende a magister Cantello de Biada la quarta parte pro indiviso cuiusdam pecie terre, posta nel territorio di Piazza in contrada Fluminis de Forte, e la quarta parte pro indiviso cuiusdam campacii, posto nel medesimo territorio in contrada Ecclesie Sancti Andree de Placea, per il prezzo di 5 tarì.

Originale [A]. TAB, perg. 195 (già 1.60.F.10.) di mm. 270x230.

A tergo di mano diversa: «1329, regnante Friderico, Bartholomea de Biada vendit Cantello terras in contrata Fluminis de Forte /. Reg.arc.II.lett.F.f.30. / in terra Placie super quadam pecia terra / emptis per magistrum Cantellum de Byada in / contrata Fluminis de Forte /. IV.C.45.».

In nomine Domini amen. Anno dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo nono mense iulii / octavo die mensis eiusdem duodecime indicionis regnantibus serenissimis dominis nostris Dei gracia regibus / Sicilie illustri domino rege Friderico regni vero eius anno trecesimo quarto et inclito domino rege / Petro secundo regni vero eius anno nono, feliciter, amen. Nos iudex Gualterius de Darfudio / iudex terre Placee Iohannes de Infantono regius puplicus eiusdem terre notarius et testes subscripti ad hoc / vocati specialiter et rogati presenti scripto puplico notum facimus et testamur quod coram nobis Bartholomea / mulier de Byada habitatrix Placee sponte non vi non coacta nec dolo ducta set omni suo consilio / et provisione munita sponte vendidit et per fustem sollemniter tradidit et assignavit magistro Cantello de Byada / de Placea pro se et heredibus suis in perpetuum quartam partem pro indiviso cuiusdam pecie terre site et posite in / territorio Placee in contrata Fluminis de Forte, secus terras Nicolai de Lantelmo, secus terras Iohannis de Iancardo, secus / terras heredum quondam Symonis de Neocastro, secus terras dicti emptoris et alios confines. Item quartam partem pro indivi/so cuiusdam campacii, siti et positi in territorio Placie in contrata Ecclesie Sancti Andree de Placea, iuxta campacium Palmerii de Tamborello, / secus viam puplicam, secus campacium dicte Ecclesie Sancti Andree et secus campacium dicti emptoris et alios confines, pro ut de / predictis confinibus dictorum bonorum venditorum nobis constitit per assercionem partium predictarum cum omnibus iuribus iusticiis ra/cionibus divisus pertinentiis

servitutibus accessibus et egressibus eorum iustis consuetis et debitis ad predicta bona ven/dita de iure spectantibus cum quibus dicta venditrix et antecessores sui ipsa bona vendita tenuerunt hactenus / et possiderunt pro tarenis auri quinque ponderis generalis quos ad dictum generale pondus dicta venditrix presencialiter recepit et / integre habuit ab eodem emptore ob causam et in causam vendicionis predictae in quem emptorem heredesque suos dicta / venditrix dedit et penitus transtulit omne ius et dominium tam utile quam directum proprietatem accionem et racionem utiles directas / et mixtas sibi competencia et competituras que et quas dicta venditrix habebat vel habere poterat in bonis venditis supradictis / ad eo quod ipso iure translacionis domini et iurem predictorum liceat eidem emptori et heredibus suis predicta bona vendita cum / predictis suis iuribus tenere de cetero perpetuo possidere vendere donare permutare alienare et in alteram tanquam rem / propriam quocumque alienacionis titulo vel modo transferre et de eis facere in omnibus et per omnia velle suum contra / quam vendicionem omnia et singula supradicta si forte dicta venditrix per se interpositam vel submissam personam pro eo ullo / unquam futuro tempore aliqua racione vel causa sponte covenit et promisit eidem emptori et heredibus suis sollemniter stipulan/tis sub obligatione omnium bonorum suorum mobilium et stabilium presencium et futurorum omnium sollempni ac legitima ypo/thea ad penam tarenorum viginti ponderis generalis Regie Curie persolvendam me predicto notario pro parte ipsius Regie / Curie sollemniter et legitime stipulante qua pena soluta vel non premissa omnia et singula et quodlibet premissorum debi/tam retineant firmitatem cum stipulacionis viribus dicte pene ac de predictorum bonorum venditorum evicione teneri et / resarcire sibi de dapnum litis expensas et quodlibet interesse que et quas dictum emptorem et heredes suos tam in iudi/ciis quam extra propterea si constiterit incurrisse firmis post hec nichilominus remanentibus omnibus et singulis supradictis cum / stipulacionis viribus dicte pene et ad hec dicta venditrix ad interrogacionem nostram et partis instanciam sponte renunciavit / sollemniter generaliter specialiter ac expresse actioni et excepcioni doli incidentis in contractum vel dantis causam ipsi contractui actioni et excepcioni / quod metus causa actioni in factum rei sit non fore gesta legi si convenerit que est fecerunt de iurisdicionem omnium iudicum non / obstante illis eciam iuribus quibus ultra dimidiam iusti preci dictam vendicionem in vendicione predicta deceptam se posset / ostendere vel modo quolibet circumscriptam privilegio Velleyani senatus consultus mulieribus indultis et generaliter omnibus aliis / universis et singulis iuribus legum constitutionum et consuetudinum approbatarum auxiliis scriptis videlicet et non scriptis indultis et / indulgentis quibus et per que premissa omnia et singula possent infringi vel modo quolibet

retractari presente sciente volente /et expresse consenciente ad hoc cedente vendicioni predictae iure prothimisyos consanguinitatis ex vigore consuetudinis terre Placie Bonafemmina uxore quondam Guillelmi de Biada. Unde ad futuram memoriam et predicti emptoris heredumque suorum cautelam conffectum est exinde presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii nostrum qui supra iudicis notarium ac testium subscriptorum subscriptionibus et testimonio roboratum. Scriptum Placie anno mense die et indictione premissis.

† Ego Gualterius de Darfudio qui supra iudex Placie testor.

† Ego Iacobus de Neocastro testor.

† Ego Raynerius de Bonacurso testor.

† Ego Matheus Pani et Vino testor.

† Ego Burgius Zappulla testor.

† Ego Iohannes de Infantono qui supra regius publicus eiusdem / terre notarius predicta scripsi et meo signo consueto signavi. S.T.

Testes: Raynerius de Bonacurso, Matheus Pani et Vino, notarium Iacobus de Neocastro, Burgius Zappulla.

5

[1337], ottobre 22, indizione V, Piazza

I coniugi Corrado de Ricca e Bonafemmina vendono a magister Cantello de Biada un tratto di terra posto a Piazzola in contrada Fluminis de Lantelmo al prezzo di 1 onza e 15 tari.

Originale [A]. TAB, perg. 248 (già 1.60.E.14.) di mm. 210x330.

A tergo di mano diversa: «In registro 312, 1336, regnante Friderico, Corradus de Ricca vendit Cantello terras in contrada Fluminis Lantelmo. Reg.Arc.II.F.car.37. a tergo /. In terra Placie super quadam pecia terra magistris / Cantelli in contrada Fluminis de Lantelmo /. IV.D.9.».

In nomine Dei eterni amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo tricentesimo tricesimo sexto mense / octubris die vicesimo secundo quarte indictionis regnantibus serenissimis dominis nostris Dei gracia Sicilie regibus / illustre rege Friderico regni eius anno quatragesimo primo et inclito rege Petro secundo regni eius anno / sextodecimo, feliciter, amen. Nos Bonsignor de Besacia iudex terre Placie Iohannes de Spervayra publicus eiusdem terre notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati

presenti scripto puplico notum facimus et / testamur quod Corradus de Ricca et Bonafemina mulier iugales habitatores predictae terre Placie spon/te vendiderunt tradidaverunt et sollempniter assignaverunt per se et suos heredes magistro Cantello de Biada / habitatori eiusdem terre Placie et suis heredibus in perpetuum quandam peciam terrarum sitarum et positarum in territo/rio eiusdem terre Placie in contrata Fluminis de Lantelmo, iuxta terras dicti emptoris, viam puplicam et alios confines, ad haben/dum tenendum et possidendum et quio quod sibi et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum pro precio et / nomine precii unci auri unius et tarenorum quindecim ponderis generalis quam totam predictae pecunie quantitatem ad pondus / predictum dicti venditores manualiter habuerunt et integraliter receperunt ad eodem emptore ob causam et in causam / vendicionis predictae convenientes et promicentes dicti venditores per se suosque heredes dicto emptori pro se suisque heredi/bus sollempniter stipulante litem vel controversssiam de dictis terris seu parte ipsarum aliqua ullo tempore non inferre nec in/ferenti modo quolibet consentire seu ipsas terras per se venditas tam in possessione quam in proprietate dicto emptori et suis / heredibus ab omne homine et universsitate legitime defendere et sollempniter guarentare et predictam vendicionem et / omnia et singula suprascripta et infrascripta perpetuo firma et rata habere et tenere et non contrafacere vel venire / per se vel sumissam personam aliqua ratione causa vel ingenio de iure vel de facto tractu temporis in futurum / ac promissione dicti venditores dicto emptori restitutione et restituere omnia et singula dampna expenssas ac interesse que / dictus emptor vobis heredes ipsius occasionem guarentacionis predictae subire contingerit in iudicio sive extra pro quibus omnibus / et singulis firmiter observandis et adimplerendis obligaverunt dicti venditores dicto emptori omnia bona sua mobilia atque sta/bilia tam habita quam habenda renunciando sollempniter et expresse accioni et excepcioni doli accioni in factum rei non sic fore gesta / non numerate pecunie decepcioni ultra dimidiam iusti precii fore privilegio et omni alii legitimo auxilio. Unde ad futu/ram memoriam et tam dicti emptoris quam heredum suorum cautelam factum est exinde presens puplicum instrumentum per manus mei pre/dicti notarii nostri qui supra iudicis et notarii et subscriptorum testium subscripcionibus et testimonio roboratum. / Scriptum Placee anno mense die et indicione premissis.

† Ego Bonsignorus de Besacia iudex Placee testor.

† Ego Iohannes de Campo testor.

† Ego Rogerius de Novello testor.

† Ego Nicolus Russus testor.

† Ego Iohannes de Averzellis testor.

† S.T. Ego Iohannes de Spervayra qui supra puplicus Placie notarius predictis omnibus rogatis interfui et scripsi et me subscripsi.

6

[1340], dicembre 14, indizione VIII, Piazza

Flordivilla, vedova di Ruggero de La Belica, Giovanni de La Belica e sua moglie Florella, vendono a magister Lorenzo de Biada minor una tabernam cum solario et potheca, nel quartiere San Domenico nel Borgo di Piazzza, per 12 onze.

Originale [A]. TAB, perg. 281 (già 1.60.E.42.) di mm. 335x430.

A tergo di mano diversa: «IV.D.19. / Reg.Arc.II.F.car.39. a tergo /. Instrumentum vendicionis [...] taberna cum solario et potheca sibi contiguis sita in terra Placie in quarterio Sancti Dominici / in Burgo. Item Flordivillam mulierem uxorem quondam / Rogerii de La Belica magistro Laurencio de Biada, de anno domini millesimo trecentesimo XXXIX mense decembris / 14 indicionis 8 / 1339, regnante Petro, Flordivilla vendit Laurencio de Biada taberna cum solario et potheca in Burgo Placie. In registro 313».

In nomine Dei eterni amen. Anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo tricesimo nono mense decembris quartodecimo eiusdem / octave indicionis regnante serenissimo domino nostro domino rege Petro secundo Dei gracia inclito rege Sicilie anno decimonono sui sacri / regiminis, feliciter, amen. Nos Adam de Calatagirono iudex Placie Riccardus de Barbarino regius puplicus insule Sicilie a flumine / Salso citra notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti puplico instrumento notum facimus et testamur quod Flordivilla / mulier uxor quondam Rogerii de La Belica nec non Iohannes de La Belica et Florella uxor eius habitatores terre Placie parte alicuius cohercionis vel / metus vicium et eorum motu proprio sponte vendiderunt et ex causa vendicionis ipsius ut moris est eiusdem terre Placie per fustem imperpetuum / tradiderunt et assignaverunt magistro Laurencio de Biata minor recipienti pro se uxore sue et heredibus suis quandam tabernam cum solario / et potecha sibi contiguis cum introitu et exitu et omnibus suis iuribus rationibus pertinenciis et divisis scitam et positam in quarterio Sancti Dominici / in Burgo eiusdem terre Placie, iuxta tabernam nobilis Guillelmi de Montecatino ex una parte et iuxta domum heredum quondam Iohannis de Magistro Cumaio / ex alia, iuxta tabernam domini Guillelmi de Caldarecua militis ex altera et iuxta viam puplicam et si qui alii sunt confines ipsius, pro unciis auri duodecim / ponderis generalis quas uncias auri

duodecim dicti venditores presencialiter coram nobis ab eodem emptore in karlensibus et perrialibus / de argento Valencie quolibet una grana decem receperunt et integre habuerunt ex causa vendicionis ipsius renunciantes expresse accioni doli / quod vis aut metus causa et accioni in factum quam competit quando dolus dat causam contractui vel incidit in contractum excepcioni / predictae pecunie non boni argenti non habite vel non recepte ac spei future numeracionis et recepcionis ipsius et omnis iuris accionis excepcionis / constitutionis consuetudinis et questionis quam ex presente contractu possent oriri doli legi per quam subvenitur aliqui quociens ultra dimidiam iusti precii / decepte se possent ostendere vel docere renunciantes etiam dicte mulieris auxilio legis senatus consultus Velleyani beneficio restitutionis in integrum / quibus mulieribus et viduis subveniunt legum auxiliis et beneficiis omnibus quibus circa residendam vendicionem predictam se possent tempore vel modo / aliquo adiuvari quia propter dictos venditores dederunt eidem emptori et suis heredibus de predicta taberna solario et poteca plenam licenciam et liberam / potestatem proprietatem possessionem ius dominum et sassinam perpetuo a modo habendum tenendum possidendum vendendum donandum alienandum permutandum pro / anima iudicandum ac totum velle eorum in eis et de eis tamquam de re propria faciendum nullo tamen predictis venditoribus vel heredibus eorum in predicta taberna solario et / poteca vel in aliqua parte ipsius decetero iure servato convenientes et promittentes dicti venditores eidem emptori et suis heredibus sollempniter stipulante predictam / tabernam solarium et portecam distinctam superius per confines venditam ut dicitur in forma premissa contra omnes personas defendere et sollempniter guarantee ac omne / dampnum et interesse que eundem emptorem suosque heredes ob defectum guarantee ipsius in iudicio vel extra iudicium subire contigerint se sibi suosque heredibus solvere / prestare et integraliter resarcire sub eorum iugalium venditorum bonorum omnium sollempni ac legitima ypotheca et omne iure scripto videlicet et non scriptum ad standum / presentem et expresse consensiente vendicione predictae Iohanni de Nigra fratri dicte Flordiville et avunculo domino Petro habitatore terre Placie omneque iure prothimisios / sibi competente in eadem taberna solario et poteca sponte renunciente emptore predicto. Unde ad futuram memoriam et tam predicti magistri / Laurenci emptoris quam heredum suorum cautelam presens publicum instrumentum exinde factum est per manus mei predicti notarii publici nostri qui supra iudicis eiusdem / notarum subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum. Scriptum Placie anno mense die et indictione premissis.

† Ego Adam de Calatagirone qui supra iudex Placee testor.

† Ego Iohannes de Columba testor.

† Ego Henricus de Pedilupo testor.

† Ego Philippus de Bonbarucio testor.

† Ego Iohannes de Campo testor.

† S.T. Ego Riccardus de Barbarino qui supra puplicus insule Sicilie a Flumine Salso citra notarius presens puplicum interfui scripsi et meo signo signavi.

† Notarius Iohannes de Campo, Philippus de Bonbarucio, Henricus Pedilupo, notarius Manfridus de Averzellis, Iohannes de Columba.

7

[1344], ottobre 8, indizione XII, Piazza

Transilia, vedova di Giovanni de Bizino, vende al medico magister Bernardo de Lupera, di origine catalana, una vigna posta nel territorio di Piazza in contrada Rambaldi per 6 augustali.

Originale [A]. TAB, perg. 320 (già 1.59.H.19.) di mm. 289x365.

A tergo di mano diversa: «V.A.9. / Instrumentum vendicionis [...] vinea sita in territorio Placie in contrata Rambaldi per Transiliam mulierem magistro Bernardo / de Lupera cathalano /. 1343, regnante Ludovico, Transilia de Bizino Bernardo de Lupera phisico catalano vendit vineam in contrata Rambaldi. In registro 312 / Placie / Reg.Arc.II.F.car.43. a tergo».

In nomine Dei eterni amen. Anno sacre dominice incarnationis millesimo trecentesimo quatracesimo tercio mense octubris octavo die mensis eiusdem duodecime indicionis / regnante excellentissimo domino domino nostro rege Lodovico Dei gracia rege Sicilie sui sacre regiminis anno secundo, feliciter, amen. Nos Cristofarus de Damyata iudex / terre Placie Riccardus de Greca regius puplicus civitatum terrarum et locorum Vallium Castri Iohannis et Demine notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presen/ti scripto puplico notum facimus et testamur quod Transilia mulier uxor quondam Iohannis de Bizino habitatrix eiusdem terre Placie presens coram nobis non vi dolo vel fraude intervenientibus / set de suo motu proprio et spontanea voluntate ac omni suo consilio et provisione muniti sponte vendidit et ex causa vendicionis ipsius per lapillum tradidit et assigna/vit magistro Bernardo de Lupera catalano phisico habitatori eiusdem terre Placie presenti ementi et recipienti pro se et heredibus suis in perpetuum quandam vineam scitam / et positam in territorio eiusdem terre Placie in contrata Rambaldi, iuxta

vineam iudicis Nicolai de Sparravayra, iuxta vineam magistri Nicolai de Malaspina et iuxta vineam Bartholomei de [...]ampia, / puplicam viam et alios confines, cum introitu et exitu et omnibus suis iustis iuribus omnibus proprietatibus et pertinenciis et divisis liberam et expeditam ab omni vinculo debito servitute / et honore census pro precio augustalium auri sex ponderis generalis et quos dicta venditrix sponte et sollemniter confessa est se recepisse et habuisse ab eodem emptore presente et pe/tente ob causam vendicionis ipsius pro iusto et difinito precio dans et concedens dicta venditrix eidem emptori cum dicta vinea vendita ius dominium possessionem proprietatem / et sasinam ipsam eam habendum tenendum possidendum donandum vendendum alienandum permutandum et pro anima iudicandum et de ea et in ea facere omne velle eorum tamquam de re propria faciendum nul/lo inter dictam venditricem in dicta vinea vendita propterea reservato promictens et conveniens dicta venditrix per stipulacionem sollemnem per se suosque heredes eidem emptori per / se et heredibus suis sollemniter stipulanti presentem vendicionem precii solucionem et omnia et singula in presente contractu et contenta firma et rata habere tenere observare adimplere et non contrafacere / vel venire aliqua ratione occasione vel causa de iure vel de facto puplice vel private per se vel submissam personam puplicam vel privatam extraneam vel coniuntam set dictam vineam venditam ab omni / calupniante persona puplica vel privata extranea vel coniunta discalupniare defendere et legitime guarentire sub pena et obligatione ac ypotheca legitima omnium bonorum suorum habitorum et / habendorum presencium et futurorum et emendare reficere et integraliter resarcire eidem emptori omnia et singula dampna interesse et expensas que vel quas dictus emptor fecerit vel sub/stinuerit in iudicio vel extra ob defectu defensionis et guarentacionis ipsius renunciens dicta venditrix in hoc sollemniter et expresse accioni doli quod vi metus causa et in factum que / competit quam dolus dat causam contractui vel incidit in contractu excepcioni dicte pecunie non habite non recepte non numerate seu non iusti ponderis spei fucture habitationis numeracionis predictis assignacionis ipsius / illi legi quociens facto confessio extra iudicium in iudicio revocare revocacionis accione confessionis illi legi ut predicatur non sic fore geste illi est legi per quam dicta venditrix ultra dimidium / iusti precii decepte se posset ostendere vel docere privilegio fori legi si convenit omni iuri accioni excepcioni questionem consuetudinem et constitutionem que ex presenti contractu possent oriri omnique alii au/xilio et omni iuri scripto et non scripto et specialiter beneficio restitutionis in integrum privilegio viduarum quibus mulieribus et viduis subvenitur cerciorata prius dicta mulier de omnibus iuri/bus et legibus supradictis per nos qui supra iudicem et notarium quod dicantur et inprecunt ei relevant et ad maiorem cautelam predictorum dicta venditrix

corporaliter sacro libro ad sancta Dei evan/gelia iuravit premissa omnia et singula firmiter actendere et inviolabiliter observare. Unde ad futuram memoriam et causa dominum emptoris per heredum suorum cautelam presens puplicum / instrumentum exinde factum est per manus mei predicti notarii puplici meoque solito signo signatum nostrum qui supra iudicis et notarii puplici predicti et subscriptorum testium subscripcionibus et testimonio robora/tum. Actum Placie anno mense die et indicione premissis.

† Ego frater Arnaldus Morati de Calidis prior monasterii Sancti Andree terre Placie testor.

† Ego frater Mattheus de Alfano testor.

† Ego Iordanus de Syminara testor.

† Ego Bartholomeus de Siminara testor.

† Ego Riccardus de Greca qui supra regius puplicus civitatum terrarum et locorum Vallium Castri Iohannis et Demine / notarius presens puplicum instrumentum scripsi subscripsi et meo solito signo signavi.

8

1346, marzo 12, indizione XIV, Piazza

I coniugi Ruggero de Amica e Biligera vendono a magister Cantello de Biada un campacium cum quaddam flomaria in contrada Arduino per 1 onza.

Originale [A]. TAB, *perg.* 339 (già 1.59.H.41.) di mm. 288x372.

A tergo di mano diversa: «V.A.15. / 1346, regnante Ludovico, Rogerius de Amica vendit Cantello de Biada campacium cum flomaria in contrata Arduyni / de terra Placie super quodam campacio Cantelli de / Byada in contrata Arduyni».

In nomine Dei eterni amen. Anno sacre dominice incarnationis millesimo trecentesimo quatragesimo sexto mense marcii duodecimo die mensis eiusdem / quintedecime indicionis regnante excellentissimo domino domino nostro rege Lodovico Dei gracia rege Sicilie sui sacri regiminis anno quinto, feliciter, amen. / Nos Fridericus de Domino Grabiele iudex terre Placee Riccardus de Greca regius puplicus civitatum terrarum et locorum Vallium Castri Iohannis et Demine notarius et testes / subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto puplico notum facimus et testamur quod Rogerius de Amica et Biligera mulier iugales habitatores eiusdem terre Placee / presentes coram nobis

non vi dolo vel fraude intervenientibus set de eorum motu proprio et spontanea voluntate ac omni eorum consilio et provisione muniti sponte vendiderunt et ex causa vendicionis ipsius per lapillum tradiderunt et assignaverunt magistro Cantello de Byada de predicta terre Placee presenti / ementi et recipienti pro se et suis heredibus in perpetuum quoddam campacium cum quaddam flomaria in eo existente commune inter eosdem venditores et Thomasium / de Amica et Palermam iugales situs et positus in territorio dicti terre in contrata Arduyni, iuxta campacium et flomariam dicti emptoris, prope campacium et flomariam / Symonis Piscis molendinary, iuxta quandem aquam existentem versus oppositum dicti campacii venditi a parte meridiei et fluminis Ardoyni, cum introitu et / exitu et omnibus suis iustis iuribus rationibus proprietatibus pertinenciis et divisis liberas et expeditas ab omni vinculo debito servitute questione et one/re census pro precio unciarum auri unius ponderis generalis quam dicti iugales venditores presencialiter coram nobis receperunt et habuerunt ab eodem emptore ob causam vendicionis ipsius dantis et concedentis domini iugales venditores eidem emptori de predictis campacio et flomaria venditis / ius dominium proprietatem possessionem et sasina plenam licenciam et liberam potestatem ipsas a modo tenendum possidendum donandum vendendum alienandum permutandum et pro anima iudicandum / et de eis et in eis facere omne velle suum tamquam de re propria faciendum nullo inter dictis iugalibus venditoribus in predictis flomaria et campacio venditis propterea re/servato promictentes et convenientes dicti iugales venditores per stipulacionem sollemnem per se eorumque heredes eidem emptori per se et suis heredibus sollemniter stipulanti presentem vendicionem precii solucionem et omnia et singula in presente contractu contenta firma et rata habere tenere observare ad implere et non contrafacere vel venire / aliqua ratione occasione vel causa de iure vel de facto puplico vel provare per se vel submissam personam puplicam vel privatam extraneam vel coniuntam set dicta bona vendita ab / omni calupniante persona puplica vel privata extranea vel coniunta discalupniare defendere et legitime guarentire sub pena obligatione ac ypotheca legitima omnium / bonorum eorum habitorum et habendorum presentium et futurorum et emendare reficere integraliter resarcire eidem emptori omnia et singula dampna interesse et expensas / que vel quas dictus emptor fecerit vel substituerit in iudicio vel extra ob causam defentionis defectu et guarentacionis ipsius eo modo pacto inter eosdem contrahentes / habito sollemnem stipulacionem ibidem videlicet quod si forte aliquo futuro tempore de predictis flomaria et campacio venditis seu alia parte ipsorum contra eundem emptorem vel eius heredes / questio aliqua curetur quod dicti iugales venditores teneantur et debeant questione ipsa assumere et accipere a principio questionis

ipsius et ipsam prosequi usque ad finem eorum / prius suntibus et expensis ad omnem primam requisicionem dictis iugalibus venditoribus per eundem emptorem vel eius heredes propterea faciendum sub pena ut supra omnium bonorum / eorum habitorum et habendorum renunciantes pro inde dicti iugales venditores in hoc sollemniter et expresse accioni doli quod vi metus causa et in factum que conpetunt quam dolus dante / causam contractui vel incidit in contractu excepcioni revocacionis accione confessionis illi legi ut predictur non sic fore geste illi est legi per quam dicti iugales venditores ultra / dimidium iusti precii decepte se possent ostendere vel docere privilegio fori legi si convenerit et omni iuri accioni excepcioni questionem consuetudinem et constitutionem que / ex presenti contractu possent oriri omni alio auxilio et omni iuri scripto et non scripto et specialiter dicta mulier beneficio restitutionis et in integrum privilegio mulierum quibus / mulieribus et viduis subvenitur cerciorata prius dicta mulier per nos qui supra iudicem et notarium de omnibus iuribus legibus supra dictis que dicantur et inprecunt ei relevant / et ad maiorem cautelam predictorum dicti iugales venditores corporaliter sacro libro ad sancte Dei evangelia iuraverunt premissa omnia et singula firmiter attendere et / inviolabiliter observare presencibus eciam ibidem dicta Palerma uxore eiusdem Thomasi una ex patronis dictorum campaci et flumarie venditorum nec non Allegrancia mulier / uxor quondam Iohannes de Amica de predicta terre Placee matris eiusdem Rogeri alterius venditorum predictorum et ex presente et consencientibus silicet dicta Palerma cum vinculo iura/menti nobis propterea prestiti vendicioni presenti ac cedentibus renunciantibus et quam tradentibus eidem emptori omne ius eis et quilibet eorum competens et competicionum in / dictis campacio et flomaria venditis quocumque vel quacumque ratione occasione vel causa et eciam iure consanguinitatis et prothimisios insuper dicti iugales venditores consentierunt / se facturos curatorios omnibus extra premissis iuris vel facti erga eundem emptorem quod predictus Thomasius statim cum fuerit liberatus a carceribus in quibus vinculater / tenetur consentiet ratificabit et acceptabit eundem emptori predictam vendicionem constituendo se principalem venditorem sub hiis pena pactis obligacionibus permissionibus / et sacramento et renunciationibus omnibus in presenti contractu contentis et faciet ad cautelam dicti emptoris heredumque suorum puplicum instrumentum omnibus debitis sollemnibus roboratum / de consilio sapientium sub pena sacramento prenotati. Unde ad futuram memoriam et tam dicti emptoris quam heredum suorum cautelam presens puplicum instrumentum ex/inde factum est per manus mei predicti notarii puplici meoque solito signe signatum nostrum qui supra iudicis meique notarii

puplici predicti et subscriptorum testium subscriptionibus et / testimonio roboratum.
Actum Placee anno mense die et indicione premissis.

† Ego Fridericus de Domino Grabielli iudex Placee testor.

† Ego notarius Fridericus de Averzellis testor.

† Ego Iohannes Frascarolus testor.

† Ego notarius Petrus de Tabernerio testor.

† Ego notarius Nicolaus Rulbus testor.

† Ego Riccardus de Greca qui supra regius puplicus civitatum terrarum et locorum
Vallium Castri Iohannis et / Demine notarius presens puplicum instrumentum scripsi
subscripsi et meo solito signo signavi. S.T.

Testes: notararius Fridericus de Averzellis, notarius Nicolaus Rulbus.

9

[1347], febbraio 24, indizione XV, Piazza

Giacoma, vedova di Pietro de Abisio, e il figlio Giovanni de Abisio, vendono a Lorenzo de Biada iunior, una vigna posta nel territorio di Piazzola in contrada Santa Croce per 6 onze, 22 tari, 10 grani.

Originale [A]. TAB, *perg.* 338 (già 1.59.H.37.) di mm. 246x308.

A tergo di mano diversa: «1346, regnante Ludovico, Iacuba de Abiso vendit Laurencio de Biada vineam in contrata Sancte Crucis. In registro 313 / V.A.15. / Instrumentum vendicionis [...] vinea sita in territorio Placie in contrata Sancte / Crucis, per Iacubam mulierem uxorem quondam Petri de Abiso magistro Laurencio de Biada».

In nomine Domini amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quatragesimo sexto / mense february vicesimo quarto die mensis eiusdem quintedecime indicionis regnante serenissimo domino domino nostro / rege Lodovico inclito rege Sicilie regni eius anno quinto, feliciter, amen. Nos Nicolaus de Nasello iudex / terre Placee Petrus de Tabernerio regius puplicus eiusdem terre notarius et testes infrascripti ad hoc vocati specialiter et rogati pre/senti scripto puplico notum facimus et testamur quod Iacuba mulier uxor quondam Petri de Abiso et Iohannes de Abiso filium / cuiusdam iugalium habitatoris eiusdem terre Placee presenti coram nobis sponte vendiderunt traddiderunt et sollemniter assignave/runt magistro Laurencio de Biada iuniori

habitori eiusdem terre presenti coram nobis ementi et sollemniter recipienti pro se / suisque heredibus in perpetuum quandam vineam sitam et positam in territorio eiusdem terre in contrata Sancte Crucis, iuxta / vineam Petri de Lantelmo et iuxta vineam Recardi Casato dicto de Antiochia et iuxta vineam Manfredi de Mouxlicum, vi/am publicam et alios confines, cum omnibus iuribus divisis et pertinenciis suis per uncias auri sex et tarenos viginti duobus et grana decem ponderis / generalis quas et quos et que ad idem pondus dicti venditores sponte et sollemniter confessis sunt recepisse et integraliter habuisse / ab eodem emptore presente et sollemniter stipulante et expresse petenti ob causam et in causa vendicionis predictae pro precio vinee ipsius iusto / et diminuto convenientes et promittentes dicti venditores animo se obligando per stipulationem sollemnem eidem emptori suisque heredibus sollemniter stipulante predictam vineam ut supra venditam et traditam contra omnes omnino personas defendere disbrigare sollemniter ac legitime garantire sub pena venditorum bonorum omnium mobilium et stabilium habitorum et habendorum / presentium et futurorum sollemni et legitima hypotheca et obligatione et sub pena dupli dicte pecunie quantitatis Regia Curia per / venditores predictos si secus inde fecerint integraliter ex solvenda et michi predicto notario publico ipsius Regie Curie parte / sollemne stipulantes penam eandem qua pena comisa exacta vel non presens publicum instrumentum in suo robore perpetuo fidei / et animum corpora pro inde prestantes dicti venditores eidem emptori sollemniter stipulanti pro premissis omnibus observandis / et inviolabiliter attendendis ad sancta Dei evangelia iuramentum. Renunciando propterea exceptioni doli mali metus conditioni / sive causa exceptioni quod metus causa dicte pecunie non numerate non habite non recepte spei future numeracionis et habitacionis extra deceptionis ultra dimidiam iusti precii extra revocationis actione confessionis rei non si fore geste privilegio fori legi si convenerint privilegio viduarum dicta mulier a generaliter omnibus ac singulis iuris suffragiis scriptis non quibus et per que contra formam instrumenti presenti suffultum venire possent quam vineam dicte emptore publice / die predicto per Costantinum servientem eiusdem terre publicarii precomiari et baniri in locis publicis et consuetis fecit ut constituit ut / si quis eandem viniam iure prothomisios habere recepture valerit infra legitime et consuetudinaria tempore consuetudinibus eiusdem / terre declaratis receptacionis ad cederunt iure municipalia in dictos aetatur presentibus expresse et consententibus dicte vendicioni / Ricarda mulier uxor Ade de Abulico et eadem Adam ac renunciantibus et cedendibus eidem emptori suosque heredibus omne iure / prothomisios eis et cuilibet competenti consentienti in dicta vinia iuri municipali predictis et quacumque alia ex causa. Unde ad futuram / memoriam et dicti emptoris et heredumque

suorum cautelam factum est exinde presens puplicum instrumentum per manus / mei predicti notarii puplici nostri qui supra iudicis et notarii ac subscriptorum testium subscricionibus testimonio roboratum. / Supra vero in vicesima octava linea ubi legitur eodem Adam sequi debet habitatoribus eiusdem terre que per me predictum notarium / puplicum obmisa estiterant non vice set errore et sic pro autenticis habeans. Actum Placee anno mense die indictione premissis.

† Ego Nicolaus de Nasello iudex Placee testor.

† Ego notarius Riccardus de Greca testor.

† Ego notarius Fridericus de Averzellis testor.

† Ego Iohannes Frascarolus testor.

† S.T. Ego Petrus de Tabernerio qui supra regius puplicus Placee notarius / presens puplicum instrumentum scripsi et me subscripsi.

10

1347, luglio 26, indizione XV, Piazza

I coniugi Bartolomeo de La Monaca e Giovanna vendono a magister Lorenzo de Biada iunior una casa posta a Piazza nel quartiere Castellina per 18 onze.

Originale [A]. TAB, perg. 366 (1.59.G.12.) di mm. 238x419.

A tergo di mano diversa: «26 iulii 15 indicionis / 1347, regnante Ludovico, Bartholomeus de La Monaca vendit domum Laurencio de Byada in Castelline. In registro 312 /. In terra Placie in quarterio Castelline per Bartholomeum de La Monaca magistro Laurencio de Byada / V.B.6. / Reg.Arc.II.F.car.4b. a tergo».

In nomine Dei eterni amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quatragesimo septimo mense iulii vicesimo sexto die menssis eiusdem quintedecime indicionis / regnante serenissimo domino nostro rege Lodovico Dei gracia rege Sicilie regni eius anno quinto, feliciter, amen. Coram nobis Nicolao de Nasello iudice terre Placee Henrico de Vicino / regio puplico eiusdem terre Placee notario et testibus infrascriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis Bartholomeus de La Monaca et Iohanna mulier iugales habitatores terre Placee presentes coram nobis non / vi coacti nec aliquo dolo ducti sed de omni suo consilio et provisione muniti sponte iure proprio vendiderunt tradiderunt et sollemniter assignaverunt magistro Laurencio de Lu Byada iuniori / habitatori eiusdem terre Placee presenti ementi et sollemniter recipienti pro se et

heredibus suis imperpetuum quandam domum soleratam cum omnibus iuribus divisis rationibus et iustis pertinenciis suis accessibus et / egressibus scitam et positam in terra Placee in quarterio Castilline, iuxta domum heredum quondam Mathei de Camblasio muro communi mediante, iuxta quandam domunculam heredum quondam presbyteri / Iacobi de Camblasio fabricatam super aerem cuiusdam vie puplice medyanete inter predictam domum venditam ut supra et domum aliam dictorum heredum dicti quondam presbyteri Iacobi secus duas vias puplicas et alios / confines ad habendum tenendum possidendum utifruendum gaudendum et pro anima iudicandum et de dicta domo vendita et in ea que et quod dicto emptori et heredibus suis melius videbitur faciendum tamquam / et ut de re propria sua pro unciiis auri decem et octo ponderis generalis quas ad idem pondus dicti iugales venditores confessi sunt coram nobis se manualiter recepissee et integraliter habuisse ab eodem / emptore presente ob causam et in causam vendicionis predictae convenientes et promictentes dicti iugales venditores per se suosque heredes eidem emptori suisque heredibus imperpetuum sollemniter stipulacionem / predictam domum venditam traditam sollemniter assignatam superius per confines designatam ut dicitur in forma premissa contra omnes omnino personas defendere sollemniter ac legitime guarentire et de evicione te/nere ac omne dampnum interesse litis expensis que et quas eundem emptorem suosque heredes in iudiciis vel extra modo aliquo ob defectum guarentacionis ipsius subire contingerit se sibi / suisque heredibus per se suosque heredes solvere prestare et integraliter resarcire acto tamen ex pacto inter contrahentes eosdem in presenti contractu legitime adiecto et affirmato ac eciam stipulato quod si forte / aliquo futuro tempore aliqua questio oriri contingerit de predicta domo vendita ut supra seu parte ipsius quod dicti iugales venditores per se suosque heredes teneantur et debeant predictam questionem et honus / questionis ipsius si easque acciderit ad omnem primam requisitionem faciendam per eundem emptorem heredesque suos eisdem iugalibus venditoribus et heredibus suis a principio litis assumere et usque / ad finem proseguere dicte questionis ad eosdem iugales venditores persona suntius et expense sub eorundem iugalium venditorum bonorum suorum omnium mobilium et stabilium habitorum et habendorum presencium et / futurorum sub legitime et ypotheca obligacione et sub pena dupli predictae pecunie quantitatis Regia Curia per dictos iugales venditores si secus inde fecerint in premissis vel aliquo premissorum integraliter ex / exsolvendum michi predicto notario puplico ipsius Regie Curie parte et nomine sollemne ac legitime stipulantes penam eandem qua pena comissa exacta soluta vel non premissa omnia singula et quodlibet premissorum / debitorum retineant firmitatem cum stipulacionis viribus dicte pene corporeum pro inde

presentes dicti iugales venditores dicto emptori sollemniter stipulanti pro premissis omnibus attendendis / et inviolabiliter observandis corporali et debite ad sancta Dei evangelia iuramentum. Renunciando in hiis omnibus sollemniter et expresse dicti iugales venditores excepcioni doli mali metus condicioni sine causa excepcioni quod / metus causa excepcioni revocationis erronem confessionis facte et predictae pecunie non habite non recepte non numerate vel non ponderate spei future numeracionis habitacionis et recepcionis excepcionis decep/cionis ultra dimidya iusti precii rei non sic fore geste privilegio fori legi si convenerit et generaliter omnibus et singulis iuris subfragiis scriptis videlicet et non scriptis quibus / et per que contra formam instrumenti presentis sufultum venire possent pro quibus iugalibus venditoribus et heredibus suis ad eorundem iugalium venditorum precies et rogamina erga eundem emptorem he/redesque suos pro defendendum guarendum et de evictione tenendum predictam domum venditam ut supra superius per confines designatam ab omni calupniante persona dominus Nicolaus de Camblasio ci/vis civitatis Cathanie presens coram nobis in eadem terra Placee et consentiens primo in nos qui supra iudicem et notarium tamquam in suos cum ex certa sua consiencia sciret nos suos iudicem et notarium / non esse sponte fideiussit constituendo se fideiussorem sollempnem et principalem defensorem et proprium venditorem dicte domus vendite ut supra una insolidum cum dictis iugalibus venditoribus et specialiter de / assumendum questionem et stando in iudicio ad eiusdem fideiussoris propriis suntius et expensis usque ab finem questionis ipsius si casus acciderit ut supra est expressum cum omnibus obligationibus pena partis et aliis / ut supra renunciacionibus in ipsius fideiussoris persona particulariter et repertum et denotatum et specialiter sacramentum renunciando specialiter dictus fideiussor legi de primo principali conveniendo et omni termino q[...] / et omnibus aliis iuribus rationis et civilis qui et quas contra formam fideiussoris predictae sufulte venire possent presencibus et expresse consencientibus venditorem dictus domus venditum superius / per confines designatis Graciana muliere matre dicte Iohanne venditoris predictus domino Nicolao Constancia princissa albera iudice Iacobo et Manfrido de Camblasio nec non et Ricarda / mulier uxor Bernardo de Delvolso fratribus et sorioribus eiusdem Iohanne donantibus cedendibus et quasi renunciantibus omnia iure omnesque acciones qui et quas habite et habere sperant in dicta domo vendita / ut supra et specialiter iure prothimisios et consanguinitatis vigore consuetudinis terre Placee aprobat per sanctam Regiam maiestatem confirmatur dictis emptoris et heredis suis imperpetuum acto / simili ex pacto inter contrahentem eosdem et prestantem fideiussorem actento et stimacto qui non murando forma presente contractus quod possit reficere

totiens quotiens dicti emptoris et heredes sui voverint / ad maiorem consilium sapientum ad cautelam predictis emptoris et heredes suos. Unde ad futuram memoriam et dicti Laurenci emptoris heredumque suorum cautelam factum est exinde presens / puplicum instrumentum per manus mei predicto notario puplico nostrum qui supra iudicis et notariis et subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum. Scriptum Placee anno mense et indictione premissis.

† Ego Nicolaus de Nasello iudex Placee testor.

† Ego Petrus de Randato testor.

† Ego Franciscus de Fragapano testor.

† Ego Andreas de Tonello testor.

† Ego presbiter Bonavolla de Bonavolla testor.

† Ego Henricus de Vicino qui supra regius puplicus eiusdem terre Placee notarius / rogatus interfui et presens puplicum instrumentum scripssi et me subscripssi.

Testes: dominus Nicolaus de Camblasio, presbiter Bonavolla de Bonavolla, iudex Iacobus de Camblasio, Petrus de Randato, Franciscus de Fragapano.

11

1348, marzo 28, indizione I, Piazza

Tommaso de Amica e la moglie Palerma ratificano la vendita già avvenuta da parte dei coniugi Ruggero de Amica e Biligera di un campacium cum flomaria a Cantello de Biada.

Originale [A]. TAB, *perg.* 377 (già 1.59.G.15.) di mm. 271x360.

A tergo di mano diversa: «1348, regnante Ludovico, instrumentum vendicionis campacii cum flomaria Arduyno per Rogerium de Amica Cantello. In registro 313, Placie / Reg.Arc.II.F.car.48. A tergo».

In nomine Dei eterni amen. Anno sacre dominice incarnationis millesimo trecentesimo quatragesimo octavo mense marcii vicesimo octavo die / mensis eiusdem prime indicionis, regnante excellentissimo domino domino nostro rege Lodovico Dei gracia rege Sicilie sui sacri regiminis anno sexto, / feliciter, amen. Nos Savarinus de La Greca iudex terre Placee Riccardus de Greca regius puplicus civitatum terrarum et locorum Vallium Castri Iohannis / et Demine notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto puplico notum facimus et testamur quod cum Rogerius de Amica

et Bilin/geria mulier iugales habitatores eiusdem terre Placee de consensu et voluntate Palerme mulieris uxoris Thomasy de Amica vendiderunt et assignaverunt ma/gistro Cantello de Byada de dicta terra Placee nunc presenti ementi et recipienti pro se et suis heredibus in perpetuum quoddam campacium cum flo/maria in eo existente posita in territorio dicte terre Placee in contrata Arduyni commune inter eosdem venditores et predictos Thomasium et Palermam, iuxta / campacium et flomariam dicti magistri Cantelli, prope campacium et flomariam Symonis Piscis molendinary, iuxta quandam aquam existentem versus / oppositum dicti campacii venditi a parte meridiei et fluminis Arduyni, cum introitu et exitu et omnibus suis iustis iuribus rationibus proprietatibus / pertinenciis et divisis et constituerint se facturos et curaturos quod predictus Thomasius consentiret ratificaret et acceptaret eidem emptori / predictam vendicionem et constitueret se principalem venditorem sub hiis pena pactis obligationibus promissionibus et renunciationibus sub quibus dicti ven/ditores in contractu vendicionis penitus se obligaverint et eciam sacramento pro ut hoc et alia in quodam puplico instrumento inde confecto mano mei predicti notarii / puplici clarius continetur eandem pretitulato die dictus Thomasius nec non et predicta Palerma iugales presentes coram nobis non vi dolo vel fraude inter/venientibus set de eorum motu proprio et spontanea voluntate ac omni eorum consilio et provisione muniti sponte ratificarunt acceptarunt / et confirmarunt ac de novo ratificant acceptant et confirmant eidem magistro Cantello presenti petenti et recipienti et predictam vendicionem / dictorum campacii et flomarie venditarum factam per eosdem Rogerium et Bilingeriam iugales eidem magistro Cantello trasferentes in eundem magistrum Cantellum / omne ius dominium et proprietatem eisdem Thomasio et Palerme iugalibus competens et competencium in dictis campacio et flomaria venditis quocumque modo quacumque ratione occa/sione contractu titulo vel causa faciente eundem magistrum Cantellum verum dominum et patronum ipsorum campaci et flomarie venditorum ac constituentes se principa/les venditores ipsorum campaci et flomarie venditorum erga eundem emptorem sub hiis pena pactis obligationibus promissionibus renunciationibus sub quibus / dicti Rogerius et Bilingeria iugales in contractu dicte vendicionis penitus se obligaverunt ita quod idem magister Cantellus ad omnia et singula contenta in dicto contractu / dicte vendicionis contra eosdem Thomasium et Palermam iugales ipsi contractui vendicionis predicte uti possit ad sui cautelam quem ad modum uti pote contra eosdem Rogerium / et Bilingeriam ac si esset nominati et denotati in dicto contractu dicte vendicionis principale venditores promictentes et convenientes dicti Thomasius et Palerma / iugales per scriptum sollemne per se eorumque heredes eidem

magistro Cantello pro se et suis heredibus sollemniter scriptum omnia et singula causa in presente contractu quod in contractu / principale dicti venditores firma et rata habere tenere observare adimplere et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de iure vel de facto publice vel / private per se vel submissam personam publicam vel privatam extraneam vel coniuntam sub pena et obligatione ac ypotheca legitima omnium bonorum eorum habitorum et habendorum presencium / et futurorum emendare reficere et integraliter resarcire eidem emptori omnia et singula dampna interesse et expensas que vel quas dictus emptor fecerit vel substi/nuerit in iudicio vel extra causa ob defactu defensionis et guarentacionis ipsius flomarie et campacium venditorum per se nec premissa dicti Thomasius et Paler/ma iugales contra presenti contractu aliquo modo vel via contravenire possent renunciantes proinde dicti Thomasius et Palerma iugales in hoc sollemniter et expresse accioni doli / quod vi metus causa et in factum que competunt quam dolus dante causam contractui vel incidit in contractu excepcioni revocacionis accione confessionis illi legi ut predicatur non sic / fore geste excepcioni decepcionis privilegio fori legi si convenerit et omni iuri accioni excepcioni questionem consuetudinem et constitutionem que expresenti contractu possent / oriri omnique alii auxilio et omni iuri scripto et non scripto et sollemniter dicta mulier beneficio restitutionis et in integrum privilegio mulierum quibus mulieribus / et viduis subvenitur cerciorata prius dicta mulier per nos qui supra iudicem et notarium de omnibus iuribus et legibus supra dictis que dicantur et inprecunt ei / relevant et ab maiorem cautelam predictorum dicti Thomasius et Palerma iugales corporaliter sacro libro ab sancte Dei evangelia iuraverunt premissa omnia / et singula firmiter actendere et inviolabiliter observare. Unde ad futuram memoriam et causa dominum magistrum Cantellum per heredum suorum cautelam presens / publicum instrumentum exinde factum est per manus mei predicti notarii publici meoque solito signo signatum nostrum qui supra iudicis meoque notarii publici predicti et subscriptorum / testium subscripcionibus et testimonio roboratum. Actum Placee anno mense die et indicione premissis.

† Ego Savarinus de Greca iudex Placee testor.

† Ego Prandus de Tivolsi testor.

† Ego Branca de Antonio testor.

† Ego notarius Petrus de Tabernerio testor.

† Ego Riccardus de Greca qui supra regius puplicus civitatum terrarum et locorum Vallium Castri Iohannis et Demine / notarius presens puplicum instrumentum scripsi subscripsi et meo solito signo signavi. S.T.

12

1313, luglio 22, indizione XI, Piazza

Con l'autorizzazione del Baiulo e dei Giudici di Piazzza, Rosa, vedova di Giacomo Pavisi, abitante di Piazzza, in qualità di tutrice dei figli minori Bartolino e Iannino, vende, pro solvendis debitis già contratti da suo marito, a Cantello de Biada due parti pro indiviso di un casalino, posto in Burgo Placee per il prezzo di 30 tari.

Originale [A]. TAB, perg. 130 (già 1.60.G.3.) di mm. 270x352.

A tergo di mano diversa: «1313, 22 iulii, ex actis Federico de Calcabrina in Burgo Placie casalinum vendit Cantello de Biada / IV.B.13. In registro 313 /. Reg.Arc.II.F.car.17. a tergo / in terra Placie super quodam casalino Cantelli de Byada in Burgo».

In nomine Dei eterni amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo terciodecimo mense iulii vicesimo secundo eiusdem undecime indicionis / regnante serenissimo domino nostro domino rege Friderico tercio regni sui anno decimo octavo, feliciter amen. Nos Symon de Damiata iudex terre / Placee Fridericus de Calcabrina regius puplicus eiusdem terre notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto puplico notum facimus et / testamur quod Rosa mulier uxor quondam Iacobi Pavisi habitatrix Placee tutrix ut constitit Bartolini et Iannini pupillorum filiorum suorum minorum / et predicti quondam Iacobi Pavisi olim mariti sui auctoritate cuiusdam decreti Regie Curie baiuli et iudicum predictae terre Placee ut constitit per quod predicti baiulus et / iudices auctoritate iudiciaria suosque decreto interposito decreverunt et dederunt licenciam eidem tutrici exponenti coram eis pro parte et nomine pupillorum ipsorum minorum / vendi et distrahendi duas partes pro indiviso cuiusdam casalini ipsorum [pu]pillorum positi in Burgo Placee, iuxta domum uxoris et heredes quondam Iacobi / de Rosa, iuxta domum Iacobi de Barcellona vanella mediante, iuxta casalinum domini Iohannis de Damiata militis, iuxta domum Cantelli / de Biada, iuxta domum Pagani de Nicosia et predictorum pupillorum, iuxta domum Robberti de Alexio et si qui alii sunt confines, pro solvendis debitis quondam / Iacobi Pavisii patris dictorum pupillorum et mariti olim ipsius Rose ac eciam pro vita et sustentacione pupillorum ipsorum minorum de quo eciam decreto plene ac / legitime constitit debita prius subastaci[one pre]missa ceterisque sollempnitatibus consuetis et debitis observatis que in

vendicione bonorum pupillorum et minorum sunt / servande pro solvendis ut asserit debitis ipsius quondam Iacobi ac vita et substentacione ipsorum pupillorum filiorum suorum minorum et predicti quondam Ia/cobi vendidit traddidit et sollempniter assignavit Cantello de Biada habitatori eiusdem terre Placee tamquam plus exinde offerendi et primo licitatori pro se et / suis heredibus in perpetuum predictas duas partes pro indiviso casalini predicti cum omnibus iuribus divisis et pertinenciis suis distincti superius / per confines pro tarenis auri triginta ponderis generalis quos confessa est recepisce dicta Rosa mater et tutrix predictorum pupillorum filiorum suorum minorum / predicti quondam ob causam et in causam et nomine vendicionis ipsius conveniens et promictens eidem emptori pro se et suis heredibus sollempniter stipulanti / predictas duas partes pro indiviso casalini predicti distincti superius per confines venditi ut dicitur in forma premissa contra omnes omnino personas defendere / et legitime guarentire ac omne damnum et interesse que eundem emptorem heredesque suos defectu guarentacionis ipsius in iudicio vel extra iudicium / proinde subire contigerit eidem emptori et suis heredibus per se et dictos pupillos suasque et dictorum pupillorum heredes prestare solvere et integraliter resar/cire sub bonorum predictorum pupillorum suorum omnium sollempni ac legitima ypotheca renunciando sollempniter et expresse exceptioni doli decepti / ultra dimidiam iusti precii beneficio Velleyani senatus consulti, beneficio restitutionis in integrum privilegiis minorum indultis ac mulierum et universis ac singulis iuris [suffragi]is scripti videlicet et non scripti canonici et civilis quibus venire possent contra formam instrumenti presenti. / Unde ad futuram memoriam et [dicti Cantelli] heredumque suorum nec non et ut premissis omnibus et singulis premissorum constet ad plenum / factum est exinde presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii nostrum qui supra iudicis subscripcione meique predicti notarii signo et subscripcione et subscripto/rum testium subscriptionibus et testimonio roboratum. Scriptum Placee anno mense die et indicione premissis.

† Ego Symon de Damiata qui supra iudex testor.

† Ego Iohannes de Grammatico testor.

† Ego Iordanus de Besacia testor.

† Ego Iacobus de Tabernerio testor.

† Ego Riccardus de Bartulo me subscripsi.

† Ego Fridericus de Calcabrina qui supra regius publicus Placee notarius / premissis rogatus interfui scripsi subscripsi et meo proprio signo signavi. S.T.

1335, maggio 16, indizione III, Piazza

La Regia Curia, presieduta dal Baiulo e dai Giudici, concede a Ruggero de Aydone di potere vendere o permutare una casa dotale col consenso della moglie Benvenuta.

Originale [A]. TAB, *perg.* 239 (già 1.63.F.7.) di mm. 233x311.

A tergo di mano diversa: «1335, regnante Friderico et Petro, [...] domum in Burgo Sancte Dominici Rogerio de Aydone / Placie /. In registro 312».

In nomine Dei eterni amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo tricesimo quinto mense / madii sextodecimo die mensis eiusdem tercie indicionis regnantibus serenissimis dominis nostris Dei gracia regibus Sicilie illustri / domino rege Friderico regni eius anno quatragesimo et inclito domino rege Petro secundo regni eius anno quintodecimo / feliciter , amen. Nos Raynucius de Iosep baiulus nec non Adam de Capizana, Gaddus Vaccarella et Prandus de Besa/cia iudices terre Placie anni presentis tercie indicionis Curiam regentes presente iudiciali decreto notum facimus et testamur / quod predicto die nobis pro tribunalis sedentibus in Regia Curia dicte terre Placie in loco solito et consueto singulis eam petentibus / pro ut ad nostrum spectat officium iusticia ministranda veniens coram nobis Rogerius de Aydone habitator predictae terre Placie pe/ticionem suam obtulit et presentavit in eadem Curia infrascripti tenoris videlicet exponit coram vobis baiulo et iudiciabus / terre Placie de expresso consensu et voluntate Benvenute mulieris uxoris sue presentis / ad hec in iudicio quod cum predictus exponens promiscuo usu una cum dicta uxore sua teneat et possideat communiter pro indiviso / quandam domum infrascriptis finibus limitatam quam domum dictus exponens recepit et habuit in causam dotis a quondam / Guidone de Brunecto patre dicte Benvenute contemplacione matrimonii contrahendi et quod nunc est contractum cum dicta Benvenu/ta et voluit tam dictus Rogerius quam dicta Benvenuta eadem domum dotalem alienare sive permutare cum adiunta pro certa pecunie / quantitate et per se ipsos eorum auctoritate illam alienare non possent sine iudicialis vestri decretis interposicione igitur causa alimentorum necce/ssariorum ad victum cotidianum dictorum iugalium mediante petit et supplicat dictus exponens coram vobis in permutanda / domo predicta dotali vestrum interponi auctoritatis iudicalem ut sic constituto de premissis per decretum vestrum legitimum et sollempne / facta permutacione domum huius dotalis predictii in alium perpetuo transferratur predicta domus scite et posita est in Burgo terre Placee / in quarterio Sancti Dominici, prope domum Cantelli de Byada, iuxta domum Ade de Goctofre et Iulyani de Goctofre, iuxta / quandem vanellam viam publicam et alios

confines, recepta in plena Curia terre Placie sextodecimo die mensis madii tercie indicionis / qua petitione Curia oblata et per eandem Curia die predicto diligenter inspectis et examinatis omnibus et singulis in ea contentis / qua nobis legitime constitit de omnibus in ea petitione petitis dicirco auctoritate iudiciaria nostroque decreto ad hec sollempniter / interposito decrevimus et dedimus licenciam eisdem exponentibus vendendi distrahendi et alienandi seu permutandi ac / alienacionis seu permutacionis titulo transferendi predictam domum pro prestacione alimentorum necessariorum eisdem exponentibus / omnibus sollempnitatibus observatis que in talibus requiruntur debita subastacione premissa quomodocumque eisdem exponentibus / [...] videbitur ut ex vendicione seu permutacione dicte domus dicti exponentes possint augmentare et prestare eis necce/ssaria alimenta interpositum est autem hoc decretum pretitulato die presenti mensis huius tercie indicionis. In cuius rei te/stimonium et tam predictorum Rogerius et Benvenute iugalium exponentium tam cuius seu quorum interesse poterit cau/telam factum est exinde presens puplicum iudiciale scriptum decreti quod et factum per manus notaris Iohannis de Grama/tico regi puplici actorum Regie Curie terre Placee notarii nostrum qui supra baiulis et iudicum subscripcionibus et predicti notari / subscripcione ac testimonio roboratum. Scriptum et actum in Regia Curia terre Placie anno mense die et indicione premissis.

† Ego Raynucius de Iosep baiulus terre Placee nesciens scribere me scribi feci.

† Ego Prandus de Besacia iudex terre Placee nesciens scribere me subscribi feci testor.

† Ego Gaddo Vaccarella qui supra iudex Piazza testor.

† Ego Adam de Capizana iudex Placee testor.

† S.T. Ego Iohannes de Gramatico qui supra regius puplicus et actorum Rege Curie terre Placee / notarius presens puplicum iudicialium instanciam decreti scripsi et me subscripsi.

14

1341, aprile 15, indizione IX, Piazza

Giovanni Cosentino e Caracausa, figlia del defunto Amato de Trinchio e maggiore di anni dodici, procedono alla divisione dei beni mobili, di una casa e di un giumento, che gli stessi possedevano in comune.

Originale [A]. TAB, *perg.* 291 (già 1.59. H.2.) di mm. 290x401.

A tergo di mano diversa: «1341, 15 aprile / V.A.2. / 1341, regnante Petro secundo, divisio inter Iohannem et Caracausam, in contrata Sancte Agathe, Inv. 313, Placie / Piazza / Reg.Arc.II.F.car.41.».

In nomine Dei eterni amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quatragesimo primo mense aprilis quintodecimo die / eiusdem mensis none indictionis regnante serenissimo domino nostro rege Petro secundo Dei gracia inclito rege Sicilie regni eius anno vicesimo, feliciter, amen. / Nos Adam de Capizana iudex terre Placee Iacobus de Iunta regius puplicus eiusdem terre notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati / presenti scripto puplico notum facimus et testamur quod cum Iohannes Cusentinus et Caracausa mulier filia quondam Amati de Trinchio habitatores eiusdem terre / haberent in communi et pro indiviso quandam domum sitam et positam in eadem terra in contrata Sancte Agathes, iuxta domum Iohannis Racami, iuxta domum fratris Oberti de Porta, viam / puplicam et alios confines, et certa alia bona mobilia cum quodam iumento cupientes ipsi ad divisionem ipsarum rerum et domus finaliter devenire pro eo quod habetur a iure / communi quod nemo cogi potuit vivere in communi ad hanc transacionis concordiam spontanee devenerint, videlicet quod dictus Iohannes considerata communi filiali affectione quam / erga dictam Caracausam gerebat consideratisque eciam serviciis olim sibi collatis per Machaldam mulierem aviam maternam ipsius Caracause sponte et motu / proprio tam pro parte contingente ipsam Caracausam in dictis bonis iumento et domo quam de parte propria ipsius Iohannis eum contingentis in predictis bonis iumento et domo dedit / tradidit et sollemniter assignavit eidem Caracause predictam domum totam et integram distinctam superius per confines cum omnibus iuribus rationibus divisis et pertinentiis / suis nullo iure ipsi Iohanni de eadem domo aliququaliter remanente; item cingulum unum de argento, climpam unam de serico viridi, mataracium unum, lin/teamina duo cum listis sericis, linteamina duo sine listis, mensalia duo, manutergia duo, cultram unam de tela alba, caldariam unam, bucale / unum, sartaginam unam, uchiam unam, caxiam unam, mayllam unam et frumenti tumuli octo de qua domo et rebus dicta Caracausa se plurimum contentavit videns / a parte uberiori partem habere ipsasque domum et res pro parte sua et pro se contentam expresse tenuit et vocavit reliquis rebus aliis omnibus et iumento eidem Iohanni re/manentibus pro parte sua de qua de expresso consensu dicte Caracause se contentam tenuit et vocavit et propterea dicta Caracausa maior annis duodecim annis ut nobis / plene constitit tam per aspectum corporis sui quam per sacramentum dicte Machalde avie materne eidem Caracause omni suo consilio munita animo et proposito quietandi / dictum Iohanni sponte iure proprio quietavit liberavit penitus et absolvit ipsum Iohannem heredesque suos et bona faciens sibi

heredibus suis finem quietacionem refutacionem / liberacionem et pactum finale de aliquid aliud ulterius non petendo absolvens et liberans ipsum heredesque suos et bona pro aquilianam stipulacionem et acceptilla/cionem legitime interpositam promittens dicta Caracausa per sollemnem stipulacionem eidem Iohanni pro se et heredibus suis solvere stipulanti de predictis vel aliquo predictorum litem vel / questionem non movere nec facere sed predictam concordiam et omnia et singula sunt et infrascripta perpetuo rata habere firma tenere et inviolabiliter observare et non contrafacere / vel venire per se vel alium aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub ypotheca et obligacione omnium bonorum suorum presencium et futurorum ac restitutione damp/norum expensis interesse litis et extra que dictus Iohannis occasione vel culpa dicte Caracause contra premissa venientis subierit quoquomodo et sub pena unciarum / auri decem Regie Curie solvenda si secus inde fecerint in premissis vel aliquo premissorum michi predicto notario puplico pro parte ipsius Curie penam ipsam legitime stipulante quibus / pena dampnis et expressis solutis vel non firma maneat omnia et singula supradicta. Renunciantes expresse excepcioni doli mali generali et speciali condicioni sine causa et in factum / accioni rei non sic fore geste privilegio fori auxilio Velleyani et senatus consultus excepcioni dicte domus et dictarum rerum non receptarum non habitarum omnique spei receptionis / et habitionis rerum predictarum constitutionibus imperialibus consuetudinibus eiusdem terre capitulis regis et generaliter iuribus omnibus scriptis et non scriptis quibus suffulti ve/nire possent contra formam instrumentis presentis pro quibus omnibus et singulis supradictis inviolabiliter observandis dicta Caracausa cerciorata prius per me / predictum notarium puplicum de iuribus supra dictis corporale et debitum tacto libro ad sancta Dei evangelia prestitit iuramentum. Unde ad futuram memoriam et dicti Iohannis / heredumque suorum cautelam factum est exinde presens puplicum instrumentum per manus mei predicti notarii puplici nostri qui supra iudice et notarii ac subscriptorum testium subscrip/cionibus et testimonio roboratum. Actum et scriptum Placee anno mense die et indictione premissis.

† Ego Adam de Capizana iudex Placee testor.

† Ego Rogerius de La Grossa testor.

† Ego Obertus de Amoro testor.

† Ego Iacobus de Frascarolo testor.

† S.T. Ego Iacobus de Iunta qui supra regius puplicum terre Placee notarius / premissis rogatus interfui et presens puplicum instrumentum scripssi et me subscripssi.

Testes: Rogerius de La Grossa, / Obertus de Amoro, / Iacobus de Frascarolo.

15

[1342], settembre 29, indizione X, Piazza

Alessandra, vedova di magister Alessandro de Bisancia, suo primo marito, e il figliastro Giacomo de Bisancia procedono alla divisione dei beni spettanti ad entrambi dall'eredità del loro congiunto.

Originale [A]. TAB, perg. 297 (già 1.59.H.6.) di mm. 232x322.

A tergo di mano diversa: «V.A.3. / Instrumentum liberacionis et quietacionis ad invicem inter Ale/xandram mulierem de Placia et magistrum Iacobum de / Bisancia de Placia / 1341, quietatit [...] Iacobus de Bisancia / 1341 / quietanza fatta tra Alessandra de Bysanci di Piazza / con un suo figlio del primo matrimonio».

In nomine Domini amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quatragesimo primo mense / septembris vicesimo nono die mensis eiusdem decime indicionis. Nos Adam de Iudice Federico iudex terre Placee Manfridus / de Averzellis regius puplicus eiusdem terre Placee notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto puplico notum facimus / et testamur quod Alixandria mulier uxor quondam magistri Alixandrii de Bisancia olim primi maritum sui ut asseruit habitatrix / terre Placee presens coram nobis ex una parte et magister Iacobus de Bisancia filius predicti quondam magistri Alixandrii de Bisancia / primi mariti dicte Alixandrie olim iugales et privignus predictae Alixandrie habitator predictae terre Placee presens coram / nobis ex altera sponte ad invicem alter alteri de omnibus causis tam pecunie quam aliarum rerum quantitatem quas debebant / facere insimul olim usque presentem diem confessi sunt alter alteri ad invicem esse contentos et satisfactos alter eorum / ab altero et propterea unum alteri ad invicem de omnibus causis predictis usque presentem diem quacumque ex causa dare tenantur / alter ipsorum ab altero vicissim sponte quietaverunt et liberaverunt et specialiter dictus magister Iacobus de Bisancia eidem / Alixandrie de quacumque parte qua dictus magister Iacobus de Bisancia spectabat ac spectat habere super rebus et bonis / que fuerunt predictorum quondam magistri Alixandrii patris sui et predictae Alixandrie olim iugales iure hereditatis paterne faci/entes pro inde alter alterum ad invicem finem quietacionem et finalem pactum tam de dictis rebus pecunia et predictis pactis ut superius est expresse / de quibuscumque debitis et causis olim factis inter eos usque presentem diem

pro aquillianam stipullacionem acceptillacionemque secuta de / alio [...] aliud ulterius non petendo ac petii faciendo alter alteri per eos nec heredes eorum ullo umquam tempore in futuro convenientes / promictentes dicti omnes contrahentes aliter alterum ad invicem predictam quietacionem et omnia alia singula supradicta et infrascripta firmam / ratam habere tenere et in nullo contrafacere vel venire aliqua ratione iure vel causa seu aliquo casu legis tractum temporis in futurum / specialiter dictus magister Iacobus contra predictam Alixandriam de predictis in qua spectabat habere iure ut supra ac de iure hereditatis subi/torum contrahentum omnium bonorum omnium suorum habitorum et habendorum presencium et futurorum sollempni ac legitima ypotheca et obligacione / pena unciarum auri decem Regie Curie per eosdem contrahentum videlicet per partem convenientem in premissis vel in aliquo premissorum in/tegraliter asolvendum michi predicto notario puplico ut persone puplice ipsius Regie Curie parte et nomine sollempne et legitime stipullantes penam eandem / restitutione dapnorum interesse litis expenssum que et quas eosdem contrahentum seu quemlibet eorum in iudicio vel extra iudicium / de aliquo subire contingerint quibus pena dampnis interesse litis expensse commisse exacte vel non premissa omnia singula et / aliquod premissorum debitam retineant firmitatem cum stipulacionis viribus dicte pene corporea pro inde prestantes dicti contrahenti / et quilibet eorum alter alteri ad invicem pro premissis omnibus observandis et inviolabiter actendendis corporali et debite ad sancta Dei / evangelia iuramentum renunciantes propterea dicti omnes contrahentes et quilibet eorum alter alteri ad invicem sollempniter et expresse excepcioni doli / mali condicioni sine causa excepcioni quod metus causa excepcioni revocationis eronem confessionis facte rei non sic fore geste pri/vilegio fori legi si convenerint renunciando eciam ad hoc dicta Alixandria beneficio Velleyani senatus consultus mulieribus / indultis et indulgentis cerciorata prius dicta mulier per nos qui supra iudicem et notarium de predictis iuribus et legibus omnibus que dictantur / qualiter intelignantur quia mulier est et iuris ignara presumitur et causa eciam pro predictum magistrum Iacobum quod pro perfectum / Alixandriam ut supra generaliter omnibus ac singulis iuribus scriptis videlicet et non quibus et pro que subsultum venire posse contra for/mam instrumenti presentis. Unde ad futuram memoriam et predicti magistri Iacobi et heredum suorum cautelam factum est exinde / presens publicum instrumentum per manus mei predicto notario puplico nostro qui supra iudicis et notaris ac subscriptorum testium subscripcionibus et testimo/nio roboratum. Actum Placee anno mense die et indicione premissis.

† Ego Adam de Iudice Federico iudex terre Placie testor.

† Ego Iohannes de Notario Antonio testor.

† Ego Iordanus de Syminara testor.

† Ego Manfridus de Averzellis qui supra regius puplicus terre Placie notarius premissis / rogatus interfui exinde presens puplicum inscriptum scripsi et me sunt scripsi.

16

[1339], ottobre 22, indizione VII, Piazza

Alessandra, vedova di Guglielmo Bisurra, promette di restituire 5 onze a Giacomo de Bisancia, in due soluzioni: le prime 3 onze per la fiera di Tutti i Santi, l'1 novembre, le rimanenti 2 ad Carniprivium, l'8 febbraio del medesimo anno.

Originale [A]. TAB, perg. 266 (già 1.60.E.30.) di mm. 180x275.

A tergo di mano diversa: «1338, regnante Petro, Alixandra Bisurra quietat Iacobus de Bisancia / IV.B.14. / 1338, 22 octubris».

In nomine Domini amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo tricesimo oct/avo mense octubris vicesimo secundo die mensis eiusdem septime indicionis regnante serenissimo domino domino nostro / rege Petro Dei gracia inclito rege Sicilie regni sui anno decimo octavo, feliciter, amen. Coram nobis Cristofano / de Damiyata olim iudice terre Placie nec non in defectu iudicum nondum creatorum in eadem terra pro anno presente indictione eiusdem / Baldo de Tabernerio regio puplico eiusdem terre notario et testibus infrascriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis Alixan/dra mulier uxor quondam Guillelmi Bisurra habitatrix eiusdem terre presens sponte et sollemniter confessa est se recepisse et / integre habuisse a Iacobo de Bisancia habitatore eiusdem terre presente et hoc expresse petenti mutui nomine / et ex causa mutui gratis precibus et amore absque fenore vel usuris pro ut asserunt unciarum auri quinque / ponderis generalis quas ad iddem pondus dicta debatrix animo se obligandam per stipulacionem sollempnem sponte convenit / et promisit eidem vel eius procuratori seu certo nuncio vel habuit aliquod certum ius vel causa ab eodem pro eo dare solvere restituere / tradere et integraliter assignare pacifice et quiete absque diminucione seu contradictione aliqua vel curie strepitu seu iudicii / alicuius decreto in pecunia numerata auri vel argenti tantum et non in aliis rebus seu bonis in terminis infrascriptis / videlicet uncias auri tres habere ad nundinas Omnium Sanctorum proximo futurorum indicionis eiusdem cum [rebus] quas restantes uncias auri duas / habere ad Carniprivium proximo

futurorum indicionis eiusdem sub eiusdem debitoris bonorum omnium mobilium et stabilium habitorum et habendorum / cum auctoritate propria absque curie decreto intrandi capiendi vendendi et distribuendi precio quo poterit meliori nullius observandis / sollempnitatibus que vendicione bonorum de iure r[...]qui[...] nichil in hoc generaliter obstante et specialiter absencia / seu presencia longinqua seu propinqua probabili seu notori dolo absque pena vel ab eiusdem nomine nec in simili causa moribusque eiusdem terre sub vendicione bonorum stabilium et mobilium quibus dicta debitor expressè renunciavit sollempne legis / hypotheca et obligatione et sub pena dupli predictæ pecunie quantitatis Rege Curie per debitricem predictam si secus inde fecerit integraliter exsolvendum et michi predicto notario publico ipsius Regie Curie per parte sollempnem stipulationem eandem ac reficere dampnum interesse / litis expensis que et quas eundem creditorem in iudicio vel extra modo aliquo subire contingerit quibus pena dampnis vel interesse / litis expressis commissis exactis vel non premissa omnia in eorum robore perpetuo [...] cum stipulationis viribus / dicte pene. Renunciando propterea exceptioni doli mali metus conditioni sive causa exceptione quod metus causa dicta pecunia non numerata / non habita non integre assignata spei future numeracionis habitationis et receptionis exceptionis revocationis errorem confessionis / rei non sic fore geste privilegio fori legi si convenerit privilegi duabus mulieribus quoque modo iure litis generaliter vel / specialiter et generaliter omnibus ac singulis iuris suffragiis scriptis et non scriptis et per qui contra forma instrumentis presentis susultum venit / posse. Unde ad futuram memoriam et predicti creditori cautelam factum est exinde presens publicum instrumentum per manus / mei predictum notarium publicum nostrum qui supra iudicis et notarii et subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum. Actum / et scriptum Placie anno mense die et indictione premissis.

† S.T. Ego Baldus de Tabernerio qui supra regius publicus Placee / notarius presens publicum instrumentum scripsi et meo subscripsi.

Testes: Iacobus de Tabernerio, Ausaldis de Cambio, Iacobinus de Ferrara.

I coningi Nicolò Xamarata e Costanza, con la fideiussione di Cantello de Biada, a richiesta del giudice Baldo de Tabernerio, abitante della terra di Caltagirone, dichiarano di restituire per la festa di Tutti i Santi 12 onze in nomine mutui sine aliquo fenore vel usuris.

Originale [A]. TAB, *perg.* 288 (già 1.60.E.44.) di mm. 255x330.

A tergo di mano diversa: «IV.B.20. / 1341, regnante Petro, Nicolaus de Xamarata se obligat reddere pecunies».

In nomine Dei eterni amen. Anno sacre dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quatragesimo primo mense februarii quartodecimo die mensis / eiusdem decime indictionis regnante serenissimo domino domino nostro rege Petro secundo Dei gracia rege Sicilie regni sui anno vicesimo primo, feliciter, amen. / Nos notarius Adam de Iudice Federico iudex terre Placee Iacobus de Valento regius puplicus eiusdem terre Placee notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti / scripto puplico notum facimus et testamur quod Nicolaus de Xamarata et Costancia mulier iugales habitatores predictae terre Placee presentes coram nobis sponte ad instanciam / et petitionem iudicis Baldi de Tabernerio habitatoris terre Calatagironi sollemniter confessi sunt et recepissee et integre habuisse a predicto iudice Baldo presente et in / eadem terra Placee coram nobis et hoc petento mutuo et nomine mutui sine aliquo fenore vel usuris gratis precibus et amore ut asserunt uncias auri duodecim ponderis generalis / quas ad dictum pondus dicti iugales debitores animo se obligandum per stipulacionem solepnem sponte convenerunt et premisserunt eidem creditori sollemniter stipulacionem dare restituere / tradere et assignare sibi vel eius procuratori seu certo nuncio suo aut habenti aliquod certum ius vel causam ab eo pro eo pacifice et quiete in pace de plano absque dimi/nucione seu contradictione aliqua curie strepitu seu iudicis alicuius decreto in pecunia numerata auri vel argenti tantum et non in aliis rebus seu bonis habere ad festum / Omnium Sanctorum proximo futuro undecime indictionis sub eorundem debitorum bonorum mobilium et stabilium habitorum et habendorum presencium et futurorum solepnem legitima ypotheca et obligacione omnium / sub pena dupli predictae pecunie quantitatis Regie Curie per predictos debitores si contrafecerunt in premissis vel in aliquo premissorum integraliter exsolvendum michi predicto notario puplico ut / persone puplice ipsius Regie Curie parte et nomine sollemniter et legitime stipulacione presente eadem ac reficere dampnum interesse litis expensis que et quas eundem creditorem in iudicio vel extra / iudicium subire contingerit quibus pena dampnis interesse litis expensis commissis exactis vel non premissa omnia singula et quodlibet premissorum debita retineant firmitatem / cum stipulacionis viribus dicte pene corporeum pro inde prestantes dicti debitores eiusdem creditori sollemniter stipulanti pro premissis omnibus attendendis et

inviolabiliter observandis cor/porali et debite ad sancte Dei evangelia iuramentum. Renunciando propterea in hiis omnibus dicti debitores sollemniter et expresse excepcioni doli mali metus accioni infactum condicioni / sive causa extra quod metus causa extra revocationis errore confessionis facte et predictae pecunie quantitatis non habite non numerate non ponderate vel non recepte rei non / sic fore gesta privilegio fori legi si convenerit pro quibus debitoribus ad eorum precies et regamina magister Cantellus de Biada habitator predictae terre Placee presens / coram nobis erga dictum creditorem sponte fideiussit constituendo se fideiussorem solepnam et principalem pagatorem de solvendo tradendo et assignando ipsi creditori tota / predicta pecunie quantitatis in casu et termino supradictis sub hiis ut supra pena partis renunciacionibus obligacionibus et stipulacionibus predictis particulariter repertis et denotatis extra / extra sacramento in propria ipsius fideiussorem ratione eciam idem fideiussoris legi de primo principali conveniendo epistule divi Adriani novo iure autenticorum et tam per ipsum fideiussorem quam per dictos / debitores generaliter omnibus ac singulis iuris suffragiis scriptis videlicet et non scriptis quibus et per que contra forma instrumenti presentis suffulti venire possent et nichilo/minus dicti debitoris ratione fideiussionis predictae obligaverunt predicti fideiussori omnia bona eorum mobilia et stabilia habita et habenda presenciam et futura. Unde / ad futuram memoriam et predictis creditoris cautelam factum est exinde presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii publici nostrum qui supra iudicis et notari / et subscriptum testium subscriptionibus et testimonio roboratum. Scriptum Placee anno mense die et indictione premissis.

† S.T. Ego Iacobus de Valento qui supra regius publicus eiusdem terre Placee notarius rogatus interfui presens publicum instrumentum scripsi et meo subscripsi.

Testes: notarius Petrus de Nasello, notarius Federicus de Averzellis, notarius Nicolaus Russus, Iordanus de Syminara.

Sapienza, vedova di Michele de Cantu, dona alla propria nuora Riccarda una casa posta in Burgo Placee nel quartiere Castellina.

A tergo di mano diversa: «6 marzo XI / 1327, regnante Friderico et Petro, Sapiencia de Cantu dat Riccarda solarium domum in Castellina. In registro 310 / Placie / IV.B.21. / 1327, 6 marzo /. Instrumentum Riccarda de Byada de donacionis solaris».

In nomine Domini amen. Anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo vicesimo septimo mense marcii sexto die mensis eiusdem undecime indicionis regnan/tibus serenissimis dominis nostris Dei gracia regibus Sicilie illustri domino rege Friderico regni vero eius anno tricesimo secundo et inclito domino rege Petro / secundo regni vero eius anno septimo, feliciter, amen. Nos iudex Iacobus de Tabbernerio iudex terre Placee Iohannes de Infantono regius puplicus eiusdem terre / notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto puplico notum facimus et testamur quod coram nobis Sapiencia mulier uxor quondam Michaelis de Cantu / habitatrix Placie considerans et diligenter actendens pure dilectionis affectum quam dicta Sapiencia erga Riccardam mulierem norum suam gessit et habuit nec non et / plurime satis grata et accepta servicia beneficia reverencias et honores quos et que ab eadem Riccarda noru sua se recepisse et habuisse sponte presencialiter / est confessa et de bono in melius potiora sperat ab eadem Riccarda recipere in futurum cum predicta beneficia set inremunerata [...]stre non debeant volens proinde eidem Riccarda / premiis respondere condignis viva et sospes preter mortis suspicionem donacione facta inrevocabiliter inter vivos sponte non vi non cohacta nec dolo ducta [...] / gratuyta set spontanea voluntate nulla doli cohacionis vel circumveccionis specie emergente sponte ac pure dedit et corporale per fustem sollemniter assignavit similique / cessit eidem Riccarde heredibus et successoribus suis in perpetuum quoddam solarium cuiusdam domus sitam et positam in Burgo Placee in quarterio Castelline / eiusdem terre subscriptis finibus limitatis cum omnibus iuribus iusticiis racionibus divisus pertinencis finibus tenimentis servitutibus accessibus et egressibus / suis iustis consuetis et debitis ad predictum solarium de iure spectantibus cum quibus dicta Sapiencia donatrix et antecessoris sui predictum solarium tenuerunt / actenus et possiderunt in qua Riccarda donataria dicta Sapiencia donatrix dedit et penitus transtulit omne ius dominium [...] / possessionem actionem et racionem utiles directas et mixtas sibi competentias et competituras que et quas dicta Sapiencia donatrix habet vel habere poterit / supra dicto [...] quod ipso iure traslacionis domini et iurum predictorum liceat eidem Riccarde donatarie heredibus et successoribus suis predictum solarium donatum / cum predictis suis iuribus tenere de cetero perpetuo possidere vendere donare permutare alienare et in alterum tamquam rem propriam quocumque alienacionis titulo / vel modo transferre et de eo facere in omnibus et per omnia vel suum contra quam donacionem omnia et singula vel aliquod predictorum si forte dicta Sapiencia / donatrix per se interpositam vel submissam

personam pro ea ulloumquam futuro tempore aliqua ratione vel causa venire presumpserit sponte [...] / ac obligavit se dicta donatrix eidem Riccarda donatarie heredibus et successoribus suis per stipulacione solepnem sub bonorum suorum presencium et futurorum omnium / solepni ac legitima ypotheca ad penam unciarum auri quinque ponderis generalis Regie Curie persolvendam me predicto notario puplico pro parte ipsius Regie Curie sollemniter et legitime / stipulante qua pena soluta vel non premissa omnia et singula et quodlibet premissorum debitam retineant firmitatem cum stipulacionis viribus dicte pene ad cuius donacionis / et iuriscessionis robur omnium predictorum perpetuo valiturum dicta Sapiencia donatrix ad interrogacionem nostram et presens instancia sponte renunciavit sollemniter generaliter specialiter ac / expresse accioni et excepcioni doli incidentis in contractum vel dantis causam ipsi contractui excepcioni quod metus causa et accioni in factum rei si non fore geste beneficio / restitutionis in integrum senatus consultus privilegio Velleyani mulieribus indultis legi [si convenerit] que est scripsi de iurisdicione omnium iudicum obstante privi/legio fori illis eciam iuribus quibus ipsa donatio vel iuris cessio provinciarum magistratibus insinuatur et actorum memorie comendetur debitam non retinet firmi/tate illis eciam iuribus quibus dictam donatricem propter donacionem et iuriscessionem eandem donatariam ditioem contingerit fore factas illis / eciam iuribus quibus propter ingratitudinis viciu[m] posse donacio revocari illi legi qua tenetur quasi donator dederit quod nichilominus potest / agere habita ratione ne egeat actioni et excepcioni per quas posset donator revocari et generaliter omnibus aliis et singulis iuribus legum / constitutionum et consuetudinum aprobatarum auxiliis scriptis videlicet et non scriptis indultis et indulgentis quibus et per que premissa omnia et singula et quodlibet premissorum posset infringi / vel modo quodlibet retractari quibus omnibus iuribus excepcionibus privilegiis et beneficiis supradictis eidem Sapiencie donatrici per nos qui supra iudicem et notarium insinuat / et per singula pactefactis quia mulier est et iuris ignara pressumitur docta et cerciorata exinde per nos qui supra iudicem et notarium sponte et scienter renunciavit eiusdem / tamquam iuribus pro se in predictis casibus introductis et ad maiorem et [...]tionem cautelam dicte Riccarde donatarie dicta Sapiencia donatrix de actendis et invio/labiliter observandis omnibus et singulis supra dictis eidem donatarie coram nobis corporale et debitum ad sancta Dei evangelia prestitit iuramentum. Fines non predictis solarii donati sunt / hii videlicet ab oriente et septentrione sunt vie puplice ab occidente et meridie sunt domus dicte donatarie et si qui alii sunt confines. Unde autem de predictis do/natione et iuriscessione dicti solarii firma fides in posterum conservetur ad cautelam dicte Riccarde donatarie heredum et successorum suorum conffectum est exinde

presens puplicum / instrumentum per manus mei predicto notario puplico nostro qui supra iudicis et notaris ac testium subscriptorum subscripcionibus et testimonio roboratum. Scriptum Placee anno mense die et indicione / premissis.

† Ego Iacobus de Tabernerio iudex Placie qui supra testor.

† Ego Petrus de Nasello testor.

† Ego Feus Pensabene testor.

† Ego Laurencius de Biada testor.

† Ego Adam de Iudice Frederico testor.

† Ego Iohannes de Infantono qui supra regius puplicus eiusdem terre notarius predicta scripsi et meo consueto signo signavi. S.T.

Testes: Feus Pensabene, Laurencius de Biada, notarius Petrus de Nasello, notarius Adam de Iudice Frederico.

19

1338, gennaio 14, indizione II, Piazza

Magister Cantello de Biada e la moglie Buonadonna, abitanti della terra di Piazzola, in occasione del matrimonio da contrarsi tra Nicolò de Xamarata con Costanza, figlia di Calanna, assegnano in dote biancheria personale e per la casa, un immobile e 24 augustali.

Originale [A]. TAB, perg. 258 (I.60.E.27.) di mm. 181x230.

A tergo di mano diversa: «1338, regnante Petro, Cantello pro assignacione dotis domum in Castellino / Placie / IV.2.13. /. Instrumentum Nicolai Xamarata nomine dotis».

In nomine Domini amen. Anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo trecesimo octavo mense ianuari quar/todecimo eiusdem septime indicionis regnante serenissimo domino nostro domino rege Petro secundo Dei gracia inclito / rege Sicilie regni eius anno decimo octavo, feliciter, amen. Nos Guillelmus de Medico iudex terre Placee Iohannes de Campo regius puplicus eiusdem terre notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto puplico no/tum facimus et testamur quod magister Cantellus de Biada et Bonadonna iugales habitatores dicte terre Placee presentes coram nobis sponte contemplacione matrimonii habite et contraete inter Nicolaum de

Xamarata habitator eiusdem / terre Placee ex una parte et Constanciam mulierem filiam Calanne mulieris habitatricem dicte terre Placee ex parte / altera nomine et causa dotis amore Dei et pro remedio animarum earum ut asseruerunt dederunt tradiderunt et sollemniter / assignaverunt eiusdem Nicolao presenti et recipienti bona mobilia et stabilia infrascripta, videlicet saccum unum de / lecto ad ramum, mataracio duo, plomacium unum, linteamina quatuor; item linteamina duo / ad aves videlicet dubletum unum cum lestis sericis; item cultram unam albam, cortinam unam cum lestis / sericis ad ramum; item tobalias cum lestis sericis quatuor; item tobalias de mensa quatuor / ad ramum; item dubletos duo; item camisias tres; item tobalias de manibus quatuor cum / lestis maiutis; item fazolum unum de seta ad primavera cum lestis aureis; item tunicam / unam coloris virdis smiraldini; item caldariam unam de ramo; item uchiam unam; item falzolum unum usatum ad primavera cum lestis aureis; item chiprisium unum coloris ialini se / [...] vetulum; item in pecunia augustales viginti quatuor ponderis generalis quas ipse Nicolaus / confessus est sollemniter se recepisse et habuisse a predictis magistro Cantello et Bonadonna iugalibus presentibus. / Item domum unam solaratam sitam et positam in eadem terra Placee in quarterio Castelline, iuxta domum /heredum Philippi de Asmundo, iuxta domum heredum Rinaldi de Notho, vias puplicas et alios confines, tali pacto /inter eosdem dotatores et Nicolaum sollemniter adiecto et firmato quod si auderit predictum matrimonium dissolvi / liberis non relictis quod bona predicta dotalia revertantur et pervenire debeant eisdem dotatoribus vel heredibus /suis secundum consuetudines terre Placee in talibus editis. Unde ad futuram memoriam dicti magistri Cantelli / et Bonadonna iugalium et heredem suorum cautelam factum est exinde presens puplicurn instrumentum per manus mei predicti notarii puplici nostrum / qui supra iudicis et subscriptorum testium subscripcionibus meique notarii subscriptione et signo et testimonio roboratum. Scriptum Placee anno mensedie et indicione premissis.

† Ego Guillelmus de Medico iudex terre Placie nescens scribere me scribi feci.

† Ego Laurencius de Biada testor.

† Ego Iohannes de Campo qui supra regius puplicus terre Placie notarius presens puplicum instrumentum scripsi et meo proprio signo signavi. S.T.

[1328], settembre 5, indizione XI, Piazza

Tommaso de Cundrono e la moglie Buonadonna danno in permuta a Cantello de Biada e a sua moglie Buonadonna una casa solarata, posta in Burgo Placee, ricevendo in cambio un campacium in contrada Arduino, nel territorio di Piazzza, e 8 onze.

Originale [A]. TAB, perg. 178 (già 1.60.F.1.) di mm. 291x462.

A tergo di mano diversa: «5 septembris XI / 1327, regnante Friderico et Petro, Thomasius de Condrono dat Cantello domum in Burgo Placie et [...] / de terra Placie super quodam domo Cantelli / de Byada in Burgo / in terra Placie / IV.C.2. /. Instrumentum magistro Cantello de permuta».

In nomine Domini amen. Anno dominice incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo septimo mense septembris quinto die mensis eiusdem undecime indicionis / regnantibus serenissimis dominis nostris Dei gracia regibus Sicilie illustri domino rege Friderico regni vero sui anno trecesimo secundo et incli/to domino rege Petro secundo regni vero eius anno septimo, feliciter, amen. Nos Henricus de Romana olim iudex terra Placie anni proximo preterito / decime indicionis in defectu iudicum nondum creatorum in eadem terra per maiestatem regiam pro anno presenti undecime indicionis Iohannes de Infantono regius puplicus / eiusdem terre notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presente scripto puplico notum facimus et testamur quod coram nobis Thomasius de Condrono / et Bonadonna mulier iugales habitatores Placie ex parte una magister Cantellus de Byada et Bonadonna mulier iugales habitatores eiusdem terre Placee ex altera / sponte non vi non cohacti nec dolo ducti seu de omni eorum consilio et provisione muniti preter alicuius cohacionis et metus vicium de bona eorum spontanea / et gratuyta voluntate permutacionem fecerunt inter se de bonis eorum stabilibus subscriptis videlicet quod predicti Thomasius et Bonadonna iugales sponte ex causa / predicte permutacionis dederunt et per fustem sollemniter tradiderunt et assignaverunt predictis magistri Cantello et Bonadonne iugalibus heredibus et successoribus suis / in perpetuum quamdam domum soleratam sitam et positam in Burgo terre Placie, iuxta domum dictorum magistri Cantelli et Bonadonne iugalium, iuxta domum magistri Guillelmi de Bonba/rucio, iuxta domum heredum quondam Nicolao de Asmundo, viam puplicam et alios confines, cum omnibus iusticiis iuribus rationibus pertinentiis servitutibus finibus tenimentis acce/ssibus et egressibus suis iustis consuetis et debitis ad predictam domum permutatam de iure spectantibus cum quibus dicti Thomasius et Bonadonna iugales predictam domum / permutatam tenuerunt hactenus et possiderunt et dicti magister Cantellus et Bonadonna iugales ex eadem permutacionis causa dederunt et per fustem sollemniter tradiderunt et / assignaverunt dictis Thomasio et Bonadonne

iugalibus heredibus et successoribus suis in perpetuum quoddam campacium situm et positum in territorio Placie in contrata Ardoyni, iuxta cam/pacium heredum quondam Iohannis de Amico, iuxta campacium et plantam Bartholi de Palmario, viam puplicam et alios confines, cum omnibus iuribus iusticiis racionibus pertinenciis servitu/tibus finibus tenimentis accessibus et egressibus suis iustis consuetis et debitis ad predictum campacium permutatum de iure spectantibus cum quibus dicti magister / Cantellus et Bonadonna iugales predictum campacium tenuerunt hactenus et possiderunt super additis solutis et assignatis dictis Thomasio et Bonadonne iugalibus ex causa predictae / permutacionis per eosdem magistrum Cantellum et Bonadonnam iugales unciis auri octo ponderis generalis de quibus dicti Thomasius et Bonadonna iugales ob causam permutacionis pre/dicte presencialiter receperunt et integre receperunt ab eisdem magistro Cantello et Bonadonne iugalibus uncias auri quinque et tarenos quindecim ponderis generalis bene et optime / ponderatas et reliquas uncias auri duas et tarenos quindecim dicti ponderis restantes de summa predicta predicti Thomasius et Bonadonna iugales presencialiter confessi sunt se re/cepisse et integre habuisse ab eisdem magistro Cantello et Bonadonna iugalibus ob causam et in causam permutacionis predictae, renunciantes expresse dicti Thomasius et Bonadonna iugales / in premissis expresse exceptioni revocatorie erronee confessionis dicte quantitatis pecunie non habite, non recepte, non bone non exquisite non numerate non tante et tanti valo/ris non ponderate seu sibi non assignate et omni spei future recepcionis habitacionis numeracionis ponderacionis et assignacionis ipsius pecunie dantes et transferentes / predicti permutantes videlicet una parte alteri omne ius omneque dominium tam directum quam utilem proprietatem possessionem accionem et racionem utilem directas et mixtas eis competencia et competituras / qua et quas quilibet eorum habebat vel habere poterat in predictis bonis stabilibus permutatis ad eo quod ipso translacionis et permutacionis domini ac iurium predictorum liceat eisdem / permutantibus seu permutacionis et cuilibet eorum ac heredibus et successoribus eorundem ipsa bona permutata ad ipsorum quemlibet ex predictae permutacionis causa devente tenere / perpetuo possidere vendere alienare permutare donare et in alterum tanquam rem propriam quocumque alienacionis titulo vel modo transferre et de eis facere in omnibus et per omnia / velle eorum contra quam permutacionem omnia et singula supradicta vel aliquod predictorum si forte predicti permutantes vel eorum alteri per se interpositas vel submissas personas / pro eis vel eorum alterum ullo unquam futuro tempore aliqua racione vel causa venire presumpserint sponte promiserunt predicti permutantes et obligationem set alter alteri per sti/pulacionem solemnem sub bonorum suorum et

cuiuslibet ipsorum presencium et futurorum omnium ypotheca ad penam unciarum auri decem ponderis generalis Regie Curie persolvendam per partem / que contraverunt in premissis vel aliquo premissorum me predicto notario puplico pro parte et nomine ipsius Regie Curie sollemniter et legitime stipulante qua pena soluta vel non / premissa omnia et singula vel aliquod premissorum debitam semper retineant firmitatem cum stipulacionis viribus dicte pene sane si quis vel si qui predictos permutatores / heredes et successores eorum vel eorum alterum super tenuta proprietate et possessione dictorum bonorum permutatorum vel aliquo iure inpetierint vel molestaverint aliqua racione / vel causa iterum spontanei promiserunt et obligaverunt se predicti permutantes alter alteri sub eadem obligatione bonorum eorum et pena predictis predicta bona permutata alter / alteri defendere guarentire et excalupniare ab omni petenti vel molestanti persona et si eis heredibus et successoribus eorum vel eorum alteri predicta bona permutata / aliqua futuro tempore aliqua racione vel causa evicta fuerint evicionem prestare ac resarcire sibi omne dapnum litis expensas et quodlibet interesse quod et quas eorum alterum vel here/des et successorum ipsorum vel alterius eorundem in iudiciis vel extra iudicia propterea constiterit incurrisse firmis post hoc nichilominus remanentibus omnibus et singulis supradictis / ad cuius permutacionis robur perpetuo valencium dicti permutantes ad interrogacionem nostram et cuiuslibet eorum instanciam spontanei renunciaverint sollemniter generaliter specialiter / ac expresse accioni et excepcioni doli incidentis in contractum vel dantis causam ipsi contractui actioni et excepcioni quod metus causa actioni in factum rei si fore geste illis eciam / iuribus quibus ultra dimidiam iuste permutacionis in eadem permutacione ad instar se possent ostendere vel modo quolibet circumscriptos beneficio restitutionis inte/grum senatus consultus privilegio Velleyani mulieribus indultis legi si convenerit que est scripsi de iurisdicione omnium iudicum non obstante et generaliter omnibus aliis iuribus / legum constitutionum et consuetudinum approbatarum auxiliis scriptis videlicet et non scriptis indultis et indulgentis quibus et per que premissa omnia et singula et quodlibet premissorum po/ssint infringi vel modo quolibet retractari quibus omnibus iuribus exceptionibus privilegiis et beneficio supradictis eiusdem Bonadonne et Bonadonne per nos qui supra iudicem / et notarium insinuatis et per singula tatefactis quia mulieres sunt et iuris ignare presumuntur docte et cerciorate exinde per nos qui supra iudicem et notarium sponte et scienter renun/ciaverunt eiusdem tamquam iuribus pro se in predictis casibus introductis videlicet ante de predicta permutacione dictorum bonorum firma fides in posterum consuetur ad cautelam / magistri Cantelli et Bonadonne iugalium heredum et successorum suorum factum est presens puplicum instrumentum per manus mei predicti

notarii nostrum qui supra iudicis notarium ac / testium subscriptorum subscriptionibus et testimonio roboratum. Scriptum Placie anno mense die et indictione premissis.

† Ego Henricus de Romana olim iudex qui supra testor.

† Ego Iohannes de Averzellis testor.

† Ego Iacobus de Neocastro testor.

† Ego Franciscus de Aydono testor.

† Ego Iohannes de Infantono qui supra regius puplicus eiusdem / terre notarius predictae scripsi et meo signo consueto signavi. S.T.

Testes: Iohannes de Averzellis, Franciscus de Aydono, notario Iacobus de Neocastro.

III

Medioevo femminile nei periodici

Al fine di fornire una breve panoramica sugli studi compiuti nell'ambito della storia delle donne si vuole, in questa sezione, compiere una piccola indagine su quanto è stato pubblicato nell'ambito dei periodici, con riguardo alla storia medievale in generale, e di storia delle donne in particolare. Tale scelta ha la sua ragion d'essere perché le riviste accolgono al loro interno le novità e le evoluzioni nell'ambito degli studi e delle metodologie d'indagine, costituiscono la base entro cui vengono pubblicati i primi passi di nuove ricerche e dibattiti in campo storiografico e, quindi, un'analisi di quanto contenuto al loro interno rappresenta un mezzo attraverso cui indagare in tempo reale nuove tematiche di ricerca e le loro eventuali modificazioni. L'attenzione concerne i periodici italiani e l'eccezione è data solo dal periodico «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations» che costituisce un'importante realtà non trascurabile per l'affermazione della storia delle donne in Italia. Occorre distinguere tra periodici nati appositamente per occuparsi di studi sulla figura femminile e di genere e quelli che prestarono particolare attenzione ad essi.

«Nuova DWF. Donna Woman Femme» – 1975/2009

A. Buttafuoco, *Appunti sul problema storico dell'inculturazione femminile. Note sul Medioevo*, 2 (1976), pp. 21-47.

- D.R. Stiefelmeier, *Sacro e profano: note sulla prostituzione nella Germania medievale*, 3 (1977), pp. 34-50.
- C. Campese, *Violenza verbale, violenza femminile. Le donne nel tumulto contro l'inquisitore a Bologna nel 1299*, 16 (1981), pp. 118-133.
- V. Baradel, *Figura d'amore. Aspetti della figurazione femminile nel Rinascimento*, 25/26 (1985), pp. 57-77.
- K.E. Børresen, *L'inculturazione patristica, le nostre precorritrici medievali e la teologia femminista*, 10/11 (1989), pp. 145-156.
- L. Muraro, A. De Vita, *Margherita Porete beguine moult suffisant e il movimento delle begghine del XII secolo*, 33 (1997), pp. 51-78.

«Memoria. Rivista di Storia delle donne» – 1981/1991

- M. Pereira, *Un trattato medievale sul corpo delle donne: il De Secretis mulierum*, in 3 (1982), pp. 108-113.
- M. Pereira, *Le visioni di Ildegarda di Bingen*, 5 (1982), pp. 34-45.
- S. Cohen, *Convertite e malmaritate. Donne irregolari e ordini religiosi nella Firenze Rinascimentale*, 5 (1982), pp. 46-63.
- C. Klapisch-Zuber, *Le zane della sposa. La fiorentina e il suo corredo nel Rinascimento*, 11/12 (1984), pp. 12-23.
- D. Owen Hughes, *La moda proibita. La legislazione suntuaria nell'Italia rinascimentale*, 11/12 (1984), pp. 82-105.
- L. Roper, *Madri di depravazione. Le mezzane nel Cinquecento*, 17 (1986), pp. 5-19.
- I. Chabot, *“Sola donna, non gir mai”. Le solitudini femminili nel Tre-Quattrocento*, 18 (1986), pp. 7-24.
- P. Salvadori, *La gestione di un casato. Il carteggio di Lucrezia Tornabuoni dei Medici*, 18 (1986), pp. 81-89.
- E. Ward Swain, *Il potere di un'amicizia. Iniziative e competenze di due nobildonne rinascimentali*, 21 (1987), pp. 7-23.

«Genesis. Rivista della Società Italiana delle Donne» – 2002/2009

- D. Corsi, *“La chiesa nella casa di lei”. Eretiche ed eretici a Firenze nel Duecento*, I/1 (2002), pp. 75-84.
- T. Kuehn, *Famiglia, donne e leggi a Firenze in un Consilium del Quattrocento*, I/2 (2002), pp. 56-77.
- A. Munoz Fernandez, *La casa delle regine, principesse e infante di Castiglia come spazio politico (secoli XIV-XV)*, I/2 (2002), pp. 78-89.
- M. Vincent-Cassy, *Riflessioni su Maria e Giuseppe. Verginità e paternità a Parigi nel XV secolo*, II/1 (2003), pp. 201-223.
- C. Compare, *Inventari di biblioteche monastiche femminili alla fine del XVI secolo*, II/2 (2003), pp. 234-255.
- S. Luperini, *Chi fugge e chi resta. La separazione di fatto fra tribunale ecclesiastico e relazioni di vicinato (Pisa, 1560-1660)*, III/2 (2004), pp. 63-72.
- G. Calvi, *Mode, modi, mondi. Per un'antropologia delle identità di genere in Europa (XVI secolo)*, IV/1 (2005), pp. 99-103.
- C. Klapisch-Zuber, *«Da nessuna parte, anima mia, si trova quel passato che ti è caro». Allora, di cosa va in cerca lo storico?*, VI/1 (2007), pp. 245-258.

«Quaderni Storici» – 1976/2006

- C. Klapisch-Zuber, *"Parenti, amici e vicini": il territorio urbano d'una famiglia mercantile nel XV secolo*, 33 (1976), pp. 953-982.
- O. Niccoli, *"Menstruum quasi monstruum": parti mostruosi e tabù mestruali nel '500*, 44 (1980), pp. 402-428.
- A. Jacobson-Schutte, *Trionfo delle donne: tematiche di rovesciamento dei ruoli nella Firenze rinascimentale*, 44 (1980), pp. 474-478.
- C. Klapisch-Zuber, *Genitori naturali e genitori di latte nella Firenze del Quattrocento*, 44 (1980), pp. 543-564.
- M. Pereira, *Maternità e sessualità femminile in Ildegarda di Bingen: proposte di lettura*, 44 (1980), pp. 564-579.
- L. Ferrante, *Strutture o strategie? Discussione sulla storia della famiglia*, 56 (1984), pp. 613-626.
- A. Caracciolo, *In margine al numero 9 di "Memoria": alcuni problemi aperti*, 59 (1985), pp. 575-586.
- A. Molho, *Investimenti nel Monte delle doti di Firenze. Un'analisi sociale e geografica*, 61 (1986), pp. 147-169.
- M. Carbonell, M. Nash, M. Rivera, *La storia delle donne in Spagna*, 61 (1986), pp. 995-1008.
- Z. Razi, *Terra e famiglia nell'Inghilterra tardomedievale*, 65 (1987), pp. 397-422.
- A. Arru, *Il matrimonio tardivo dei servi e delle serve*, 68 (1988), pp. 469-498.
- D. Owen Hughes, *La famiglia e le donne nel Rinascimento fiorentino*, 71 (1989), pp. 629-651.
- A. Boureau, *Il patronage nella storia delle donne*, 72 (1989), pp. 919-937.
- A. Boureau, *L'imene e l'ulivo. La verginità femminile nel discorso della Chiesa nel XIII secolo*, 75 (1990), pp. 791-803.
- C. Klapisch-Zuber, *Un salario o l'onore: come valutare le donne fiorentine del XIV-XV secolo*, 79 (1992), pp. 41-49.
- J.E. Ruiz-Domenec, *Genealogie femminili e genealogie maschili nel romanzo cortese*, 83 (1993), pp. 311-339.
- D. Lett, *La sorella maggiore madre sostituita nei Miracoli di S. Luigi*, 83 (1993), pp. 341-353.
- G. Delille, A. Ciuffreda, *Lo scambio dei ruoli: primogeniti e cadetti tra Quattrocento e Settecento nel Mezzogiorno d'Italia*, 83 (1993), pp. 507-526.
- A. Molho, R. Barducci, G. Battista, F. Donnini, *Genealogia e parentado. Memorie del potere nella Firenze tardomedievale. Il caso di Giovanni Rucellai*, 86 (1994), pp. 365-403.
- C. Klapisch-Zuber, *Albero genealogico e costruzione della parentela nel Rinascimento*, 86 (1994), pp. 405-419.
- I. Chabot, *"La sposa in nero". La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, 86 (1994), pp. 421-462.
- B.A. Hanawalt, *La debolezza del lignaggio. Vedove, orfani e corporazioni nella Londra tardomedievale*, 86 (1994), pp. 463-485.
- M. Cattaruzza, *Storia delle donne e storia di genere in Austria: "L'Homme-Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft" (1990-1995)*, 92 (1994), pp. 495-503.
- R. Ago, *Ruoli familiari e statuto giuridico*, 88 (1995), pp. 111-135.
- R. Rao, *Risorse collettive e tensioni giurisdizionali nella pianura vercellese e novarese (XII-XIII secolo)*, 120 (2005), pp. 753-775.

«Quaderni Medievali» – 1980/2005

- E. Colonna, *Figure femminili in Liutprando di Cremona*, 14 (1982), pp. 29-59.
- Gog e Magog, *Risorgerà la donna? Il papa e il Medioevo*, 17 (1984), pp. 126-132.
- G. Paolin, *Donne e uomini nella vita spirituale*, 19 (1985), pp. 187-194.
- C. Biondi, *La famiglia in Italia dal Due al Quattrocento*, 20 (1985), pp. 225-232.

- O. Palusci, *Il Medioevo prossimo venturo nella fantascienza delle donne*, 21 (1986), pp. 72-82.
- D. Corsi, *Una «maliarda» a Fiesole alla fine del Duecento*, 26 (1988), pp. 6-44.
- P. Sardina, *Immagine e realtà dell'infanzia nel Trecento siciliano*, 26 (1988), pp. 45-77.
- E. Carrara, *Christine de Pizán. Biografia di una donna di lettere del XV secolo*, 29 (1990), pp. 65-82.
- A. Terranova, *Colomba da Rieti: mistica, pellegrina, ausiliatrice*, 29 (1990), pp. 83-102.
- C. M. Del Giudice, *Colomba da Rieti a Perugia*, 29 (1990), pp. 221-226.
- D. Corsi, *Dal sacrificio al maleficio. La donna e il sacro nell'eresia e nella stregoneria*, 30 (1990), pp. 8-62.
- L. Sciascia, *Scene da un matrimonio. Eleonora d'Aragona e Giovanni Chiaromonte*, 31/32 (1991), pp. 121-130.
- P. Bonacini, *La contessa Adelaide e la società del secolo XI*, 33 (1992), pp. 199-208.
- C. Manetti, *Angela da Foligno terziaria francescana*, 33 (1992), pp. 209-215.
- F. Troncarelli, *"Immoderatus amor". Abelardo, Eloisa e Andrea Cappellano*, 34 (1992), pp. 6-58.
- M. Montesano, *Chiara di Assisi*, 35 (1993), pp. 179-184.
- D. Bornstein, *Violenza al corpo di una santa: fra agiografia e pornografia. A proposito di Douceline di Digne*, 39 (1995), pp. 31-46.
- A. Bisanti, *Lettura della novella di madonna Isabella*, 39 (1995), pp. 47-62.
- V. Attolini, *Giovanna d'Arco secondo Rivette*, 40 (1995), pp. 153-166.
- M. Gallina, *Anna di Cipro e Ludovico di Savoia*, 40 (1995), pp. 243-248.
- R. Iorio, *La duchessa Sikelgaita, una longobarda normannizzata*, 41 (1996), pp. 27-88.
- L. Sciascia, *Le ossa di Bianca di Navarra: ancora l'eros come metafora del potere*, 43 (1997), pp. 120-134.
- F. Troncarelli, *Streghe medievali e moderne*, 43 (1997), pp. 135-144.
- S. Sulis, *Dame, draghi e cavalieri*, 43 (1997), pp. 215-229.
- A. Cilento, *Medioevo delle donne: le conquiste della storiografia femminista*, 45 (1998), pp. 130-144.
- B. Collina, *Matilde di Canossa nelle culture europee*, 45 (1998), p. 255-264.
- P. Tamburri, *Bianca, regina di Sicilia e di Navarra*, 47 (1999), pp. 289-294.
- E. Nardi, *Alle origini della biografia femminile*, 48 (1999), pp. 197-204.
- E. Nardi, *Donne a Bisanzio. Nuove prospettive storiografiche*, 49 (2000), pp. 44-62.
- V. Attolini, *Giovanna d'Arco guerriera e santa*, 49 (2000), pp. 81-92.
- D. Santoro, *Costanzella e le altre: vittime, artefici votate e adultere. Donne a Messina (e dintorni) nel XV secolo*, 51 (2001), pp. 35-46.
- V. Braidì, *Culto e storia in Santa Giulia*, 51 (2001), pp. 219-224.
- L. Sciascia, *Il bagno di madama Lancosfiore: l'eros come frontiera*, 52 (2001), pp. 152-168.
- N. D'Acunto, *Santa Giulia e la cultura a Brescia*, 55 (2003), pp. 219-224.
- P. Piatti, *"Augustinianae mulieres". Il movimento femminile agostiniano nel Medioevo*, 58 (2004), pp. 43-62.
- C. Perrone Capano, *Donne perseguitate nei drammi fra Quattro e Cinquecento*, 59 (2005), pp. 257-269.
- V. Simonetti, *Comportamenti e immaginario della sessualità nell'alto Medioevo*, 60 (2005), pp. 199-211.

«Studi Medievali» – 1978/2005

- L. Pandimiglio, *Giovanni di Pagolo Morelli e la continuità familiare*, 22 (1981), pp. 129-181.
- V. Saxer, *L'homélie latine du Pseudo Origène sur Jean XX, 11-13: tradition manuscrite et origine historique*, 26 (1985), pp. 667-676.
- J.R. Kane, *Mary of Magdala: the evolution of her role in medieval drama*, 26 (1985), pp. 677-684.
- S. Wilk, *The cult of Mary Magdalen in fifteenth century Florence and its iconography*, 26 (1985), pp. 685-698.

- N. Kenaan-Kedar, *Emotion, beauty and Franciscan Piety. A new reading of the Magdalene Chapel in the lower church of Assisi*, 26 (1985), pp. 699-710.
- J. Couchman, *Action and passion. The iconography of the scene of Christ at the home of Mary and Martha*, 26 (1985), pp. 711-719.
- C. Ciociola, *Reliquie di un'antica pastorella anglo-normanna in un "bastardello" toscano del Quattrocento*, 26 (1985), pp. 721-780.
- E. D'Angelo, *L'ultima Rosvita: "primordia coenobii Gandeshemensis"*, 27 (1986), pp. 575-608.
- B. Saouma, *Le Christ-époux chez Bernard de Clairvaux et la Dame dans la "fin" amors" des troubadours*, 30 (1989), pp. 533-566.
- L. Robertini, *Il "Sapientia" di Rosvita e le fonti agiografiche*, 30 (1989), pp. 649-659.
- A. Simonetti, *Le fonti agiografiche di due drammi di Rosvita*, 30 (1989), pp. 661-695.
- A. Gattucci, *San Pier Damiani, il matrimonio, la castità e l'esemplarità animalesca*, 30 (1989), pp. 697-747.
- M.G. Muzzarelli, *Tematiche della storiografia italiana recente dedicata alla donna medievale*, 30 (1989), pp. 883-908.
- F. Santi, *Tre manuali di storia del corpo*, 31 (1990), pp. 805-820.
- A. Simonetti, *I sermoni di Umiltà di Faenza: storia della tradizione*, 32 (1991), pp. 303-308.
- F. Mosetti Cassaretto, *Il topos misogino del poculum mortis nell'Ecloga Theoduli e i suoi esiti in Pietro Abelardo*, 35 (1993), pp. 543-576.
- M. Donnini, *Galla Placidia nelle fonti latine medievali, umanistiche e rinascimentali*, 35 (1993), pp. 543-576.
- L. Lazzari, *Regine, badesse, sante: il contributo della donna anglo-sassone all'evangelizzazione (secc. VII e VIII)*, 39 (1997), pp. 601-632.

«Studi Storici» – 1962/2005

- R. Villa, *La prostituzione come problema storiografico*, 22 (1981), pp. 345-370.
- S.K. Cohn jr., *Donne in piazza e donne in tribunale a Firenze nel Rinascimento*, 22 (1981), pp. 515-534.
- R. Comba, *"Apetitus libidinis coherceatur". Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale*, 27 (1986), pp. 529-76.
- P. Dubuis, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, 27 (1986), pp. 577-607.
- M.S. Mazzi, *Cronache di periferia dello Stato fiorentino: reati contro la morale nel primo Quattrocento*, 27 (1986), pp. 609-635.
- I. Walter, *Infanticidio a Ponte Bocci: 2 marzo 1406. Elementi di un processo*, 27 (1986), pp. 637-648.
- F.E. Consolino, *Due agiografi per una regina: Radegonda di Turingia fra Fortunato e Baudonivia*, 29 (1988), pp. 143-160.
- F. Leverotti, *Dalla famiglia stretta alla famiglia larga. Linee di evoluzione e tendenze della famiglia rurale lucchese (secoli XIV-XV)*, 30 (1989), pp. 171-202.
- F.E. Consolino, *Sante o patroni? Le aristocratiche tardoantiche e il potere della carità*, 30 (1989), pp. 969-992.
- S.K. Cohn jr., *Le ultime volontà: famiglia, donne e peste nera nell'Italia centrale*, 32 (1991), pp. 859-875.
- A. Jacobson Schutte, *Come costruirsi un corpo di santa*, 33 (1992), pp. 127-139.

«Società e Storia» – 1978/2005

- A. Menzione, *Schemi di matrimonio e mortalità dei sessi: una transizione tra Medioevo ed Età moderna?*, 12 (1981), pp. 435-447.
- A. Molho, "Tamquam vere mortua". *Le professioni religiose femminili nella Firenze del tardo Medioevo*, 43 (1989), pp. 1-44.
- A. Gamberini, *La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del Medioevo*, 92 (2001), pp. 659-677.

«Annales. Economies, Sociétés, Civilisations» – 1931/2005

- G. Espinas, *La femme au moyen âge dans les villes allemandes*, 40 (1936), pp. 390-393.
- Y. Renouard, *Affaires et hommes d'affaires dans l'Italie du moyen âge*, 3 (1948), pp. 353-362.
- Y. Renouard, *Du nouveau sur les hommes d'affaires italiens du moyen âge*, 7 (1952), pp. 75-86.
- R. Fédou, *Une famille aux XIV^e et X^e siècles: Les Jossard de Lyon*, 9 (1954), pp. 461-480.
- Y. Renouard, *Lumières nouvelles sur les hommes d'affaires italiens au moyen âge*, 10 (1955), pp. 63-78.
- J. Dhont, *Solidarités médiévales. Une société en transition: la Flandre en 1127-1128*, 12 (1957), pp. 529-560.
- J.L. Flandrin, *Contraception, mariage et relations amoureuses dans l'Occident chrétien*, 24 (1969), pp. 1370-1390.
- L.A. Roubin, *Espace masculin, espace féminin en Communauté provençale*, 25 (1970), pp. 537-560.
- V.T. Pasuto, *Les famines dans l'ancienne Rus' (Xe-XIV^e siècles)*, 25 (1970), pp. 185-199.
- G. Duby, *Lignage, noblesse et chevalerie au XII^e siècle dans la région mâconnaise*, 27 (1972), pp. 803-823.
- C. Klapisch-Zuber, M. Demonet, "A uno pane e uno vino": *La famille rurale toscane au début du XV^e siècle*, 27 (1972), pp. 873-901.
- R.C. Trexler, *Le célibat à la fin du Moyen Age: les religieuses Florence*, 27 (1972), pp. 1329-1350.
- J. Rossiaud, *Prostitution, jeunesse et société dans les villes du Sud-Est au XV^e siècle*, 31 (1976), pp. 289-325.
- H. Taviani, *Le mariage dans l'hérésie de l'An Mil*, 32 (1977), pp. 1074-1089.
- M. Sot, *Historiographie épiscopale et modèle familial en Occident au IX^e siècle*, 33 (1978), pp. 433-449.
- B. Guenée, *Les généalogies entre l'histoire et la politique: la fierté d'être Capétien, en France, au Moyen Age*, 33 (1978), pp. 450-477.
- R. Howard Bloch, , *Étymologies et généalogies: théories de la langue, liens de parenté et genre littéraire au XIII^e siècle*, 36 (1981), pp. 946-962.
- Ch. Marchello-Nizia, *Amour courtois, société masculine et figures du pouvoir*, 36 (1981), pp. 969-982.
- R.C. Trexler, *La prostitution florentine au XV^e siècle*, 36 (1981), pp. 983-1015.
- C. Klapisch-Zuber, *Une ethnologie du mariage au temps de l'Humanisme*, 36 (1981), pp. 1016-1027.
- A. Guerreau-Jalabert, *Sur les structures de parenté dans l'Europe médiévale (Note critique)*, 36 (1981), pp. 1028-1049.
- M. David, *Le mariage dans la société féodale (Note critique)*, 36 (1981), pp. 1050-1055.
- C.J. Guyonvarc'h, *La mort de Muirchertach, fils d'Erc. Texte irlandais du très Haut Moyen Age: la femme, le saint et le roi*, 38 (1983), pp. 985-1015.
- M. Bur, *L'image de la parenté chez les comtes de Champagne*, 38 (1983), pp. 1016-1039.
- C. Klapisch-Zuber, *La "mère cruelle". Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV^e-XV^e siècles*, 38 (1983), pp. 1097-1109.
- J. Dalarun, *Robert d'Arbrissel et les femmes*, 39 (1984), pp. 1140-1160.
- J.M. Jochens, *En Islande médiévale: à la recherche de la famille nucléaire*, 40 (1985), pp. 93-110.

- E. Carpentier, *L'homme, les hommes et la femme. Étude sur le vocabulaire des biographies royales françaises (XIe-XIIIe siècle)*, 41 (1986), pp. 325-46.
- C. Maurel, *Structures familiales et solidarités lignagères à Marseille au XVe siècle: autour de l'ascension sociale des Forbin*, 41 (1986), pp. 657-681.
- J.H. Mundy, *Le mariage et les femmes à Toulouse au temps des cathares*, 42 (1987), pp. 117-134.
- C. Klapisch-Zuber, M. Pastoureau, *Un dossier florentin du XIVe siècle*, 43 (1988), pp. 1201-1203.
- C. Klapisch-Zuber, *Ruptures de parenté et changements d'identité chez les magnats florentins du XIVe siècle*, 43 (1988), pp. 1205-1240.
- M. Pastoureau, *Stratégies héraldiques et changements d'armoiries chez les magnats florentins du XIVe siècle*, 43 (1988), pp. 1241-1256.
- M. Nassiet, *Parenté et successions dynastiques aux 14e et 15e siècles*, 50 (1995), pp. 621-644.
- D. Lord Smail, *Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médiévale*, 52 (1997), pp. 343-368.
- B. Derouet, *Les pratiques familiales, le droit et la construction des différences (15e-19e siècles)*, 52 (1997), pp. 369-391.
- H. Sivan, *Le corps d'une pécheresse, le prix de la piété: la politique de l'adultère dans l'Antiquité tardive*, 53 (1998), pp. 231-254.
- L. Martines, *Séduction, espace familial et autorité dans la Renaissance italienne*, 53 (1998), pp. 255-290.
- W. Haruko, *L'histoire des femmes au Japon. La «maison», l'épouse et la maternité dans la société médiévale*, 54 (1999), pp. 29-53.
- G. Algazi, R. Drory, *L'amour à la cour des Abbassides. Un code de compétence sociale*, 55 (2000), pp. 1255-1282.
- I. Bazán Díaz, F. Vázquez García, A. Moreno Mengibar, *La prostitution au Pays basque entre XIVe et XVIIe siècles*, 55 (2000), pp. 1283-1302.
- R. Mordenti, *Les livres de famille en Italie*, 59 (2004), pp. 785-804.
- C. Cazalé Bérard, C. Klapisch-Zuber, *Mémoire de soi et des autres dans les livres de famille italiens*, 59 (2000), pp. 805-826.
- S. Teuscher, *Parenté, politique et comptabilité. Chroniques familiales autour de 1500 (Suisse et Allemagne du Sud)*, 59 (2000), pp. 847-858.

«Archivio Storico Italiano» – 1900/2007

- A. Pesce, *Le trattative per il matrimonio di Battistina Fregoso con Iacolo III Appiani (1454)*, LXXI (1913), pp. 182-198.
- C. Manaresi, *Le qualifiche di «don» e «donna» in Lombardia*, LXXXVII (1929), pp. 269-308.
- A. Benigno Falsino, *Firenze dopo il 1348. Le conseguenze della peste nera. Documenti: 1348, agosto 29. Provvedimenti del comune di Firenze in favore delle donne e degli impuberi*, CXXIX (1971), pp. 495-497.
- P. Malanima, *I Riccardi di Firenze. Una famiglia e un patrimonio nella Toscana dei Medici*, CXXXVII (1979), pp. 275-277.
- B. Betto, *Linee di politica matrimoniale nella nobiltà veneziana fino al XV secolo. Alcune note genealogiche e l'esempio della famiglia Mocenigo*, CXXXIX (1981), pp. 3-64.
- J. Guidi, M. F. Piejus, A.C. Fiorato, *Images de la femme dans la littérature italienne de la Renaissance*, CXXXIX (1981), pp. 144-145.
- R. Bizzocchi, *La dissoluzione di un clan familiare: i Buondelmonti di Firenze nei secoli XV e XVI*, CXL (1982), p. 3-42.
- B. Collet, *Italian Benedictine Scholars and the Reformation. The Congregation of Santa Giustina of Padua*, CXLIV (1986), pp. 508-509.

- A. Lehmann, *Storia, storia delle donne, storia di genere*, G. Bock, CXLIX (1991), pp. 715-718.
- G.G. Merlo, *Note su santità e condizione femminile nella Toscana dei secoli XII e XIII*, CLI (1993), pp. 219-238.
- M. S. Mazzi, *Prostituite e lenoni nella Firenze del Quattrocento*, CLII (1994), pp. 433-442.
- S.F. Matthews Grieco, *Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studii testi a stampa*, a cura di G. Zarri, CLV (1997), pp. 541-546.
- A. Vasina, *Le bambine nella storia dell'educazione*, a cura di S. Ulivieri, CLVIII (2000), pp. 573-576.
- M. Fubini Leuzzi, *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn, CLIX (2001), pp. 483-485.
- A. Contini, «Archivio per la memoria e la scrittura delle donne: un cantiere aperto», CLX (2002), pp. 769-788.
- M.E. Soldani, *Alleanze matrimoniali e strategie patrimoniali nella Barcellona del XV secolo: i mercanti toscani fra integrazione e consolidamento della ricchezza*, CLXII (2004), pp. 667-696.
- S. Giuliodori, *De rebus uxoris. Dote e successione negli Statuti bolognesi (1250-1454)*, CLXIII (2005), pp. 651-686.
- P. Piatti, *Il coinvolgimento pastorale degli Agostiniani nella direzione spirituale delle donne e nella cura monialium. Continuità e fratture tra Medioevo ed Età moderna*, CLXV (2007), pp. 325-364.
- M.P. Zanoboni, «*Quod dicti denarii non stent mortui*». Lavoro e imprenditoria femminile a Milano tra Quattro e Cinquecento, CLXV (2007), pp. 699-736.

«Ricerche Storiche» – 1976/2009

- J. Kirshner, A. Molho, *Il Monte delle Doti a Firenze dalla sua fondazione nel 1425 alla metà del Sedicesimo secolo. Abbozzo di una ricerca*, X (1980), pp. 21-48.
- M. S. Mazzi, *Il mondo della prostituzione nella Firenze tardomedievale*, XIV (1984), pp. 337-364.
- G. Piccinni, *Le donne nella mezzadria toscana delle origini. Materiali per la definizione del ruolo femminile nelle campagne*, XV (1985), pp. 127-182.
- C. Bonanno, M. Bonanno, L. Pellegrini, *I legati "pro anima" ed il problema della salvezza nei testamenti fiorentini della seconda metà del Trecento*, XV (1985), pp. 183-193.
- C. Klapisch-Zuber, *Il pubblico, il privato, l'intimità: una introduzione*, XVI (1986), pp. 451-458.
- S. Bertelli, *Percezione del corpo e spazi privati*, XVI (1986), pp. 495-522.
- Ph. Braunstein, *Dal bagno pubblico alla cura corporale privata: tracce per una storia sociale dell'intimo*, XVI (1986), pp. 523-531.
- A. Benvenuti Papi, *Devozioni private e guida di coscienze femminili nella Firenze del Due-Trecento*, XVI (1986), pp. 565-602.
- T. Di Carpegna Falconieri, *Il matrimonio a Roma tra VIII e XIII secolo*, XXV (1995), pp. 3-34.
- S. Bellini, *Politiche familiari e rapporti di fedeltà nel secolo X. Un approccio prosopografico ai regni di Ugo di Provenza e di Berengario II*, XXVII (1997), pp. 127-148.
- V. Mazzoni, *Ascesa e caduta di una famiglia di popolo nel Trecento: gli Zagoni di Prato*, XXXII (2002), pp. 3-46.

«Rivista Storica Italiana» – 1951/2007

- M. Luzzati, *Famiglie nobili e famiglie mercantili a Pisa e in Toscana nel Basso Medioevo*, LXXXVI (1974), pp. 441-459.
- E. Novi Chiavarria, *Ideologia e comportamenti familiari nei predicatori italiani tra Cinque e Settecento. Tematiche e modelli*, III (1988), pp. 679-723.
- M. Fubini Leuzzi, *Asterischi: a proposito di un recente libro di storia femminile*, CXIII (2001), pp. 226-241.

- E. Brambilla, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (sec. XV-XVI). A proposito di alcuni studi recenti sulle cause matrimoniali come fonte storica*, CXV (2003), pp. 956-1005.
- C. Moggia, *La «memoria» nelle famiglie signorili del Duecento: il caso dei Fieschi attraverso l'analisi dei documenti testamentari e delle fondazioni ecclesiastiche familiari nel XIII secolo*, CXVI (2004), pp. 114-121.
- A. Jacobson Schutte, *La congregazione del Concilio e lo scioglimento dei voti religiosi. Rapporti tra fratelli e sorelle*, CXVIII (2006), pp. 51-79.

«Nuova Rivista Storica» – 1917/2007

- C. Rostan, *Note di storia giuridica: le leggi di Re Liutprando e la condizione giuridica della donna*, VIII (1924), pp. 476-490.
- G. Portigliotti, *Donne del Rinascimento*, XIII (1929), p. 673.
- I. Gaetano, *Origini leggendarie e origini storiche della famiglia dei Medici*, XXVII (1943), pp. 39-48.
- E. Pontieri, *La madre di re Ruggero: Adelaide del Vasto, contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme (?-1118)*, XLI (1957), pp. 315-316.
- C.M. Rugolo, *Vicende di una famiglia e strutture cittadine nel secolo XV: l'esempio di Messina*, LXIII (1979), pp. 292-547.
- J.C. Schmitt, *Mort d'une hérésie. L'Eglise et les clercs face aux béguines et aux béghards du Rhin supérieur du XIV^e au XV^e siècle*, LXIII (1979), pp. 213-215.
- A. Caso, *Per la storia della società milanese: i corredi nuziali nell'ultima età viscontea e nel periodo della Repubblica Ambrosiana (1433-1450), dagli atti del notaio Protaso Sansoni*, LXV (1981), pp. 521-571.
- E. Scaramuzza, *Storia delle donne e archiviazione: note su un convegno*, LXVI (1982), pp. 396-398.
- A. Zaninoni, *"Foemina, domina, massara". Appunti sulla condizione socio-giuridica della donna a Piacenza tra XII e XIII secolo*, LXXIII (1989), pp. 181-198.
- S. D'Amico, *"Stà lontano dalla donna dishonesta". Il deposito di S. Zeno a Milano*, LXXIII (1989), pp. 395-420.
- A. Caso, *I Crivelli. Una famiglia milanese fra politica, società ed economia nei secoli XII e XIII*, LXXV (1991), pp. 539-570.
- S.F. Matthews Grieco, *Ange ou Diabliesse. La representation de la femme au XVI^e siècle*, LXXVII (1993), pp. 157-164.
- Le lettere di Francesco Datini alla moglie Margherita (1385-1410)*, a cura di E. Cecchi, LXXVII (1993), pp. 672-697.
- M. Bianco, *Le classificazioni femminili nella mentalità medievale (sec. XII-XVI)*, LXXIX (1995), pp. 261-274.
- Uomini e donne in comunità*, a cura di G. De Sandre Gasparini, G.G. Merlo, A. Rigon, LXXIX (1995), pp. 461-476.
- G.P. Bulla, *Famiglie dirigenti nella Piacenza del XII secolo alla luce delle pergamene di S. Antonino. Per una "Novella Chronica rectorum civitatis Placentiae"*, LXXIX (1995), pp. 505-586.
- R. Mariani, *Il monachesimo femminile in Italia dall'alto Medioevo al secolo XVIII*, LXXX (1996), pp. 386-392.
- M.G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del medioevo*, LXXXI (1997), pp. 742-758.
- Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, LXXXI (1997), pp. 430-455.
- A. Bedina, *Adelaide e il regno teutonico*, LXXXIV (2000), pp. 297-314.
- M.T. Brolis, *Donne e assistenza a Bergamo nei secoli XIII e XIV: benefattrici, assistite e forme di marginalità femminile*, LXXXV (2001), pp. 619-650.
- G. Forzati Golia, *Monasteri femminili a Pavia nell'alto Medioevo*, LXXXVIII (2004), pp. 1-26.

TAVOLE

*Come si provvede
alla necessità e alla conservazione
ci pare molto logico provvedere
alla bellezza
che del resto è un fatto insito
nella natura dell'uomo.
– Carlo Scarpa –*

- Tav. 1 Documento 15. Catania, Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero, *Tabulario dei monasteri di S. Nicolò l'Arena e di Santa Maria di Licodia. Pergamena 297* (già 1.59.H.6.) di mm. 232x322.
- Tav. 2 Documento 15, particolare. Catania, Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero, *Tabulario dei monasteri di S. Nicolò l'Arena e di Santa Maria di Licodia. Pergamena 297* (già 1.59.H.6.) di mm. 232x322.
- Tav. 3 Documento 14. Catania, Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero, *Tabulario dei monasteri di S. Nicolò l'Arena e di Santa Maria di Licodia. Pergamena 291* (già 1.59. H.2.) di mm. 290x401.
- Tav. 4 Giovanni Boccaccio, *De mulieribus claris*, London, British Museum, Ms. Royal 20 C.V., f. 160.
- Tav. 5 *Nozze gentilizie di Sano Pietro*, Siena, Archivio di Stato, copertina in legno di una gabella del 1473.
- Tav. 6 Maestro del falconiere, *Una fanciulla*, Palermo, Soffitto della Sala Magna allo Steri.
- Tav. 7 *Il Trionfo della Morte*, Palermo, Palazzo Abatellis, prima metà del secolo XV.
- Tav. 8 *Anello con due mani*, Firenze, Bargello, fine del secolo XIV.
- Tav. 9 *Frammento di tessuto siciliano*, Firenze, Museo Nazionale del Bargello, fine del secolo XIV.
- Tav. 10 *Matricula Societatis Draperiorum*, Bologna, Museo civico, Ms. 93, f. 21.
- Tav. 11 Andrea di Bonaiuto, *Una fanciulla invita un giovane al peccato*, Firenze, Chiesa di Santa Maria Novella, Cappella degli Spagnoli.
- Tav. 12 Bernard Gui, *Fleurs des Chroniques*, Besançon, Bibliothèque Municipale, Ms. 677, f. 111, fine del secolo XIV.
- Tav. 13 Compagno del Maestro del giudizio di Salomone, *Storia dell'adultera punita*, Palermo, Soffitto della Sala Magna allo Steri.
- Tav. 14 Hieronymus Bosch, *Tavola dei peccati mortali*, Madrid, Museo del Prado.
- Tav. 15 Christine de Pizan, *Oeuvres poétiques*, London, British Museum, Ms. Harley 4431, f. 189.